



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E SOVRANAZIONALE

Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche
Corso di dottorato in diritto comparato, privato, processuale civile e
dell'impresa

Curriculum in diritto processuale civile
(Ciclo XXIX - Ius/15)

Tesi di dottorato di ricerca

IL GIUDIZIO CIVILE DI RINVIO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA PENALE AI SOLI EFFETTI CIVILI

Coordinatrici: Chiar.ma Prof.ssa Maria Francesca Ghirga
Chiar.ma Prof.ssa Elena Merlin

Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Laura Salvaneschi

Dottoranda: Fanny Dubini

A.A. 2016-2017

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO I: INQUADRAMENTO DELL'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA PENALE AI SOLI EFFETTI CIVILI NEL SISTEMA DEI RAPPORTI TRA AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE	7
1. Premessa	7
2. Cenni storici in merito ai rapporti tra azione civile e azione penale	7
2.1 Il sistema delineato dal codice di procedura penale del 1913	8
2.2 Il sistema delineato dal codice di procedura penale del 1930: unità della funzione giurisdizionale, preminenza della giurisdizione penale e accessorialità dell'azione civile	11
2.3 Gli interventi della Corte Costituzionale: inesistenza del principio di unità della giurisdizione	15
2.4 L'attuale assetto codicistico: autonomia e separazione dei giudizi (civile e penale) e parità delle giurisdizioni	18
3. L'annullamento della sentenza ai soli effetti civili	23
3.1 Evoluzione storica	24
3.2 La <i>ratio</i> dell'istituto	31
CAPITOLO II: L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 622 C.P.P.	35
1. Inquadramento sistematico	35
2. L'ambito di applicazione dell'art. 622 c.p.p.	38
2.1 Il tenore letterale della norma in esame	39
2.1.1 L'espressione "quando occorre"	39
2.1.2 Le novità introdotte con la Riforma del 1988	41
2.2 I motivi di annullamento	45
2.3 Le statuizioni oggetto di annullamento	52
2.3.1 Le sentenze di non luogo a procedere	53
2.3.2 Le sentenze di condanna	58
2.3.3 (segue) le sentenze concernenti le spese e/o la condanna al risarcimento del danno a favore dell'imputato	59
2.3.4 (segue) le sentenze aventi ad oggetto la determinazione del concorso di colpa della parte civile nella realizzazione del reato	66
2.3.5 (segue) le sentenze di condanna impugnate dalla parte civile per omessa pronuncia sull'azione civile	72
2.3.6 Le sentenze di proscioglimento	74
2.3.7 (segue) le sentenze di proscioglimento impugnate dall'imputato per omessa motivazione in merito alla conferma delle statuizioni civili di condanna	81
2.3.8 Le sentenze di condanna relative a un reato trasformato in illecito civile ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7	84
CAPITOLO III: IL GIUDIZIO CIVILE DI RINVIO	93
1. Premessa	94
2. La natura del giudizio civile conseguente all'annullamento di una sentenza penale	94
3. I criteri per individuare il giudice civile competente	98

3.1	La natura funzionale e inderogabile della competenza del giudice civile	98
3.2	I criteri di competenza per grado e per valore previsti dall'art. 622 c.p.p.	100
3.3	Le soluzioni prospettabili in assenza di alcuna disposizione in merito ai criteri di competenza per territorio	104
3.3.1	La soluzione proposta trova conferma nella giurisprudenza	112
4.	Le modalità e i termini di introduzione del giudizio civile	119
4.1	L'atto introduttivo del giudizio	120
4.2	Il termine per l'introduzione del giudizio	124
4.2.1	L'individuazione del giorno dal quale decorre il termine per la riassunzione del giudizio	124
4.2.2	Un quesito trascurato da dottrina e giurisprudenza: si applica in ogni caso il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio?	127
5.	I caratteri e i limiti del giudizio	131
6.	L'ambito soggettivo del giudizio	133
6.1	Le parti legittimate alla riassunzione del giudizio	133
6.2	Le parti necessarie del giudizio civile di rinvio	138
7.	L'ambito oggettivo del giudizio civile di rinvio	146
7.1	I poteri delle parti	150
7.1.1	Una possibile deroga al divieto di proporre domande nuove: il potere di formulare domande che non potevano essere proposte prima perché inammissibili in sede penale	156
7.1.2	Il potere (escluso) di chiamare in causa un terzo	160
7.2	I poteri del giudice civile	162
7.2.1	Le regole probatorie applicabili dal giudice civile	166
8.	L'epilogo del giudizio	175
8.1	La decisione del giudice civile	175
8.1.1	La pronuncia sulle spese	177
8.1.2	La decisione della pretesa risarcitoria e/o restitutoria della parte civile	177
8.1.3	(segue) l'efficacia dei capi penali della sentenza passati in giudicato	178
8.1.4	(segue) i presupposti per la pronuncia di una sentenza di condanna - generica o specifica - cambiano per effetto del passaggio dal processo penale al processo civile	181
8.1.5	(segue) la determinazione del concorso di colpa	188
9.	L'impugnazione della decisione del giudice civile del rinvio	189
10.	L'estinzione del giudizio civile di rinvio: cause ed effetti	190
	SINTESI CONCLUSIVA	197
	BIBLIOGRAFIA	203
	GIURISPRUDENZA	210

INTRODUZIONE

L'ordinamento giuridico italiano prevede, per regola generale, che l'azione civile e la giurisdizione civile siano esercitate secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile, mentre l'azione penale e la giurisdizione penale secondo le forme prescritte dal codice di procedura penale: da un lato, l'art. 1 del codice di procedura civile dispone che *“la giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice”*, dall'altro lato, l'art. 1 del codice di procedura penale prevede che *“la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice”*. Nonostante le due norme istituiscano una precisa correlazione fra oggetto della giurisdizione e forme processuali, dalla realtà emerge che questa correlazione non è assoluta, né potrebbe esserlo. Infatti, l'ordinamento italiano permette - e ha sempre permesso - l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, attribuendo al danneggiato la facoltà di scegliere se sottoporre alla cognizione del giudice penale o del giudice civile l'esistenza del proprio diritto alle restituzioni e al risarcimento dei danni da reato. Ed è proprio nell'ambito in cui *“la giurisdizione civile viene esercitata in forme penali, che il rapporto fra processo civile e processo penale presenta i nodi più difficili da sciogliere e assume, secondo le diverse scelte del legislatore, i profili e gli assetti più vari”* (1).

Nel tempo, il sistema dei rapporti tra processo penale e processo civile è stato completamente ridisegnato. Il codice di procedura penale del 1913, il precedente del 1865 e il successivo del 1930, tutti orientati dal principio dell'unitarietà della giurisdizione penale e civile, hanno progressivamente sancito la supremazia del processo penale su quello civile e la conseguente accentuazione della subalternità dell'azione civile rispetto a quella penale. A seguito, invece, dell'entrata in vigore della Costituzione - che ha posto al centro dell'ordinamento nuovi valori, tra i quali l'essenzialità della tutela del

(1) TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995, p. 12.

diritto di difesa - si è affermato il principio dell'autonomia e della separazione dei due giudizi. Il principio ha segnato la riforma del 1988 che ha apportato importanti modifiche ai meccanismi processuali che, nel regolare i rapporti tra processo penale e processo civile, segnavano la prevalenza del primo sul secondo.

Nell'indagine sui rapporti tra processo civile e processo penale, si incontra un istituto che è rimasto un po' nell'ombra, ma che rappresenta un chiaro e importante punto di collegamento tra sistema processuale penale e sistema processuale civile: si tratta dell'ipotesi in cui la Corte di Cassazione annulla la sentenza penale e rinvia la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello.

L'istituto citato non costituisce una novità introdotta dall'ultima riforma del codice di procedura penale, ma ha precedenti risalenti nel tempo. È comparso per la prima volta all'art. 525 del codice Finocchiaro Aprile del 1913, è stato conservato - senza rilevanti modifiche - all'art. 541 del codice Rocco del 1930 e - nonostante le modifiche rivoluzionarie apportate dal legislatore del 1988 - è ancora oggi previsto in termini pressoché analoghi dall'art. 622 c.p.p. che, rubricato "*Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili*", così dispone: "*fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile*".

La *ratio* di tale norma viene oggi per lo più ricondotta a finalità di economia processuale e, segnatamente, all'esigenza di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più niente di penale da accertare, "*nel preminente interesse pubblico (e dello stesso imputato) allo sollecita definizione del processo penale che non si concluda con un accertamento di responsabilità, riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte valere nei suoi confronti*" (2). Se, da un lato, le

(2) Corte Cost., 29 gennaio 2016, n. 12.

evidenziate esigenze di economia processuale portano la Corte di Cassazione penale a fare ampio ricorso alla disposizione in esame, dall'altro lato, non può tuttavia sottacersi che alcuni autori hanno espresso gravi dubbi - anche *"serie riserve di costituzionalità, a bilanciare le quali le suddette finalità deflattive non sono sempre sufficienti"* ⁽³⁾ - in merito all'opportunità che il nostro ordinamento contempri ancora l'istituto in esame, *"in quanto il rinvio al giudice civile realizza un mutamento di giurisdizione, con conseguente rischio di contrasto di giudicati"* ⁽⁴⁾.

Quando la Corte di Cassazione penale accoglie il ricorso per cassazione, ove sussistano i presupposti previsti dall'art. 622 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello. Della fase processuale successiva - il c.d. giudizio di rinvio davanti al giudice civile - però né il codice di procedura penale che prevede l'istituto in esame, né il codice di procedura civile che regola tutti i processi che si svolgono davanti al giudice civile, si curano di regolarne lo svolgimento. Nulla è previsto in merito alla struttura e alla funzione del presente giudizio, né ai criteri per individuare il giudice civile competente, né alle modalità e ai termini di introduzione di tale giudizio, né alle regole secondo le quali si deve svolgere, né all'ambito soggettivo e oggettivo, né all'ampiezza dei poteri delle parti e del giudice.

Il presente lavoro è dedicato allo studio di questo giudizio, giudizio che si svolge davanti al giudice civile a seguito dell'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili disposto dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 622 c.p.p., e si propone di individuarne - nel silenzio delle norme - le regole processuali che lo disciplinano, cui le parti e il giudice devono attenersi.

Si tratta infatti di una fase del giudizio relativo alla decisione dell'azione civile esercitata nel processo penale di rilevanza centrale, perché l'effettiva attuazione del diritto del danneggiato da reato di agire nel proces-

⁽³⁾ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 145.

⁽⁴⁾ CAVALLARO, *L'accertamento dei fatti inerenti alla responsabilità civile da reato*, in GAITO, *La prova penale*, Torino, 2008, p. 519.

so penale a tutela dei propri diritti presuppone l'esistenza di regole atte a garantire una sostanziale fungibilità tra la via del processo penale e la via del processo civile, presupposto che la trasmigrazione imposta dall'art. 622 c.p.p. dalla giurisdizione penale alla giurisdizione civile potrebbe mettere in crisi.

Premessi brevi cenni storici in merito all'evoluzione della disciplina del rapporto tra azione civile e azione penale, al fine di inquadrare l'istituto dell'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, l'indagine si svilupperà, nel secondo capitolo, con l'esame delle ipotesi in cui trova applicazione l'art. 622 c.p.p. Si individueranno poi - nel terzo capitolo - anche esaminando le soluzioni proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, struttura, funzione, natura, caratteri, limiti e regole processuali del c.d. giudizio di rinvio che si svolge davanti al giudice civile a seguito dell'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili.

CAPITOLO I

INQUADRAMENTO DELL'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA PENALE AI SOLI EFFETTI CIVILI NEL SISTEMA DEI RAPPORTI TRA AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE

Sommario

1.	Premessa	7
2.	Cenni storici in merito ai rapporti tra azione civile e azione penale	7
2.1	Il sistema delineato dal codice di procedura penale del 1913	8
2.2	Il sistema delineato dal codice di procedura penale del 1930: unità della funzione giurisdizionale, preminenza della giurisdizione penale e accessorialità dell'azione civile	11
2.3	Gli interventi della Corte Costituzionale: inesistenza del principio di unità della giurisdizione	15
2.4	L'attuale assetto codicistico: autonomia e separazione dei giudizi (civile e penale) e parità delle giurisdizioni	18
3.	L'annullamento della sentenza ai soli effetti civili	23
3.1	Evoluzione storica	24
3.2	La <i>ratio</i> dell'istituto	31

1. Premessa

Al fine di individuare regole, struttura e funzione del giudizio che si svolge davanti al giudice civile a seguito dell'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - obiettivo del presente lavoro - si ritiene innanzitutto opportuno delineare il contesto entro il quale l'istituto si colloca e quindi ripercorrere le modifiche legislative che nel tempo sono state apportate alla disciplina dei rapporti tra azione civile e azione penale.

2. Cenni storici in merito ai rapporti tra azione civile e azione penale

L'ordinamento italiano ha sempre previsto, da un lato, che l'azione civile e la giurisdizione civile siano esercitate secondo le forme prescritte dal

codice di procedura civile e che l'azione penale e la giurisdizione penale secondo le forme prescritte dal codice di procedura penale ⁽⁵⁾ e, dall'altro lato, che il danneggiato da reato possa esercitare l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni da reato sia nel processo penale, sia nel processo civile ⁽⁶⁾.

Un sistema siffatto impone - e ha sempre imposto - che vi sia una specifica disciplina che regoli non solo lo svolgimento dell'azione civile nel processo penale, ma che nel regolare i rapporti tra processo civile e processo penale miri ad escludere il rischio che si formino giudicati contrastanti, assicurando contestualmente l'effettività della tutela giurisdizionale.

La disciplina dei rapporti tra azione civile e azione penale ha visto nel tempo attribuire prevalenza prima all'uno, poi all'altro dei principi sopra ricordati.

2.1 Il sistema delineato dal codice di procedura penale del 1913

L'istituto dell'azione civile esercitata nel processo penale è comparso per la prima volta nell'ordinamento italiano all'epoca dell'editto napoleonico dell'8 settembre 1807, poi recepito nel codice di procedura criminale sardo del 1848 e dopo ancora rielaborato nel 1865, quando fu promulgato il primo codice di procedura penale unitario. All'epoca, l'impostazione accolta era profondamente influenzata dal sistema processuale francese, ed era quella dell'autonomia dell'azione civile rispetto a quella penale, con tracce dell'antica concezione unitaria della giurisdizione ⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ L'art. 1 del codice di procedura civile dispone che *“la giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudizi ordinari secondo le norme del presente codice”*, mentre, l'art. 1 del codice di procedure penale prevede che *“la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice”*. TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995, pp. 7 e ss.; SATTA, *Rapporti fra giurisdizione civile e giurisdizione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1959, p. 4.

⁽⁶⁾ Molteplici sono le teorie che sono state elaborate in merito all'individuazione del fondamento della possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale. Al riguardo, per una panoramica si veda SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, pp. 6 e ss.

⁽⁷⁾ LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, Padova, 1957, p. 5 e ss.: *“anche quando si affermo nel diritto intermedio francese la distinzione tra l'azione penale e quella civile, e della prima fu riconosciuto il carattere pubblico e ne fu affidato l'esercizio ad un organo dello Stato, l'azione civile per il*

Il codice del 1865, da principio, ha delineato un sistema che prevedeva il potere del danneggiato da reato di esercitare l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni sia davanti al giudice civile sia davanti al giudice penale; nel caso, però, di domanda proposta in sede civile, il processo civile doveva rimanere sospeso fino alla definizione dell'azione penale perché la sentenza penale produceva effetti sul processo civile ⁽⁸⁾. Così, accanto all'idea dell'autonomia dell'azione civile, emergeva già l'idea della supremazia dell'azione penale rispetto all'azione civile.

Affermatasi poi la teoria dell'unità della funzione giurisdizionale - teoria elaborata da Mortara, che sottolineava l'esigenza che i giudici delle varie giurisdizioni non emanino decisioni tra loro contrastanti ⁽⁹⁾ -, il codice di procedura penale c.d. Finocchiaro Aprile del 1913 - approvato con R.D. 27 febbraio 1913, n. 127 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1914 - ha sancito il principio di preminenza del processo penale sul processo civile.

In questo sistema, il danneggiato da reato poteva ancora decidere se esercitare l'azione civile nel processo penale per il tramite della costituzione di parte civile, ovvero autonomamente nel processo civile, ma il codice stabiliva che il processo civile doveva rimanere sospeso fino alla definizione di quello penale e che la sentenza penale avrebbe sempre esplicato i suoi effetti sul giudizio civile. Veniva quindi esclusa sia l'ipotesi di contemporanea pen-

risarcimento dei danni patiti conservò a lungo una colorazione penale e fu considerata accessoria, subordinata all'azione penale, "racchiusa" nell'azione penale".

⁽⁸⁾ ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, p. 1 e ss.; LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, Padova, 1957, p. 6

⁽⁹⁾ CENERINI, *Introduzione storica allo studio dell'autorità del giudicato penale nel giudizio civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1989, pp. 765 e ss.; LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, Padova, 1957, p. 7, rileva come Mortara intendesse l'unità della giurisdizione come funzione e manifestazione dello Stato, volta ad evitare che vi fossero interferenze e duplicazioni tra l'attività del giudice penale e quella del giudice civile; CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, p. 227, in cui si legge che nel primo volume al commentario del codice del 1865, Mortara scriveva che "non poter neppure essere concepita la possibilità che il reato esista, e come tale sia riconosciuto, all'effetto di reintegrare il diritto dello Stato all'incolumità dell'ordine giuridico pubblico, e simmetricamente non esista, e quindi venga negato, per respingere la domanda di reintegrazione dell'ordine giuridico privato nell'interesse della parte lesa. Non si tratta di invocare l'universalità di effetti della sentenza penale ... basta riferirsi alla nozione della sostanziale unità dell'ufficio sovrano di giurisdizione nel campo civile e nel penale". L'Autore è tuttavia fortemente contrario all'idea di Mortara e, anzi, ritiene che l'idea dell'unità della giurisdizione non regge né all'estero né all'interno del nostro sistema.

denza di un processo civile e di un processo penale, sia che vi fosse un accertamento incidentale del reato da parte del giudice civile.

A tal fine, nella definizione dei rapporti tra azione civile e azione penale, venivano ritenute determinanti le disposizioni - che di seguito in breve si ripercorrono - dettate in merito all'efficacia della sentenza penale e alla sospensione del processo civile per la pendenza del processo penale.

Con riferimento all'efficacia della sentenza penale nei giudizi civili, infatti, l'art. 6 stabiliva che *“una sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, ha autorità di cosa giudicata quanto all'esistenza e agli effetti del reato, nella controversia civile relativa a un diritto che dipenda dall'accertamento del reato”*, l'art. 12 che *“l'azione civile contro l'imputato o contro la persona civilmente responsabile non può essere promossa, proseguita, o riproposta avanti il giudice civile, neppure per ragioni di colpa civile, quando in seguito a giudizio, con sentenza o con verdetto irrevocabile, sia stato dichiarato che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso, ovvero sia stato dichiarato che non sono sufficienti le prove che il fatto sussista, o che l'imputato lo abbia commesso o vi abbia concorso”* e ancora l'art. 13 che *“nel giudizio civile per il risarcimento del danno, promosso o proseguito dopo la sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile, questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto o al titolo del risarcimento. Per altro il giudice può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza”*. In questo modo, era stabilito il vincolo derivante dalla sentenza penale: la sentenza penale di condanna esprimeva efficacia di giudicato sia nei giudizi civili risarcitori, sia nei giudizi civili non risarcitori, mentre la sentenza penale di assoluzione impediva anche l'esercizio dell'azione civile ⁽¹⁰⁾.

A conferma della subalternità dell'azione civile rispetto all'azione penale, rilevano poi l'art. 5, secondo cui *“qualora nel corso di un giudizio civile appaia alcun fatto in cui si creda di ravvisare gli estremi di un reato per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudizio medesimo è sospeso se la cognizione del reato influisce sulla*

⁽¹⁰⁾ Con riferimento alla portata delle disposizioni cfr. *infra* § 2.2 - *Il sistema delineato dal codice di procedura penale del 1930: unità della funzione giurisdizionale, preminenza della giurisdizione penale e accessoriati dell'azione civile*. CARNELUTTI, *Efficacia diretta e riflessa del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol I, Padova, 1948, pp. 8 e ss.

decisione della controversia civile. Nel modo stesso si provvede se nel fatto appariscono gli estremi di un reato per il quale si debba procedere ad istanza di parte, purché sia dimostrato che l'istanza fu promossa" e l'art. 9, secondo cui *"l'azione civile non può essere promossa o proseguita avanti il giudice civile mentre è in corso l'azione penale e fino alla sentenza irrevocabile su questa, salvo che la legge disponga diversamente"*. Ogni processo civile - risarcitorio o meno - in cui veniva in rilievo un fatto che aveva gli estremi di un reato, doveva essere sospeso, o addirittura non poteva nemmeno essere promosso fino alla definizione dell'azione penale.

È dunque evidente che il vincolo del giudice civile agli accertamenti contenuti nella sentenza penale e alla previa definizione del processo penale, non erano altro che l'affermazione e le naturali conseguenze del principio elaborato da Mortara ⁽¹¹⁾.

2.2 Il sistema delineato dal codice di procedura penale del 1930: unità della funzione giurisdizionale, preminenza della giurisdizione penale e accessorietà dell'azione civile

Con il codice di procedura penale c.d. Rocco del 1930 - approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399 ed entrato in vigore il 1° luglio 1931 - è stata accolta integralmente la teoria dell'unitarietà della giurisdizione ed è stata sancita definitivamente la preminenza del processo penale sul processo civile. Infatti, il legislatore del 1930, nel confermare la scelta di consentire l'esercizio dell'azione civile anche nel processo penale, ha apportato modifiche alle disposizioni che nel codice previgente disciplinavano la materia dei rapporti fra processo penale e processo civile, in modo da delineare un assetto di tali rapporti improntato ai principi di unitarietà della funzione giurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale rispetto a quella civile ⁽¹²⁾.

⁽¹¹⁾ LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, Padova, 1957, p. 7.

⁽¹²⁾ Al riguardo, si veda Corte Cost., 29 gennaio 2016, n. 12 che nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice penale sia tenuto a decidere la domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno anche quando pronuncia sentenza di assoluzione dell'imputato in quanto non imputabile, per avere commesso il fatto in uno stato

Si diceva che *“l’inserimento dell’azione civile in sede penale si giustificasse in base ad uno dei seguenti principi: l’unità della giurisdizione; la preminenza del giudizio penale su quello civile; l’accessorietà dell’azione civile nel processo penale; l’efficacia erga omnes della sentenza penale; l’economia dei giudizi”* (13). Infatti, il danneggiato poteva ancora scegliere la sede processuale in cui promuovere l’azione civile per le restituzioni e il risarcimenti dei danni da reato, ma in caso di scelta della sede processuale civile, il giudizio doveva rimanere sospeso fino alla pronuncia di una sentenza penale irrevocabile, pronuncia che a sua volta avrebbe assunto efficacia vincolante per il giudizio civile.

In questo sistema, gli artt. 3 e 24 - omologhi degli artt. 5 e 9 del codice del 1913 - prevedevano la sospensione del processo civile, subordinandola non più solo all’emersione di un fatto che mostrava gli estremi di un reato, ma all’esercizio dell’azione penale (14). La sospensione del processo civile veniva poi assicurata dalla disciplina prevista dall’art. 295 del codice di procedura civile del 1940, secondo cui *“il giudice dispone che il processo sia sospeso nel caso previsto dall’art. 3 del codice di procedura penale e in ogni altro caso in cui egli stesso debba risolvere una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende l’esito della causa”*. Era infatti sufficiente - per effetto del coordinamento degli artt. 3 del codice del 1930 e 295 del codice del 1940 - che processo civile e processo penale avessero ad oggetto i medesimi fatti perché scattasse la sospensione necessaria del processo civile. Il giudice civile era quindi costretto

di mente tale da escludere la capacità di intendere e volere, ha ripercorso l’evoluzione storica della disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale. SCAPARONE, voce *Rapporti tra processo civile e processo penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXV, Roma, 1991, pp. 1 e ss.

(13) SQUARCIA, *L’azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 16.

(14) Dal testo degli artt. 3 e 24 del codice del 1930, risulta che a differenza del sistema previgente la sospensione del processo non dipendeva più dalla mera emersione di un fatto penalmente rilevante, ma era subordinata proprio all’esercizio dell’azione penale. Infatti, l’art. 3 prevedeva che *“[...] se viene iniziata l’azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla definizione della controversia civile, il giudizio civile è sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che sia pronunciata nell’istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna. [...] quando l’azione penale è già in corso, il giudice civile o amministrativo o la pubblica Autorità che procede disciplinarmente ordina la sospensione del giudizio”*, e l’art. 24 che *“[...] se l’azione civile non è esercitata in sede penale, il giudizio civile è sospeso fino a che sull’azione penale sia pronunciata la sentenza indicata nel primo capoverso dell’art. 3, salve le eccezioni stabilite dalla legge”*.

a sospendere il processo e ad aspettare la decisione del giudice penale. Già da qui è evidente la c.d. preminenza del giudizio penale su quello civile (15).

Sempre nell'ottica di affermare la prevalenza del processo penale e di assicurare l'unitarietà della giurisdizione, il codice del 1930 prevedeva, all'art. 24, la possibilità di trasferire nel processo penale *“l'azione civile indicata nell'art. 22, proposta davanti al giudice civile anteriormente al procedimento penale per reato non punibile a querela dell'offeso o nel corso del medesimo [...] fino a che in sede civile non sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva”*, con conseguente rinuncia al giudizio civile (16). In questo modo, il codice prevedeva un ulteriore elemento volto ad evitare che si formassero giudicati contrastanti.

Quanto all'efficacia della sentenza penale, è stata mantenuta la distinzione tra giudizi civili risarcitori o meno e, in particolare, è stato ampliato il vincolo derivante dalla sentenza penale per i primi (17). Da un lato, con l'art. 27, secondo cui *“nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno [...] la sentenza o il decreto ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità del condannato”*, veniva ampliato il vincolo del giudicato penale non più solo al fatto - al pari di quanto prevedeva l'art. 13 del codice del 1913 - ma anche alla qualificazione dell'illiceità del fatto. Dall'altro lato, invece, l'art. 28 stabiliva il vincolo del giudicato penale per tutti i giudizi in cui si discuteva di un *“diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale”*, così ampliando il vincolo che il previgente art. 6 limitava ai soli giudizi che dipendevano dall'accertamento del reato, e non solo dai medesimi fatti. Analogamente, l'art. 25, oltre a precludere l'esercizio dell'azione civile davan-

(15) LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, Padova, 1957, p. 8; SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 29.

(16) LEONE, voce *Azione civile nel processo penale*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, p. 837.

(17) CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, p. 227; GIONFRIDA, *L'efficacia del giudicato penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1957, pp. 20 e ss.; CARNELUTTI, *Efficacia diretta e riflessa del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc. civ.*, vol. I, Padova, 1948, pp. 8 e ss.

ti al giudice civile in caso di assoluzione, estendeva l'efficacia della sentenza di assoluzione ⁽¹⁸⁾.

Con riferimento invece al rapporto tra l'azione civile inserita nel processo penale e il processo penale medesimo, gli Autori dell'epoca ritenevano che gli artt. 23 e 541 - analogamente a quanto previsto dal codice previgente, agli artt. 8 e 525 - confermavano il principio di accessorietà dell'azione civile esercitata nel processo penale, prevedendo - rispettivamente - che l'azione civile non poteva essere decisa dal giudice penale quando il procedimento si chiudeva con una sentenza di non doversi procedere o di assoluzione per qualsiasi altra causa e che nel caso in cui si fosse verificata una situazione tale da ripristinare l'autonomia dell'azione civile dalla decisione penale - come l'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - l'azione civile si sarebbe distacca da quella penale ⁽¹⁹⁾.

È dunque evidente che nonostante la possibilità di scegliere tra la sede civile e la sede penale, *“l'assetto ora ricordato poteva risultare, in fatto, assai penalizzante per il danneggiato. Se si rivolgeva sin dall'inizio al giudice civile, egli vedeva, infatti, paralizzata la sua azione dal regime della sospensione obbligatoria; se optava per la*

⁽¹⁸⁾ L'art. 25 del codice del 1930 prevedeva che *“l'azione civile non può essere proposta, proseguita o riproposta davanti al giudice civile o amministrativo, quando in seguito a giudizio è stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso”*. Al riguardo, CHIAVARIO, voce *Giudizio (rapporti tra)*, in *Enc. dir.*, vol. XCII, Milano, 1969, pp. 984 e ss.; SCAPARONE, voce *Rapporti tra processo civile e processo penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXV, Roma, 1991, pp. 1 e ss.; LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, Padova, 1957, pp. 8 e ss.: *“se la sentenza è di proscioglimento, anche per insufficienza di prove, l'azione civile non può essere proposta o proseguita, quando il giudice penale abbia giudicato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (art. 25). Se invece la sentenza penale è di condanna (o conceda il perdono giudiziale), vincola il giudice civile quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato (art. 27). Infine, [...] l'art. 28 [...] stabilisce che la sentenza penale irrevocabile ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo “quando in questo si controverta intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale”, ossia che l'accertamento intorno a tali fatti è vincolante per il giudice civile od amministrativo quando i fatti stessi siano rilevanti nella controversia ch'egli è chiamato a decidere”*.

⁽¹⁹⁾ L'art. 23 prevedeva che *“il giudice penale non può decidere sull'azione civile, quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa”*, mentre l'art. 541 prevedeva che *“La corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile proposta a norma dell'art. 23, rinvia la causa quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”*. In merito al principio di accessorietà dell'azione civile rispetto al processo penale, PENNISI, voce *Parte civile*, in *Enc. dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981, p. 1017; DI CHIARA, voce *Parte civile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 250; LEONE, voce *Azione civile nel processo penale*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, p. 838; CAPALOZZA, voce *Parte civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XII, Torino, 1957, p. 470.

costituzione di parte civile nel processo penale, rischiava di veder vanificata l'iniziativa - anche a distanza di numerosi anni - dall'esito assolutorio del giudizio, ancorché per ragioni che non escludevano affatto la fondatezza della sua pretesa” ⁽²⁰⁾. Nell'ottica di assicurare l'unità della giurisdizione, preminenza dell'azione penale e accessorie- tà dell'azione civile inserita nel processo penale, erano i principi sui quali si reggeva l'ordinamento processuale del 1930.

2.3 Gli interventi della Corte Costituzionale: inesistenza del principio di unità della giurisdizione

Con l'entrata in vigore della Costituzione, è iniziato un progressivo ridimensionamento del principio dell'unità della giurisdizione, della preminenza della giurisdizione penale e anche del principio dell'accessorietà - intesa come totale subordinazione - dell'azione civile svolta nel processo penale. In particolare, dato che il sistema dei rapporti tra processo penale e processo civile delineato dal codice di procedura penale del 1930 e dal codice di procedura civile del 1940, non si rivelava perfettamente conforme ai principi stabiliti dalla Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, si è iniziato a discutere della valenza costituzionale di tali principi e le relative disposizioni normative sono state man mano sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale.

Da principio, con la sentenza del 19 febbraio 1965, n. 5 la Corte Costituzionale ha rigettato - *“in maniera alquanto elusiva e formalistica”* ⁽²¹⁾ - la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 28 del codice del 1930 ⁽²²⁾, ritenendo che si trattava di una norma che rientrava *“nell'ambito dei principi fondamentali che regolano il funzionamento delle giurisdizioni, ed è da considerare altresì come attuazione della superiore esigenza di giustizia, inerente alla certezza e alla stabilità delle situazioni e dei rapporti giuridici”* ed escludendo che gli effetti penali così

⁽²⁰⁾ Corte Cost., 29 gennaio 2016, n. 12.

⁽²¹⁾ CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971, p. 227.

⁽²²⁾ La questione era stata posta perché l'art. 28 *“attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo, ai fatti materiali oggetto del giudizio penale, quando la controversia ad essi si ricolleghi”*.

previsti *“si ricollegano, come si assume, al principio dell’unità della giurisdizione, ammesso che un tale principio sia accolto nel nostro sistema, e che non dipendono neppure da una pretesa prevalenza della giurisdizione penale su quella civile e amministrativa”* (23).

Pochi anni dopo, però, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la medesima questione fosse da riesaminare e con la sentenza del 22 marzo 1971, n. 55, la Corte Costituzionale ha definitivamente smentito l’esistenza - di cui già dubitava - del principio di unità della giurisdizione. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto che il principio di unità della giurisdizione è inconciliabile con il fatto che *“la stessa Costituzione prevede una molteplicità di specie di pretese, affidate alla cognizione di giurisdizioni diverse (artt. 102, 103, 113)”*, nonché *“una varietà di organi diversamente competenti”*. Non solo, ma ha anche chiarito che l’esigenza di economia dei giudizi *“non può farsi valere a scapito dei diritti fondamentali”* e che l’esigenza della certezza del diritto *“trova la sua guarentigia, ma anche i suoi limiti, nell’istituto della cosa giudicata, la cui funzione si esplica nel senso non già di richiedere la coerenza logico formale fra i vari giudicati, ma nell’altro diverso di fissare in modo stabile le risultanze di un giudizio reso in via definitiva riguardo alle statuizioni ed ai rapporti che furono oggetto della controversia, ma limitatamente alle parti originarie del giudizio ed a quanti vi intervennero o dovevano intervenire”* (24), sicché è da escludere qualsivoglia efficacia riflessa di un giudicato sui terzi.

Una volta smentita l’esistenza del principio dell’unità della giurisdizione si è aperta la strada per la declaratoria di illegittimità costituzionale anche di altre disposizioni del codice del 1930 che concorrevano a definirne l’attuazione.

Così, la Corte Costituzionale con le sentenze 27 giugno 1973, n. 99 e 26 giugno 1975, n. 165 ha dichiarato l’illegittimità costituzione degli artt. 25 e 27 sulla base delle stesse ragioni già evidenziate con riferimento all’art. 28 e, in particolare, perché *“per la esigenza di pienezza e di effettività del diritto di difesa*

(23) Corte Cost., 19 febbraio 1965, n. 5.

(24) Corte Cost., 22 marzo, 1971, n. 55.

garantito dall'art. 24 della Costituzione è necessario che sia assicurata la instaurazione del contraddittorio tra le parti” (25).

Contestualmente, la Corte Costituzionale è dovuta intervenire anche sulle disposizioni del codice che stabilivano il principio di accessorieta' dell'azione civile esercitata nel processo penale. Infatti, sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195 del codice del 1930 nella parte in cui poneva limiti alla parte civile di proporre ricorso per cassazione contro le statuizioni della sentenza che concernono gli interessi civili, la Corte Costituzionale ne ha dichiarata l'illegittimita' per contrarieta' all'art. 111 Cost., riconoscendo alla parte civile il *“diritto di ricorrere in cassazione per violazione di legge anche contro la sentenza, sia di primo che di secondo grado, che abbia prosciolto l'imputato”*, fermo restando che il ricorso puo' investire le sole disposizioni della sentenza che concernono gli interessi civili (26).

Subito dopo, e' stata sottoposta alla Corte Costituzionale la questione relativa al fatto che il potere riconosciuto con la sentenza sopra citata trovava un ostacolo nell'art. 23 del codice del 1930 (27), in quanto *“avente quale suo essenziale presupposto la natura accessoria e subordinata del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, viene infatti a precludere, in caso di proscioglimento dell'imputato, ogni pronunzia del giudice penale in ordine all'azione civile e pertanto anche la decisione da parte di questa Corte (di cassazione)”*. Riconosciuto l'ostacolo, la Corte Costituzionale, sulla base delle stesse ragioni che avevano determinato la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 195 del codice del 1930, ha ritenuto che l'art. 23 *“inibendo ogni decisione sull'azione civile quando l'imputato sia stato prosciolto, e' pertanto illegittima nella parte in cui impedisce anche l'esame del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile contro la sentenza di proscioglimento”* (28).

(25) Corte Cost., 27 giugno 1973, n. 99 e Corte Cost., 26 giugno 1975, n. 165.

(26) Corte Cost., 22 gennaio 1970, n. 1. PENNISI, voce *Parte civile*, in *Enc. dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981, pp. 1019 e ss.

(27) FORTUNA, *Azione penale e azione risarcitoria, La parte civile nel sistema processuale*, Milano, 1980, p. 459.

(28) Corte Cost., 17 febbraio 1972, n. 29. PENNISI, voce *Parte civile*, in *Enc. dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981, p. 1017, evidenzia come sia stato solo scalfito il principio di accessorieta' dell'azione civile, perche' e' stata ammessa l'impugnazione della parte civile solo in cassazione, e non gia' nell'ambito dei giudizi di merito che sono quelli in cui veramente viene decisa l'azione civile.

I rilevanti interventi della Corte Costituzionale - seppur non del tutto risolutivi - hanno mano a mano tolto spazio alle critiche che la dottrina muoveva alla disciplina dei rapporti tra giudicato penale e azione civile e hanno aperto la strada a una nuova e diversa concezione di intendere i rapporti tra processo penale e processo civile (29).

2.4 L'attuale assetto codicistico: autonomia e separazione dei giudizi (civile e penale) e parità delle giurisdizioni

Sulla scia della nuova sensibilità giuridica diffusasi subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione e confermata dagli interventi riformatori della Corte Costituzionale, si è consolidata l'idea che la tutela del principio del contraddittorio e dell'effettività del diritto di difesa dovesse prevalere rispetto alla necessità di evitare il rischio di accertamenti diversi e di eventuali giudicati contrastanti (30).

Nonostante l'opinione contraria espressa da autorevoli autori, tra i quali Carnelutti (31), circa l'opportunità di mantenere la possibilità di esercitare l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni da reato nel processo penale in un sistema accusatorio - come determinato dalla riforma del 1988 - che è dominato dai principi di autonomia e separazione dei giudizi e che mira a rispondere ad esigenze di celerità e di massima semplificazione.

(29) SCAPARONE, voce *Rapporti tra processo civile e processo penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXV, Roma, 1991, pp. 1 e ss.

(30) TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 22-23: "Mi sembra che il nuovo modello sia fondato su valori diversi: non più il valore dell'uniformità dei giudicati, della coerenza logica fra le sentenze degli organi investiti di giurisdizione, bensì il valore del "giusto processo" in ragione del quale in tanto la sentenza è giusta in quanto l'applicazione della legge sia avvenuta nell'ambito d'un procedimento in cui è stato pienamente attuato il diritto di difesa"; ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000, pp. 13 e ss.

(31) CARNELUTTI, *Crisi della giustizia penale*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1958, p. 345; TRISORIO LIUZZI, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, Padova, 1990, p. 891: "poco si concilia, invece, l'esercizio nel processo penale dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno in un sistema, quale quello accusatorio, nel quale vigono i principi della separazione dei giudizi e della indipendenza del giudizio civile o amministrativo dal penale e nel quale le esigenze di celerità e di massima semplificazione nello svolgimento del processo [...] portano a negare ingresso a quei fenomeni che possono rendere più complesso e più gravoso il processo, sì da ritardarne la definizione".

ne, il legislatore del 1988 ha comunque scelto di continuare a consentire la costituzione di parte civile nel processo penale.

Con il codice del 1988 - emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 22 settembre 1988 ed entrato in vigore il 24 ottobre 1989 - il legislatore ha però abbandonato il principio della preminenza del processo penale, apportando modifiche “rivoluzionare” alla disciplina dei rapporti tra processo penale e processo civile, modifiche che sono state intese come volte a dissuadere il danneggiato dall'esercitare l'azione civile nel processo penale ⁽³²⁾.

Tra queste, viene in rilievo innanzitutto la nuova disciplina dettata per la sospensione del processo civile dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che letto in correlazione con l'art. 211 delle norme di coordinamento del c.p.p. ⁽³³⁾ e l'art. 295 c.p.c. introdotto dalla riforma del 1990 ⁽³⁴⁾, riduce a due le ipotesi di sospensione necessaria del processo civile a causa della pendenza del pro-

⁽³²⁾ TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995, p. 3 e ss.: scrive l'Autore che nel sistema delineato dal codice del 1988 “*il principio dispositivo trova un’attuazione integrale nel nuovo sistema nel consentire al creditore del risarcimento da reato di proporre l’azione civile in sede civile o, a sua scelta, in sede penale. In altri termini, è garantita alla parte libertà d’accesso alla tutela giurisdizionale in sede civile, senza incontrare quei limiti che, vigente il codice Rocco, ne impedivano o ne condizionavano il pratico esercizio*”; TRISORIO LIUZZI, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, Padova, 1990, p. 887: “*l’adozione nel nuovo codice di procedura penale del sistema accusatorio ed il conseguente abbandono del sistema inquisitorio comportano importanti conseguenze non solo nella disciplina dei rapporti tra processo penale e azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno causato dal reato, ma anche in quella generale dei rapporti tra processo penale e processo civile ed in quella degli effetti della sentenza penale nei giudizi civili e amministrativi*”; PENNISI, *Intervento: Nuove prospettive per l’azione di risarcimento del danno*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995, p. 98 e ss. rileva come vi sia “*un complesso di norme, che inducono il danneggiato a fare la stessa scelta, dissuadendolo dal costituirsi parte civile nel processo penale*”; SQUARCIA, *L’azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 27: “*il legislatore del 1988, almeno negli intenti, ha ridotto sensibilmente l’area di operatività del principio [dell’unità della giurisdizione], manifestando una chiara propensione per la separazione dei giudizi, e dunque agevolando l’instaurarsi della controversia civile innanzi il giudice naturalmente competente*”.

⁽³³⁾ L'art. 211 delle norme di coordinamento del c.p.p., rubricato “*Rapporti tra azione civile e azione penale*”, prevede che “*Salvo quanto disposto dall’art. 75, comma 2, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale, se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se è già stata esercitata l’azione penale*”. TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995, p. 24.

⁽³⁴⁾ Nel testo introdotto dalla riforma del codice di procedura civile del 1990, all'art. 295, rubricato “*Sospensione necessaria*”, non vi è più alcun riferimento all'art. 3 del codice di procedura penale previgente, in quanto prevede che “*il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa*”.

cesso penale ⁽³⁵⁾. Ora, il processo civile deve essere sospeso solo “*se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo*”.

La riduzione a due soli casi delle ipotesi di sospensione del processo civile comporta che nella maggior parte dei casi azione civile e azione penale possono proseguire parallelamente e contemporaneamente. Altrettanto importante è la disciplina prevista dal secondo comma dell’art. 75 c.p.p., secondo cui “*l’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quanto non è più ammessa la costituzione di parte civile*”. Comma 1 e comma 2 dell’art. 75 c.p.p. hanno così sancito il principio dell’autonomia dell’azione civile rispetto all’azione penale.

Nello stesso senso si colloca anche la nuova disciplina dettata sempre dall’art. 75 c.p.p. per il trasferimento dell’azione civile da una sede all’altra. Il primo comma dell’art. 75 c.p.p., infatti, prevede che l’azione civile esercitata davanti al giudice civile possa essere trasferita nel processo penale “*fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato*” e che ciò comporta la rinuncia agli atti del giudizio ⁽³⁶⁾. Del pari, se il danneggiato ha scelto di esercitare l’azione civile nel processo penale, questi potrà - tramite la revoca della costituzione di parte civile, ai sensi dell’art. 82 c.p.p. - modificare la propria scelta e trasferire l’azione davanti al giudice civile. Azione civile e azione penale possono quindi sia svolgersi parallela-

⁽³⁵⁾ TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995, p. 16; SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995, p. 37 e ss.; CONSOLO, *Intervento: Ancora sulla sospensione per pregiudizialità penale*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995, p. 37 e ss.; TARZIA, *Intervento: Sui limiti della pregiudizialità ed efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995, p. 120 e ss. LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 36 e ss.

⁽³⁶⁾ SQUARCIA, *L’azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 31 evidenzia che “*a differenza del sistema previgente, una tale costruzione (esattamente definita dal legislatore come una facoltà) comporterà ipso iure in quella sede la totale rinuncia agli atti del giudizio. Ciò significa che il giudizio civile, ove dovesse essere trasferita la domanda in sede penale, verrebbe dichiarato estinto*”.

mente, sia congiuntamente, ma possono sempre separarsi quando esercitate insieme.

Il secondo elemento che sanciva la preminenza del processo penale e sul quale il legislatore del 1988 ha apportato modifiche rilevanti è quello dell'efficacia della sentenza penale. Il legislatore ha infatti recepito le indicazioni date dalla Corte Costituzionale ⁽³⁷⁾ e ha modificato la disciplina previgente limitando, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., l'efficacia del vincolo del giudicato penale nel giudizio non penale sul piano soggettivo.

Con riferimento al giudizio di danno, le prime due disposizioni richiamate prevedono che la sentenza - irrevocabile pronunciata all'esito del dibattimento e ai sensi dell'art. 442 c.p.p. - ha effetto se di condanna solo *“nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”*, mentre se si tratta di una sentenza di assoluzione ha effetto nei confronti del danneggiato *“sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2”*. Per gli altri giudizi, invece, l'art. 654 c.p.p. prevede un'efficacia limitata all'imputato, alla parte civile e al responsabile civile costituitosi o intervenuto nel processo penale, se nel giudizio civile si controverte di un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale ⁽³⁸⁾.

Da quanto sopra risulta, in sintesi, che il giudicato penale deve ancora essere osservato al di fuori del processo penale da chi ne è stato parte, ma non impone più la sospensione del processo civile. È stato così escluso dal

⁽³⁷⁾ Cfr. *supra* § 2.3 - *Gli interventi della Corte Costituzionale: inesistenza del principio di unità della giurisdizione*.

⁽³⁸⁾ SCAPARONE, voce *Rapporti tra processo civile e processo penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXV, Roma, 1991, pp. 1 e ss.; SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995, p. 45 e ss.; MONTESANO, *Intervento: Il “giudicato penale sui fatti” come vincolo parziale all’assunzione e alla valutazione delle prove civili*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995, p. 71 e ss.; LUISO, *Intervento: I rapporti tra processo civile e processo penale*, in *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995, p. 37 e ss.

sistema dei rapporti tra processo penale e processo civile il principio della preminenza del processo penale ⁽³⁹⁾.

Diversamente, il codice del 1988 non ha recepito integralmente le indicazioni date dalla Corte Costituzionale ⁽⁴⁰⁾ in merito al principio di accessorialità dell'azione civile, principio che si desume dalla regola che collega in via esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell'imputato. Infatti, l'art. 538 c.p.p. prevedendo che *"quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta a norma degli articoli 74 e seguenti"*, continua a collegare in via esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile per le restituzioni e il risarcimento del danno alla condanna dell'imputato. Così *"nel giudizio di primo grado, il principio di accessorialità continua ad operare nel suo contenuto tradizionale, con l'impedire al giudice che dichiara estinto il reato per amnistia o per prescrizione di pronunciare sulla domanda della parte civile"* ⁽⁴¹⁾.

Il principio di accessorialità dell'azione civile è stato invece attenuato nell'ambito delle impugnazioni. È stata, infatti, introdotta una ipotesi, del tutto eccezionale, che deroga alla regola sopra richiamata: l'art. 578 del codice attuale prevede che *"quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile"*, il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione, decidono comunque *"sull'impugnazione ai soli effetti civili delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili"*. E, nello stesso senso si colloca il disposto dell'art. 576 c.p.p., norma che riconosce alla parte civile il potere di impugnare la

⁽³⁹⁾ TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 20.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. Corte Cost., 22 gennaio 1970, n. 1; Corte Cost., 17 febbraio 1972, n. 29. Di recente la Corte Costituzionale, con la sentenza 29 gennaio 2016, n. 12 nel fornire il quadro storico dell'evoluzione dei rapporti tra azione civile e azione penale, dovendosi pronunciare sulla legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p., ha dato atto che l'art. 510 del progetto preliminare al codice del 1978 *"prevedeva, infatti, che il giudice penale decidesse sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno non soltanto nell'ipotesi di condanna, ma anche "in caso di estinzione del reato quando risulti già provata l'esistenza del fatto e la sua attribuzione all'imputato"*.

⁽⁴¹⁾ TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995, p. 17.

sentenza di proscioglimento, impugnazione che, ai sensi dell'art. 573 c.p.p. *“è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale”*. In questo modo, il legislatore ha permesso alla parte civile di impugnare le sentenze penali - anche di proscioglimento - seppur ai soli effetti civili, prevedendo che il giudizio di impugnazione si svolga comunque nelle forme del processo penale.

Da tutto quanto sopra, risulta che il sistema delineato dal codice vigente - differenziandosi radicalmente dal sistema previgente - risulta informato, da un lato, dal principio della separazione e dell'autonomia dei giudizi e, dall'altro lato, ancora retto dal principio di accessorietà dell'azione civile esercitata nel processo penale. E tale principio permane proprio perché l'azione civile - come di recente ribadito dalla Corte Costituzionale - per il solo fatto di essere esercitata in una sede che non è quella sua propria, deve necessariamente subire alcuni adattamenti ⁽⁴²⁾.

3. L'annullamento della sentenza ai soli effetti civili

Nelle pagine che precedono si è visto che il sistema dei rapporti tra azione civile e azione penale è mutato radicalmente nel tempo. Si è infatti passati da un sistema - inquisitorio - in cui i principi dell'unità della giurisdizione e della preminenza del processo penale rispetto al processo civile, imponevano la sospensione del processo civile in pendenza di quello penale e il vincolo del giudicato penale nei giudizi non penali, a un sistema - accusatorio - in cui i rapporti tra azione civile e azione penale sono retti dal principio

(42) Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p., nella parte in cui non prevede il potere del giudice penale di decidere l'azione civile quando pronuncia sentenza di assoluzione dell'imputato non imputabile per aver commesso il fatto in uno stato di mente tale da escludere la capacità di intendere e volere, la Corte Costituzionale con la sentenza 29 gennaio 2016, n. 12 ha richiamato i due principi che la stessa Corte ha affermato dopo l'entrata in vigore del codice del 1988. Si tratta: (i) *“l'inserimento dell'azione civile nel processo penale pone in essere una situazione in linea di principio differente rispetto a quella determinata dall'esercizio dell'azione civile nel processo civile [...], e ciò in quanto tale azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale”*, e (ii) *“l'assetto generale del nuovo processo penale è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile”*, essendo *“prevalente, nel disegno del codice, l'esigenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo”*.

di autonomia e separazione dei giudizi e da quello di parità della giurisdizione. Ora, infatti, azione civile e azione penale possono svolgersi parallelamente, l'efficacia del giudicato penale è limitata a coloro che possono concorrere alla sua formazione, la parte civile può impugnare le sentenze di proscioglimento per tutelare i propri interessi, il giudice penale può decidere - in sede di impugnazione - anche solo sui capi civili della sentenza. Così l'ordinamento dimostra di poter prescindere dal principio dell'unità della giurisdizione, accettando esplicitamente quelle conseguenze che il medesimo principio veniva utilizzato prima proprio per evitarle.

Più attenuate - ma non certo meno importanti - risultano invece le modifiche apportate nel tempo a quelle disposizioni che sancivano il principio di c.d. accessorialità dell'azione civile rispetto al processo penale, secondo il quale l'azione civile, per il solo fatto di essere esercitata in una sede che non è quella sua propria, deve necessariamente subire alcuni adattamenti ⁽⁴³⁾. Ed è proprio tra queste disposizioni che emerge un istituto che risulta un po' trascurato dagli studiosi della disciplina dei rapporti tra azione civile e processo penale, nonostante si tratti di un chiaro punto di collegamento fra processo penale e processo civile: si tratta dell'ipotesi dell'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, in base al quale quando ne sussistono i presupposti la Corte di Cassazione penale è tenuta a rinviare la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Poste tali premesse, occorre ora soffermarsi sull'evoluzione storica dell'istituto oggetto del presente studio.

3.1 Evoluzione storica

L'istituto oggi previsto all'art. 622 c.p.p. non costituisce una novità introdotta dal codice di procedura penale del 1988, ma è una disposizione che è comparsa per la prima volta all'art. 525 del codice Finocchiaro Aprile del 1913, norma secondo la quale *“Se la corte di cassazione annulla solamente le*

⁽⁴³⁾ Corte Cost., 29 gennaio 2016, n. 12.

disposizioni o i capi della sentenza che concernono l'azione civile, proposta a norma dell'art. 7, rinvia la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento abbia per oggetto una sentenza della corte di assise”.

L'istituto in esame si ritrova poi anche nel codice Rocco del 1930 che all'art. 541, rubricato *“Annullamento delle sole disposizioni civili della sentenza”*, così dispone: *“La corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile proposta a norma dell'art. 23, rinvia la causa quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”.*

Quanto al testo della norma, l'art. 541 del codice del 1930 risulta sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 525 del codice del 1913, differenziandosi solo per l'inciso *“quando occorre”* e per la precisazione che l'annullamento al giudice civile di appello può essere disposto anche nell'ipotesi di sentenza inappellabile. Al riguardo, hanno osservato di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che il primo inciso allude ai casi in cui dall'accoglimento del ricorso possa conseguire un annullamento senza rinvio; mentre, la seconda precisazione ha mera natura formale, in quanto volta a precisare che il rinvio in sede civile opera anche quando la sentenza annullata è inappellabile ⁽⁴⁴⁾.

Gli Autori che si sono soffermati sull'istituto previsto dall'art. 541 del codice del 1930 hanno osservato che l'espreso richiamo all' *“azione civile proposta a norma dell'art. 23”* limitasse l'operatività della norma in esame alle impugnazioni concernenti la sola azione civile riparatoria, svolta per le restituzioni e il risarcimento dei danni ⁽⁴⁵⁾ e che le ipotesi in cui la Corte di Cassazione *“annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza”* erano da ricondursi all'annullamento delle disposizioni della sentenza penale di condanna dell'imputato ⁽⁴⁶⁾. Ritenevano altresì che la norma, prevedendo che la causa

⁽⁴⁴⁾ Cass. pen. Sez. Un., 18 luglio 2013, n. 40901.

⁽⁴⁵⁾ PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965, p. 529.

⁽⁴⁶⁾ FORTUNA, *Azione penale e azione risarcitoria, La parte civile nel sistema processuale*, Milano, 1980, p. 474.

fosse rimessa al giudice civile, derogava espressamente alla regola generale prevista dall'art. 202 c.p.p. del 1930 secondo cui il giudizio di impugnazione per i soli interessi civili è proposto, trattato e deciso con le forme del processo penale, ma che allo stesso tempo era coerente con il principio previsto dall'art. 545 c.p.p. del 1930, secondo cui l'annullamento parziale non impediva il passaggio in giudicato degli altri capi non impugnati/annullati ⁽⁴⁷⁾. In altre parole, nel sistema delineato dal codice del 1930, l'art. 541 c.p.p. era visto come una disposizione concepita e diretta a regolare le ipotesi in cui la Corte di Cassazione disponeva l'annullamento delle disposizioni civili della sentenza penale di condanna dell'imputato. Quando quindi non vi era più alcun aspetto penale della vicenda da accertare, l'azione civile - il cui esperimento e la cui definizione erano subordinati e condizionati dall'esito del processo penale - poteva riacquisire la propria autonomia e di conseguenza la Corte di Cassazione era tenuta a rimettere la decisione al giudice civile, inteso come il giudice naturale dell'azione civile.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/1970 che - come visto nelle pagine che precedono - ha inciso sull'art. 195 c.p.p. 1930, riconoscendo alla parte civile il potere di ricorrere per cassazione contro le sentenze di proscioglimento, è emersa la questione circa l'applicabilità dell'art. 541 c.p.p. nel caso di accoglimento del ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 195 c.p.p. come modificato dalla sentenza del giudice delle leggi. Mentre la dottrina si esprimeva a favore della competenza del giudice civile in applicazione diretta o analogica dell'art. 541 c.p.p., la giurisprudenza era più oscillante e in nessun caso dedicava alla questione adeguate motivazioni.

(47) PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965, p. 529. Al riguardo, CAVALLA, *I limiti al rinvio al giudice civile in seguito ad annullamento della sentenza penale*, in *Giust. pen.*, vol. III, Roma, 1968, pp. 10 e ss. rilevava che "lo spirito della norma, che a prima vista sembra strana perché trasferisce il prosieguo di un giudizio penale nel giudizio civile (con una commistione fra i due procedimenti, apparentemente dissonante ed incomprensibile) si manifesta di tutta evidenza, e senza stonatura, allorché si rifletta che l'art. 541 C.p.p. esige, per la sua applicazione, che il giudizio penale vero e proprio si sia esaurito dinanzi la Corte Suprema di Cassazione e questa non abbia trovato nulla a ridire sul precedente giudicato di merito, se non sulle disposizioni civili cioè su quei capi della sentenza che riguardano l'esercizio dell'azione civile nel processo penale".

Da principio alcuni ritenevano che la soluzione era quella di ritenere la questione di competenza del giudice civile perché l'art. 23 c.p.p. 1930 precludeva qualsiasi ulteriore sviluppo del procedimento penale una volta venuti meno gli aspetti penali della vicenda; e quindi la Corte di Cassazione avrebbe dovuto disporre l'annullamento della sentenza senza rinvio.

Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p. 1930 - ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 29/1972 - invece, le Sezioni Unite hanno affermato che *“in caso di accoglimento del ricorso della parte civile, la Cassazione rinvia il giudizio al giudice civile, operandosi così la separazione dei due giudizi e rimanendo definitivamente chiuso quello penale”* (48). Secondo le Sezioni Unite, in questo modo si estendeva automaticamente l'art. 541 c.p.p. alla nuova ipotesi di separazione della controversia civile dal giudizio penale, *“non potendo dubitarsi, sotto l'aspetto sistematico, della funzione che è assegnata a tale disposizione dettata proprio per svincolare la lite civile dal processo penale non appena siano cessate, come avviene nel caso in esame, le ragioni che prima ve la costringevano, in una posizione resa necessaria, appunto, dalle prevalenti esigenze dell'attività punitiva”* (49). Così, di pari passo con il mutare dei principi sulla base dei quali veniva disciplinato il rapporto tra azione civile e azione penale, l'ipotesi dell'annullamento con rinvio al giudice civile acquista maggiore rilievo (50).

Al di là delle considerazioni in merito alle ipotesi di applicazione della norma in esame (51), occorre qui rilevare che veniva riconosciuto alla norma grande rilievo *“innanzitutto [perché] si verifica, in tali ipotesi, una delle poche situa-*

(48) Cass. pen. Sez. Un., 30 novembre 1974, in *Giust. pen.*, Padova, 1975, III, p. 257.

(49) In senso critico, FORTUNA, *Azione penale e azione risarcitoria, La parte civile nel sistema processuale*, Milano, 1980, pp. 470 e ss. L'Autore evidenzia che il disposto delle Sezioni Unite si pone in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 29/1972, dal cui dispositivo emergerebbe, invece, la competenza del giudice penale sia per il giudizio di cassazione sia per quello successivo di rinvio. Fortuna esclude espressamente anche che si possa fare ricorso all'art. 541 c.p.p. sia in via diretta sia in via analogica.

(50) BERTONI, *Art. 622*, in CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 291.

(51) Tali considerazioni saranno oggetto del capitolo che segue che si avendo l'obiettivo di definire e tracciare l'ambito di applicazione dell'attuale art. 622 c.p.p., non può mai prescindere da un confronto diretto con la disposizione previgente. In ogni caso, al riguardo, si vedano GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile, annullamento del capo penale e competenza del giudice di rinvio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1975, p. 627 e ss.

zioni in cui avviene una scissione tra le materie sottoposte a giudizio: l'azione civile - innestata nel processo penale - che normalmente segue di pari passo il corso dell'azione penale, se ne distacca per procedere autonomamente" (52). Non solo, ma nell'art. 541 c.p.p. si vedeva la conferma del carattere di accessorietà e subordinazione dell'azione civile rispetto al processo penale che, infatti, una volta conclusosi rimetteva al giudice civile - inteso come sede naturale propria - l'accertamento dell'azione civile risarcitoria (53).

Nell'ambito di un sistema retto dal principio di unitarietà della giurisdizione, la previsione dell'annullamento con rinvio al giudice civile una volta definita l'azione penale si mostrava come conferma della preminenza del processo penale e del carattere accessorio dell'azione civile esperita nel processo penale; infatti, solo una volta chiuso il processo penale l'azione civile riacquistava la propria autonomia e poteva proseguire in sede civile.

Con la riforma del 1988 la disposizione in esame è stata inserita all'art. 622 c.p.p. che, rubricato "*Annullamento della sentenza ai soli effetti civili*", così dispone: "*Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile*".

Emerge fin da subito che anche l'attuale previsione risulta sostanzialmente analoga alle precedenti, differenziandosene solo nei seguenti punti: (i) la precisazione "*fermi gli effetti penali della sentenza*"; (ii) l'eliminazione del

(52) ALOISI - FINI, voce *Cassazione penale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1958, p. 1138.

(53) PENNISI, voce *Parte civile*, in *Enc. dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981, p. 1017; DI CHIARA, voce *Parte civile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 250; LEONE, voce *Azione civile nel processo penale*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, p. 838, il quale ritiene che l'art. 541 c.p.p. sia la norma cardine sia per la conferma dell'autonomia dell'azione civile inserita nel processo penale, sia del suo necessario carattere di accessorietà per il fatto di essere inserita nel processo penale. Ancora, CAPALOZZA, voce *Parte civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XII, Torino, 1957, p. 470 secondo cui "*la parte civile resta un soggetto accessorio e subordinato del rapporto processuale penale [...] e tali caratteri di accessorietà e subordinazione hanno una applicazione ed uno sviluppo nell'art. 541 Codice Prod. Pen, per cui, allorchè la Corte di Cassazione abbia annullato una sentenza penale soltanto per la parte che concerne l'azione civile e si sia così formato il giudicato sull'azione penale, è competente in sede di rinvio il giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile, e la parte deve provvedere a instaurare il giudizio col rito del processo civile*".

rinvio all'azione civile "proposta a norma dell'art. 23"; e, (iii) l'inserimento del rinvio al giudice civile anche quando la Suprema Corte "accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato" (54). Al riguardo, infatti, le Sezioni Unite hanno rilevato che "la norma è del tutto corrispondente, anche formalmente, a quella che figurava nel Progetto preliminare del 1978 (sotto l'art. 586), e nella Relazione al Progetto preliminare del 1988" in cui si legge che "l'art. 614 [attuale art. 622 c.p.p.] detta disposizioni analoghe a quelle dell'attuale art. 541, aggiungendo il caso di accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato: quando la Corte di Cassazione annulla la sentenza per i soli effetti civili, l'eventuale giudizio di rinvio - fermi restando gli effetti penali si svolgerà davanti al giudice civile competente in grado di appello, anche se l'annullamento riguarda una sentenza inappellabile" (55).

A prima vista, peraltro, tali adattamenti appaiono in linea con le riforme apportate contestualmente alle altre norme del codice di procedura penale e alle indicazioni fornire man mano dalla Corte Costituzionale. In sintesi, l'incipit "fermi gli effetti penali della sentenza" si mostra coerente con il principio del *favor separationis* al quale si è ispirato il legislatore del 1988 nel disciplinare i rapporti tra azione civile e azione penale, oltre che conforme al fatto che la prosecuzione del giudizio civile non impedisce il passaggio in giudicato delle statuizioni penali. L'inserimento del rinvio al giudice civile a seguito di annullamento della sentenza di proscioglimento, con le modifiche apportate agli artt. 576 e 578 c.p.p., norme che, rispettivamente, riconoscono il potere della parte civile di impugnare anche le sentenze di proscioglimento dell'imputato e il dovere del giudice di appello e della Corte di Cassazione di decidere l'azione civile anche nei casi in cui la sentenza da pronunciare è di proscioglimento a causa dell'intervenuta estinzione del reato per amnistia o prescrizione. È stato infatti osservato che l'art. 622 c.p.p. ha rece-

(54) BERTONI, *Art. 622*, in CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 291: "La prima delle due fattispecie di cui si è detto [ovvero quella dell'annullamento delle disposizioni o dei capi che riguardano l'azione civile] viene enunciata in termini sostanzialmente identici, anche sul punto lessicale, a quelli usati dalla norma preesistente. Salva la precisazione, una volta implicita, che rimangono fermi gli effetti penali della sentenza impugnata e salvo il mancato riferimento alla norma che legittima l'azione civile".

(55) Cass. pen., Sez. Un., 18 luglio 2013, n. 40109.

pito le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale quando ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 195 e 23 c.p.p. del 1930, tanto che oggi “*disciplina esplicitamente e congiuntamente entrambe le fattispecie [...] sia quella di un annullamento che abbia esclusivamente ad oggetto le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile; sia quella di un ricorso fondato dalla parte civile contro una sentenza di proscioglimento dell'imputato*” (56). Meno evidente, invece, la ragione dell'eliminazione del rinvio all'azione di cui all'art. 23 c.p.p.

In via di prima approssimazione, risulta che nonostante le modifiche “rivoluzionarie” apportate al sistema dei rapporti tra azione civile e azione penale dal codice del 1988 al fine di escludere il c.d principio di preminenza del processo penale, il legislatore ha ritenuto comunque opportuno mantenere l'istituto in base al quale il procedimento relativo all'accertamento della responsabilità civile dell'imputato e/o del responsabile civile, dopo essersi svolto per ben tre gradi di giudizio di pari passo e all'interno del procedimento penale, si scinde da questo e cambia sede per essere definito dal giudice civile in termini sostanzialmente analoghi (57). L'annullamento della sentenza limitatamente ai capi e/o alle disposizioni civili della sentenza genera quindi ancora oggi uno sdoppiamento della *res iudicanda* per effetto del quale l'azione civile si svincola da quella penale (58). Del pari, “*rinviano ad altro giudice del merito la materia del contendere, si cambia radicalmente la giurisdizione, e il capo di sentenza annullato verrà sottoposto alla cognizione del giudice di appello civile*” (59). E ancora, si avrà “*in questo caso una trasmigrazione imposta alla sede civile*” (60).

(56) BERTONI, *Art. 622*, in CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 291.

(57) LEONE, voce *Azione civile nel processo penale*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, p. 834: “*il rinvio del giudizio da parte della Cassazione al giudice civile nel caso ivi previsto non solo riafferma la natura civilistica del rapporto processuale in esame, ma ne consacra anche l'autonomia: la quale si comprime e si riduce allorché si tratti di dare la prevalenza agli interessi perseguiti dal processo penale, pronta però a riaffermarsi quando, col venir meno del nesso e delle aderenze cui sono legati i due rapporti processuali, cessano le ragioni di prevalenza della disciplina del rapporto processuale penale sulla disciplina del rapporto processuale civile*”.

(58) FUMO, *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di KALB, vol. IV, Milano, 2015, p. 305, l'autore ritiene che nell'ipotesi di annullamento ai soli effetti civili “*si assiste allora a uno sdoppiamento della res iudicanda*”.

(59) SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 323.

(60) CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 309.

Tuttavia, in un sistema in cui non vige più il principio della preminenza del processo penale e della subalternità dell'azione civile, è cambiata la connotazione dell'istituto in esame. Infatti, come si vedrà meglio nel paragrafo che segue (cfr. *infra* § 0 -

La ratio dell'istituto), in un sistema retto dai principi di autonomia e separazione del giudizio civile e del giudizio penale, nonché dal *favor separationis* dell'azione civile rispetto al processo penale, la norma non viene più vista come la mera conferma del principio di preminenza del processo penale.

3.2 La *ratio* dell'istituto

Posto che l'art. 622 c.p.p. stabilisce che la Corte di Cassazione penale se annulla solamene le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile, ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, "*rinvia quando occorre al giudice civile*", la *ratio* della norma viene - oggi - per lo più ricondotta a finalità di economia processuale, sul presupposto che, esaurito l'*iter* di accertamento della responsabilità penale, gli interessi civili ancora in discussione debbano essere ricondotti nella loro sede naturale ⁽⁶¹⁾. Così, lo scopo dell'istituto viene individua-

⁽⁶¹⁾ ALOISI - FINI, voce *Cassazione penale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1958, p. 1138; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 880: "Ratio della norma è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali"; DIDDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 271, l'Autore non ritiene del tutto convincente la spiegazione "in quanto è possibile che anche in sede di appello il processo sia destinato ad occuparsi di una questione meramente civilistica [...] e, dunque, che il processo prosegua in sede penale ancorché non siano più modificabili le statuizioni penali". Nel vigore del codice di procedura penale del 1930, CAVALLA, *I limiti al rinvio al giudice civile in seguito ad annullamento della sentenza penale*, in *Giust. pen.*, vol. III, Roma, 1968, p. 11: "vertendo questione - dopo l'esame della Corte Suprema di Cassazione - soltanto sull'azione civile, si presenta conseguenziale ed appare doveroso e chiaro il rinvio al giudice civile, che si potrebbe ritenere il giudice normale nel senso di appropriato, perché funzionalmente competente, avendo il giudice penale finito il suo compito, ed essendosi la irrevocabilità del suo giudicato sui capi penali della sentenza. Questa la lettera e lo spirito dell'art. 541 C.p.p. per cui il giudice civile ritorna a conoscere dell'azione civile per le restituzioni, ormai avulse, e perciò divenute isolate, da quella azione penale che le teneva connesse"; DI CHIARA, voce *Parte civile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 250: "ragioni di economia processuale, con riferimento al complessivo esercizio della giurisdizione penale, impongono, invece, la fuoriuscita della quæstio dal circuito penale e, dunque, il rinvio al giudice civile competente in grado di appello (anche se si tratti di pronuncia inappellabile) qualora la corte di cassazione, fermi gli effetti penali della sentenza, annulli solo le disposizioni o ci capi riguardanti l'azione civile ovvero accolga il ricorso della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato". Di recente, la Corte Costituzionale con la pronuncia 29 gennaio 2016, n. 12 nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice di decidere sulla domanda civile quando pronuncia sentenza di assoluzione dell'imputato in quanto non imputabile per vizio totale di mente, ha affermato che tale preclusione

to nell'esigenza di evitare, per ragioni di economia processuale, ulteriori accertamenti da parte del giudice penale quando di penale non vi è più alcun aspetto da decidere. E in questo senso si esprime ormai sempre più spesso la Corte di Cassazione penale; al riguardo, infatti, di recente le Sezioni Unite, nel chiarire che anche nel caso di accoglimento del ricorso proposto dall'imputato è possibile rimettere il giudizio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p., hanno affermato un principio di carattere generale, secondo cui il giudice civile competente per valore in grado di appello è il giudice civile al quale *"dovrà sempre essere devoluta ogni questione civile, una volta che non sia più in decisione la responsabilità penale dell'imputato"* (62). Ancora più di recente, la Suprema Corte ha affermato che *"il rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. opera tutte le volte che, venuta meno la legittima possibilità dell'accertamento del reato (come nel caso di specie), non sia più competente il giudice penale"* (63).

Se questa è la *ratio* che parte della dottrina e la giurisprudenza ricollegano all'istituto in esame, non può tuttavia sottacersi che alcuni autori si sono espressi in termini ben diversi. Ad esempio, Cavallaro sostiene che il rinvio al giudice civile in seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione ex art. 622 c.p.p. *"si tratta soltanto di una svista del legislatore che ha riproposto negli stessi termini la norma dell'art. 541 c.p.p. 1930, che non aveva più ragione di esistere in un sistema processuale, quale l'attuale, che riconosce un autonomo potere del giudice penale di decidere sull'azione civile anche al di fuori di una pronuncia di condanna penale"*. Non solo, aggiunge l'Autore che *"la situazione che si viene a determinare per effetto della norma in esame appare, invero, contraddittoria, in quanto il rinvio al giudice civile realizza un mutamento della giurisdizione, con conseguente rischio di un contrasto di giudicati. Il legislatore sembra, quindi, consentire, nel caso in esame, ciò che cerca, invece, di evitare"*.

"trova però giustificazione, come già rimarcato, nel carattere accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nell'ambito del processo penale rispetto alle finalità di quest'ultimo, e segnatamente nel preminente interesse pubblico (e dello stesso imputato) alla sollecita definizione del processo penale che non si concluda con un accertamento di responsabilità, riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte valere nei suoi confronti".

(62) FUMO, *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di KALB, vol. IV, Milano, 2015, p. 302.

(63) Cass. pen., 17 novembre 2016, n. 48781.

con l'esercizio dell'azione civile nel processo penale" (64). Della stessa opinione sembra anche Squarcia, secondo il quale *"ci si è affannati, per lunghi tempi, a sostenere la opportunità dell'accertamento civile in sede penale, visto il fondamentale principio dell'unità della giurisdizione, cui è sottesa la necessità di evitare contrasti di giudicati; eppure, nella fattispecie de qua, il legislatore non sembra perseguire punto tale principio, ed anzi prevede esso il caso che necessariamente all'unità della giurisdizione si debba derogare. Dunque, una ulteriore ipotesi in cui il sistema accetta di buon grado che sulla stessa materia abbiano a pronunciarsi giudici diversi, e che possano esservi giudicati contrastanti financo in punto di responsabilità dell'imputato: ciò purché la sede penale non venga gravata da un "inutile" giudizio di rinvio"* (65). Ancora, Lavarini sostiene che addirittura la norma in esame *"suscita [...] serie riserve di costituzionalità, a bilanciare le quali le suddette finalità deflattive non sono sempre sufficienti"* (66).

Alla luce di tali premesse appare evidente che mutati i principi che reggono il sistema dei rapporti tra azione civile e azione penale è mutata contestualmente anche la concezione relativa all'istituto in esame. A fronte di una giurisprudenza che vede di buon grado l'istituto in esame perché consente di "esonere" il giudice penale dell'accertamento dell'azione civile e che, infatti, vi ricorre sempre di più (cfr. *infra* § 2 - *L'ambito di applicazione dell'art. 622 c.p.p.*), vi è chi non vede di buon grado - in un'ottica di tutela dei diritti della parte civile - la trasmigrazione imposta da una giurisdizione all'altra. Non solo, ma l'assenza di regole che disciplinano lo svolgimento e il funzionamento del giudizio che consegue all'annullamento *ex art. 622 c.p.p.* apre la strada ad ampie e rilevanti critiche. E questa è la ragione per la quale si ritiene indispensabile cercare di individuare una soluzione ai molteplici interrogativi che l'apparente linearità della norma pone, oggi più di prima.

(64) CAVALLARO, *L'accertamento dei fatti inerenti alla responsabilità civile da reato*, in GAITO, *La prova penale*, Torino, 2008, p. 519.

(65) SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 323-324.

(66) LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 145 richiama le considerazioni espresse alle pagine 129 - 130 e cioè che *"sarebbe oggettivamente irragionevole un sistema in cui l'impugnazione avverso un provvedimento assunto alla stregua di un dato regime probatorio e decisivo comportasse, nel giudizio di gravame, l'applicazione di un regime completamente diverso"*, ipotesi che invece - eccezionalmente - prevede l'art. 622 c.p.p.

Nei prossimi capitoli - tramite una lettura coordinata delle norme in esame con molteplici altre disposizioni ⁽⁶⁷⁾ - si cercherà quindi di individuare prima l'ambito di applicazione della norma in esame e poi le regole che disciplinano lo svolgimento del giudizio davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello.

⁽⁶⁷⁾ Cass. pen. 18 luglio 2013, n. 40109.

CAPITOLO II

L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 622 C.P.P.

Sommario

1.	Inquadramento sistematico	35
2.	L'ambito di applicazione dell'art. 622 c.p.p.	38
2.1	Il tenore letterale della norma in esame	39
2.1.1	L'espressione "quando occorre"	39
2.1.2	Le novità introdotte con la Riforma del 1988	41
2.2	I motivi di annullamento	45
2.3	Le statuizioni oggetto di annullamento	52
2.3.1	Le sentenze di non luogo a procedere	53
2.3.2	Le sentenze di condanna	58
2.3.3	Le sentenze di proscioglimento	74
2.3.4	Le sentenze di condanna relative a un reato trasformato in illecito civile ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7	84

1. Inquadramento sistematico

Atteso che oggetto del presente studio è l'ipotesi in cui si verifica una scissione dell'azione civile rispetto a quella penale, al fine di inquadrare l'istituto previsto dall'art. 622 c.p.p., occorrono solo alcuni accenni a quali possono essere gli esiti alternativi a una sentenza della Corte di Cassazione di annullamento ai soli effetti civili.

Il giudizio penale davanti alla Corte di Cassazione può concludersi con una sentenza di inammissibilità, di rigetto, di annullamento con o senza rinvio ⁽⁶⁸⁾. L'art. 615, comma 2, c.p.p. prevede, infatti, che "*se non provvede a norma degli artt. 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso*". Il ricorso è dichiarato inammissibile se ricorre uno dei vizi indicati dagli artt. 591 e 606, comma 3, c.p.p.; mentre, è rigettato quando è ritenuto infondato in tutte le sue parti e non viene accolto alcuno dei motivi prospettati. Diversamente, se il ricorso risulta, in tutto o in parte fondato, la Corte di Cassa-

⁽⁶⁸⁾ ANCESCHI, *L'azione civile nel processo penale*, Milano, 2012, p. 390.

zione lo accoglie, e l'accoglimento, parziale o integrale, del ricorso comporta l'annullamento - con o senza rinvio - della sentenza ⁽⁶⁹⁾.

L'annullamento della sentenza può essere totale o parziale. Quando la Corte di Cassazione annulla integralmente una sentenza, nessun capo e nessuna disposizione della sentenza annullata passa in giudicato e tutta la causa dovrà essere giudicata nuovamente. Se, invece, l'annullamento della sentenza è limitato ad alcuni dei capi o delle disposizioni, l'annullamento della sentenza è solo parziale e le disposizioni non annullate e prive di una connessione essenziale con la parte annullata acquistano autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 624 c.p.p. ⁽⁷⁰⁾. Nel caso in cui l'annullamento incida solo sulla parte della sentenza relativa agli effetti civili, l'annullamento sarà disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., secondo cui appunto ciò avviene quando la Corte di Cassazione decide solo sull'azione civile, ovvero si pronuncia sul ricordo promosso dalla parte civile contro una sentenza di proscioglimento dell'imputato. In tali casi e al precipuo fine di esplicitare l'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio, la Suprema Corte indica con precisione nel dispositivo quali sono i capi che ha annullato ⁽⁷¹⁾.

L'annullamento della sentenza è disposto senza rinvio quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 620 c.p.p. ⁽⁷²⁾, ovvero quando è sufficiente

⁽⁶⁹⁾ Sul punto è opportuno precisare che: (i) non sempre l'accoglimento del ricorso presuppone la fondatezza dei motivi di ricorso perché, ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p., la Suprema Corte può rilevare d'ufficio la fondatezza di una questione non dedotta con l'atto di impugnazione; e, (ii) non sempre alla fondatezza del ricorso consegue l'annullamento perché l'art. 619 c.p.p. permette alla Corte di Cassazione di rettificare e correggere errori di diritto nella motivazione o erronee indicazioni di testi di legge. Cfr. Aprile, *Gli epiloghi decisori del processo penale in Cassazione: la delicata linea di confine tra annullamento con rinvio e senza rinvio*, Cass. pen. 2013, p. 1245.

⁽⁷⁰⁾ Già nel vigore del codice di procedura penale del 1930, PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965, p. 592: "nel caso di annullamento concernente le sole disposizioni civili, perché trattandosi di annullamento parziale, a norma della prima parte dell'art. 545, i capi penali, che non dipendono mai dalle statuizioni di indole civile acquistano la "autorità di cosa giudicata"". Con riferimento all'attuale disciplina si veda FUMO, *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di KALB, vol. IV, Milano, 2015, p. 302 e ss. evidenzia le differenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali che si registrano in merito all'autorità di cosa giudicata delle parti della sentenza non annullate.

⁽⁷¹⁾ DI NICOLA, *Il giudizio di rinvio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di Kalb, vol. IV, Milano, 2015, p. 321.

⁽⁷²⁾ L'art. 620 c.p.p. prevede che: "1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:

l'annullamento della sentenza per esaurire la questione controversa o, più in generale, l'ulteriore corso del giudizio è superfluo perché i provvedimenti necessari possono essere adottati direttamente in sede di giudizio di legittimità. Fuori dai casi previsti dall'art. 620 c.p.p., e cioè ogni volta in cui occorre lo svolgimento di un'ulteriore fase del processo perché siano adottate le statuizioni che la Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, non può risolvere ⁽⁷³⁾, la Suprema Corte annulla la sentenza con rinvio. Laddove l'annullamento è disposto ai soli effetti civili, l'art. 622 c.p.p. prevede che il rinvio sia disposto a favore del giudice civile, mentre l'art. 623 c.p.p. dispone che in tutti gli altri casi il rinvio sia disposto a favore del giudice penale.

Fatta questa breve premessa in merito agli esiti che il giudizio penale davanti alla Corte di Cassazione può avere, ciò che più importa evidenziare in questa sede è che ogni volta in cui la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso o lo rigetta o pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio, ogni aspetto della vicenda processuale giunge definitivamente al ter-

- a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
- b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
- c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
- d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
- e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;
- f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;
- g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;
- h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
- i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello;
- l) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.”

Tradizionalmente i casi di annullamento senza rinvio sono distinti in due categorie. La prima categoria è quella degli annullamenti senza rinvio ad effetto esclusivamente rescindente: sono i casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i). Nella seconda categoria, invece, rientrano i casi di annullamento ad effetto rescindente con conseguente giudizio rescissorio della Corte di Cassazione: sono i casi previsti dalle lettere a) e l). In particolare, si è evidenziato che la lettera l) dell'art. 620 c.p.p. deve essere letto come norma di chiusura che esclude la tassatività dei motivi di annullamento senza rinvio, lasciando alla Corte di Cassazione la valutazione in merito alla necessità o meno dell'annullamento con rinvio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge. Cfr. Aprile, *Gli epiloghi decisivi del processo penale in Cassazione: la delicata linea di confine tra annullamento con rinvio e senza rinvio*, Cass. pen. 2013, p. 1245.

⁽⁷³⁾ NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, Torino, 2011, p. 267: “il rinvio al giudice del merito, in conseguenza della cassazione o dell'annullamento della sentenza impugnata, si impone in due casi: a) quando siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; b) quando l'accertamento da parte della corte di un'invalidità del procedimento o della decisione impugnata richieda la regressione del procedimento alla fase in cui l'invalidità si verificò”.

mine e così l’epilogo dell’azione civile esercitata in sede penale coincide con l’esito dell’*iter* processuale penale. Al contrario, invece, quando l’annullamento è disposto con rinvio, può accadere sia che l’azione civile e l’azione penale proseguano congiuntamente in sede penale, sia che, disposto l’annullamento parziale della sentenza ⁽⁷⁴⁾, l’epilogo del procedimento relativo all’accertamento della responsabilità penale non coincida con quello relativo all’accertamento della responsabilità civile poiché ove l’annullamento coinvolga solo i capi o le disposizioni civili, il legislatore ha previsto che il successivo giudizio di rinvio si svolga davanti al giudice civile, ai sensi dell’art. 622 c.p.p.

Posto che il *discrimen* tra le ipotesi di annullamento con rinvio attiene sia alla parte del provvedimento che viene colpita, sia al giudice a fronte del quale dovrà svolgersi il giudizio di rinvio, è necessario individuare quali siano le ipotesi in cui l’art. 622 c.p.p. trova applicazione. Compito che secondo le Sezioni Unite “*involge scelte di sistema attinenti ai rapporti tra azione civile ed azione penale nell’attuale assetto codicistico, ispirato al favor separationis; [e che] al contempo, comporta ricadute immediate sull’ampiezza della tutela riconosciuta alla parte civile, attese le diverse forme del giudizio di rinvio, a seconda che esso sia disposto verso il giudice civile ovvero verso il giudice penale*” ⁽⁷⁵⁾.

2. L’ambito di applicazione dell’art. 622 c.p.p.

Come anticipato, l’art. 622 c.p.p. prevede che, “*fermi gli effetti penali della sentenza*”, se la Corte “*annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di prosciogli-*

⁽⁷⁴⁾ ANCeschi, *L’azione civile nel processo penale*, Milano, 2012, p. 391; FUMO, *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di KALB, vol. IV, Milano, 2015, p. 301: “*si può intendere per annullamento parziale quello che non colpisce il provvedimento nella sua interezza, vale a dire, come si esprime l’art. 624 c.p.p., quello che «non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza», ma anche l’annullamento della sentenza ai soli effetti civili (art. 622 c.p.p.), perché, anche in tal caso, solo una parte dell’operato del giudice di merito viene cassata, rimanendo viceversa «fermi gli effetti penali della sentenza»*”

⁽⁷⁵⁾ Cass. pen. SU, 18 luglio 2013, n. 40109.

mento dell'imputato”, il giudizio di rinvio a seguito della pronuncia di annullamento della sentenza impugnata per Cassazione si svolga, “*quando occorre*”, davanti al giudice civile. La disposizione in commento configura così due ipotesi distinte: da un lato, il caso dell’annullamento delle sole disposizioni o capi civili della sentenza impugnata e, dall’altro lato, il caso dell’annullamento della sentenza di proscioglimento impugnata dalla parte civile. Nonostante l’apparente chiarezza della norma in esame, l’individuazione dei singoli casi in cui la Corte di Cassazione è tenuta a rinviare il giudizio avanti il giudice civile, ha dato adito a posizioni divergenti.

2.1 Il tenore letterale della norma in esame

Al fine di identificare l’ambito di applicazione della previsione in esame è opportuno chiarire, prima di tutto, alcune delle questioni insorte in merito al tenore letterale della norma.

2.1.1 L’espressione “*quando occorre*”

Il primo elemento di cui bisogna chiarire il significato è l’inciso “*quando occorre*”, poiché si tratta di un’espressione già presente nelle previgenti disposizioni normative di annullamento della sentenza ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile.

La dottrina è oggi concorde nel ritenere che si tratta di un’espressione che deve essere letta in correlazione con quanto previsto dall’art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., secondo cui la Corte di Cassazione annulla senza rinvio “*in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari*” (76).

(76) In generale, si ritiene che nella lettera l) dell’art. 620 c.p.p. si ritrova enunciato il vero criterio per determinare quando sia necessario o meno l’annullamento con rinvio poiché tale disposizione deve interpretarsi nel senso che il rinvio è inutile in tutti i casi in cui gli elementi che emergono dagli atti del processo fanno ritenere inutile un ulteriore fase di merito del giudizio. Con riferimento al significato da attribuire alla disposizione “*quando occorre*” contenuta nell’art. 622 c.p.p.: ANCeschi, *L’azione civile nel processo penale*, Milano, 2012, p. 391: “*In caso di annullamento senza rinvio, la Corte di Cassazione può statuire anche in relazione agli effetti civili della sentenza impugnata*”; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 883; MONACO, *Il giudizio di rinvio, struttura e logiche probatorie*, Pa-

L'art. 620 c.p.p., infatti, elenca i casi in cui la Corte di Cassazione annulla la sentenza senza rinvio e alla lettera l) prevede una norma di chiusura che esclude la tassatività dei casi di annullamento senza rinvio, rimettendo alla Suprema Corte la valutazione in merito alla necessità o meno di disporre la prosecuzione del giudizio in sede di rinvio. Da ciò si desume che la Corte di Cassazione è sempre tenuta a valutare la superfluità o meno di disporre l'annullamento con rinvio e pertanto l'inciso "quando occorre" serve a specificare che anche l'annullamento con rinvio ex art. 622 c.p.p. opera solo se necessario. Detto altrimenti, si ritiene che l'inciso "quando occorre" specifichi che anche per le ipotesi in cui la sentenza è annullata ai soli effetti civili la Suprema Corte è tenuta a valutare, ai sensi dell'art. 620, lett. l), c.p.p., la necessità di disporre il giudizio di rinvio decidendo quindi se annullare con o senza rinvio. Ciò accade, secondo la dottrina quando, per esempio, la Suprema Corte annullando la sentenza impugnata esclude la responsabilità civile dell'imputato e/o del responsabile civile, oppure quando *ex actis* emergono tutti gli elementi necessari per decidere dei capi civili impugnati ⁽⁷⁷⁾. In entrambi i casi, se anche la Corte di Cassazione annullasse le sole disposizioni civili, non vi sarebbero ragioni per far proseguire il giudizio in sede di rinvio.

dova, 2012, p. 49: "Se il rinvio risulta superfluo, questo il senso della locuzione "quando occorre", la Corte decide ai sensi dell'art. 620, lett. l, c.p.p."; BERTONI, Art. 622, in CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 293: "In tutte le ipotesi in cui decide sulle disposizioni che riguardano l'azione civile, la Corte di cassazione può anche annullarle senza rinvio, posto che la norma in esame ne prevede l'annullamento con rinvio "quando occorre"; e, in effetti, il rinvio è evidentemente superfluo, e la Corte perciò può provvedere direttamente, ai sensi dell'art. 620 lett. l, tutte le volte in cui sussistono elementi tali da escludere senz'altro ogni obbligo al risarcimento dei danni da parte dell'imputato o del responsabile civile"; NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, Torino, 2011, p. 274.

(77) In questi termini, DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, pp. 276-277 evidenzia che "una simile possibilità potrebbe venire in evidenza allorché, in seguito alla decisione della Corte, venga escluso l'obbligo del risarcimento del danno posto a carico dell'imputato o del responsabile civile"; BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998, pp. 654-655, il quale aggiunge che ciò accade anche "quando emerge che la formula [di proscioglimento] adottata sia erronea e debba essere sostituita con altra non preclusiva dell'azione civile e che non ponga in discussione il tema della pregiudizialità, secondo le regole dell'art. 651 c.p.p."; secondo DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 236 e nota 198, il rinvio non opera anche nell'ipotesi in cui "il potere di quantificazione del danno può essere esercitato dalla Corte di cassazione in forza del disposto di cui all'art. 620 comma 1 lett. l c.p.p."; FUMO, *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di KALB, vol. IV, Milano, 2015, p. 306 ritiene che l'annullamento senza rinvio ai soli fini civili potrebbe verificarsi nel caso in cui la Corte di Cassazione "ritenesse che *ex actis* emergano gli elementi in base ai quali il giudice a quo avrebbe dovuto decidere favorevolmente nel merito, piuttosto che dichiarare la causa estintiva".

L'espressione "quando occorre" esclude quindi dal campo di applicazione dell'art. 622 c.p.p. tutte le ipotesi in cui la Corte di Cassazione disponendo l'annullamento dei soli capi e/o disposizioni civili ritenga superflua la prosecuzione del giudizio in sede di rinvio.

2.1.2 Le novità introdotte con la Riforma del 1988

Ciò precisato, è ora possibile passare all'analisi delle novità introdotte all'art. 622 c.p.p. dalla Riforma del codice di procedura penale del 1988.

Con riferimento all'*incipit* dell'art. 622 c.p.p. "fermi gli effetti penali della sentenza" (78), in termini di principi generali, tale espressione viene ricondotta al disposto di cui all'art. 573 c.p.p. sotto due distinti profili. Da un lato, si pone come eccezione alla regola enunciata dall'art. 573, comma 1, c.p.p., secondo cui "L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale". Infatti, l'art. 573, comma 1, c.p.p. prevedendo che l'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale, impone il rispetto delle modalità del giudizio di gravame penale anche quando oggetto di impugnazione siano le sole statuizioni civili; mentre, come sarà meglio approfondito nel prossimo capitolo (cfr. *infra* § 2 - *La natura del giudizio civile conseguente all'annullamento di una sentenza penale*), è opinione dominante che all'annullamento con rinvio ai soli effetti civili consegua un giudizio del tutto riconducibile al giudizio civile di rinvio, cui si applica la disciplina prevista dal codice civile e dal codice di procedura civile (79). Dall'altro lato, invece, rappresenta la naturale conseguenza della previsione dell'art. 573, comma 2, c.p.p., secondo cui

(78) DI TULLIO D'ELISIS, *L'art. 622 c.p.p.: profili applicativi*, www.diritto.it, 2013: "Per quanto attiene il significato da conferire alle parole "effetti penali della sentenza", si osserva come la Cassazione abbia avuto modo di precisare che [tali effetti] possono essere tuttavia individuati sia "in quelle che derivano ope iuris dalla sentenza affermativa della responsabilità" quali ad esempio la "revoca della sospensione condizionale", "l'iscrizione della sentenza medesima nel casellario giudiziario", sia in "ogni altra sanzione o privazione di benefici che possano prodursi in modo non automatico, che che trovi nella sentenza di condanna il suo necessario ed indefettibile presupposto".

(79) DIDDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 269: "l'art. 622 c.p.p. stabilisce - in deroga alla regola generale prevista dall'art. 573 c.p.p. secondo cui il giudizio di impugnazione per i soli interessi civili è proposto, trattato e deciso con le forme ordinarie del giudizio penale". Cfr. *infra* § 2 - *La natura del giudizio civile conseguente all'annullamento di una sentenza penale*.

“l’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato” ⁽⁸⁰⁾, consentendo il rinnovamento dell’accertamento sui fatti posti a base della responsabilità per fatto illecito, senza però intaccare l’accertamento relativo ai profili di responsabilità penale dell’imputato. Come l’impugnazione proposta per i soli interessi civili non esclude, ai sensi dell’art. 573 c.p.p., il passaggio in giudicato dei capi non impugnati della sentenza, del pari il rinvio avanti il giudice civile, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., per la decisione in merito agli interessi civili dedotti nel processo penale non condiziona il passaggio in giudicato dei capi penali ⁽⁸¹⁾. Da ciò risulta che il legislatore ha voluto specificare con l’espressione in esame, anche all’art. 622 c.p.p. il principio di autonomia e accessorialità dell’azione civile rispetto all’azione penale ⁽⁸²⁾.

L’espressione *“fermi gli effetti penali della sentenza”* ha però un duplice significato in quanto specifica, non solo un effetto del rinvio al giudice civile, con ciò intendendo che per effetto del rinvio al giudice civile passano in giudicato i capi penali della sentenza, ma pone anche la condizione indispensabile perché il giudizio di rinvio possa essere disposto verso un’autorità competente a decidere dei soli profili civili dedotti nel processo penale. In altre parole, l’incipit della norma chiarisce che perché l’annullamento possa essere disposto ai soli effetti civili, quelli penali devono essere fermi.

Tuttavia, la norma non specifica né quali siano le ipotesi di ricorso per Cassazione che lasciano fermi gli effetti penali della sentenza né quali siano i casi in cui l’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione lascia fermi gli effetti penali della sentenza impugnata. Anzi, diversamente dal te-

⁽⁸⁰⁾ DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 229; PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965, p. 529, l’autore rileva che la deroga alla competenza per il giudizio di rinvio di cui all’art. 541 c.p.p. 1930 “*si giustifica anche perché i gravami concernenti gli interessi civili non impediscono il passaggio in giudicato dei capi penali della sentenza*”.

⁽⁸¹⁾ BELLAVISTA, voce *Corte di cassazione (dir. proc. pen.)*, in Enc. dir., vol. X, Milano, 1962, p. 849: “*Poiché la impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali della sentenza impugnata, delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, conseguentemente, nella ipotesi di annullamento con rinvio al giudice civile, le disposizioni penali della sentenza diventano irrevocabili e sono, quindi, eseguibili, senza che si debba attendere l’esito del giudizio di rinvio, limitato ai soli effetti civili*”.

⁽⁸²⁾ DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, pp. 229-230.

sto dell'art. 541 del codice di procedura penale previgente, è stato eliminato il riferimento a *“l'azione civile proposta a norma dell'art. 23”* ed è stata, invece, introdotta una nuova ipotesi di rinvio per i casi in cui *“accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato”* ⁽⁸³⁾.

Prima di soffermarsi su quali siano le implicazioni derivanti effettivamente da queste modifiche apportate al testo della norma dalla riforma del 1988, occorre ricordare alcune considerazioni espresse in merito all'*incipit* dell'art. 622 c.p.p. a valle dell'entrata in vigore del codice del 1988.

Con riferimento alle impugnazioni proposte dalle sole parti civili, in dottrina si è osservato che la specificazione *“fermi gli effetti penali della sentenza”* potrebbe apparire superflua se letta alla luce del disposto dell'art. 576 c.p.p., comma 1, c.p.p., secondo cui *“La parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio”*. Secondo tale disposizione nel caso di sentenza di condanna, l'impugnazione proposta dalla parte civile può avere ad oggetto i soli capi civili, nel caso invece di sentenza di proscioglimento l'impugnazione può essere proposta *“ai soli effetti della responsabilità civile”*. In entrambi i casi dunque i capi penali non possono essere impugnati dalla parte civile e, di conseguenza, se l'impugnazione è proposta dalla sola parte civile restano necessariamente fermi. Nel primo caso, se il ricorso per Cassazione contro una sentenza di condanna è proposto dalla sola parte civile, potendo riguardare, ai sensi dell'art. 576, comma 1, c.p.p., i soli capi e le disposizioni civili della sentenza, non potrà in alcun modo incidere sui capi e le disposizioni penali non impugnati e non impugnabili. Nel secondo caso, anche l'impugnazione proposta dalla parte civile contro una sentenza di proscioglimento avrà lo stesso effetto limitato alle statuizioni civili poiché, sempre per la limitazione imposta dall'art. 576, comma 1, c.p.p., l'accoglimento dell'impugnazione della parte civile avverso

⁽⁸³⁾ MONACO, *Il giudizio di rinvio, struttura e logiche probatorie*, Padova, 2012, p. 49: *“l'art. 623 c.p.p. stabilisce la competenza funzionale del giudice civile nelle due ipotesi prospettabili: annullamento delle disposizioni o dei capi sull'azione civile; accoglimento del ricorso presentato dalla parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato”*.

la sentenza di proscioglimento dell'imputato non potrà che avere solo effetti civili, fermi sempre quelli penali. Ne consegue che *ex lege* l'impugnazione proposta dalla sola parte civile, se accolta dalla Corte di Cassazione, può avere solo effetti civili e quindi, in tale ottica, l'*incipit* dell'art. 622 c.p.p. risulterebbe una specificazione superflua.

Non si può tuttavia non considerare che la necessità che siano fermi gli effetti penali della sentenza perché il rinvio possa essere disposto verso il giudice civile diventa fondamentale se si ammette che la Corte di Cassazione possa disporre l'annullamento con rinvio *ex art. 622 c.p.p.* anche quando il ricorso è proposto dall'imputato. Il ricorso per Cassazione proposto dall'imputato, infatti, non ha alcuna efficacia limitata *ex lege* ai soli effetti civili e, anzi, nella maggior parte dei casi è proposto soprattutto contro i capi penali di condanna. È qui quindi che diventa fondamentale l'*incipit* dell'art. 622 c.p.p. poiché, specificando che il rinvio al giudice civile è possibile solo laddove la decisione coinvolga esclusivamente gli effetti civili della sentenza e lasci fermi quelli penali, impone necessariamente di considerare se possa essere disposto anche nelle ipotesi di ricorso proposto dall'imputato, sia se limitato alle sole disposizioni civili, sia se insieme a quelle penali. Ne conseguirebbe, peraltro, che nonostante la decisione sulla responsabilità civile dell'imputato implichi la valutazione della sua responsabilità penale, una volta rimessa al giudice civile la sua eventuale responsabilità penale potrebbe essere valutata al solo fine della decisione dell'azione civile, e cioè quale presupposto per la condanna al risarcimento e/o alle restituzioni richieste dal danneggiato, senza alcun effetto penale⁽⁸⁴⁾.

⁽⁸⁴⁾ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 144, nota 375; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 883: "Il rinvio al giudice civile ha luogo solo in caso di annullamento della sentenza, e sempre che occorra procedervi con rinvio: ciò ha luogo se vengono annullati i capi o le disposizioni della sentenza (necessariamente di condanna, altrimenti non ci sarebbero statuizioni civili impugnabili) che riguardano l'azione civile, e quindi su impugnazione di chiunque, tanto se, nel solo caso di sentenza di proscioglimento, questa resti ferma agli effetti penali, ma la stessa sia annullata agli effetti civili su ricorso della parte civile"; DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 270: "La trasmissione degli atti al giudice civile, dunque, è possibile allorquando il ricorso per cassazione venga accolto solo per le disposizioni civili, sia che esse siano state impugnate da sole, sia congiuntamente a quelle penali e sempre che, per queste, ci sia stato il rigetto, con conseguente definitività della decisione rescindente sul punto"; BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998, p. 652: "in entrambi i casi

Fatte queste dovute premesse, per determinare l'ambito di applicazione dell'art. 622 c.p.p. è necessario indagare, prima, se il rinvio al giudice civile operi quali che siano i motivi di annullamento e, poi, quali che siano le statuizioni oggetto di annullamento ⁽⁸⁵⁾.

2.2 I motivi di annullamento

Prima di verificare se il rinvio al giudice civile opera a prescindere dal motivo di annullamento della sentenza impugnata, è opportuno accennare brevemente alla tradizionale antitesi tra *errores in iudicando* ed *errores in procedendo*, quali motivi che impongono l'annullamento con rinvio.

In termini generali, il giudizio di rinvio è qualificato come la necessaria e indispensabile prosecuzione o integrazione del giudizio di legittimità, ovvero il giudizio che si instaura a seguito dell'annullamento di un provvedimento giurisdizionale da parte della Corte di Cassazione che, non potendo essa stessa adottare i provvedimenti conseguenti, rinvia, in tutto o in parte, la decisione al giudice di merito competente ⁽⁸⁶⁾. Il giudizio di rinvio origina dunque da una sentenza di annullamento che avendo solo un effetto rescissivo necessita di una successiva fase rescissoria, a cui è affidato il compito di decidere sui capi e sulle disposizioni della sentenza annullata.

l'annullamento in questione presuppone che il ricorso per cassazione venga accolto solo per le disposizioni civili, sia che siano state impugnate da sole, sia congiuntamente a quelle penali; sempreché per queste ci sia stato il rigetto, con conseguente definitività dell'accertamento del tema penale"; BERTONI, *Art. 622*, in CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 292: “*si può ritenere, come in passato, che questo speciale tipo di annullamento presuppone che siano state impugnate, con ricorso prodotto da uno dei soggetti legittimati a farlo, le disposizioni civili della sentenza di merito, o da sole o anche insieme con quelle penali e che il ricorso però venga accolto soltanto per le prime*”;

⁽⁸⁵⁾ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, pp. 144 e ss.: “*una riflessione è opportuna sull'ambito applicativo della citata disposizione, dovendosi stabilire se il giudizio di rinvio «ai soli effetti civili» abbia luogo di fronte al giudice civile competente per valore in grado di appello quali che siano le statuizioni civili (o di interesse civile) oggetto di annullamento, ed il motivo dell'annullamento stesso, oppure se debbano distinguersi statuizioni annullate e motivi di annullamento determinanti il rinvio del processo a detto giudice, da statuizioni annullate e motivi di annullamento implicanti il rinvio del processo al giudice penale.*” La questione già si poneva quando era in vigore il codice di procedura penale del 1930: cfr. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965, p. 529 sosteneva che “*l'art. 541 c.p.p. non riguarda tutte le impugnazioni nei soli interessi civili né riguarda l'annullamento di qualsiasi disposizione civile della sentenza penale*”.

⁽⁸⁶⁾ PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965, p. 165 specifica che l'annullamento con rinvio deve essere disposto “*in tutti i casi nei quali il rinvio è necessario perché la corte non può, nei limiti della propria competenza, dare i provvedimenti necessari per sostituire quelli annullati*”.

Tradizionalmente, si ritiene che i motivi che determinano l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio siano da distinguere in due tipi: *error in iudicando* ed *error in procedendo*.

L'annullamento per *errores in iudicando*, secondo i teorici del processo penale, si verifica quando la Corte di Cassazione ritiene che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto che, non potendo essere compiuti in sede di giudizio di legittimità, devono essere rimessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento annullato⁽⁸⁷⁾. L'annullamento per *errores in procedendo* si verifica, invece, nel caso in cui la Suprema Corte riscontra un vizio d'invalidità del procedimento o della decisione impugnata la cui sanatoria richiede la regressione del processo alla fase in cui l'invalidità si è verificata⁽⁸⁸⁾. Sulla base della diversa ragione che impone l'annullamento con rinvio nell'un caso e nell'altro, parte della dottrina - ispirandosi alla teoria elaborata nell'ambito del processo civile - fonda la distinzione tra giudizio di rinvio con funzione prosecutoria e giudizio di rinvio con funzione restitutoria⁽⁸⁹⁾, ritenendo che il primo si verifica quando l'annullamento è disposto per un *error in iudicando*, il secondo invece quando l'*error* è *in procedendo*.

Nell'ambito processuale civilistico⁽⁹⁰⁾, il giudizio di rinvio è qualificato come restitutorio quando la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata perché ha riscontrato dei vizi delle fasi precedenti e ritiene che sia necessario ripetere il giudizio dalla fase viziata. La funzione è c.d. restitutoria perché il giudizio torna in sede di rinvio alla fase in cui si è verificato il vizio

⁽⁸⁷⁾ DI NICOLA, *Il giudizio di rinvio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di Kalb, vol. IV, Milano, 2015, p. 319.

⁽⁸⁸⁾ DI NICOLA, *Il giudizio di rinvio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di Kalb, vol. IV, Milano, 2015, p. 319.

⁽⁸⁹⁾ NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, Torino, 2011, p. 269: “una parte della dottrina distingue le decisioni di cassazione o annullamento con rinvio per *errores in iudicando*, che avrebbero un effetto prosecutorio, dalle decisioni di cassazione o annullamento con rinvio per *errores in procedendo*, che avrebbero un effetto meramente restitutorio: e a questa distinzione ricollega una diversificazione sia della natura del vincolo derivante dalla pronuncia di legittimità sia della disciplina del giudizio di rinvio”.

⁽⁹⁰⁾ Con riferimento al giudizio civile di rinvio, RICCI E.F., *Il giudizio civile di rinvio*, Milano, 1967, pp. 74-75, l'autore ritiene che il rinvio acquista una funzione “restitutoria” quando “si ritiene che una precedente fase processuale non possieda i requisiti minimi indispensabili per essere conclusa; si impone dunque un ritorno in quella fase, con un'attività di completamento indispensabile al corpo del processo”; mentre, “il rinvio acquista allora una funzione meramente prosecutoria, nel senso che l'unica esigenza cui esso deve adempiere è quella di consentire una nuova definizione della lite”.

al fine di garantire il pieno rispetto del diritto di difesa delle parti in tutti i gradi di giudizio. Come visto, le stesse ragioni valgono anche per il processo penale. Infatti, se in sede penale viene annullata una sentenza per l'invalidità di un atto propulsivo del giudizio o perché il giudice ha omissso in tutto o in parte di pronunciare su alcune delle domande formulate dalle parti, il giudizio deve essere ripetuto da quella fase e quindi assumere una funzione c.d. restitutoria ⁽⁹¹⁾.

Sempre per la teoria civilistica, il giudizio di rinvio assume, invece, funzione prosecutoria quando la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata perché riscontra la necessità di provvedere a nuovi accertamenti di fatto o a nuove valutazioni probatorie, cui non può procedere autonomamente in quanto giudice di legittimità. Ciò accade, allo stesso modo, anche per il processo penale ogni volta che una sentenza è annullata per un *error in iudicando*, una invalidità probatoria o per vizi di motivazione, tutte ragioni che impongono lo svolgimento di un nuovo giudizio di merito ⁽⁹²⁾.

In sintesi, il giudizio di rinvio ha funzione prosecutoria quando il rinvio al giudice di merito è volto a soddisfare la necessità di un nuovo esame di merito del provvedimento impugnato; la funzione è, invece, restitutoria quando la regressione del procedimento alla fase in cui l'invalidità si è verificata è necessaria per ripristinare la legalità processuale venuta meno.

Ciò precisato, si nota fin da subito che la funzione restitutoria dell'annullamento, imponendo la regressione del processo alla fase in cui si è verificato l'*error in procedendo* per cui la sentenza è stata annullata, mal si concilia con l'art. 622 c.p.p. Sorge infatti spontaneo chiedersi come sia possibile ripristinare la legalità processuale venuta meno nel corso di un processo penale rinviandolo per la sanatoria del vizio che ne ha comportato l'invalidità nella diversa sede processuale civile. La difficoltà di conciliare la funzione restitutoria con il rinvio al giudice civile è, infatti, subito emersa in dottrina.

⁽⁹¹⁾ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 149.

⁽⁹²⁾ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 149.

La dottrina maggioritaria ha evidenziato, in primo luogo, che se l'annullamento con rinvio in funzione restitutiva fosse disposto a favore del giudice civile competente in grado di appello, si rischierebbe di privare sia la parte civile sia l'imputato di uno o più gradi di giudizio⁽⁹³⁾. Se, per esempio, al verificarsi di un *error in procedendo* nel giudizio di appello penale, la Corte di Cassazione annullasse la sentenza con rinvio al giudice civile, sia la parte civile che l'imputato si vedrebbero privati sia del giudizio di appello in sede penale sia della conseguente possibilità di ricorrere per Cassazione sempre in sede penale. Con conseguente ed evidente violazione dei diritti di azione e di difesa costituzionalmente garantiti. Secondo questo orientamento, l'ipotesi di annullamento per *error in procedendo* dovrebbe essere quindi esclusa dal campo di applicazione dell'art. 622 c.p.p.

Al riguardo, è stato altresì rilevato che per escludere dal campo di applicazione dell'art. 622 c.p.p. le ipotesi di rinvio restitutivo non è di ostacolo la genericità dell'art. 622 c.p.p. che, ai fini del rinvio al giudice civile, non distingue tra annullamento per *error in iudicando* ed *error in procedendo*. Il fatto che la disciplina processuale penale nulla prevede in merito alle conseguenze dell'annullamento della sentenza per *error in procedendo* disposto dalla Corte di Cassazione non osta, infatti, all'applicazione della regola generale prevista dall'art. 185 c.p.p., norma che disciplina gli effetti della dichiarazione di nullità. Anzi, in assenza di espresse indicazioni, deve ritenersi che anche quando l'invalidità del procedimento viene rilevata in sede di giudizio di legittimità, il meccanismo da applicare sia proprio quello previsto dall'art. 185, comma 3, c.p.p., secondo cui *“la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito”*. Peraltro, la soluzione così delineata trova anche un'ulteriore conferma. In questo senso, si è espressa anche la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in cui si legge che *“è apparsa poi superflua quan-*

⁽⁹³⁾ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 149; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, pp. 880 e ss.: *“se così fosse, infatti, si priverebbe arbitrariamente l'imputato e la stessa parte civile di un grado di giudizio in relazione agli interessi di natura civilistica”*.

to al giudizio di cassazione, una apposita disciplina dell'annullamento con rinvio per le ipotesi di nullità - attualmente previsto dall'art. 543 comma 1 n. 6 c.p.p. - giacché la materia è regolata in via generale dall'art. 185” (94).

Sulla base di questi rilievi, alcuni autori hanno osservato che la regressione in sede penale deve operare non solo per le invalidità afferenti il rapporto processuale penale, ma anche per tutte le ipotesi in cui l'annullamento con rinvio consegue alla rilevazione di un'invalidità direttamente o indirettamente afferente il rapporto processuale civile (95), poiché si tratta comunque di un'invalidità verificatasi nel corso del processo penale e che solo in tale sede può essere sanata. E ciò dovrebbe quindi verificarsi sia per le ipotesi di omessa pronuncia del giudice penale sul merito delle domande civili (96), sia per le ipotesi in cui si ravvisa la violazione di norme afferenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte civile (97).

(94) LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 149.

(95) DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 232: “Si faccia l'esempio di un rinvio determinato dall'accertamento della violazione di norme processuali afferenti, in modo diretto od indiretto, il rapporto processuale civile. La nullità determina una regressione che implica la rinnovazione del processo. Qui il giudice di rinvio non potrà che essere quello penale anche perché l'annullamento riguardando l'intero processo non pertiene se non formalmente alle disposizioni ed ai capi della sentenza relativi alle questioni civili.”; DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 275, l'Autore evidenzia tre gruppi di ipotesi in cui il rinvio deve essere comunque disposto al giudice penale nonostante siano apparentemente in discussione solo interessi civili: (i) “l'accertamento della nullità della citazione della parte civile o del responsabile civile allorquando, nei gradi successivi al primo, sia rimasti sub iudice solo interessi civili”; (ii), “nel caso in cui l'annullamento della sentenza di condanna fosse disposto dalla Corte di cassazione per la sopravvenuta estinzione del reato in seguito alla impugnazione dell'imputato, è ovvio che la decisione determinerebbe una regressione, perché, non operando l'art. 129 c.p.p., è necessario che sulla responsabilità dell'imputato - l'accertamento della quale è strumentale per il mantenimento delle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p. - decida il giudice penale. Anche nell'ipotesi in cui l'imputato impugnasse una sentenza di proscioglimento non completamente liberatoria ed il giudice di legittimità riconoscesse un vizio di motivazione, il rinvio dovrebbe essere disposto in favore del giudice penale”; e, (iii) “l'ipotesi in cui il giudice di merito, pur avendo condannato l'imputato a fini penali, abbia omesso qualunque decisione sulla richiesta di restituzione e di risarcimento dei danni. Anche in tal caso, non potrebbe operare l'art. 622 c.p.p., ma dovrebbe darsi corso ad una regressione in sede penale del procedimento”.

(96) DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 152.

(97) LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 149: “né si pongono ostacoli all'applicabilità della predetta disposizione [si riferisce all'art. 185, comma 3, c.p.p.] anche quando il rinvio «restitutorio» consegua alla rilevazione di un'omessa pronuncia del giudice penale sul tema civile, posto che in tale situazione sarebbe ravvisabile una nullità intermedia a norma degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., seguente alla violazione di disposizioni concernenti l'intervento e l'assistenza di una parte privata (nella specie, una delle parti del rapporto processuale civile incardinato in sede penale)”. Con riferimento all'impugnazione svolta dalla parte civile relativamente a vizi processuali che riguardano la violazione dei suoi diritti, CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, pp. 880 e ss., ritiene che: “una tale impugnazione non può considerarsi effettuata ai soli fini civili, di tal che, ove la Suprema Corte debba pronunciare annullamento con rinvio, rimetterà la parte innanzi al giudice penale, travolgendo l'annullamento anche le disposizioni penali”.

Vi sono però anche opinioni differenti, secondo le quali il rinvio al giudice civile opera a prescindere dal motivo di annullamento. In particolare, secondo un Autore, il mutato rapporto di pregiudizialità tra processo penale e azione civile previsto dall'art. 651 c.p.p. rende il giudice civile svincolato dagli accertamenti fatti dal giudice penale e, pertanto, il giudizio di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* non avrebbe più solo una funzione prosecutoria, ben potendo assumere anche la diversa funzione restitutiva ⁽⁹⁸⁾.

Di contro, si osserva che, a prescindere dall'autonomia degli accertamenti, se la parte ha scelto di esercitare l'azione civile nel processo penale vuol dire che la stessa ha optato per la conseguente applicazione delle regole processuali e probatorie proprie del processo penale. Pertanto, ove sia necessaria la sanatoria di eventuali vizi occorsi nel procedimento penale, si ritiene che questi debbano essere sanati nella loro sede propria non potendo verificarsi lo stesso effetto con la trasmigrazione dell'azione civile dal processo penale a quello civile.

Alla luce dei rilievi sopra esposti, si ritiene preferibile distinguere tra annullamento per *error in procedendo* ed *error in iudicando*, con la conseguenza che, laddove si riscontri un *error in procedendo* che rende necessario ripetere il giudizio dalla fase o dallo stato in cui l'invalidità si è verificata, il rinvio dovrà essere disposto verso il giudice penale, lo stesso davanti al quale l'invalidità si è verificata ⁽⁹⁹⁾.

⁽⁹⁸⁾ *Contra*, BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998, p. 653, secondo l'Autore, atteso la mutata disciplina della pregiudizialità degli effetti del giudicato penale sull'azione civile prevista dall'art. 651 c.p.p., "il giudizio di rinvio non sembra assimilabile a quello di giudizio prosecutorio, perché il nuovo contesto normativo configura la piena autonomia del giudice civile [...] Il giudizio di rinvio di cui all'art. 622 c.p.p., cioè, ha ad oggetto un tema ed una situazione giuridica soggettiva autonomi rispetto a quelli concernenti il dovere di punire, pur avendo in comune il fatto, quale presupposto del diritto al risarcimento. [...] In altri termini, laddove non siano in gioco temi afferenti a detta pregiudizialità - sussistenza del fatto, sua illiceità, attribuibilità all'imputato (art. 651 c.p.p.) - l'ulteriore corso del processo solo formalmente si presenta come una prosecuzione di quello principale. Ma, sostanzialmente, ha un'autonomia strutturale e funzionale, essendosi verificata una scissione tra le materie sottoposte a giudizio, mediante la restituzione dell'azione civile - con il giudizio di rinvio - all'organo giudiziario cui essa appartiene naturalmente".

⁽⁹⁹⁾ Cfr. la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988 richiamata da LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 149, per concludere che "allorché l'invalidità sia dichiarata dalla Corte di cassazione - il rinvio del processo [deve essere disposto] al giudice penale di primo grado o di appello". DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 270: "In conseguenza di tale distinguo, mentre nell'ipotesi in cui la corte rinvenga una nullità concernente la regolari-

Non può tuttavia sottacersi che in una recente pronuncia delle Sezioni Unite - Cass. pen. Sez. Un., 18 luglio 2013, n. 40109 - si legge che *“va infine osservato, per completezza, che l’ampia dizione dell’art. 622 cod. proc. pen. non ammette distinzioni di sorta in relazione alla natura del vizio che inficia le statuizioni civili assunte dal giudice penale; che potranno riguardare sia vizi di motivazione in relazione ai capi o ai punti oggetto del ricorso sia violazioni di legge, comprese quelle afferenti a norme di natura procedurale, relative al rapporto processuale scaturente dall’azione civile nel processo penale”*. Se la Suprema Corte ha così voluto dichiarare che il rinvio al giudice civile operi quali che siano i motivi di annullamento, non si è però premurata di fornire alcuna spiegazione al riguardo; infatti, non tratta né della distinzione tra *error in procedendo* ed *error in iudicando*, né fa alcun riferimento alla tradizionale distinzione tra giudizio di rinvio con funzione restitutiva e giudizio di rinvio con funzione prosequatoria

Si ritiene quindi che nonostante possa apparire prematuro pensare che questo inciso sia in grado di scardinare tutti i ragionamenti sottesi alla tesi per cui il rinvio al giudice civile opera nei soli casi di rinvio con funzione prosequatoria, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità fa sempre più ricorso all’applicazione dell’art. 622 c.p.p., in conformità a quella che ritiene sia la *ratio* della norma stessa. In altre parole, oggi non si può non tenere conto del fatto che se l’annullamento con rinvio al giudice civile risponde alla necessità di esimere il giudice penale dal dovere di decidere dei profili civili dell’azione quando non è più in discussione la responsabilità penale dell’imputato, in un ordinamento in cui vige il principio di separazione e autonomia dei giudizi, nonché quello di parità della giurisdizione, ampliare le ipotesi di rinvio al giudice civile - come sembra orientata a fare la Suprema Corte - troverebbe una giustificazione nel fatto che non vi è

tà dei precedenti gradi di giudizio, l’annullamento della sentenza determinerebbe sempre - in forza di quanto stabilisce l’art. 185, comma 3, c.p.p. - la regressione del processo nella sede penale per procedere alla rinnovazione degli atti invalidi, negli altri casi il rinvio dovrebbe di regola essere disposto a favore del giudice civile, secondo la regola contenuta nell’art. 622 c.p.p.”

alcun pregiudizio per le parti del rapporto civile in discussione, se questo è accertato dal giudice penale o dal giudice civile.

2.3 Le statuizioni oggetto di annullamento

Evidenziata l'opportunità - almeno in linea teorica - di distinguere le ipotesi di annullamento per *error in procedendo* dalle ipotesi di annullamento per *error in iudicando* per individuare il corretto ambito di applicazione dell'istituto in esame, occorre ora verificare se il rinvio al giudice civile previsto dall'art. 622 c.p.p. possa avere luogo quali che siano le statuizioni oggetto prima di ricorso e poi di annullamento.

La lettera dell'art. 622 c.p.p., secondo cui l'annullamento ai soli effetti civili è disposto se la Corte di Cassazione "*annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato*", porta l'interprete a distinguere due ipotesi: (i) l'annullamento delle sole statuizioni civili; e, (ii) l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile contro una sentenza di proscioglimento dell'imputato ⁽¹⁰⁰⁾.

Nel primo caso, perché il giudizio di rinvio si svolga davanti al giudice civile sembrerebbe sufficiente che l'annullamento della sentenza riguardi i soli capi e le sole disposizioni civili; occorre, tuttavia, verificare se sia effettivamente possibile sostenere che l'annullamento con rinvio al giudice civile sia possibile a prescindere dall'oggetto della sentenza.

Il secondo caso, invece, dato che l'art. 622 c.p.p. fa espresso riferimento alla sola impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, impone di indagare, da un lato, quale possa essere l'interesse della parte civile a coltivare un'impugnazione contro una sentenza di proscioglimento dell'imputato e quali siano gli risultati che può

(100) FUMO, *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di KALB, vol. IV, Milano, 2015, p. 302. "*L'annullamento ai soli effetti civili (art. 622 c.p.p.) viene a incidere solo su parte della sentenza rationae materiae e dunque interviene: 1) quando la Corte decide solo sull'azione civile; ovvero 2) si pronuncia su ricorso della (sola) parte civile contro sentenza di proscioglimento dell'imputato (tranne che nel caso di cui al secondo comma dell'art. 428 c.p.p.)*".

ottenere e, dall'altro lato, se il rinvio al giudice civile possa operare a seguito di ricorso proposto dall'imputato contro una sentenza di proscioglimento.

Al fine di tracciare l'ambito di applicazione dell'istituto in esame, di seguito, si analizzeranno i casi che più di frequente hanno dato vita a discussioni in merito alla possibilità per la Corte di Cassazione penale di disporre l'annullamento con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

2.3.1 Le sentenze di non luogo a procedere

La legge 20 febbraio 2006, n. 46 ha profondamente mutato il regime delle impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere concedendo alla parte offesa, costituita parte civile, di ricorrere per Cassazione per tutti i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.

Prima della Riforma, la persona offesa dal reato e costituita parte civile poteva, ai sensi dell'art. 428 c.p.p., proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere solo per le ipotesi di nullità previste dall'art. 419, comma 7, c.p.p. La parte civile poteva quindi impugnare la sentenza di non luogo a procedere solo in caso di irregolare o di mancata instaurazione del contraddittorio nell'udienza preliminare.

Con l'entrata in vigore della l. 46/2006 la sentenza di non luogo a procedere è stata resa sostanzialmente inappellabile, ma al contempo, con l'inserimento, al secondo comma dell'art. 428 c.p.p., della previsione secondo cui *"la persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606"*, è stata resa impugnabile anche dalla persona offesa dal reato costituita parte civile. Nel silenzio della norma, si è fin da subito posto il problema di stabilire quale fosse la natura di tale impugnazione, e cioè se all'impugnazione in esame dovessero attribuirsi effetti civili oppure effetti penali. In particolare, trattandosi di impugnazione proponibile con ricorso per Cassazione, si è posta la questione se all'annullamento della sentenza di non luogo a procedere impugnata dalla persona offesa costituita parte civile

dovesse seguire il rinvio al giudice penale o il rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

Fin da subito, in giurisprudenza sono sorte due linee interpretative contrapposte. Secondo un primo orientamento al ricorso in questione doveva riconoscersi natura di impugnazione ai soli effetti civili, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 622 c.p.p., la sentenza di non luogo a procedere doveva essere annullata con rinvio al giudice civile ⁽¹⁰¹⁾ o, in alternativa, senza rinvio ⁽¹⁰²⁾. L'opposto orientamento - maggioritario - riteneva, invece, che si trattasse di un ricorso volto a incidere sui caratteri penali dell'udienza preliminare e della sentenza di non luogo a procedere e, pertanto, il rinvio dovesse essere disposto al giudice penale, attesa la natura esclusivamente penale degli effetti di tale impugnazione ⁽¹⁰³⁾. Per dirimere il contrasto è stato necessario l'intervento delle Sezioni Unite che sono state chiamate a rispondere al seguente quesito: "*se, dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 46 del 2006 all'art. 428 c.p.p., il ricorso per Cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, sia proposto agli effetti penale ovvero ai soli effetti civili*" ⁽¹⁰⁴⁾.

Con la pronuncia del 29 maggio 2008, n. 25695 le Sezioni Unite, aderendo al ragionamento sotteso al secondo orientamento sopra riportato, quello maggioritario, hanno riconosciuto la natura penale dell'impugnazione in questione. In particolare, a sostegno della natura penale degli effetti che scaturiscono dall'annullamento della sentenza di non luogo a procedere impugnata dalla sola parte civile, la Suprema Corte ha svolto il seguente artico-

⁽¹⁰¹⁾ Cass. pen., 25 ottobre 2006, n. 11960.

⁽¹⁰²⁾ Cass. pen., 12 aprile 2007, n. 16908.

⁽¹⁰³⁾ Cass. pen., 15 gennaio 2007, n. 5698; Cass. pen., 19 aprile 2007, n. 26410; Cass. pen., 3 maggio 2007, n. 21876; Cass. pen., 12 giugno 2007, n. 26550; Cass. pen., 5 giugno 2007, n. 34432; Cass. pen., 26 giugno 2007, n. 35651; Cass. pen., 31 gennaio 2008, n. 13163; Cass. pen., 22 febbraio 2008, n. 12902; Cass. pen., 4 febbraio 2008, n. 21735 secondo la quale con l'art. 428, comma 2, c.p.p. "*si attribuisce [alla parte civile] il potere di impugnare direttamente la decisione di non luogo a procedere in relazione ai profili propriamente penali, anche in considerazione del fatto che tale sentenza non provvede sulle questioni civili relative al processo*", motivo per cui a tale impugnazione non può riconoscersi efficacia limitata ai soli fini civili. E ciò, "*in quanto a differenza di quanto prevede espressamente l'art. 576 c.p.p., comma 1, l'art. 428 c.p.p., comma 2 non pone alcuna limitazione al riguardo; inoltre, un'analogha limitazione appare incompatibile con la natura della decisione conclusiva dell'udienza preliminare, che è priva di effetti irrevocabili sul merito della controversia*".

⁽¹⁰⁴⁾ Cass. pen. Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25695.

lato ragionamento. Ha ritenuto che: “- non è possibile individuare, in capo alla parte civile ricorrente, il perseguimento di un interesse civilistico, atteso che la sentenza di non luogo a procedere non pregiudica in alcun modo, come si rileva dal testo dell’ art. 652 c.p.p., comma 1, le prospettive risarcitorie della stessa;

- il fatto che il ricorso sia previsto non nell’interesse del mero “danneggiato” che si sia costituito parte civile, ma solo del danneggiato che rivesta anche la qualità di “persona offesa” dal reato starebbe a dimostrare che la norma, nell’ottica dell’azione penale, ha inteso riferirsi alla tutela degli interessi del titolare dell’interesse protetto dalla disposizione incriminatrice, la vittima del reato che subisce il “danno criminale” costituito dall’offesa di questo bene [...], sicché l’impugnazione non può che essere rivolta alla tutela degli interessi legati a tale danno, mentre il danneggiato che non sia anche persona offesa dal reato e che eserciti l’azione civile in sede non propria mira a tutelare esclusivamente il “danno civile” a lui cagionato dal reato;

- a differenza di quanto stabilito dall’ art. 576 c.p.p., comma 1, con riguardo alla sentenza di proscioglimento emessa nel giudizio, l’art. 428 c.p.p., comma 2 non pone un’analoga limitazione - “ai soli effetti della responsabilità civile” - all’impugnazione proposta dalla persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere;

- per altro verso, qualora dovesse accogliersi l’opposta tesi, l’eventuale annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado d’appello ex art. 622 c.p.p., giustificabile nell’ipotesi di avvenuto svolgimento di un giudizio di primo grado, comporterebbe l’inaccettabile privazione per l’imputato, la cui posizione sarebbe stata vagliata solo “processualmente”, di un grado di giudizio di merito, con l’ulteriore difficoltà, per il giudice civile d’appello, di compiere una valutazione di merito in ordine ad un aspetto, quello civilistico, neppure sfiorato dal giudice dell’udienza preliminare” (105).

In sintesi, le Sezioni Unite hanno ritenuto che in considerazione della funzione e del momento in cui interviene la sentenza di non luogo a procedere, nonché dell’interesse di cui è portatrice in quel momento la persona offesa costituita parte civile, il ricorso per Cassazione previsto dall’art. 428 c.p.p. - norma che, tra l’altro, nulla dice in merito agli effetti di tale impugna-

(105) Cass. pen. Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25695.

zione - è preordinato alla tutela di interessi di natura penale. Con esso dunque la persona offesa non mira a ottenere alcuna decisione di merito sulla responsabilità civile dell'imputato o sul proprio diritto alle restituzioni, ma solo a ottenere il rinvio a giudizio dell'imputato, facendosi così portatrice di un interesse di natura esclusivamente penale ⁽¹⁰⁶⁾. In considerazione della natura penale degli interessi perseguiti con l'impugnazione *de quo*, la Suprema Corte attribuisce al ricorso proposto dalla parte civile ai sensi degli artt. 428, comma 2, e 606 c.p.p. solo effetti penali, con la conseguenza che l'accoglimento di tale ricorso, seppur proposto dalla sola parte civile, non potrà mai dare luogo all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p. ⁽¹⁰⁷⁾. Annullata dunque la sentenza di non luogo a procedere, la Corte di Cassazione dovrà disporre la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il Giudice dell'Udienza Preliminare che ha pronunciato la sentenza impugnata ⁽¹⁰⁸⁾.

Si tratta quindi di un caso del tutto peculiare poiché nonostante il ricorso contro la sentenza venga proposto dalla sola parte civile - ipotesi in cui normalmente conseguono, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., solo effetti civili - non può operare il rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. poiché l'annullamento ha effetti penali.

⁽¹⁰⁶⁾ Ad ulteriore conferma della soluzione delineata dalle Sezioni Unite, di recente la Corte di Cassazione ha specificato che l'impugnazione prevista dall'art. 428 c.p.p. non può essere proposta dal danneggiato che, ove anche costituito parte civile, non sia persona offesa dal reato. E ciò proprio perché si tratta di una impugnazione rivolta alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa. Si veda, Cass. pen., 52537/2016.

⁽¹⁰⁷⁾ FUMO, *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di KALB, vol. IV, Milano, 2015, p. 305: “la impugnazione della parte civile è proposta agli effetti penali solo nell'ipotesi di cui agli artt. 425-428 c.p.p., dunque contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare”.

⁽¹⁰⁸⁾ Cfr. DIDI, *Annullamento in Cassazione e statuizioni civili*, in www.enciclopediatreccani.it, 2014: “ne consegue che, in caso di accoglimento dell'impugnazione, la Corte, nell'annullare la sentenza di non luogo a procedere, dovrà necessariamente disporre la trasmissione degli atti al tribunale cui appartiene il giudice dell'udienza preliminare che ha emesso la sentenza impugnata”; DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, pp. 181-183; FUMO, *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di KALB, vol. IV, Milano, 2015, pp. 302 e 305, esclude che a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione adita ai sensi dell'art. 428, comma 2, c.p.p. il giudizio possa essere rimesso al giudice civile in quanto contro la sentenza di non luogo a procedere “l'impugnazione della parte civile è proposta agli effetti penali”.

Si noti però che la questione in esame potrebbe perdere di attualità dato che il progetto di riforma del sistema penale in discussione al Senato nel Testo Unificato adottato dalla Commissione Giustizia il 4 maggio 2016, tra le varie disposizioni in tema di impugnazioni, prevede l'inserimento di limiti incisivi alla ricorribilità per Cassazione della sentenza di non luogo a procedere. In particolare, l'art. 20 del Testo Unificato prevede le seguenti modifiche al testo dell'art. 428 c.p.p.:

- (i) la sostituzione dei commi 1 e 2, prima parte, delle parole “ricorso per cassazione” con “appello”;
- (ii) la soppressione della seconda parte del comma 2 “la persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606”;
- (iii) l’adattamento del comma 3 allo svolgimento del giudizio di impugnazione non più davanti alla Corte di Cassazione, ma nelle forme del giudizio di appello, nonché la proponibilità del ricorso per Cassazione da parte dell’imputato e del procuratore generale contro la sentenza di appello di non luogo a procedere ⁽¹⁰⁹⁾.

Sembra che, con un netto *revirement*, il legislatore voglia tornare al sistema precedente alla l. 46/2006 e così limitare, se non addirittura escludere, il potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare - sia con il mezzo di impugnazione dell’appello, sia con il ricorso per Cassazione - la sentenza di non luogo a procedere. Ne consegue che se dovessero entrare in

⁽¹⁰⁹⁾ Si riporta per esteso il l'art. 20 del Testo Unificato adottato dalla Commissione Permanente di Giustizia n. 294 del 4 maggio 2016: “Art. 20. (Modifiche alla disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)

1. All’articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».

2. All’articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

3. All’articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Sull’impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato. In caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l’imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606.

3-ter. Sull’impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611».

vigore le modifiche all'art. 428 c.p.p. discusse di recente dal Senato, la parte offesa costituita parte civile tornerebbe a trovarsi in una situazione analoga a quella in cui era prima della Riforma del 2006 con la conseguenza che la persona offesa potrebbe solo proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere e solo per le nullità di cui all'art. 419, comma 7, c.p.p. Se così dovesse essere, non vi saranno più ragioni per stabilire se, in questo caso, il rinvio debba essere disposto verso il giudice penale o il giudice civile.

2.3.2 *Le sentenze di condanna*

È naturale pensare che le ipotesi di annullamento ai soli effetti civili delle sentenze di condanna siano statisticamente un numero inferiore rispetto a quelle di annullamento di una sentenza di proscioglimento. Nella maggior parte dei casi, infatti, accanto all'impugnazione dei capi civili della sentenza vi sarà anche quella dei capi penali proposta dall'imputato con la conseguenza che, se all'annullamento dei capi e delle disposizioni riguardanti l'azione civile si accompagna anche l'annullamento dei capi penali, l'eventuale rinvio dovrà necessariamente essere disposto verso il giudice penale ai sensi dell'art. 623 c.p.p. Si è infatti visto nelle pagine che precedono che la scissione della *res indicanda* è possibile solo nei casi in cui sulla responsabilità penale dell'imputato non vi sia più alcuna questione, poiché è la stessa norma che impone che siano *“fermi gli effetti penali della sentenza”*.

Date le scarse indicazioni contenute nell'art. 622 c.p.p. è necessario individuare quali siano queste ipotesi.

Una prima ipotesi da tenere in considerazione è il caso del ricorso contro i capi della sentenza di condanna alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile. Si tratta di un'ipotesi che - come si vedrà meglio più avanti - nel vigore del codice del 1930 era esclusa dal campo di applicazione dell'art. 541 c.p.p. poiché la norma faceva espresso riferimento alle sole azioni civili proposte ai sensi dell'art. 23 c.p.p. 1930, oggi invece il generico riferimento dell'art. 622 c.p.p. all'annullamento delle *“disposizioni o i*

*capi che riguardano l'azione civile” ha fatto sorgere un netto contrasto di opinioni tra dottrina e giurisprudenza (cfr. *infra* § 2.3.3 - (segue) *le sentenze concernenti le spese e/o la condanna al risarcimento del danno a favore dell'imputato*).*

Una seconda ipotesi in cui ci si deve chiedere se possa operare il rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. è quella dell'accoglimento del ricorso della parte civile contro i capi della sentenza che hanno determinato il proprio concorso di colpa nella causazione dell'evento di reato. Al fine di verificare se tale ipotesi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 622 c.p.p. occorre però distinguere le ipotesi in cui il giudice penale è tenuto alla determinazione del concorso di colpa di un soggetto parte del procedimento penale o di un terzo estraneo poiché solo nel primo caso la determinazione del concorso di colpa attiene al rapporto civilistico dedotto in giudizio (cfr. *infra* § 2.3.4 - (segue) *le sentenze aventi ad oggetto la determinazione del concorso di colpa della parte civile nella realizzazione del reato*).

Infine, la terza ipotesi da tenere in considerazione è quella dell'impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza che ha dichiarato la responsabilità penale dell'imputato ma ha ommesso di pronunciarsi su quella civile. L'accoglimento del ricorso della parte civile dovrebbe toccare solo i capi e le statuizioni civili e così determinarne la prosecuzione in sede di rinvio avanti il giudice civile. Tuttavia, il fatto che non via sia alcuna decisione sulle domande proposte dalla parte civile solleva alcuni dubbi in merito all'opportunità di rinviarla davanti al giudice civile piuttosto che davanti a quello penale che ha ommesso di decidere ciò che invece avrebbe dovuto decidere (cfr. *infra* § 2.3.5 - (segue) *le sentenze di condanna impuginate dalla parte civile per omessa pronuncia sull'azione civile*).

2.3.3 (segue) le sentenze concernenti le spese e/o la condanna al risarcimento del danno a favore dell'imputato

Come visto, nell'attuale disciplina dell'annullamento ai soli effetti civili è previsto il rinvio al giudice civile nel caso di annullamento delle “dispo-

sizizioni o [de]i capi che riguardano l'azione civile", senza però alcuna specificazione in merito a quali siano le "azioni civili" cui la norma in esame si riferisce. Si è così creato un profilo di incertezza a proposito dell'applicabilità dell'art. 622 c.p.p. al caso in cui l'annullamento riguardi solamente le disposizioni della sentenza concernenti le spese processuali e/o di assistenza e/o la condanna al risarcimento del danno a favore dell'imputato.

Nel vigore del codice di procedura penale del 1930 - come già anticipato - l'individuazione dell'esatta portata del rinvio al giudice civile, non poneva particolari questioni, poiché l'art. 541 c.p.p. limitava espressamente l'ambito di applicazione della disposizione *de qua* alle azioni civili proposte ai sensi dell'art. 23 c.p.p., cioè alla sola azione civile riparatoria concernente le restituzioni, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza di condanna. Di conseguenza, era pacifica l'esclusione del rinvio al giudice civile nel caso di annullamento delle disposizioni della sentenza di condanna riguardanti sia la rifusione delle spese di lite della parte civile sia di quelle di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile⁽¹¹⁰⁾. Non solo, ma tale conclusione era confermata anche dal disposto dell'art. 383 c.p.p. 1930, ai sensi del quale era riservata in via esclusiva al giudice penale la

⁽¹¹⁰⁾ PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965, p. 529: "l'art. 541 c.p.p. non concerne tutte le impugnazioni nei soli interessi civili né riguarda l'annullamento di qualsiasi disposizione civile della sentenza penale, ma solo le disposizioni della sentenza che riguardano l'azione civile proposta a norma dell'art. 23" e cioè l'azione civile riparatoria concernente le restituzioni, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza di condanna quale riparazione del danno."; ALOISI - FINI, voce *Cassazione penale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1958, p. 1138: "Le disposizioni di cui all'art. 541, delle quali è cenno, non sono applicabili quando la decisione annullata abbia avuto per oggetto la domanda riconvenzionale per danni che all'imputato e alla persona civilmente responsabile compete, secondo i casi, contro il querelante o la parte civile a norma degli art. 382 e 482."; CAVALLA, *I limiti al rinvio al giudice civile in seguito ad annullamento della sentenza penale*, in *Giust. pen.*, vol. III, Roma, 1968, p. 11: "poiché le spese, sostenute dalla parte civile, sono diverse dall'azione civile proposta a norma dell'art. 23 C.p.p. che concerne, secondo l'art. 22, «l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno», esse non possono essere giudicate dal giudice civile, bensì dal giudice penale che ha competenza esclusiva ed inderogabile sulle spese sostenute nel suo processo dalla parte civile. Quindi, se il giudice di merito omettesse di decidere su dette spese, la Corte Suprema di Cassazione ne annullerebbe la sentenza su quel punto, rinviandone la decisione al giudice penale, e non al giudice civile, per non essere applicabile l'art. 541 C.p.p."; BELLAVISTA, voce *Corte di cassazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, p. 849: "La ipotesi che precede [annullamento con rinvio al giudice civile] tuttavia non trova applicazione nel caso di azione civile riparatoria riconvenzionale, e cioè nel caso di condanna della parte civile alle spese ed ai danni in favore dell'imputato per lite temeraria, dato che l'art. 383 c.p.p. stabilisce che su tale materia ha competenza esclusiva il giudice penale, al quale pertanto va rinviata la causa nella ipotesi di cui trattasi".

competenza a decidere sulle domande di rifusione delle spese e di risarcimento dei danni proposte dall'imputato ⁽¹¹¹⁾. Si riteneva, quindi, che in caso di annullamento delle predette disposizioni il rinvio dovesse essere disposto non al giudice civile, ma al giudice penale ⁽¹¹²⁾.

Nell'attuale codice di procedura penale, però, da un lato, non è più previsto all'art. 622 c.p.p. il riferimento alle azioni civili proposte ai sensi dell'art. 23 c.p.p. 1930 e, dall'altro lato, non vi è più nemmeno una disposizione normativa che riproduca il contenuto di cui all'art. 383 c.p.p. 1930. Pertanto sorge spontaneo chiedersi se, alla luce dell'attuale disciplina di cui all'art. 622 c.p.p., valgano ancora le limitazioni previste dall'art. 541 del codice previgente.

In dottrina si registra un pressoché unanime orientamento secondo cui sono da escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 622 c.p.p. le statuzioni pronunciate ai sensi dell'art. 541 c.p.p., e cioè tutte quelle concernenti la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, ovvero quelle di condanna della parte civile alla rifusione delle spese di giudizio e al risarcimento dei danni pronunciate a favore dell'imputato e del responsabile civile ⁽¹¹³⁾. A fondamento di ciò, si sostiene che, nonostante la lettera dell'art. 622 c.p.p. sia meno precisa di quella del previgente art. 541 c.p.p. 1930, valgono le medesime considerazioni: il riferimento all' "azione civile" deve essere letto in correlazione con l'art. 74 c.p.p., e cioè quale specifico riferimento alle sole istanze di risarcimento e di resti-

⁽¹¹¹⁾ PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965, p. 529: "Deve ricordarsi, tra l'altro che a norma dell'art. 383 c.p.p. su queste ultime domande "è competente a provvedere soltanto il giudice penale"; FORTUNA, *Azione penale e azione risarcitoria, La parte civile nel sistema processuale*, Milano, 1980, p. 474: "gli artt. 382, 383 e 482 c.p.p. escludono radicalmente ogni competenza del giudice civile, devolvendo ogni attribuzione in materia al giudice penale."

¹¹² ALOISI - FINI, voce *Cassazione penale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1958, p. 1138: "La competenza a conoscere, anche in sede di rinvio, di siffatta domanda spetta esclusivamente al giudice penale, com'è dato argomentare dalla disposizione dell'art. 383 ed è confermato dallo stesso art. 541, il quale specifica che le sue disposizioni debbono avere applicazione quando si tratti dell'azione civile proposta a norma dell'art. 23, cioè quella che è promossa dalla parte civile. Nel caso ora in esame, dunque, il rinvio dovrà essere disposto ad altro giudice penale a norma dell'art. 543 e ricorrerà l'osservanza delle disposizioni contenute nel penultimo capov. dell'art. 202 circa la forma del giudizio".

⁽¹¹³⁾ DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 270

tuzione ⁽¹¹⁴⁾. Da ciò consegue che le statuizioni di condanna della parte civile, dell'imputato e del responsabile civile alla rifusione delle spese di giudizio o al risarcimento dei danni di cui all'art. 541 c.p.p., non rientrando tra le azioni civili di cui all'art. 74 c.p.p., sarebbero da escludere dal campo di applicazione dell'art. 622 c.p.p. ⁽¹¹⁵⁾.

Le ragioni addotte a sostegno della tesi sopra esposta non appaiono però del tutto convincenti. È vero che l'art. 622 c.p.p. si riferisce all'azione civile, ma è vero anche che non vi è più alcun riferimento esplicito all'azione civile per il risarcimento del danno e le riparazioni. Non solo, ma se si opta per una lettura dell'art. 622 c.p.p. orientata dalla *ratio* della norma, e cioè che

⁽¹¹⁴⁾ DIDDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 270 secondo cui "L'affermazione può essere ribadita anche in relazione all'art. 622 c.p.p., benché il tenore letterale dello stesso sia meno preciso rispetto a quello dell'art. 541 c.p.p. 1930 che, attraverso il rinvio all'art. 23, consentiva di enucleare più nitidamente le domande civili alle quali fosse applicabile. Ciò non di meno, il riferimento all'«azione civile» contenuto nell'art. 622 c.p.p. consente di collegare alle istanze di cui all'art. 74 c.p.p. l'ambito della sua applicazione.

Più in generale, stando alla lettera dell'art. 622 c.p.p., verrebbe imposto di considerare che la disciplina de qua non sia applicabile, oltre che alle decisioni concernenti le spese processuali ai sensi dell'art. 535 c.p.p., anzitutto alle statuizioni con le quali si dispone il risarcimento del danno dovuto all'imputato ed al responsabile civile dalla parte civile e dal querelante ai sensi dell'art. 541, comma 2 e 542 c.p.p. Essa, inoltre, parrebbe inapplicabile alle decisioni sulle spese alle quali l'imputato sia stato condannato ai sensi dell'art. 541, comma 1, c.p.p., oltre che a quelle concernenti le questioni sulla pubblicazione della sentenza in funzione riparatoria."; BERTONI, *Art. 622*, in CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 292: "Inoltre, poiché la formulazione letterale della norma si riferisce alle disposizioni e ai capi della sentenza concernenti l'azione civile, il meccanismo da esse previsto è applicabile soltanto rispetto ai provvedimenti, che siano causalmente collegati all'azione promossa dal danneggiato, come sono le pronunce sulle domande di restituzione o di risarcimento, nonché la pubblicazione della sentenza in funzione riparatoria, prevista dall'art 536.

Rimarranno pertanto escluse - in conformità a quanto sostenuto in rapporto al vecchio codice - le disposizioni della sentenza relative alle spese processuali dovute dall'imputato alla parte civile in caso di condanna (art. 541.1) data la natura inderogabile della competenza in proposito del giudice penale, nonché le disposizioni concernenti la domanda di rifusione delle spese e di risarcimento del danno proposte dall'imputato o dal responsabile civile, ai sensi degli artt. 541.2 e 542.1, contro la parte civile e il querelante. Per la verità, nel nuovo codice non si rinviene una disposizione come quella dell'art. 383 c.p.p. abr., volta a riservare al giudice penale una competenza esclusiva in materia; ma la soluzione non dovrebbe essere diversa da quella finora seguita, posto che le pronunce in questione non sono conseguenza diretta dell'azione civile promossa dal danneggiato. In questi casi, la Corte di cassazione, ove ritenga di disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, deve rinviare la causa, ai sensi dell'art. 623, al giudice penale e non a quello civile".

⁽¹¹⁵⁾ DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 231: "il tenore letterale della norma esclude la sua riferibilità a controversie di natura civile diverse da quelle relative alle restituzioni e al risarcimento.

Rimangono pertanto escluse dalla disciplina dell'art. 622 c.p.p. le decisioni concernenti le disposizioni della sentenza in ordine alle spese processuali dovute dall'imputato alla parte civile nell'ipotesi di condanna (art. 541 comma 1 c.p.p.), nonché quelle relative alla domanda di rifusione delle spese o del risarcimento del danno proposta dall'imputato o dal responsabile civile ai sensi degli artt. 541 comma 2 e 542 comma 1 c.p.p."; BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998, p. 652: "deve ritenersi - per il chiaro disposto normativo - che rimangono escluse dalla disciplina dell'art. 622 c.p.p. le decisioni concernenti le disposizioni della sentenza in ordine alle spese processuali dovute dall'imputato alla parte civile in caso di condanna (art. 541, 1° co., c.p.p.); nonché quelle relative alla domanda di rifusione delle spese o del risarcimento del danno proposta dall'imputato o dal responsabile civile, a tenore degli artt. 541, 2° co. e 542, 1° co., c.p.p. Per tutte queste ipotesi rimane ferma la competenza inderogabile del giudice penale".

l'annullamento con rinvio al giudice civile risponde alla necessità di esimere il giudice penale dal dovere di decidere dei profili civili dell'azione quando non è più in discussione la responsabilità penale dell'imputato, appare allora più opportuno ritenere che il tema delle spese venga rimesso al giudice civile quando non vi è più alcun effetto penale in discussione. È evidente che la questione della liquidazione delle spese processuali e di assistenza sostenute dalla parte civile, nonché quella del risarcimento del danno patito dall'imputato e/o dal responsabile civile, appaiono tematiche intrinsecamente connesse all'azione civile.

Vi è chi ritiene che, non riscontrandosi alcuna limitazione esplicita alle sole azioni civili proposte ai sensi dell'art. 74 c.p.p., *“la generica locuzione ex art. 622 c.p.p. ben possa comprendere tutte le statuizioni scaturenti, direttamente o indirettamente, dall'azione civile”*. Secondo Lavarini, non si può non considerare che in tutti i casi in cui il legislatore ha voluto limitare l'ambito di applicazione di una disposizione alle sole azioni di risarcimento e di restituzione il riferimento a queste è stato esplicito, cosa che, invece, è del tutto assente nella disposizione in esame ⁽¹¹⁶⁾. In assenza di alcuna limitazione non si vede quindi perché il rinvio al giudice civile non dovrebbe operare anche nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento sono le statuizioni pronunciate ai sensi dell'art. 541 c.p.p. In tal senso, peraltro, si porrebbe anche il fatto che nell'attuale codice di procedura penale non vi è più alcuna disposizione analoga al previgente art. 383 c.p.p. 1930, secondo cui la competenza a decidere su tali questioni era riservata in via esclusiva al giudice penale ⁽¹¹⁷⁾. Per tali ragioni,

⁽¹¹⁶⁾ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 144 e ss.: *“si pensi al regime della provvisoria esecutività delle disposizioni civili della sentenza di primo grado, espressamente limitato dall'art. 540 comma 1 c.p.p. alla «condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno» (laddove, invece, in esito al giudizio di appello sono esecutive, ex art. 605 comma 2 c.p.p., tutte «le pronunce sull'azione civile»)”*.

⁽¹¹⁷⁾ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 144 e ss., l'autrice rileva che a sostegno di questa conclusione sono da considerare anche le ragioni di economia processuale su cui si fonda proprio l'opportunità del rinvio al giudice civile, ragioni che *“sono del resto particolarmente forti nel caso in cui la Cassazione annulli la sentenza penale limitatamente alle statuizioni ex art. 541 c.p.p., posta l'inopportunità di tenere impegnato il giudice penale ai soli fini della decisione sulle spese o sulle domande risarcitorie formulate contro la parte civile, anche in ragione del fatto che queste non pongono, di regola, problemi probatori a fronte dei quali il «passaggio» dalla disciplina processual-penalistica a quella processual-civilistica possa rappresentare un inconveniente”*.

quindi, si ritiene che il rinvio dovrebbe essere comunque disposto a favore del giudice civile, vertendosi in materia civile.

Anche la giurisprudenza è contraria all'orientamento prevalente in dottrina. In svariate pronunce, infatti, si legge che laddove l'annullamento della sentenza sia disposto limitatamente al capo e/o alla disposizione relativa alla liquidazione delle spese processuali, il rinvio deve essere disposto a favore del giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., affinché decida sul punto ⁽¹¹⁸⁾.

⁽¹¹⁸⁾ Cass. pen. Sez. Un., 14 luglio 2011, n. 40288, pronunciandosi in merito all'ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con riferimento alla parte relativa alla liquidazione delle spese, ha ritenuto che *"poiché [...] l'oggetto della domanda riguarda unicamente le disposizioni della sentenza concernenti le spese processuali della parte civile, l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p., dovendosi discutere in tale sede solo del quantum. Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile e il rinvio alla Corte d'appello di Firenze in sede civile"*; Cass. pen., 20 maggio 2014, n. 26807, mancando ogni considerazione in ragione della mancata liquidazione delle spese, ha ritenuto che *"la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'omessa liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in primo grado, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello"*; Cass. pen., 8 gennaio 2014, n. 9830: *"in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la decisione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità"*; Cass. pen., 16 ottobre 2013, n. 8407: *"l'indicata mancanza assoluta di motivazione dovrà, a seguito dell'annullamento dell'impugnata sentenza esclusivamente su tale punto, essere colmata dal Giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p."*; Cass. pen., 7 marzo 2013, n. 15865, in sede di ricorso contro sentenza di patteggiamento, ha ritenuto che, conformemente alla pronuncia delle Sezioni Unite, *"poiché [...] l'oggetto della domanda riguarda unicamente le disposizioni della sentenza concernenti le spese processuali della parte civile, l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p., dovendosi discutere in tale sede solo del quantum"*; Cass. pen., 5 luglio 2012, n. 37349, in sede di ricorso contro sentenza di patteggiamento, ha ritenuto che *"l'assoluta carenza di motivazione su tale aspetto comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese in favore della parte civile. Poiché [...] l'oggetto della domanda riguarda unicamente le disposizioni della sentenza concernenti le spese processuali della parte civile, l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p., dovendosi discutere in tale sede solo del quantum."*; Cass. pen., 6 giugno 2012, n. 34987: *"l'omissione denunciata integra un vizio della motivazione cui consegue l'annullamento della sentenza, limitatamente al punto non esaminato. Ai sensi dell'art. 622 c.p.p., alla pronuncia di annullamento consegue il rinvio degli atti al Giudice civile, competente nel grado e per valore, perché decida sul punto che non può essere preso in considerazione nella presente sede di legittimità, in via di supplenza, perché la relativa decisione costituisce pur sempre una valutazione di merito che esorbita dalle competenze di questa Corte di legittimità"*; Cass. pen., 11 gennaio 2011, n. 16422: *"l'annullamento della sentenza disposto con rinvio al giudice civile nella parte relativa alle posizioni T. e S., nonché con riferimento alla quantificazione dei danni e al riparto di responsabilità tra gli imputati, comporta la devoluzione al giudice di rinvio della complessiva valutazione delle conseguenze civili da reato, così che appare necessario rimettere a quella sede anche le decisioni in tema di spese sostenute dalle parti civili nel grado di appello e nel corso del presente giudizio"*; Cass. pen., 6 maggio 2009, n. 26663: *"è palese l'omissione di pronuncia sulle spese di primo grado in favore di tutte le parti civili costituite [...] consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente a quanto omissso con rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello"*; Cass. pen., 30 gennaio 2009, n. 11530, in ipotesi di ricorso proposto avverso una pronuncia emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha ritenuto che *"in assenza della dettagliata motivazione sul punto, si impone l'annullamento della sentenza, limitatamente alla predetta statuizione civile, con rinvio al giudice civile, a norma dell'art. 622 c.p.p. per la liquidazione delle spese di costituzione di parte civile"*; Cass. pen., 29 novembre 2007, n. 1767: *"annulla la sentenza impugnata limita-*

Peraltro, con riferimento esplicito all'ambito di applicazione dell'art. 622 c.p.p., la Suprema Corte a Sezioni Unite ha di recente evidenziato che *“per “capo” si intende quello relativo all'affermazione della responsabilità civile e per “disposizione” quella che si riferisce alle statuizioni accessorie”* e che *“sono statuizioni accessorie anche quelle relative alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, con riferimento alle quali Sez. U., n. 40228 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 ha avuto modo di precisare che [...] «l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., dovendosi in tale sede discutere solo del quantum»”* ⁽¹¹⁹⁾. Difatti, le Sezioni Unite quando sono state chiamate a dirimere il contrasto insorto in merito all'ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese delle parti civili, considerato che il giudice è tenuto a provvedere sulla domanda di rifusione delle spese processuali con una pronuncia motivata avente natura formale e sostanziale di condanna, hanno affermato che in caso di omessa motivazione sul punto l'annullamento della sentenza impone il rinvio al giudice competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p. ⁽¹²⁰⁾.

Alla luce dell'assenza di alcun riferimento esplicito all'azione civile di cui all'art. 74 c.p.p., dell'eliminazione di una disposizione che riservi al giudice penale la competenza a decidere delle spese e delle ragioni di economia processuale sottese all'art. 622 c.p.p., si ritiene che le statuizioni concernenti le spese processuali e di assistenza, nonché il risarcimento del danno a favore dell'imputato o del responsabile civile, rientrino nel novero dell' *“azione civile”* di cui all'art. 622 c.p.p. Ne consegue che, l'opinione che si condivide è quella secondo la quale nel caso in cui i capi e le disposizioni civili annullate

tamente alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame”; Cass. pen., 4 dicembre 2001, n. 5728: “la impugnata sentenza va, dunque, annullata, limitatamente alla statuizione concernente la liquidazione delle spese tra le parti private del giudizio di appello, con rinvio (ai sensi dell'art. 622 c.p.p.), per nuovo esame sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale stimasi opportuno demandare anche il regolamento delle spese di questo grado del giudizio tra le parti medesime”.

⁽¹¹⁹⁾ Cass. pen. Sez. Un., 18 luglio 2013, n. 40109.

⁽¹²⁰⁾ Cass. pen. Sez. Un., 14 luglio 2011, n. 40288.

riguardino esclusivamente le disposizioni della sentenza concernenti le spese processuali e/o di assistenza e/o la condanna al risarcimento del danno a favore dell'imputato, il rinvio debba essere disposto verso il giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

2.3.4 (segue) le sentenze aventi ad oggetto la determinazione del concorso di colpa della parte civile nella realizzazione del reato

Un'altra statuizione che impone di valutare se a seguito dell'annullamento della Corte di Cassazione il giudizio di rinvio possa essere disposto verso il giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è quella della sentenza avente ad oggetto la determinazione del concorso di colpa della parte civile. Più in particolare, si tratta di valutare se accolto il ricorso della parte civile che ha impugnato la sentenza nella parte in cui determina e quantifica il proprio concorso di colpa nella realizzazione dell'evento di reato, il giudizio di rinvio debba essere disposto verso il giudice civile o verso il giudice penale.

Al riguardo occorre premettere che la giurisprudenza ha da tempo chiarito quali sono i limiti entro i quali il giudice penale deve accertare la colpa concorrente di un terzo estraneo al procedimento nella causazione dell'evento di reato di cui è chiamato a rispondere l'imputato e quali, invece, siano le valutazioni che il giudice penale è tenuto a compiere nel caso di concorso di colpa della vittima costituita parte civile ⁽¹²¹⁾.

⁽¹²¹⁾ Tra le molte Cass. pen., 6 maggio 2009, n. 26663: "la Corte di Cassazione ha chiarito quali sono i limiti entro i quali il giudice penale può accertare la colpa concorrente di un terzo, estraneo al procedimento, nella causazione di un evento di cui è chiamato a rispondere l'imputato. L'accertamento è consentito al giudice penale solo ai fini della valutazione che è dovuta in sede penale, e cioè quella della responsabilità penale dell'imputato, per la cui verifica può assumere rilevanza la condotta di un terzo sia sotto il profilo dell'efficienza causale del comportamento dell'imputato (che può, in ipotesi, essere escluso in virtù del comportamento del terzo), sia sotto il profilo del grado della colpa, di cui il giudice penale deve tenere conto ai fini della quantificazione della pena e nella cui valutazione è evidente che l'eventuale colpa concorrente di altri soggetti non può influire; deve però escludersi che il giudice penale possa quantificare l'apporto causale di un terzo o di terzi non presenti ad alcun titolo nel processo penale e dunque evidentemente non in grado di rappresentare il proprio punto di vista e tutelare la propria posizione, nei cui confronti comunque un eventuale accertamento di tal fatta non potrebbe assumere efficacia di giudicato. La specificazione percentuale della colpa è dovuta solo quando nel processo penale sia presente la parte civile e si debba valutare l'eventuale colpa concorrente di tale soggetto (o di un suo dante causa) dovendosi in tal caso il giudice pronunciare anche agli effetti civili, e cioè con statuizioni che attengono al rapporto (civile) tra imputato e/o responsabile civile da un lato (debitore) e parte civile (creditore) dall'altro"; Cass. pen., 17 marzo 2005, n. 20580: "Deve in primo

Quando si discute della eventuale colpa concorrente di un soggetto terzo rimasto estraneo al giudizio, il giudice penale deve accertare il comportamento del terzo ai soli fini della valutazione che è dovuta in sede penale, e cioè quella della responsabilità penale dell'imputato. Il giudice è tenuto a valutare se la condotta del terzo assume rilevanza solo sotto due profili: il profilo dell'efficienza causale del comportamento dell'imputato e quello del grado della colpa. Nel primo caso, infatti, l'efficienza causale del comportamento dell'imputato potrebbe essere esclusa dal comportamento del terzo; nel secondo caso, invece, l'eventuale colpa concorrente del terzo può incidere sulla quantificazione della pena per l'imputato. Il fatto, però, che si discuta della colpa concorrente di un soggetto o di più soggetti estranei al giudizio, esclude che il giudice penale possa quantificarne l'apporto causale. Il terzo o

luogo ricordarsi che da tempo questa Corte ha chiarito quali sono i limiti entro i quali il giudice penale può accertare la colpa concorrente di un terzo, estraneo al procedimento, nella causazione di un evento di cui è chiamato a rispondere l'imputato; l'accertamento è consentito al giudice penale solo ai fini della valutazione che è dovuta in sede penale, e cioè quella della responsabilità penale dell'imputato, per accertare la quale può assumere rilevanza la condotta di un terzo sia sotto il profilo dell'efficienza causale del comportamento dell'imputato (che può, in ipotesi, essere escluso in virtù del comportamento del terzo), sia sotto il profilo del grado della colpa, di cui il giudice penale deve tenere conto ai fini della quantificazione della pena e nella cui valutazione è evidente che l'eventuale colpa concorrente di altri soggetti non può non influire; deve però escludersi che il giudice penale possa quantificare l'apporto causale di un terzo o di terzi, non presenti ad alcun titolo nel processo penale e dunque evidentemente non in grado di rappresentare il proprio punto di vista e tutelare la propria posizione, nei cui confronti comunque un eventuale accertamento di tal fatta non potrebbe assumere, efficacia di giudicato. La specificazione percentualistica della colpa è dovuta solo quando nel processo penale sia presente la parte civile e si debba valutare l'eventuale colpa concorrente di tale soggetto (o di un suo dante causa) dovendosi in tal caso il giudice pronunciare anche agli effetti civili, e cioè con statuizioni che attengono al rapporto (civilistico) tra imputato e/o responsabile civile da un lato (debitori) e parte civile (creditore) dall'altro"; Cass. pen., 4 dicembre 2001, n. 5728: "l'accertamento in sede penale della colpa concorrente anche di un terzo nella causazione dell'evento si impone al giudice ai fini della valutazione dovuta in quella sede, cioè ai fini della responsabilità penale dell'imputato sotto il profilo dell'efficienza causale della sua condotta in riferimento all'evento determinatosi e dal grado di colpa; l'accertamento di tale concorrente colpa del terzo esaurisce l'obbligo del giudice al riguardo, senza che lo stesso sia tenuto ad una specifica indicazione percentualistica della stessa, essendo necessario e sufficiente che egli dia contessa solo della ritenuta sussistenza della responsabilità dell'imputato, pur in presenza di un concorsuale apporto del terzo [...] La specificazione (percentualistica) del grado di colpa è, invece, necessaria anche in sede penale, ove in questa debbano pronunciarsi statuizioni civilistiche; ma tanto riguarda esclusivamente il rapporto tra imputato e/o responsabile civile (debitori) da un lato e parte civile (creditore) dall'altro, tra i quali soltanto si svolge il rapporto civilistico dedotto in contestazione in sede penale. Tale obbligo, quindi, incombe al giudice solo ove si tratti di determinare il concorsuale apporto del creditore - parte civile (o suo dante causa) alla determinazione dell'evento generatore del danno risarcibile, non anche nel caso in cui si verta in ipotesi di concorsuale apporto di più imputati - debitori e, difatti, ai sensi dell'art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., il giudice deve valutare il concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del risarcimento dovuto, che "è diminuito secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate". Nel secondo caso, invece, viene in rilievo il principio della solidarietà passiva sancito dall'art. 2055 c.c., secondo il quale, "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno", salva l'azione di regresso del debitore che abbia risarcito il danno nei confronti degli altri condebitori solidali: aspetto, quest'ultimo, che evidentemente non rileva affatto nel rapporto esterno tra creditore danneggiato e debitore imputato, e che potrà, semmai, da quest'ultimo esser fatto valere nella competente sede civilistica nei rapporti interni tra lui, debitore solvente, ed altri eventuali condebitori solidali."

i terzi in questione, non essendo presenti ad alcun titolo nel giudizio, non possono rappresentare il proprio punto di vista né tutelare la propria posizione e di conseguenza non potranno nemmeno risentire di tale accertamento che non può nemmeno assumere efficacia di giudicato nei loro confronti (122).

Diversamente, quando nel processo penale il danneggiato si è costituito parte civile e ricorre il fatto colposo della parte civile, vi è un rapporto civilistico - tra imputato e/o responsabile civile, quali debitori, e la parte civile, quale creditore - dedotto in contestazione in sede penale e pertanto il giudice penale è tenuto alla specificazione percentualistica del concorso di colpa. In questo caso, infatti, il giudice penale, dovendo decidere anche in merito al rapporto civilistico tra imputato e/o responsabile civile da un lato e parte civile dall'altro, deve valutare il concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del risarcimento dovuto che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., "*è diminuito secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate*" (123).

Queste le premesse per valutare se, accolto il ricorso della parte civile contro la sentenza che determina il proprio concorso di colpa, l'annullamento con rinvio debba essere disposto verso il giudice civile.

Quando era in vigore il codice del 1930 la giurisprudenza riteneva che l'ipotesi in esame rientrasse nell'ambito di applicazione dell'art. 541 c.p.p. 1930 (124). In particolare, la Suprema Corte riteneva che, annullate le

(122) Cass. pen., 6 maggio 2009, n. 26663; Cass. pen., 4 dicembre 2001, n. 5728: "*la sentenza penale in questione non potrebbe mai assumere efficacia di giudicato (art. 651 c.p.p.) nei confronti del terzo, non intervenuto nel procedimento penale, non investito della qualità di imputato, non destinatario di specifica statuizione di condanna ed addirittura rimasto ignoto*".

(123) Cass. pen., 4 dicembre 2001, n. 5728, evidenzia che, diversamente, nel caso in cui si discuta del concorso di più imputati (debitori) terzi estranei al procedimento, "*viene in rilievo il principio della solidarietà passiva sancito dall'art. 2055 c.c., secondo il quale "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno", salva l'azione di regresso del debitore che abbia risarcito il danno nei confronti degli altri condebitori solidali: aspetto, quest'ultimo, che evidentemente non rileva affatto nel rapporto esterno tra creditore danneggiato e debitore imputato, e che potrà, semmai, da quest'ultimo essere fatto valere nella competente sede civilistica nei rapporti interni tra lui, debitore solvente, ed altri eventuali condebitori solidali*".

(124) CAVALLA, *I limiti al rinvio al giudice civile in seguito ad annullamento della sentenza penale*, in *Giust. pen.*, vol. III, Roma, 1968: la Suprema Corte ha condiviso i principi appena affermati dalle Sezioni Unite con sentenza 16 novembre 1963 secondo cui: "*1) è ammissibile l'impugnazione della parte civile che rivolga*"

disposizioni della sentenza aventi ad oggetto la determinazione (o la mancata determinazione) del concorso di colpa dell'offeso, l'indagine sul punto dovesse essere affidata al giudice civile perché se rinviata al giudice penale questi sarebbe stato vincolato alla regola di cui all'art. 515 c.p.p. 1930 secondo cui, in mancanza dell'accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero o dell'imputato, al giudice era vietato riformare *in peius* la decisione. In altre parole, considerato che il rinvio al giudice penale non avrebbe permesso una diversa determinazione della quantificazione del concorso di colpa dell'imputato in senso a quest'ultimo sfavorevole, il giudizio doveva essere rimesso al giudice civile che, invece, avrebbe potuto modificare ai soli effetti civili il giudizio espresso sul concorso di colpa della parte civile ⁽¹²⁵⁾.

Questo orientamento è stato però contestato in dottrina. Secondo Cavalla, infatti, il rinvio al giudice civile avrebbe determinato un inevitabile contrasto con l'effetto vincolante del giudicato penale nel giudizio di danno previsto dall'art. 27 c.p.p. 1930, motivo per cui il rinvio avrebbe dovuto essere sempre disposto verso il giudice penale, unico competente a decidere dei profili penali della responsabilità dell'imputato ⁽¹²⁶⁾.

le sue doglianze contro le statuizioni relative alla esistenza e alla misura dell'efficienza causale della colpa concorsuale della vittima; 2) se al fine dell'applicazione della pena l'entità degli apporti causali può graduarsi con semplici aggettivazioni (notevole, grande, lieve, ecc.) al fine della determinazione del risarcimento del danno, il giudice che ritenga sussistente il concorso di colpa della vittima, ove vi sia costituzione di parte civile, è tenuto ad indicare, ed ovviamente non soltanto nella motivazione, ma anche nel dispositivo della sentenza, la misura di tale concorso".

⁽¹²⁵⁾ CAVALLA, *I limiti al rinvio al giudice civile in seguito ad annullamento della sentenza penale*, in *Giust. pen.*, vol. III, Roma, 1968, pp. 10 e ss.; Cfr. DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 232; BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998, p. 652.

⁽¹²⁶⁾ CAVALLA, *I limiti al rinvio al giudice civile in seguito ad annullamento della sentenza penale*, in *Giust. pen.*, vol. III, Roma, 1968, p. 11: "*non si può non avvertire che il rinvio al giudice civile, secondo l'art. 541 C.p.p., in caso come questo in esame, segna una deviazione dai principi dell' «autorità del giudicato penale nel giudizio di danno» (art. 27 C.p.p.) [...]. Deviando dal concetto elementare che l'azione esperita dalla parte civile deve riferirsi solo al risarcimento del danno o alle restituzioni, si creano situazioni di contraddizione fra il giudicato civile di rinvio in base all'art. 541 C.p.p. e la sentenza penale che ha autorità di cosa giudicata, per l'articolo 27 C.p.p., nel giudizio sul risarcimento del danno o sulle restituzioni. Difatti in contrasto con l'art. 27 C.p.p. sarebbe il caso possibile che il giudice civile di rinvio negasse il concorso di colpa, riconosciuto dal giudice penale o ne riducesse la quantità. È una dissonanza grave perché è il giudice civile che modifica, sia pure ai soli effetti civili, quel giudicato penale che dovrebbe avere carattere di irrevocabilità e dovrebbe, come si usa dire, fare stato nel giudizio civile".*

Con l'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, la giurisprudenza si è mantenuta sulla propria linea interpretativa (127), mentre la dottrina ha rilevato che l'obiezione sollevata in precedenza non ha più fondamento. In particolare, secondo la dottrina, l'attuale art. 651 c.p.p., secondo cui la sentenza penale di condanna “ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”, esclude che vi siano limiti alla cognizione del giudi-

¹²⁷ Cass. pen., 16 dicembre 2015, n. 4349: “manca però una risposta esplicita sul concorso di colpa. [...] S'impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il concorso di colpa della persona offesa rinviandosi su tale punto al giudice civile competente per valore in grado di appello cui si rimette anche il regolamento delle spese tra le parti di questo giudizio”; Cass. pen., 15 luglio 2009, n. 38169: “ai fini della responsabilità civile, il giudice d'appello ha negato il concorso di colpa del motociclista evidenziando la breve distanza tra i veicoli al momento dell'avvistamento ma nulla ha precisato in relazione alla circostanza se, tenendo una velocità rispettosa dei limiti previsti, il motociclista avrebbe potuto evitare l'incidente o, quanto meno, limitare i danni cagionati dal medesimo. La sentenza impugnata va dunque annullata, ai soli fini civili, limitatamente alla determinazione della percentuale di colpa della persona offesa con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 c.p.p.)”; Cass. pen., 6 maggio 2009, n. 26663; Cass. pen., 12 giugno 2007, n. 29172: “in accoglimento del ricorso delle parti civili, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al punto concernente il concorso di colpa della vittima, con rinvio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., cui si appalesa opportuno demandare anche il regolamento delle spese fra le parti per questo grado del giudizio”; Cass. pen., 4 dicembre 2001, n. 5728. Ma anche dalle pronunce della Corte di Cassazione civile, risulta che la giurisprudenza penale ha sempre optato per il rinvio al giudice civile per la determinazione del concorso di colpa dell'offeso. Sul punto, Cass. civ., 28 giugno 1997, n. 5800: nella sentenza della Suprema Corte, adita in sede di ricorso avverso la pronuncia della Corte di Appello di Milano emessa ai sensi dell'art. 622 c.p.p., si legge che la Cassazione penale “con sentenza 13 giugno 1991 annullava la pronuncia di merito, limitatamente alla esclusione del concorso di colpa del coimputato Rossi e rinviava il processo al giudice civile competente per valore in grado di appello. [...] Puntualmente, nella specie, questa Corte, in sede penale - in applicazione della ricordata disposizione legislativa [l'art. 622 c.p.p.] - accertato che la statuizioni di carattere penale, contenute nella sentenza 17 ottobre 1990, quanto alla posizione del Rossi (id est la sua assoluzione dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato) era coperto da giudicato, da una parte ha annullato i capi della sentenza relativi alla azione civile proposta dagli aventi causa del Pinato, dall'altro ha rinviato al giudice civile competente. Pacifico quanto precede deve ribadirsi - in conformità, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che anche quando si tratta di rinvio dopo l'annullamento delle sole disposizioni civili di sentenza penale (art. 541 c.p.p.) i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa, dal giudice di rinvio, nemmeno se fosse, eventualmente, erronea”; Cass. civ., 1 febbraio 1996, n. 846: nella sentenza della Corte di Cassazione, adita con ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bologna aveva dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c. per tardiva riassunzione, si legge che “la Corte Suprema, quarta sezione penale, annullava tale decisione, ai soli effetti civili, per vizio di motivazione in ordine al grado di colpa concorrente della vittima, e rinviava la causa al giudice civile competente per valore in grado di appello”. Corte di Appello di Firenze 16 marzo 2015, n. 473, pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio riassunto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. a seguito della sentenza di annullamento Cass. pen. 11 agosto 2008, n. 33313 che “annullò la sentenza della Corte di Appello «limitatamente alla mancata determinazione del concorso di colpa della persona offesa con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in sede civile», in quanto “la Corte d'Appello aveva, erroneamente, omesso di determinare la misura del “rilevato concorso di colpa della parte offesa come richiesto dall'impugnante, il che presenta indubbia valenza sui capi della sentenza che concernono gli interessi civili. [...] la Corte è chiamata a determinare il quantum del concorso di responsabilità del lavoratore, la cui esistenza, per effetto del giudicato costituito dalla sentenza di cassazione, non può essere negata”.

ce civile sulla responsabilità civile dell'imputato (128). In altre parole, atteso che la sentenza di condanna ha efficacia di giudicato limitata al solo accertamento della sussistenza del fatto di reato e della sua illiceità, la cognizione del giudice civile sulla quantificazione del concorso di colpa della parte civile è libera da vincoli. Di conseguenza, l'annullamento della sentenza impugnata dalla parte civile relativamente alle statuizioni sul proprio concorso di colpa comporta il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (129).

Pur condividendo l'esito dell'interpretazione sopra esposta, secondo cui l'annullamento delle disposizioni concernenti la determinazione del concorso di colpa della parte civile rientra nel campo di applicazione dell'art. 622 c.p.p., Dinacci non ne condivide la premessa e sostiene che il rinvio dovrebbe essere disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., non tanto per i limiti di efficacia della sentenza di condanna, ma perché *“l'eventuale diversa quantificazione del concorso di colpa non incide e prescinde dalla responsabilità penale od anche dal proscioglimento qualora il capo civile della sentenza sia stato annullato a seguito di ricorso della parte civile”* (130). Secondo Dinacci, nell'ipotesi considerata la competenza spetta al giudice civile perché l'annullamento con rinvio è imposto dalla ne-

(128) DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 273; DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 232; BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998, p. 652: *I rilievi formulati in senso contrario dalla dottrina risultano oggi contrastati dal mutato contesto normativo, circa gli effetti del giudicato penale che, a differenza di quanto previsto dal codice del 1930, esclude la validità erga omnes dell'accertamento dei fatti effettuato in sede penale e riduce in modo sensibile l'area del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativo.*

Sul tema specifico, poi, la limitazione degli effetti del giudicato di condanna alla sola affermazione che l'imputato ha commesso il fatto (art. 651 c.p.p.) - oltre che alla sussistenza dello stesso ed alla sua illiceità - implica l'esclusione di limiti alla cognizione del giudice civile sulla responsabilità civile dell'imputato, in ordine alla quantificazione del grado di essa, in caso di valutazione del concorso di colpa”.

(129) DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 273: *“Ineludibile, ancora, il rinvio al giudice civile nel caso di accoglimento del ricorso della parte civile riguardante il proprio concorso di colpa nella realizzazione dell'evento del reato in quanto, anche in tale ipotesi, dalla decisione non derivano vincoli extrapenalari ulteriori - rispetto a quelli della sussistenza del fatto e della sua illiceità - ai sensi dell'art. 651 c.p.p. che «implica l'esclusione di limiti di cognizione del giudice civile sulla responsabilità civile dell'imputato, in ordine alla quantificazione del grado di essa, in caso di valutazione del concorso di colpa»”.* Ritiene dubbia la soluzione, BERTONI, *Art. 622*, in CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 292: *“Invece, anche col nuovo codice, rimane dubbia la soluzione del caso di accoglimento del ricorso della parte civile, in materia di reati colposi, limitatamente alle statuizioni sul concorso di colpa dell'offeso; e cioè di un caso, in cui alcune sentenze della Cassazione hanno deciso per il rinvio al giudice civile, mentre la dottrina prevalente ha sostenuto la tesi del rinvio al giudice penale”.*

(130) DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 232.

cessità di pervenire solo a una quantificazione del risarcimento del danno il cui *an* è già certo, e cioè a una decisione avente solo effetti civili, in conformità alla *ratio* sottesa all'art. 622 c.p.p. ⁽¹³¹⁾.

Questa la tesi che, anche in linea con quanto emerge dall'analisi della giurisprudenza, si ritiene più condivisibile. Da quanto sopra riportato risulta, infatti, che laddove l'azione civile per il risarcimento e le restituzioni non sia stata esercitata, la condotta concorrente della vittima o di un altro soggetto rimasto estraneo al giudizio rileva solo ai fini della valutazione dell'incidenza causale della condotta dell'imputato e del grado della sua colpa; mentre, se l'azione civile è inserita nel processo penale il giudice penale è tenuto a quantificare, in termini percentualistici, il concorso di colpa della parte civile allo scopo di determinare il *quantum* del risarcimento del danno richiesto dalla medesima parte civile. Risulta, quindi, che le statuizioni in merito alla quantificazione del concorso di colpa della parte civile attengono esclusivamente al rapporto processuale civile dedotto nel procedimento penale. Di conseguenza, se la quantificazione del concorso di colpa incide solo sulla determinazione del *quantum* del risarcimento del danno, è evidente che non si pongono questioni di limiti del giudicato; la competenza a decidere in sede di rinvio del concorso di colpa della parte civile spetta al giudice civile perché, anche quando non vi è più alcuna questione sull'*an*, questi è tenuto a decidere un profilo che attiene solo al rapporto civilistico dedotto in giudizio, e cioè il *quantum* del risarcimento.

2.3.5 *(segue) le sentenze di condanna impugnate dalla parte civile per omessa pronuncia sull'azione civile*

Si registra un contrasto di opinioni anche in merito all'applicabilità dell'art. 622 c.p.p. alle ipotesi di ricorso proposto dalla parte civile contro la

⁽¹³¹⁾ DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 232: "Di qui la prospettata competenza del giudice civile imposta dalla necessità di pervenire solo ad una quantificazione del danno. Ed è proprio questa la ratio legis sottesa all'art. 622 c.p.p. Si individua una competenza del giudice civile nei limiti in cui l'annullamento si rende necessario per quantificare il risarcimento. Sicchè non v'è questione sull'*an* ma solo sul *quantum*".

sentenza che, pur avendo condannato l'imputato ai fini penali, abbia omissis di pronunciarsi sull'azione civile esercitata in sede penale.

Secondo una prima opinione, all'annullamento di una sentenza per omessa pronuncia sul capo della decisione relativo all'azione civile deve seguire necessariamente il rinvio al giudice penale, poiché il giudizio di rinvio assume una funzione restitutoria che è incompatibile con la funzione prettamente prosecutoria del giudizio di rinvio *ex* art. 622 c.p.p. Pertanto la decisione sul capo civile non può che essere rimessa al giudice penale in quanto giudice che fin dall'origine avrebbe dovuto pronunciarsi sulle domande formulate dalla parte civile ⁽¹³²⁾. Si tratta - come è evidente - dell'opinione espressa da coloro che escludono che il rinvio al giudice civile possa essere disposto in presenza di *errores in iudicando*, tra i quali rientra l'omessa pronuncia.

Ad opposta conclusione, invece, giunge chi sostiene che il rinvio al giudice civile sia possibile a prescindere dal motivo di annullamento della sentenza - sia esso un *error in procedendo* o *error in iudicando* - dato che il giudizio di rinvio previsto dall'art. 622 c.p.p. non ha più una funzione assimilabile a quella del giudizio prosecutorio. Secondo Bargi, infatti, nell'ipotesi di annullamento della sentenza di condanna in cui sia stata omessa qualsiasi pronuncia sull'azione civile il rinvio deve essere sempre disposto al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p., perché si tratta di un giudizio che ha una sua autonomia strutturale e funzionale e che può quindi autonomamente proseguire nella sua sede naturale a prescindere dal fatto che il giudice penale avrebbe dovuto pronunciarsi ⁽¹³³⁾.

⁽¹³²⁾ DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, pp. 234-235. L'Autore evidenzia che se il rinvio fosse disposto verso il giudice civile si arriverebbe "all'assurdo di applicare gli effetti dell'annullamento di un capo civile della sentenza senza che quel capo sia mai stato adottato. Si autorizza così un trasferimento della competenza giurisdizionale in assenza di una norma attributiva delle stesse ad un diverso giudice"; LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 150; DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 276.

⁽¹³³⁾ BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998, p. 653.

La soluzione non può quindi che dipendere da quale delle due teorie si adotta in merito alla necessità o meno di distinguere tra i motivi di annullamento - *error in iudicando* o *error in procedendo* - per individuare il campo di applicazione della disposizione in esame. Se infatti si ritiene che ai fini dell'operatività del rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello previsto dall'art. 622 c.p.p. sia necessario distinguere tra ipotesi di giudizio di rinvio con funzione prosecutoria e giudizio con funzione restitutoria e che solo nel primo caso sia possibile la prosecuzione del giudizio relativo all'azione civile in sede civile, non si può che condividere l'opinione di chi ritiene che il vizio di omessa pronuncia comporti la regressione del giudizio in sede penale. Al contrario, se la distinzione tra giudizio di rinvio con funzione prosecutoria e giudizio di rinvio con funzione restitutoria può essere ignorata allora il rinvio potrà essere disposto a favore del giudice penale. In ogni caso, per quanto qui rileva, occorre evidenziare che nonostante i due orientamenti, vi sono comunque pronunce della Suprema Corte che dispongono il rinvio avanti il giudice civile e pertanto si tratta di una ipotesi di rinvio che deve essere tenuta in debita considerazione.

2.3.6 *Le sentenze di proscioglimento*

La seconda ipotesi di rinvio al giudice civile contemplata dall'art. 622 c.p.p. è quella che - stando alla lettera della norma - si verifica quando la Corte di Cassazione "*accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato*".

Come si è visto, la ragione della previsione in esame ha ragioni storiche - sistematiche. Infatti, immediatamente dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 1/1970 che ha inciso sull'art. 195 c.p.p. 1930 riconoscendo alla parte civile il potere di proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di proscioglimento dell'imputato, si è posta la questione in merito a se all'annullamento della sentenza così impugnata dovesse seguire il rinvio al giudice civile, ovvero al giudice penale. A dirimere il contrasto, peraltro, non

aveva contribuito nemmeno la sentenza n. 29/1972 della Corte Costituzionale, il cui dispositivo - anzi - si prestava a una interpretazione a favore della riconduzione del caso in esame al giudice penale. Solo dopo l'intervento delle Sezioni Unite, invece, si è iniziato a fare rinvio al giudice civile (cfr. *supra* § 3.1 - *Evoluzione storica*).

Ciò premesso, occorre ora evidenziare che il riferimento alla “sentenza di proscioglimento dell'imputato” impone di leggere la norma in esame in maniera coordinata con l'art. 576 c.p.p., norma che, apportando una relevantissima innovazione al nostro ordinamento ha consentito alla parte civile di impugnare direttamente, e anche con l'appello, la sentenza di proscioglimento dell'imputato. Tuttavia, fin dalla sua introduzione, parte della dottrina ha mostrato un certo scetticismo, evidenziando che “sarebbe stato preferibile che il codice, nell'ottica di sgravare il processo penale dall'azione civile, avesse limitato l'impugnazione alle sentenze di assoluzione piuttosto che consentirla avverso tutte le sentenze di proscioglimento, considerato che solo la sentenza di assoluzione può avere effetto di giudicato in pregiudizio della parte civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p.”⁽¹³⁴⁾. Infatti, il genus “sentenza di proscioglimento” ricomprende sia le sentenze che dichiarano l'improcedibilità dell'azione penale, sia quelle che accertano l'estinzione del reato, sia quelle di assoluzione dell'imputato, ma solo per queste ultime l'art. 652 c.p.p. prevede che la declaratoria di assoluzione abbia efficacia di giudicato, “quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima”, in pregiudizio della richiesta di risarcimento del danno o di restituzione della parte civile⁽¹³⁵⁾. Al contrario, invece, per le sentenze di

⁽¹³⁴⁾ CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 885.

⁽¹³⁵⁾ Cass. pen. Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768: “sul piano letterale le nuove previsioni degli artt. 651 (efficacia del giudicato penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno) e 652 (efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno) finiscono con il ricalcare il testo degli artt. 27 e 25 del vecchio codice, nel senso che in quei giudizi l'efficacia di giudicato è esplicitamente attribuita alla sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato adempiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Nessun riferimento è fatto alle sentenze di proscioglimento per amnistia, per prescrizione o per altra causa di estinzione del reato. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, ha riaperto il dibattito intorno all'efficacia vincolante della sentenza penale, benchè, questa volta, sia prevalsa (soprattutto in dottrina) la tesi che sostiene l'inefficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento, pur se fondata su un accerta-

proscioglimento diverse da quelle di assoluzione non è prevista alcuna efficacia extra-penale capace di incidere - in maniera pregiudizievole - sulle pretese della parte civile.

A riprova della diversa efficacia delle sentenze che possono ritenersi tutte comprese nel *genus* sentenza di proscioglimento, di recente, sono intervenute le Sezioni Unite Civili che con la sentenza del 26 gennaio 2011, n. 1768 hanno chiarito che la sentenza penale che dichiara il reato estinto per prescrizione non ha alcuna efficacia vincolante nel successivo giudizio civile di risarcimento del danno, nemmeno con riferimento ai fatti in concreto accertati dal giudice penale ⁽¹³⁶⁾. Più di preciso, la Suprema Corte ha escluso *“l’efficacia delle pronunce di improcedibilità, sia di quelle emesse per ragioni anche di merito prima del dibattimento (artt. 425 e 469 c.p.p.), sia di quelle di carattere processuale*

mento concreto dei fatti materiali”. La Suprema Corte prosegue ribadendo che *“ai sensi dell’art. 652 c.p.p., dunque, la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato nell’ambito del giudizio civile di danno solo relativamente a questi accertamenti. La sentenza dibattimentale di assoluzione può essere pronunciata anche per altre ragioni, come per mancanza dell’elemento psicologico, doloso o colposo, o per l’esistenza di una causa di giustificazione (reale o putativa) diversa da quella di cui all’art. 51 c.p., o per l’esistenza di una causa di non punibilità o per non imputabilità del soggetto. Però il legislatore, con una scelta discrezionale, ha limitato l’efficacia del giudicato, nel giudizio civile o amministrativo di danno, solo agli elementi relativi all’insussistenza del fatto, alla non commissione dello stesso ed alla non illiceità per l’esistenza dell’esimente di cui all’art. 51 c.p.”*.

⁽¹³⁶⁾ Cass. pen. Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768. La questione dell’efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio di risarcimento del danno, nell’ipotesi in cui l’imputato è stato prosciolto per una causa estintiva del reato è stata rimessa alle Sezioni Unite perché la sezione investita del ricorso ha ravvisato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. In sintesi, nell’ordinanza di rimessione si osserva che: *“(a) per un primo orientamento, la sentenza del giudice penale di proscioglimento, pronunciata all’esito di accertamenti di fatto, avrebbe efficacia vincolante per il giudice civile quanto alla materiale sussistenza dei fatti accertati dal giudice penale (si citano al riguardo Cass. 14328/00; 810/95); (b) per un secondo orientamento, invece, la sentenza penale che dichiara il reato estinto per prescrizione non avrebbe alcuna efficacia vincolante nel successivo giudizio civile di risarcimento (si citano al riguardo Cass. 3084/97; 1319/96; 342/96; 10551/98)”*. Le Sezioni Unite, dato atto del contrasto insorto in giurisprudenza, dichiarano di aderire ai principi esposti nei precedenti delle Sezioni Unite civili e penali - la pronunce Cass. civ., Sez. Un., 27 maggio 2009, n. 12243 e Cass. pen. Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 40049 - che hanno ritenuto prive di alcuna efficacia extrapenale le sentenze di proscioglimento diverse da quelle contemplate nell’art. 652 c.p.p. in quanto norma speciale, nonché all’interpretazione consolidatasi in dottrina secondo cui *“attuale sistema dei rapporti tra giurisdizione civile e penale è improntato al principio di separazione e della equa ordinazione, con le sole e limitate eccezioni previste dagli artt. 651 - 654 c.p.p., secondo la logica del favor separationis”*, per accogliere l’interpretazione normativa secondo cui *“l’efficacia del vincolo è attribuibile alla sola sentenza penale dibattimentale di assoluzione”*. Le Sezioni Unite hanno quindi concluso affermando il seguente principio di diritto: *“la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima) pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benchè, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto [...] e che, in quest’ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione”*.

(per mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato) emesse in esito al dibattimento (artt. 529 e 531 c.p.p.)”. Alle medesime conclusioni, peraltro, sono pervenute anche le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che, per rispondere al quesito se l'imputato o la parte civile hanno interesse a impugnare una sentenza di proscioglimento per ottenere modifica della formula assolutoria, hanno affermato che l'art. 652 c.p.p. è una norma eccezionale nella parte in cui prevede un limitato vincolo per il giudice civile rispetto alla sentenza penale di assoluzione, motivo per cui è “*esclusa l'efficacia [vincolante] delle pronunce di improcedibilità (art. 425 e 469 c.p.p.), sia di quelle di carattere processuale (per mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato) emesse in esito al dibattimento (art. 529 e 531 c.p.p.)”* ⁽¹³⁷⁾.

Nonostante la diversa efficacia extra-penale delle sentenze di proscioglimento, né l'art. 576 c.p.p. né l'art. 622 c.p.p. fanno alcuna distinzione. L'art. 576 c.p.p. prevede genericamente che la parte civile può proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato e l'art. 622 c.p.p., anch'esso in maniera del tutto generica, dispone che, accolto il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, il rinvio venga disposto verso il giudice civile. Per poter correttamente individuare l'ambito di applicazione dell'art. 622 c.p.p. non è quindi sufficiente ricorrere alla disposizione prevista dall'art. 576 c.p.p., ma occorre interrogarsi anche in merito al risultato che la parte civile può ottenere se la sua impugnazione viene accolta. A tale scopo, è necessario tenere a mente che il codice di procedura penale prevede, da un lato, all'art. 538 c.p.p., che la condanna al risarcimento e alle restituzioni è possibile solo nel caso in cui è affermata la responsabilità penale e che, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciarsi sulla domanda della parte civile solo se, una volta intervenuta una causa di estinzione del reato, vi sia stata nel precedente grado di giudizio sentenza di condanna dell'imputato; dall'altro lato, invece, che accolto il ricorso della parte civile contro una sen-

⁽¹³⁷⁾ Cass. pen. Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 40049.

tenza di proscioglimento dell'imputato il legislatore ha previsto che la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., "rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello" (138).

Parte della dottrina (139) ritiene che l'unico effetto che possa derivare dall'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile contro una sentenza di proscioglimento sia quello di elidere gli effetti extra-penali della sentenza di assoluzione. Di conseguenza, esclude che la parte civile possa ottenere una decisione di merito sulla propria domanda, ritenendo che a ciò osta il disposto di cui all'art. 538 c.p.p. per il quale, solo in caso di condanna dell'imputato, il giudice penale si pronuncia anche sulla domanda civile per il risarcimento e le restituzioni (140). In tale ottica, si ritiene che nel ca-

(138) Così CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 885; DIDDÌ, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 277: "A ben vedere, però, è proprio la fenomenologia sottesa all'applicazione della disposizione de qua [l'art. 622 c.p.p.] a risultare giuridicamente oscura in quanto, posto che, in applicazione del principio di accessorietà contenuto nell'art. 538 c.p.p., la parte civile ricorrente non avrebbe mai potuto ottenere una condanna alla restituzione ed al risarcimento del danno dell'imputato, non si vede a quale situazione essa intenda fare riferimento"

(139) In dottrina, dà atto delle diverse opinioni in merito all'operatività del rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. a seguito dell'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento, LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 144 e ss: "Per autorevole dottrina l'unico effetto, che può seguire alla predetta impugnazione se non accompagnata da un gravame ai fini penali, consiste nell'elisione dei riflessi extra-penali del giudicato pregiudizievole per la parte civile; quest'ultima parte non può, invece, ottenere dal giudice del gravame la decisione sul merito della pretesa risarcitoria, giacché tale decisione, giusta l'art. 538 c.p.p., postula una sentenza penale di condanna. Dunque la sentenza della Cassazione, che accogliendo il ricorso della parte civile annulla il proscioglimento dell'imputato ai soli effetti civili, presenterebbe un dispositivo «atipico», funzionale alla sola eliminazione del vincolo giuridico ex art. 652 c.p.p. Stando così le cose, il rinvio del processo al giudice civile di appello, suggerito dalla lettera dell'art. 622 c.p.p., sarebbe evidentemente un «non senso»: se in sede civile il giudizio civile di danno deve ricominciare ex novo, senza che alcun riflesso, né in favore né in danno dell'attore, possa riconoscersi alla decisione penale, il giudizio stesso non può che incardinarsi davanti al giudice di primo grado, pena un'intollerabile violazione dell'art. 24 commi 1 e 2 Cost. Infatti la dottrina sopracitata qualifica l'art. 622 c.p.p. come «norma non applicabile» nel caso in esame. Deve però darsi atto di un diverso orientamento - oggi «diritto vivente» in quanto fatto più volte proprio dalle Sezioni unite della Cassazione - secondo cui la parte civile, impugnando la sentenza di proscioglimento, può ottenere non solo la rimozione del giudicato pregiudizievole, ma anche la decisione, già ad opera del giudice penale, sul merito della pretesa risarcitoria, previa «rivisitazione» ai soli effetti civili dell'accertamento sul fatto-reato e sulla responsabilità dell'imputato. In questa prospettiva, l'attribuzione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice (civile) di secondo grado appare maggiormente comprensibile (seppure foriera di dubbi di costituzionalità che esporremo più avanti): davanti a tale giudice, infatti, il processo di danno non dovrà ricominciare ex novo, senza alcun rapporto col precedente giudizio penale, ma proseguire nel rispetto del dictum della Cassazione penale, ed a mero completamento dell'opera di questa, allorché nuovi accertamenti di fatto, o nuove valutazioni nel merito, si rendano necessari in conseguenza dell'annullamento"; anche DIDDÌ, *Annullamento in Cassazione e statuzioni civili*, www.enciclopediatreccani.it, 2014.

(140) BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998, p. 655, l'Autore ritiene che ove la Corte di Cassazione accolga il ricorso dell'imputato contro la sentenza di proscioglimento, disponendo l'annullamento con rinvio, "il rinvio al giudice civile risulta asimmetrico al sistema, tanto da rendere la norma «non applicabile»". In particolare, secondo l'Autore, "l'impugnazione della parte civile contro la sentenza di proscioglimento (art. 576, 1° co., c.p.p.), cioè, è istituito net-

so di sentenze di assoluzione con formula “perché il fatto non sussiste” o “perché l'imputato non lo ha commesso”, ovvero perché “ha agito nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima”, l'unico effetto che la parte civile potrebbe ottenere sarebbe quello di escludere l'effetto preclusivo che tale pronuncia ha ai sensi dell'art. 652 c.p.p.; mentre, in caso di sentenza di proscioglimento priva di effetti extra-penali, la parte civile non potrebbe nemmeno ottenere ciò. Se così fosse, dunque, il rinvio al giudice civile in sede di appello risulterebbe del tutto superfluo e conseguentemente l'art. 622 c.p.p. sarebbe inapplicabile.

Vi è però anche un diverso orientamento, secondo il quale l'accoglimento dell'impugnazione della parte civile non può portare solo a escludere l'efficacia extra-penale della sentenza di assoluzione, ma permette al giudice di decidere il merito della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato (141). Secondo questa interpretazione, l'assoluzione dell'imputato, pur essendo intangibile agli effetti penali dall'impugnazione proposta dalla parte civile, non impedisce al danneggiato di ottenere una decisione in cui venga affermata la responsabilità dell'imputato ancorché assolto. Depongo in questo senso, da un lato, l'art. 576 c.p.p. quale norma che espressamente consente alla parte civile di impugnare la sentenza di proscioglimento e, dall'altro lato, proprio l'art. 622 c.p.p. che, prevedendo espressamente un

tamente distinto da quello contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, poiché rimette in discussione la res in iudicium deducta, cioè il tema sostanziale del processo che attiene in modo diretto alla pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello civile”.

(141) CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 885 e ss: “Non si vede allora per quale ragione non possa il giudice penale d'appello, ritenendo di dover rimuovere ai soli fini civili la sentenza di proscioglimento, pronunciare anche nel merito della domanda della parte civile. Una tale soluzione trova conferma nel fatto che l'impugnazione ai fini civili è consentita alla parte civile nei confronti della sentenza di proscioglimento, e non già soltanto di quella di assoluzione. Orbene, premesso che nell'ambito del genus «sentenza di proscioglimento» [...] rientrano, oltre le sentenze di assoluzione, quelle di non doversi procedere e quelle che dichiarano l'estinzione del reato, [...] è indubbio che la parte civile non avrebbe interesse ad impugnarle per ottenere la rimozione di una statuizione pregiudizievole, ma solo per ottenere il risarcimento e/o le restituzioni, dato che statuizioni pregiudizievoli derivano soltanto (art. 652 c.p.p.) dalla sentenza di assoluzione.

È, questa, l'unica soluzione logicamente coerente, a meno che non si intenda dare alla locuzione «sentenza di proscioglimento» un'interpretazione riduttiva, ritenendo che il legislatore abbia voluto riferirsi alla sola sentenza di assoluzione, ma ciò sarebbe del tutto arbitrario. [...] L'azione civile in sede penale subisce invece l'efficacia endoprocessuale della pronuncia di proscioglimento (principio di non contraddizione), che può esser rimossa dalla pronuncia ai soli fini civili del giudice dell'impugnazione, il quale ben potrà - sia esso giudice di appello o sia giudice di rinvio la cui attività è complementare quanto al merito a quella di legittimità nella cassazione - giudicare nel merito”.

giudizio di merito successivo all'annullamento della sentenza impugnata, altrimenti non avrebbe ragione di esistere (142).

È evidente che la condivisibilità dell'uno piuttosto che dell'altro orientamento porta a opposte conclusioni in merito all'operatività del rinvio al giudice civile a seguito dell'accoglimento del ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento. Infatti, se si ritiene che, accolto il ricorso per Cassazione, il danneggiato non possa ottenere la condanna dell'imputato e del responsabile civile alle restituzioni e al risarcimento del danno, la previsione del rinvio al giudice civile di cui all'art. 622 c.p.p. perderebbe gran parte del suo significato, tenuto conto che l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli è un risultato che il danneggiato può ottenere con il solo annullamento della sentenza, senza bisogno di un successivo giudizio di rinvio (143). Atteso che l'art. 622 c.p.p. prevede espressamente tra le ipotesi di annullamento della sentenza ai soli effetti civili quella che consegue al ricorso proposto dalla parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, si ritiene di condividere il secondo degli orientamenti sopra riportati poiché, altrimenti, si priverebbe di significato la previsione di cui all'art. 622 c.p.p.

(142) BERTONI, *Art. 622*, in CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 293: l'Autore ritiene che l'opinione secondo la quale il rinvio deve essere disposto al giudice penale "non appare più sostenibile di fronte al tenore non equivoco della nuova norma e anzi la chiarezza della sua formulazione letterale e la mancanza di elementi che consentono distinzioni al suo interno sembrano escludere la possibilità del rinvio al giudice penale pure nelle ipotesi in cui l'accoglimento del ricorso della parte civile dipende dall'accertata violazione di norme processuali, ed anche di quelle eventualmente relative al rapporto processuale civile".

(143) CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 885 e ss.: "Orbene, il giudizio di rinvio, anche se da celebrarsi innanzi al giudice civile, non è che una fase, un prosieguo di quello originario, e precisamente lo iudicium rescissorium che segue allo iudicium rescindens compiuto dalla corte di cassazione: in tale giudizio è indubitabile che la parte civile possa ottenere la condanna dell'imputato e del responsabile civile a restituzioni (limitatamente al primo) e risarcimento. Il rinvio è operato in favore del giudice civile competente per valore in grado di appello e non avrebbe senso ove si dovesse ritenere che la parte civile possa invocare la sola eliminazione degli effetti a se pregiudizievoli, risultato che potrebbe raggiungersi con il solo annullamento della sentenza ai fini civili, senza bisogno di una fase di rinvio. Se il giudizio di rinvio è dunque il naturale prosieguo del giudizio di cassazione, ed è reso necessario dai limiti del giudizio di legittimità, non può dubitarsi che pur in presenza di una sentenza di proscioglimento l'azione civile possa culminare in una sentenza che decida su restituzioni e risarcimento"; DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 278: "Tutto ciò [riferendosi all'opinione secondo la quale il giudice non potrebbe decidere il merito della domanda civile] però rende inutile la previsione di cui all'art 622 c.p.p. in quanto, eliminati gli effetti extra-penal derivanti dalla sentenza di assoluzione, non è necessario alcun rinvio al giudice dell'impugnazione dovendo, evidentemente il danneggiato iniziare ab initio la sua azione".

Alla luce di ciò, si ritiene di poter concludere che tutte le volte in cui sia accolto il ricorso per Cassazione proposto dalla sola parte civile, il giudice di legittimità sia tenuto a disporre l'annullamento con rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

Se, come visto, tale conclusione non desta particolari questioni poiché il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento ha efficacia limitata *ex lege* ai soli fini della responsabilità civile, l'espresso richiamo al solo ricorso proposto dalla parte civile ha dato adito - come si vedrà nel paragrafo che segue - a dubbi in merito all'operatività dell'art. 622 c.p.p. nel caso di impugnazione proposta dall'imputato contro una sentenza di proscioglimento per una causa di estinzione del reato intervenuta nel corso del giudizio di appello. La questione sarà ampiamente trattata nel paragrafo che segue.

2.3.7 (segue) le sentenze di proscioglimento impugnate dall'imputato per omessa motivazione in merito alla conferma delle statuizioni civili di condanna

Quando nel corso del giudizio di impugnazione interviene una causa di estinzione del reato il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., a dichiararlo d'ufficio e se il reato è estinto per amnistia o prescrizione il giudice è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., a decidere l'impugnazione sulle disposizioni e i capi civili della sentenza a condizione che sia già stata pronunciata una sentenza di condanna, anche generica. Se la sentenza di appello è impugnata dalla parte civile il giudizio di cassazione non potrà avere effetti diversi da quelli civili. Al contrario, però, se il ricorso è stato proposto dall'imputato si è posto il problema di stabilire a quale giudice rimettere gli atti per il giudizio di rinvio. In particolare, il quesito si è posto per il caso in cui il giudice di appello nel dichiarare l'intervenuta causa di estinzione del reato si sia limitato a confermare le statuizioni civili omettendo però di motivare la propria decisione.

Sulla questione si è sviluppato un primo orientamento, secondo il quale la Corte di Cassazione dovrebbe annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che aveva emesso il provvedimento impugnato, dato che, da un lato, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., sarebbe spettato al giudice penale di appello pronunciarsi in maniera completa anche sulle domande della parte civile e, dall'altro lato, non si potrebbe ricorrere all'art. 622 c.p.p. in quanto istituto che opera solo in caso di definitivo accertamento della responsabilità penale o di accoglimento dell'impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza di proscioglimento ⁽¹⁴⁴⁾.

Vi è però un secondo orientamento - maggioritario - secondo il quale annullata la sentenza limitatamente alle disposizioni civili, il rinvio deve essere disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. verso il giudice civile, in coerenza con il principio di economia processuale sotteso a tale norma che vieta il permanere del giudizio in sede penale quando non vi siano più interessi penali nella vicenda ⁽¹⁴⁵⁾.

A dirimere il contrasto sono state chiamate le Sezioni Unite che con la pronuncia del 18 luglio 2013, n. 40109 hanno statuito che l'accoglimento del ricorso proposto dall'imputato contro una sentenza di proscioglimento impone sempre l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. A sostegno di ciò la Suprema Corte ha osservato, in primo luogo, che secondo la costante giurisprudenza in presenza di una causa di estinzione del reato la sentenza non può essere annullata con rinvio agli effetti penali perché ciò è vietato dall'art. 129, comma 1, c.p.p. ⁽¹⁴⁶⁾. In secondo luogo, ha ritenuto priva di pregio la teoria secondo la quale il rinvio *ex art.* 622 c.p.p. presupporrebbe un definitivo accertamento della responsabilità penale, accertamento che - secondo

⁽¹⁴⁴⁾ Tra le più recenti: Cass. pen., 24 marzo 2009, n. 14522; Cass. pen., 15 luglio 2011, n. 42135; Cass. pen., 6 giugno 2012, n. 26863; Cass. pen., 7 dicembre 2012, n. 5764.

⁽¹⁴⁵⁾ Cass. pen., 3 febbraio 2004, n. 14863; Cass. pen., 9 marzo 2004, n. 21102; Cass. pen., 24 giugno 2008, n. 38228; Cass. pen., 22 marzo 2001, n. 17100; Cass. pen. Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155.

⁽¹⁴⁶⁾ Cass. pen. Sez. Un., 21 ottobre 1992, n. 1653; Cass. pen. Sez. Un., febbraio 1995, n. 1827; Cass. pen. Sez. Un., 28 maggio 2009, n. 35490; Cass. pen. Sez. Un., settembre 2010, n. 43055.

l'opinione contraria - non ci sarebbe nell'ipotesi in cui ricorra una causa di estinzione del reato.

In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato che, da un lato, tra gli “effetti penali” - che devono rimanere fermi perché sia disposto il rinvio al giudice civile - rientrano senza dubbio anche quelli scaturenti dalla declaratoria di estinzione del reato e, dall'altro lato, quando il ricorso dell'imputato è limitato al solo capo relativo all'affermazione della responsabilità civile, in virtù del principio devolutivo, è comunque preclusa qualsiasi incidenza sul capo penale della sentenza. Infatti, anche se al fine di statuire sugli effetti civili della sentenza impugnata il giudice è tenuto a valutare la responsabilità penale dell'imputato - ormai prosciolto - tale accertamento è privo di effetti penali, perché costituisce solo il logico presupposto della sua responsabilità civile. Alla luce di ciò, la Suprema Corte ha ritenuto che con il venir meno dell'interesse processuale relativo all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, le ragioni di economia processuale impongono di rimettere tale accertamento al giudice civile e ha così fissato un principio di carattere generale, in base al quale per tutti i casi in cui non è più in decisione la responsabilità penale dell'imputato ogni questione civile dovrà essere devoluta al giudice civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. ⁽¹⁴⁷⁾. Tale principio lascia comunque salva l'ipotesi in cui la Corte di Cassazione, adita su ricorso dell'imputato proposto ai soli effetti civili, decida di annullare la sentenza impugnata senza rinvio ritenendo superfluo il successivo giudizio.

⁽¹⁴⁷⁾ FUMO, *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di KALB, vol. IV, Milano, 2015, p. 306; ROMEO, *Le Sezioni Unite sull'individuazione del giudice di rinvio quando il giudice d'appello abbia dichiarato la prescrizione omettendo di motivare sulla responsabilità civile*, www.penalecontemporaneo.it, 2013; VISPO, *L'individuazione del giudice di rinvio nei casi di annullamento della sentenza ai soli effetti civili. L'operatività e l'interpretazione dell'art. 622 c.p.p.*, in *Arch. pen.*, Pisa, 2014; MUSIO, *Ambito di operatività dell'art. 622 c.p.p. e individuazione del giudice del rinvio*, in *Cass. pen.*, Milano, 2014, p. 839; CAPITANI, *Laziotate: concluso il filone penale, la palla passa al giudice civile*, in www.dirittoegiustizia.it, 2014, p. 149: “Quando vengono meno gli interessi penali del procedimento - alla sanzione del reo, decorso il tempo per l'accertamento del reato - deve operare il rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. - e non più il giudice penale è competente ex art. 578 c.p.p. -, siccome sono esaurite le competenze processuali e penali ad accertare il fatto”. *Contra*, SCACCIANOCE, *Prescrizione del reato, vizio di motivazione e rinvio al giudice civile: quali implicazioni sul favor innocentiae?*, in *Proc. pen. giust.*, Torino, 2014, p. 43 e ss;

Nell'analisi dei contenuti e dei limiti del giudizio civile di rinvio occorrerà quindi includere anche l'ipotesi di annullamento di una sentenza impugnata in cassazione con ricorso dell'imputato e non solo della parte civile, limitazione che - invece - sembrerebbe imposta dalla lettera dell'art. 622 c.p.p. che fa espresso riferimento al solo accoglimento del ricorso proposto dalla "parte civile" contro una sentenza di proscioglimento dell'imputato.

2.3.8 *Le sentenze di condanna relative a un reato trasformato in illecito civile ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7*

Il 6 febbraio 2016 sono contemporaneamente entrati in vigore i decreti legislativi 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8. Con il primo dei predetti decreti alcune fattispecie di reato sono state trasformate in illeciti civili che obbligano il responsabile, oltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, al pagamento di una sanzione pecuniaria civile da versare alla Cassa delle Ammende (148). Con il secondo, invece, altri reati sono stati depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi con conseguente applicazione della sola sanzione amministrativa al posto di quella penale (149). Il legislatore ha così voluto realizzare un arretramento del diritto penale a favore del diritto amministrativo e del diritto civile, ipotesi - quest'ultima - che rappresenta una vera novità (150).

Entrambi i decreti si applicano, secondo quanto previsto dalla rispettiva disciplina transitoria, anche ai fatti e alle violazioni commessi anteriormente alla data della loro entrata in vigore, salvo che il procedimento penale

¹⁴⁸ All'art. 1 del D. Lgs. 7/2016 è previsto che: "Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale: a) 485; b) 486; c) 594; d) 627; e) 647", mentre al successivo art. 2 sono precisate le rimodulazioni dei articoli del codice penale dipendenti dalle modifiche introdotte dall'art. 1.

¹⁴⁹ L'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 8/2016 dispone che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda" e nei commi successivi specifica quali siano i reati depenalizzati.

(150) GATTA, *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2016; BOVE - CIRILLO, *L'esercizio della delega per la riforma della disciplina sanzionatoria: una prima lettura*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2016.

sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili ⁽¹⁵¹⁾. In tale ultimo caso, il giudice dell'esecuzione è infatti tenuto a dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e quindi a disporre la cessazione dell'esecuzione della sentenza di condanna, fatte salve però le statuizioni civili ⁽¹⁵²⁾.

L'efficacia retroattiva delle novità legislative appena entrate in vigore comporta che per tutti i procedimenti penali ancora non definiti con sentenza di condanna passata in giudicato e aventi ad oggetto una delle fattispecie di reato "depenalizzate" il giudice è tenuto, quanto all'azione penale, a dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato; mentre, per quanto riguarda l'azione civile esercitata nel processo penale, solo l'art. 9, comma 3, del D. Lgs. 8/2016 dispone in proposito, prevedendo che *"Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili"*. Mancando, invece, un'analogha disposizione nel D. Lgs. 7/2016, si è immediatamente posto il problema di

⁽¹⁵¹⁾ Art. 12 D.lgs. 7/2016: *"Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili"*; art. 8 D.lgs. 8/2016: *"Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili"*.

⁽¹⁵²⁾ Art. 12 D.lgs. 7/2016: *"Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale"*; art. 8 D.lgs. 8/2016: *"Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale"*.

Cass. pen., Sez. Un., 7 novembre 2016, n. 46688 specifica che *"la revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis, conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto, non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata"*.

stabilire quale sia la sorte dell'azione civile promossa dalla parte civile nel procedimento penale e, soprattutto, la sorte della già intervenuta pronuncia di condanna per il risarcimento e le restituzioni nelle ipotesi di reati trasformati dal D. Lgs. 7/2016 in illeciti civili.

Quando la persona offesa dal reato si è costituita parte civile e il giudizio penale pende ancora in primo grado, il giudice è tenuto a pronunciare sentenza di proscioglimento dell'imputato perché il *"fatto non è più previsto dalla legge come reato"*. Di conseguenza, poiché l'art. 538 c.p.p. impedisce al giudice di pronunciarsi sulle domande civili se non pronuncia sentenza di condanna penale, la parte civile potrà solo avviare un autonomo giudizio di primo grado direttamente davanti al giudice civile ⁽¹⁵³⁾. E su ciò non vi è alcun dubbio.

Appare, invece, più complesso stabilire la sorte delle statuizioni civili quando è già intervenuta una sentenza di condanna e il giudice dell'impugnazione si trova costretto a dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato per effetto dell'intervenuta trasformazione in illecito civile ai sensi del D. Lgs. 7/2016. Appena entrato in vigore il predetto

⁽¹⁵³⁾ BOVE - CIRILLO, *L'esercizio della delega per la riforma della disciplina sanzionatoria: una prima lettura*, www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2016. In giurisprudenza, Cass. pen., 3 marzo 2016, n. 24029: *"Nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile nel giudizio di primo grado ed il processo sia definito con sentenza di assoluzione "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", il giudice non può pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno, con la conseguenza che la parte civile può riassumere il procedimento innanzi al giudice civile. Depone in questo senso il chiaro dettato dell'art. 538 c.p.p., a norma del quale il giudice decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno solo quando pronuncia sentenza di condanna"*; Cass. pen., 8 marzo 2016, n. 21598: *"Nel primo caso, ossia quando la persona offesa si sia costituita parte civile nel giudizio di primo grado ed il giudice definisca il processo con sentenza di proscioglimento, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, egli non potrà pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno con la conseguenza che la parte civile potrà (se lo vorrà) riassumere il procedimento innanzi al giudice civile. Depone in questo senso il chiaro dettato dell'art. 538 c.p.p., a norma del quale il giudice decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno quando pronuncia (ma solo quando pronuncia) sentenza di condanna, non anche quando proscioglia l'imputato"*; Cass. pen., 16 giugno 2016, n. 25062: *"Indubbiamente, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile nel giudizio di primo grado e il processo sia definito con sentenza di assoluzione "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", il giudice non può più pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno, con la conseguenza che la parte civile può riassumere il procedimento innanzi al giudice civile. Depone in questo senso il chiaro dettato dell'art. 538 c.p.p., a norma del quale il giudice decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno solo quando pronuncia sentenza di condanna"*; Cass. pen. Sez. Un., 7 novembre 2016, n. 46688: *"è incontestato, d'altra parte, che il sopravvenire della abrogazione del reato prima della sentenza di primo grado comporti automaticamente la impossibilità, per il giudice, di pronunciarsi sulla domanda della parte civile costituita, perché vi osta il disposto dell'art. 538 cod. proc. pen.: e cioè la norma del codice di rito che, in via generale, pone la regola della subordinazione del potere del giudice penale di decidere sulle restituzioni e il risarcimento alla pronuncia di condanna"*.

decreto, in giurisprudenza si è immediatamente creato un contrasto tra due diversi orientamenti.

Alcune pronunce hanno affermato che quando l'imputato non è ancora stato condannato con decisione divenuta irrevocabile, l'abrogazione della norma incriminatrice comporta il venire meno del potere del giudice penale di decidere le pretese della parte civile ai sensi dell'art. 538 c.p.p. e pertanto i capi penali della sentenza devono essere annullati senza rinvio e le statuizioni civili revocate ⁽¹⁵⁴⁾. Secondo questa interpretazione, innanzitutto, non si potrebbe ricorrere alla disciplina transitoria prevista dal D. Lgs. 8/2016, poiché il fatto che il legislatore non abbia disposto una disciplina analoga sarebbe indice della specifica volontà del legislatore di ammettere il potere del giudice penale di decidere le statuizioni civili solo per le ipotesi di reati trasformati in illeciti amministrativi e non anche per quelle trasformate in illeciti civili. In secondo luogo, non si potrebbe nemmeno ricorrere a quanto previsto dall'art. 578 c.p.p. poiché, come chiarito dalla giurisprudenza, si tratta di una norma eccezionale e di stretta interpretazione ⁽¹⁵⁵⁾. Inoltre, sarebbe da escludere il potere del giudice penale di pronunciarsi in merito alle domande proposte dalle parti civili perché verrebbe meno l'applicazione della sanzione pecuniaria civile dato che una volta esaurito l'interesse del danneggiato a una pronuncia non verrebbe mai promosso il giudizio all'esito del quale è irrogabile, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 7/2016. Di conseguenza, quindi, il giudice penale non potrebbe che revocare le statui-

⁽¹⁵⁴⁾ *Ex multis*, Cass. pen., 19 febbraio 2016, n. 15634; Cass. pen., 9 marzo 2016, n. 14044; Cass. pen. 15 marzo 2016, n. 18910: “Da quanto si è argomentato deriva che, nell'odierno processo, celebrato davanti a questa Corte solo per le statuizioni civili, non resta che annullare la sentenza impugnata senza rinvio non potendo il giudice della condotta penale provvedere alla loro conferma non avendo più rilievo penale la condotta da cui le stesse derivano.”; Cass. pen., 23 marzo 2016, n. 21721: “Ne deriva, conclusivamente, che la soluzione da adottare, considerato il silenzio del legislatore, appare quella della generale caducazione delle statuizioni civilistiche per effetto dell'abrogazione del reato oggetto del procedimento”; Cass. pen., 1 aprile 2016, n. 16141; Cass. pen., 1 aprile 2016, n. 16147; Cass. pen. 15 aprile 2016, n. 19516; Cass. pen., 10 maggio 2016, n. 32198; Cass. pen., 20 maggio 2016, n. 26840; Cass. pen., 1 giugno 2016, n. 26862; Cass. pen., 1 giugno 2016, n. 31643; Cass. pen., 1 giugno 2016, n. 31646; Cass. pen., 10 giugno 2016, n. 26091; Cass. pen., 9 giugno 2016, n. 26071.

⁽¹⁵⁵⁾ Cass. pen., 12 febbraio 2003, n. 22038; Cass. pen., 23 giugno 2005, n. 31314.

zioni civili e la parte civile instaurare un giudizio *ex novo* direttamente davanti al giudice civile.

In senso contrario, invece, altre sentenze hanno ritenuto che se è stata pronunciata sentenza di condanna ma il procedimento d'impugnazione è ancora pendente, il giudice dell'impugnazione pur dovendo prosciogliere l'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, è comunque tenuto a pronunciarsi sugli effetti civili⁽¹⁵⁶⁾. In tal senso, i giudici di legittimità hanno evidenziato che ai diritti civili del danneggiato dal reato non si applica il principio della successione nel tempo delle leggi penali previsto dall'art. 2 c.p., ma il diverso principio di stabilità dall'art. 11 delle preleggi al codice civile in base al quale la legge dispone solo per l'avvenire. La giurisprudenza, infatti, ha ripetutamente ribadito che l'intervenuta *abolitio criminis* determina la cessazione degli effetti penali della condanna, ma non comporta il venir meno della natura di illecito civile del fatto di reato⁽¹⁵⁷⁾. È stato sottolineato anche che, da un lato, non osta alla pronuncia del giudice penale l'art. 538 c.p.p. poiché la norma non si riferisce ai soli casi di sentenza di condanna definitiva, ma a tutti i casi in cui una pronuncia di condanna, anche generica, sia intervenuta e, dall'altro lato, che la sentenza di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato non assume nemmeno l'efficacia preclusiva prevista dall'art. 652 c.p.p. Inoltre, si è ritenuto anche che la revoca delle statuizioni civili imporrebbe alla parte civile costituita l'onere di ricominciare *ex novo* un giudizio in sede civile, nonostante le sue pretese siano già state accolte, in violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. Richiamando, quindi, il

⁽¹⁵⁶⁾ *Ex multis*, Cass. pen., 9 febbraio 2016, n. 7124; Cass. pen., 15 febbraio 2016, n. 14041; Cass. pen., 3 marzo 2016, n. 24029: "*la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Tuttavia, configurando la condotta - per quanto sopra detto - gli estremi dell'illecito civile di cui al D. Lgs. n. 7 del 2016, art. 4, comma 1, lett. a vanno confermate le statuizioni di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, dovendo il giudice competente per valore provvedere solo alla loro liquidazione e, se richiesta dalla stessa persona offesa, anche all'applicazione della sanzione pecuniaria civile*"; Cass. pen. 3 marzo 2016, n. 25062; Cass. pen., 3 marzo 2016, n. 28643; Cass. pen., 8 marzo 2016, n. 21598; Cass. pen., 23 marzo 2016, n. 14529; Cass. pen., 27 maggio 2016, n. 24299; Cass. pen., 16 giugno 2016, n. 25062.

⁽¹⁵⁷⁾ *Ex multis*, Cass. pen., 20 dicembre 2005, n. 4266.

meccanismo previsto dal D. Lgs. 8/2016 e il potere riconosciuto dall'art. 578 c.p.p. al giudice penale dell'impugnazione di pronunciarsi sui capi civili della sentenza, tali pronunce ritengono che il giudice penale sia comunque tenuto a pronunciarsi sui capi concernenti le disposizioni civili.

Alla luce del contrasto sopra delineato, con ordinanza del 22 giugno 2016, n. 26092, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla sorte delle statuizioni civili nel giudizio di impugnazione proposto dall'imputato contro una sentenza di condanna la cui fattispecie di reato risulti abrogata dal D. Lgs. 7/2016 ⁽¹⁵⁸⁾.

Con sentenza depositata il 7 novembre 2016, n. 46688, le Sezioni Unite hanno aderito al primo degli orientamenti sopra richiamati, escludendo che il giudice penale dell'impugnazione possa pronunciarsi ai soli fini civili, quando il reato è stato abolito e trasformato in illecito civile. In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: *“In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili”* ⁽¹⁵⁹⁾.

In questa sede, si ritiene che stabilire quale sia la sorte delle statuizioni civili conseguente all'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice rilevi al fine di verificare se, quando ciò accade in pendenza del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione possa disporre l'annullamento con rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

⁽¹⁵⁸⁾ Cass. pen., 22 giugno 2016, n. 26092 ha chiesto alle Sezioni Unite di pronunciarsi sul seguente quesito: *“Se, in caso di condanna pronunciata per un reato successivamente abrogato e configurato quale illecito civile ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 7 del 2016, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, possa decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili ovvero debba revocare le statuizioni civili”*.

⁽¹⁵⁹⁾ Cass. pen. Sez. Un., 29 settembre 2016, n. 46688.

È evidente che se si aderisce all'orientamento secondo il quale trasformato il reato in illecito civile il giudice penale perde qualsiasi potere di decidere le domande avanzate dalla parte civile, la questione in esame non ha ragione di porsi, poiché l'annullamento con rinvio presuppone che la Corte di Cassazione possa vagliare i capi e le disposizioni civili dedotte in giudizio. Infatti, in tutti i provvedimenti in cui la Suprema Corte ha aderito al predetto orientamento le statuizioni civili sono state semplicemente revocate.

Al contrario, invece, se si ritiene che il giudice dell'impugnazione, nonostante l'intervenuta abrogazione della fattispecie di reato, trasformato in illecito civile, mantenga il potere di decidere l'azione civile, potrebbe trattarsi di una nuova ipotesi da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 622 c.p.p. Infatti, fermo restando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, nel caso in cui il ricorso proposto relativamente alle disposizioni civili della sentenza fosse fondato, la Corte di Cassazione potrebbe annullare la sentenza ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. In questo caso, peraltro, non si porrebbe nemmeno la questione che la Corte di Cassazione non sarebbe il giudice adatto a disporre le conseguenti sanzioni pecuniarie, poiché rinviando la decisione dell'azione di risarcimento del danno al giudice civile competente per valore in grado di appello, si avrebbe un giudice civile di merito che ben potrebbe occuparsi anche dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie ⁽¹⁶⁰⁾.

La questione non risulta essere ancora mai stata affrontata espressamente dalla giurisprudenza di legittimità che, non solo ha escluso il potere del giudice penale di pronunciarsi sulle statuizioni civili, ma anche quando ha ritenuto che il giudice penale mantiene il potere di pronunciarsi sulle statuizioni civili, si è trovata solo in ipotesi in cui ha potuto confermare le statuizioni civili impugnate senza dover pronunciare l'annullamento della sen-

⁽¹⁶⁰⁾ L'art. 8 del D. Lgs. 7/2016 infatti prevede che *“le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno”*.

tenza e quindi dover valutare quale fosse il giudice competente per il giudizio di rinvio.

Vi è solo una pronuncia in cui il tema dell'applicabilità dell'annullamento con rinvio al giudice civile sembra essere stato preso in considerazione. Si tratta della sentenza della Corte di Cassazione, 24 febbraio 2016, n. 16131 in cui, però, la Corte di Cassazione, stante l'inammissibilità del ricorso, non ha potuto accogliere il ricorso. Nella predetta sentenza si legge che *“per i procedimenti pendenti dinanzi a questa Corte, in caso di accoglimento del ricorso della parte civile (in caso di inammissibilità o di rigetto non si prospetta alcuna questione applicativa), verrà in questione l'art. 622 c.p.p. e sarà il giudice civile competente per valore in grado di appello a decidere sulle questioni civilistiche”* ⁽¹⁶¹⁾. Da questo inciso, sembra potersi desumere il fondamento della soluzione sopra proposta, e cioè che se il giudice penale potesse vagliare la fondatezza del ricorso proposto contro i capi civili della sentenza impugnata, nonostante l'intervenuta abrogazione della fattispecie di reato, verrebbe in gioco proprio la disposizione prevista dall'art. 622 c.p.p. Infatti, in caso di accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza sarebbe necessariamente limitato agli effetti civili poiché il reato non è più previsto dalla legge come reato e quindi non potrebbe che competere alla cognizione del giudice civile.

Si ritiene, quindi, che proprio perché il nostro ordinamento contempla un istituto come quello previsto dall'art. 622 c.p.p., secondo cui esaurito l'iter processuale relativo all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, il giudice penale si spoglia della causa rimettendo al giudice civile la decisione in merito agli interessi civili ancora in discussione, debba ritenersi che nonostante l'abrogazione della fattispecie di reato, quando sono ancora in discussione gli interessi civili dedotti dalla parte civile in giudizio, la soluzione non dovrebbe essere quella della revoca delle statuizioni civili intervenute fino a quel momento, ma quella del mantenimento del potere

⁽¹⁶¹⁾ Cass. pen., 24 febbraio 2016, n. 16131.

del giudice penale di pronunciarsi ai fini civili. Così facendo, infatti, ogni volta in cui il ricorso è fondato la Suprema Corte potrebbe limitarsi ad annullare la sentenza impugnata rimettendo la causa al giudice civile del rinvio *ex* art. 622 c.p.p. e si eviterebbe l'inconveniente di gravare la parte civile della necessità di instaurare un nuovo giudizio civile dopo che la sua pretesa è già stata vagliata per ben tre gradi di giudizio dal giudice penale. In questo modo, peraltro, si avrebbe anche un giudice di merito che, stante la competenza a decidere dell'azione di risarcimento del danno, sarebbe anche competente a decidere l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie civili, senza che si debba onerare la parte civile dell'instaurazione di un nuovo giudizio civile.

CAPITOLO III

IL GIUDIZIO CIVILE DI RINVIO

Sommario

1.	Premessa	94
2.	La natura del giudizio civile conseguente all'annullamento di una sentenza penale	94
3.	I criteri per individuare il giudice civile competente	98
3.1	La natura funzionale e inderogabile della competenza del giudice civile	98
3.2	I criteri di competenza per grado e per valore previsti dall'art. 622 c.p.p.	100
3.3	Le soluzioni prospettabili in assenza di alcuna disposizione in merito ai criteri di competenza per territorio	104
3.3.1	La soluzione proposta trova conferma nella giurisprudenza	112
4.	Le modalità e i termini di introduzione del giudizio civile	119
4.1	L'atto introduttivo del giudizio	120
4.2	Il termine per l'introduzione del giudizio	124
4.2.1	L'individuazione del giorno dal quale decorre il termine per la riassunzione del giudizio	124
4.2.2	Un quesito trascurato da dottrina e giurisprudenza: si applica in ogni caso il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio?	127
5.	I caratteri e i limiti del giudizio	131
6.	L'ambito soggettivo del giudizio	133
6.1	Le parti legittimate alla riassunzione del giudizio	133
6.2	Le parti necessarie del giudizio civile di rinvio	138
7.	L'ambito oggettivo del giudizio civile di rinvio	146
7.1	I poteri delle parti	150
7.1.1	Una possibile deroga al divieto di proporre domande nuove: il potere di formulare domande che non potevano essere proposte prima perché inammissibili in sede penale	156
7.1.2	Il potere (escluso) di chiamare in causa un terzo	160
7.2	I poteri del giudice civile	162
7.2.1	Le regole probatorie applicabili dal giudice civile	166
8.	L'epilogo del giudizio	175
8.1	La decisione del giudice civile	175
8.1.1	La pronuncia sulle spese	177
8.1.2	La decisione della pretesa risarcitoria e/o restitutoria della parte civile	177
9.	L'impugnazione della decisione del giudice civile del rinvio	189
10.	L'estinzione del giudizio civile di rinvio: cause ed effetti	190

1. **Premessa**

Come si è visto, l'art. 622 c.p.p., con formulazione pressoché analoga all'art. 541 del codice di procedura penale del 1930, si limita a disporre che “*la Corte di cassazione*” se annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile, “*rinvia quando occorre al giudice civile competente in grado di appello*”. Nulla prevede in merito all'individuazione del giudice *ad quem* competente, né alle modalità di instaurazione di tale giudizio, né alle regole secondo le quali si deve svolgere, né all'ambito soggettivo e oggettivo, né ai limiti cognitivi decisorii e istruttori cui si deve attenere il giudice del rinvio. Non solo, ma né il codice di procedura penale che prevede l'istituto in esame, né il codice di procedura civile che regola tutti i processi che si svolgono davanti al giudice civile, si curano di regolarne lo svolgimento attraverso qualsivoglia altra disposizione.

Individuate quindi le ipotesi in cui la Corte di Cassazione penale dispone l'annullamento con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è ora necessario passare all'esame dei molteplici aspetti lasciati irrisolti dalle pressoché inesistenti indicazioni fornite dall'art. 622 c.p.p. e dalle scarse indicazioni fornite nel corso degli anni dalla dottrina in merito alle regole per lo svolgimento del giudizio in esame.

2. **La natura del giudizio civile conseguente all'annullamento di una sentenza penale**

Prima di individuare il tipo di disciplina processuale da applicare al giudizio civile di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., occorre chiarirne la natura.

In assenza di qualsivoglia disposizione normativa al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione concorda nel ritenere che il giudizio che si svolge a seguito di una sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte

di Cassazione penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p. *"è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss."* c.p.c. ⁽¹⁶²⁾. Per giungere a tale conclusione, la Suprema Corte ha evidenziato che pur non essendoci alcun riferimento al giudizio di rinvio nella rubrica dell'art. 622 c.p.p., che così recita *"Annullamento della sentenza ai soli effetti civili"* - espressione che, invece, è contemplata esplicitamente sia dagli artt. 620 e 621 c.p.p., che fanno riferimento all'annullamento senza rinvio, sia all'art. 623 c.p.p., che si riferisce all'annullamento con rinvio al giudice penale - si deve pervenire al medesimo risultato per l'utilizzo che l'art. 622 c.p.p. fa del verbo "rinviare". Secondo la Cassazione, *"la norma dell'art. 622 c.p.p. allude all'effetto della statuizione della Cassazione penale con il verbo "rinvia" e, quindi, con un'espressione che evoca chiaramente l'istituto del "rinvio" in sede civile quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ."* ⁽¹⁶³⁾. L'utilizzo del verbo "rinvia", sostiene la giurisprudenza, comporta che la fase del giudizio che si svolge davanti al giudice civile *"non si presenti autonomia dalla vicenda del processo penale, ma ne rappresenti - sia pure ai fini della sola statuizione sugli effetti civili - la prosecuzione avanti alla giurisdizione ordinaria civile successivamente all'intervenuta fase di cassazione in sede penale"* ⁽¹⁶⁴⁾. Aggiunge peraltro

⁽¹⁶²⁾ Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457. In giurisprudenza, *ex multis* Cass. civ., 9 maggio 2017, n. 11211; Cass. civ., 8 settembre 2015, n. 17794; Cass. civ., 28 maggio 2015, n. 11126; Cass. civ., 8 aprile 2015, n. 7004; Cass. civ. 27 gennaio 2014, n. 1611; Cass. civ., 2 luglio 2013, n. 16548; Cass. civ., 12 giugno 1997, n. 5287; Cass. civ., 3 aprile 1995, n. 3912; Cass. civ., 8 agosto 1990, n. 7999; Cass. civ., 16 giugno 1987, n. 5334; Cass. civ., 26 luglio 1985, n. 4353; Corte d'Appello di Brescia, 18 agosto 2017, n. 1199, inedita; Corte d'Appello di Bologna, 24 marzo 2017, n. 774, inedita: *"è pacifico che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. sia da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli art. 392 e seg. c.p.c. e che la fase del rinvio non si presenti autonoma dalla vicenda del processo penale, ma ne rappresenti ... la prosecuzione avanti alla giurisdizione civile successivamente all'intervenuta fase di cassazione in sede penale"*; Corte d'Appello di Roma, 10 gennaio 2002, in *Pluris*; Corte d'Appello di Firenze, 11 marzo 2015, n. 442, in *DeJure*.

⁽¹⁶³⁾ Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457.

⁽¹⁶⁴⁾ Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457; Cass. civ., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11844 ha specificato che: *"il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, dunque, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario (Sez. Unite, 17 settembre 2010, n. 19701); in tale prospettiva, parlare di "autonomia" del giudizio di rinvio significa valorizzare che non si tratta di una prosecuzione della pregressa fase del giudizio di merito, bensì di un'autonoma fase del giudizio, funzionale a colmare il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia d'annullamento"*; Corte d'Appello di Bologna, 24 marzo 2017, n. 774, inedita: *"il presente giudizio costituisce la prosecuzione, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., dell'originario procedimento penale n. 276865/2006, in cui il Bologna si è costituito parte civile, insieme con altri [il Brescia], nei confronti di alcuni degli imputati, tra cui gli odierni convenuti"*. In dottrina, DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 279; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 882; più ambiguo, BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA.

che, “*se così non fosse [...] il legislatore del codice di procedura penale del 1988 non avrebbe evocato ed usato la tecnica del rinvio, ma avrebbe disciplinato la sorte dell’azione civile in altro modo, cioè prevedendo ch’essa potesse esercitarsi ex novo in sede civile o ivi semplicemente riassumersi*” (165). Da ciò consegue che il giudizio che si svolge davanti al giudice civile “*è, a tutti gli effetti, un secondo grado di merito, avente ad oggetto la pronuncia sulle statuizioni civili*” (166).

Se con riferimento a questa prima conclusione raggiunta dalla giurisprudenza, in merito al fatto che il giudizio previsto dall’art. 622 c.p.p. non può che essere ritenuto a tutti gli effetti un giudizio di rinvio, non si ritiene possano essere mossi rilievi, in quanto il giudizio che segue all’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione non può che costituire la naturale prosecuzione della decisione della Suprema Corte che, avendo solo natura rescindente, necessita di una successiva fase rescissoria, desta qualche perplessità ciò che giurisprudenza e dottrina deducono da ciò. Dalla qualifica in termini di giudizio di rinvio del tutto equiparabile al giudizio di rinvio conseguente alla cassazione di una sentenza civile, giurisprudenza e dottrina - seppur quest’ultima con qualche voce discordante - fanno derivare, quale naturale conseguenza, l’applicazione della disciplina prevista dagli art. 392 e ss. c.p.c. (167). Si legge infatti che “*dalla riduzione delle problematiche da trattarsi in*

VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998, p. 654: “*l’ulteriore corso del processo solo formalmente si presenta come prosecuzione di quello principale. Ma, sostanzialmente, ha un’autonomia strutturale e funzionale, essendosi verificata una scissione tra le materie sottoposte a giudizio, mediante la restituzione dell’azione civile - con il giudizio di rinvio - all’organo giudiziario cui essa appartiene naturalmente*”.

(165) Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457.

(166) Cass. civ., 9 maggio 2017, n. 11211: “*Il rinvio disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.c., produce gli stessi effetti del rinvio nel giudizio civile, sicché la fase successiva non presenta autonomia rispetto alla vicenda penale ma ne rappresenta - sia pure ai fini della sola statuizione sugli effetti civili - la prosecuzione avanti alla giurisdizione civile successivamente all’intervenuta cassazione in sede penale. Da ciò deriva che il giudizio di rinvio è, a tutti gli effetti, un secondo grado di merito, avente ad oggetto la pronuncia sulle statuizioni civili, nell’ambito del quale le parti conservano la stessa posizione processuale del precedente procedimento*”.

(167) Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457. In giurisprudenza, *ex multis* Cass. civ., 9 maggio 2017, n. 11211; Cass. civ., 8 settembre 2015, n. 17794: “*il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, quindi, si svolge in modo del tutto riconducibile alla comune disciplina ex art. 392 c.p.c. e ss*”; Cass. civ., 28 maggio 2015, n. 11126; Cass. civ., 8 aprile 2015, n. 7004; Cass. civ. 27 gennaio 2014, n. 1611; Cass. civ., 2 luglio 2013, n. 16548; Cass. civ., 12 giugno 1997, n. 5287; Cass. civ., 3 aprile 1995, n. 3912; Cass. civ., 8 agosto 1990, n. 7999; Cass. civ., 16 giugno 1987, n. 5334: “*Essendo esaurita l’esigenza di trattazione unitaria delle due azioni, penale e civile, riprendendo vigore rispetto a quest’ultima le norme proprie del processo civile e, in particolare, quelle che attengono al giudizio di rinvio*”; Cass. civ., 26 luglio 1985, n. 4353; Corte d’Appello di Brescia, 18 agosto 2017, n. 1199 (inedita); Corte d’Appello di Bologna, 24 marzo 2017, n. 774,

sede di rinvio a quelle di natura meramente civilistica (che, oltre che nel residuo oggetto del contendere, trova conferma nella sede propria in cui si svolge tale giudizio) deriva l'applicabilità" (168) delle norme che regolano il processo civile.

Si tratta di una conclusione che appare a prima vista frettolosa. È vero, come si è visto nel capitolo che precede, che il rinvio al giudice civile comporta che siano ancora da decidere i soli aspetti civili dedotti nel corso del processo penale, ma è altrettanto vero che si tratta di un giudizio civile che origina da un procedimento penale in cui l'azione civile si è svolta ed è stata disciplinata secondo le regole proprie del processo penale. Si ritiene quindi che quando l'azione civile viene rimessa alla cognizione del giudice civile, sia necessario "coordinare tra loro due sistemi giurisdizionali pensati e varati per essere indipendenti, che mal tollerano, di conseguenza, combinazioni e reciproche interferenze od integrazioni" (169). Solo così, è infatti possibile verificare se la peculiare origine del giudizio in esame, comporta deroghe rispetto alla disciplina prevista dagli artt. 392 e ss. c.p.c.

inedita: "«è pacifico che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. sia da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli art. 392 e seg. c.p.c. e che la fase del rinvio "non si presenti autonoma dalla vicenda del processo penale, ma ne rappresenti ... la prosecuzione avanti alla giurisdizione civile successivamente all'intervenuta fase di cassazione in sede penale"; Corte d'Appello di Roma, 10 gennaio 2002, in *Pluris*; Corte d'Appello di Firenze, 11 marzo 2015, n. 442, in *DeJure*. In dottrina, BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998, p. 654: "anche il potere di cognizione del giudice civile si esplica secondo le regole proprie del giudizio civile"; MOLFESE, *Ricorso e controricorso per cassazione in materia civile*, Padova, 2006, p. 742: "[qualora] il procedimento venga tempestivamente riassunto davanti a detto giudice di rinvio, si verifica, ferma restando nel rapporto penale l'autorità del giudicato assolutorio, la prosecuzione della controversia originariamente instaurata con la costituzione di parte civile, anche agli effetti contemplati dall'art. 2945 c.c. in tema di interruzione della prescrizione"; SCHERMI, *Cass. 5 gennaio 1967 n. 29, il cui decisum, il principio di diritto affermato, - "Nell'ipotesi che la Corte di cassazione, in sede penale, annulli solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile, e rinvii la causa al giudice civile, a norma dell'art. 541 c.p.p., il termine di un anno per la riassunzione davanti al giudice di rinvio decorre dalla pubblicazione, secondo il rito penale, della sentenza della Corte di cassazione (art. 392 c.p.c.), ossia dal momento in cui del dispositivo di essa è stata data lettura in udienza (art. 472 c.p.p.)"* - è stato ribaltato dalla sentenza in rassegna, è pubblicata in questa Rivista 1967, I, 949, in *Giust. civ.*, Milano, 1998, p. 163; TARANTINO, *Il giudice del rinvio non può quantificare il danno in assenza di una impugnativa della condanna generica*, in *www.dirittoegustizia.it*, 2015, p. 36: "Alla stregua del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità, si è soliti affermare che il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di Cassazione in sede penale, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. del 1988, è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli art. 392 seg. c.p.c.".

(168) In questi termini, Cass. civ., 20 giugno 2017, n. 15182 e Corte d'Appello di Ancona, 5 settembre 2011, n. 639, in *DeJure*. Nello stesso senso, si vedano anche le pronunce citate nelle note che precedono.

(169) GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile, annullamento del capo penale e competenza del giudice di rinvio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1975, p. 627 e nota 24.

3. I criteri per individuare il giudice civile competente

Nei casi individuati nel precedente capitolo, si è visto che quando la Corte di Cassazione penale annulla la sentenza ai soli effetti civili la cognizione dell'azione civile passa dal giudice penale al giudice civile. L'azione civile diventa così soggetta alla giurisdizione e alla competenza del giudice civile.

Se non vi è dubbio in merito al fatto che la giurisdizione spetti al giudice civile, alcuni dubbi sorgono in merito ai criteri da applicare per individuare quale sia il giudice civile competente. L'art. 622 c.p.p. infatti si limita a disporre che la Corte di Cassazione rinvia - quando occorre - *“al giudice civile competente per valore in grado di appello”*.

3.1 La natura funzionale e inderogabile della competenza del giudice civile

Prima di procedere con l'individuazione delle norme processuali dalle quali desumere i criteri per individuare il giudice civile competente, occorre soffermarsi brevemente sulla natura della competenza del giudice del rinvio.

Sia per la disciplina processuale penale, sia per quella civile, la competenza del giudice del rinvio viene ritenuta di natura funzionale e inderogabile perché la parte ha il dovere di attenersi a quanto inderogabilmente determinato dalla Corte di Cassazione, senza poter contestare tale indicazione in alcuna sede. Infatti, da un lato, l'art. 627, comma 1, c.p.p., espressamente prevede che *“nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento”* ⁽¹⁷⁰⁾ e, dall'altro lato, è pacifico che la designa-

⁽¹⁷⁰⁾ GAITO, *Il ricorso per cassazione*, AA.VV., *Procedura penale*, diretto da GAITO, Torino, 2010, p. 810: *“la sentenza di annullamento si caratterizza per essere attributiva della competenza. Pertanto, nel giudizio di rinvio non è ammessa la discussione sulla competenza conferita al giudice, salvo che non emergano fatti nuovi o circostanze che possano modificarla (art. 627, comma 1)”*; DINACCI, *Vecchio e nuovo nei limiti di rilevanza delle invalidità nel giudizio di rinvio: verso letture rispettose della legalità processuale*, in *Cass. pen.*, Milano, 2014, p. 1946; SIRACUSANO, *Diritto processuale penale*, vol. II, Milano, 2011, p. 565; MONACO, *Il giudizio di rinvio, struttura e logiche probatorie*, Padova, 2012, pp. 42 e ss; GRILLO, *Art. 627 c.p.p.*, AA.VV., *Codice di procedura penale ipertestuale*, diretto da GAITO, Torino, 2012, p. 3796; CIANI, *Art. 627 c.p.p.*, AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di CHIAVIARI, vol. VI, Torino, 1991, p. 313.

zione del giudice del rinvio contenuta nella sentenza civile di cassazione con rinvio ai sensi dell'art. 383 c.p.c. attribuisce al giudice, così individuato, una competenza di natura funzionale (171). La natura funzionale e inderogabile della competenza del giudice del rinvio, viene dedotta - in entrambi i sistemi processuali - dal fatto che è attribuita e determinata dalla sentenza della Corte di Cassazione, determinazione alla quale la parte ha il dovere di attenersi.

Dato che anche per il giudizio di rinvio previsto dall'art. 622 c.p.p., è la Corte di Cassazione che - quando occorre - annulla la sentenza e rinvia al giudice civile e che si tratta di una indicazione che non può essere contestata in alcuna sede, si ritiene che anche la competenza stabilita dall'art. 622 c.p.p. ha natura funzionale e inderogabile per le due ipotesi che la stessa norma contempla: l'annullamento delle sole disposizioni o capi che riguardano l'azione civile ovvero l'accoglimento del ricorso della parte civile contro la

Si evidenzia altresì che proprio per la natura funzionale e inderogabile della competenza attribuita dalla sentenza della Corte di Cassazione, ove la Suprema Corte abbia errato nell'indicazione del giudice del rinvio, si tratta di un errore emendabile solo con il ricorso alla Corte di Cassazione per la correzione dell'errore materiale. Sul punto, tra le molte, Cass. pen., 19 novembre 2015, n. 46812: *"basti osservare che è principio pacifico - che ha anche superato il vaglio di legittimità costituzionale (Corte cos. sent. 294 del 1995) - quello secondo cui la sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto dell'art. 627 c.p.p., comma 1, possa essere in una qualunque sede sindacata. Ne consegue che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, neppure quando anche risulti effettuata in violazione della legge. (Sez. 5[^], n. 13754 del 06/11/2008 - dep. 30/03/2009, Anello, Rv. 243592)."*; Cass. pen., 12 novembre 2014, n. 8354; Cass. pen., 9 giugno 2009, n. 26490; Cass. pen., 24 ottobre 2005, n. 44607.

(171) RICCI G.F., *Il giudizio civile di Cassazione*, Torino, 2016, p. 573: *"La competenza del giudice del rinvio è funzionale e inderogabile"*; CALAMANDREI - FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1957, p. 1098: *"la sentenza della Suprema Corte che "cassa e rinvia" produce dunque una riapertura di un processo (di merito) che era già chiuso: ma tale processo [...] si riapre dinanzi al giudice designato dalla pronuncia di rinvio, il quale riceve la sua competenza non dalla legge, ma dal provvedimento della Corte Suprema"* e a p. 1100: *"la competenza del giudice di rinvio, che ha natura funzionale ed è quindi inderogabile, trova i suoi limiti nella pronuncia della Cassazione, la quale, secondo l'insegnamento di Chiovenda, "costituisce la legge dei poteri del giudice di rinvio"* In giurisprudenza, *ex multis*, Cass. civ., 13 gennaio 2016, n. 340; Cass. civ., 2 febbraio 2012, n. 1527; Cass. civ. Sez. Un., 27 febbraio 2008, n. 5087. Di recente, Cass. civ., 20 gennaio 2017, n. 1553 ha ribadito - sulla scia di quanto già affermato da Cass. civ., 12 agosto 2008, n. 21542 - che alle parti è precluso il potere di contestare l'indicazione del giudice competente fatta dalla Corte di Cassazione. L'indicazione, peraltro, non può essere messa in discussione nemmeno in un successivo giudizio davanti alla Suprema Corte a seguito di impugnazione contro la sentenza pronunciata dal giudice del rinvio (cfr. Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457).

Al riguardo, si osserva che è diverso il caso in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, nell'indicare il giudice competente, in un mero errore materiale. In questo caso, infatti, le parti potranno fare istanza di correzione dell'errore materiale alla stessa Corte di Cassazione. cfr. Cass. civ., 23 gennaio 1998, n. 628 e Cass. civ., 20 marzo 2014, n. 6603.

sentenza di proscioglimento ⁽¹⁷²⁾. Annullata la sentenza penale ai soli effetti civili la competenza spetta quindi inderogabilmente, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile ⁽¹⁷³⁾.

Se sulla natura della competenza i due sistemi processuali coincidono, gli stessi si differenziano per le modalità con le quali deve essere individuato il giudice competente a decidere in sede di rinvio. Occorre, quindi, individuare i criteri di competenza in base ai quali deve essere individuato il giudice civile competente ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

3.2 I criteri di competenza per grado e per valore previsti dall'art. 622 c.p.p.

Come anticipato, l'art. 622 c.p.p. si limita a disporre che la Corte di Cassazione *“rinvia [...] al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”*. Dalla lettera della norma è quindi possibile desumere almeno due indicazioni: per individuare il giudice civile del rinvio si deve avere riguardo alla disciplina che regola la competenza per grado e a quella per valore.

Quanto alla competenza per grado, la specificazione contenuta nell'art. 622 c.p.p. esclude che si possa applicare la disciplina propria del processo civile di rinvio. Infatti, mentre l'art. 622 c.p.p. specifica che il giudice civile competente deve essere individuato in quello competente in grado di appello, anche se la sentenza annullata è una sentenza inappellabile; l'art. 383, comma 1, c.p.c., secondo cui la Corte di Cassazione *“rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata”*, impone il

⁽¹⁷²⁾ MONACO, *Il giudizio di rinvio, struttura e logiche probatorie*, Padova, 2012, p. 49: *“Norma analoga all'art. 623 c.p.p. è la prescrizione dettata nell'art. 622 c.p.p. secondo la quale, nella ipotesi di annullamento delle sole disposizioni o capi che riguardino l'azione civile, è il giudice civile ad essere competente per il giudizio di rinvio. L'art. 623 c.p.p. stabilisce la competenza funzionale del giudice civile nelle due ipotesi prospettabili: annullamento delle sole disposizioni o dei capi sull'azione civile; accoglimento del ricorso presentato dalla parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato”*.

⁽¹⁷³⁾ La natura funzionale e inderogabile del giudice civile del rinvio ex art. 622 c.p.p. è stata di recente affermata dalla Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza n. 1199, pubblicata il 18 agosto 2017, inedita: *“dichiara l'incompetenza della Corte d'Appello di Brescia essendo funzionalmente competente a decidere sulle domande formulate da [...] la Corte d'Appello di Napoli”*. Nel medesimo senso si è espressa anche la Corte d'Appello di Bologna con la sentenza n. 774, pubblicata il 24 marzo 2017, inedita.

rinvio al giudice del medesimo grado di quello che ha pronunciato la sentenza appella.

Ai fini dell'individuazione del giudice civile competente per grado di giudizio deve quindi ritenersi irrilevante che la sentenza penale annullata fosse una sentenza inappellabile o una sentenza pronunciata in grado di appello, proprio perché l'art. 622 c.p.p. prevede che il rinvio debba essere comunque disposto al giudice civile di secondo grado ⁽¹⁷⁴⁾. Se è l'art. 622 c.p.p. che indica il giudice civile competente per grado a decidere del giudizio di rinvio, già emerge che non è possibile fare riferimento *de plano* alla disciplina prevista dal codice di procedura civile, ma occorre avere riguardo ad una norma - l'art. 622 c.p.p. - che è a tutti gli effetti una norma propria del processo penale.

Tuttavia, dato che secondo la disciplina processuale civile e, in particolare, ai sensi dell'art. 341 c.p.c., secondo cui *“l'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza”*, vi sono due diversi giudici competenti in grado di appello, il riferimento al giudice d'appello non è sufficiente per individuare quale sia l'autorità giudiziaria competente. Soccorre al riguardo ancora l'art. 622 c.p.p. che, infatti, non si limita a prevedere il rinvio al giudice d'appello, ma specifica anche che il rinvio deve essere disposto al *“giudice civile competente per valore”*. Mentre il rinvio al giudice d'appello anche in caso di sentenza inappellabile, deroga ai meccanismi previsti per il processo civile, il rinvio al giudice civile competente per valore richiama espressamente un criterio proprio del solo processo civile ed estraneo al processo penale ⁽¹⁷⁵⁾. Due le conseguenze.

⁽¹⁷⁴⁾ MONACO, *Il giudizio di rinvio, struttura e logiche probatorie*, Padova, 2012, p. 49; ALOISI - FINI, voce *Cassazione penale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1958, p. 1138; PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965, p. 530. In giurisprudenza, Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457 che ha confermato la correttezza del rinvio operato dalla Cassazione penale al Tribunale civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. in un caso in cui le parti civili avevano formulato richiesta risarcitoria per 1 lira.

⁽¹⁷⁵⁾ Che il criterio della competenza per valore sia del tutto estraneo al processo penale anche quando in esso il danneggiato eserciti l'azione civile di risarcimento del danno lo si deduce espres-

Da un lato, l'estraneità del criterio della competenza per valore al processo penale esclude che vi siano dubbi in merito al fatto che il giudice d'appello competente deve essere individuato avendo riguardo ai criteri propri della competenza per valore previsti dagli artt. 10 e 14 c.p.c. Solo così, infatti, si potrà stabilire se, secondo il valore della causa, questa sia di competenza in grado di appello del Tribunale o della Corte d'Appello ⁽¹⁷⁶⁾. Al riguardo, è stato peraltro specificato dalla giurisprudenza che - proprio come accade nel processo civile - il valore della causa ai fini dell'individuazione del giudice competente deve essere determinato non sulla base del *decisum*, ma del *petitum* ⁽¹⁷⁷⁾.

Dall'altro lato, invece, è stato osservato che dover applicare - per la prima volta in sede di rinvio - il criterio della competenza per valore potrebbe comportare alcuni problemi in sede pratica. Infatti, nel processo civile, il valore della causa si determina sul *quantum* che la parte è tenuta a specificare, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., fin dal primo atto introduttivo del giudizio; diversamente, nel processo penale, il cui svolgimento non subisce modifiche per effetto della pretesa avanzata dalla parte civile, permette a quest'ultima di specificare il *quantum* della propria richiesta anche solo in sede di precisazione delle conclusioni. Potrà quindi accadere che, in assenza di una precisa indicazione da parte delle parti civili dell'importo della propria pretesa avanza-

samente dalla sentenza 14 maggio 2008, n. 138 della Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 4, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), e 74 del c.p.p., nella parte in cui attribuiscono al giudice di pace la competenza a giudicare, nella materia penale a lui devoluta, anche sulla costituzione di parte civile oltre il limite di valore di cui all'art. 7 c.p.c., ha affermato che *"la disciplina della costituzione di parte civile nel processo penale, anche in quello di competenza del giudice di pace, risponde a precise esigenze di economia processuale e, pertanto, l'attribuzione in tali casi al giudice di pace di controversie che superano il valore stabilito dall'art. 7 cod. proc. civ., non può essere ritenuta irragionevole"*.

⁽¹⁷⁶⁾ DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 278; ALOISI - FINI, voce *Cassazione penale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1958, p. 1138; BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998, p. 654; DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 237; GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile, annullamento del capo penale e competenza del giudice di rinvio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1975, p. 628 e nota 24.

⁽¹⁷⁷⁾ Corte d'Appello di Ancona, 30 maggio 2012, n. 378, in *DeJure*, dichiara infondata l'eccezione di incompetenza formulata dal convenuto che riteneva che il giudice di secondo grado dovesse essere individuato nel Tribunale e non nella Corte d'Appello specificando che *"il valore della causa, ai fini della competenza, va determinato non sulla base del decisum ma del petitum, che nel caso di specie era costituito dalla richiesta di risarcimento per dodici milioni di lire, certamente rientrante nella competenza del Tribunale e non del Giudice di Pace"*.

ta al momento della costituzione in giudizio, la competenza per valore debba essere determinata sulla base del *quantum* indicato dalla parte civile nelle conclusioni presentate nei gradi precedenti del giudizio ⁽¹⁷⁸⁾. Non si tratta di un inconveniente irrisolvibile, ma si tratta sicuramente di una ipotesi di deroga sia alle norme proprie del processo penale - che, infatti, non conoscono il criterio della competenza per valore per individuare il giudice competente - sia alla norme proprie del processo penale che, invece, ritengono che il valore della domanda - rilevante ai fini della individuazione del giudice competente - debba essere indicato nell'atto introduttivo del giudizio.

Alla luce di tali considerazioni, si può affermare che l'art. 622 c.p.p. prevede un criterio proprio - del processo penale - con riferimento alla competenza per grado, mentre rinvia alla disciplina del processo civile - cui è comunque possibile dover derogare, almeno in parte - per la determinazione del giudice competente per valore. Da ciò consegue che il rinvio in sede civile deve essere effettuato al Tribunale ove la richiesta risarcitoria non superi la competenza per valore del Giudice di Pace e, in tutti gli altri casi, alla Corte d'Appello ⁽¹⁷⁹⁾.

⁽¹⁷⁸⁾ In dottrina DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 237-238 evidenzia come il rinvio al criterio di competenza per valore potrebbe comportare dei problemi in sede pratica poiché a differenza del processo civile in cui la parte è tenuta a specificare, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., il *quantum* richiesto fin dal primo atto introduttivo del giudizio, lo stesso non accade per la domanda avanzata dalla parte civile nel processo penale che è tenuta a indicare l'ammontare dei danni subito solo in sede di precisazione delle conclusioni. Tuttavia, l'Autore ritiene che “*si potrebbe risolvere il problema radicando la competenza sul valore determinato dalle conclusioni presentate nel giudizio dalla parte civile. La misura di quest'ultima costituirà il massimo del petitum che potrà essere richiesto in quella sede*”; per la determinazione della competenza per materia dovranno essere applicati gli artt. 10 ss c.p.c. (ed occorrerà fare riferimento alle richieste formulate ai sensi dell'art. 523, co. 2, c.p.p. per stabilire la somma richiesta dall'attore). In giurisprudenza, Cass. civ., 2 luglio 2013, n. 16548: “*il giudice civile competente non può che essere la Corte d'appello di Brescia, pacificamente competente per territorio e per valore, tenuto conto della richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile C.R., quantificata in una somma non inferiore a “Euro 100.000,00 oltre accessori”, come si evince da consolidati precedenti decisioni della Corte di cassazione che in analoghe fattispecie hanno visto l'individuazione della Corte d'appello territorialmente competente, malgrado il giudice di appello, in sede penale fosse stato il Tribunale*”.

⁽¹⁷⁹⁾ Si evidenzia che, come accade normalmente per l'individuazione del giudice civile competente, quando non vi è alcun criterio di competenza per materia si passa al secondo criterio verticale e cioè a quello per valore. Quindi, nel caso in esame, in assenza di alcuna indicazione, la competenza in senso verticale viene fissata secondo il criterio della competenza per valore. Così, BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998, p. 654.

3.3 Le soluzioni prospettabili in assenza di alcuna disposizione in merito ai criteri di competenza per territorio

Nonostante i criteri di competenza per grado e per valore risultino chiari, non può dirsi altrettanto in merito alla competenza per territorio. L'art. 622 c.p.p., infatti, non stabilisce alcun criterio di competenza per territorio in base al quale determinare quale sia il giudice civile d'appello a dover essere investito del giudizio di rinvio, semplicemente tace sul punto. Il silenzio della norma non ha quindi offerto elementi idonei a definire la questione, questione che era già ampiamente dibattuta nel vigore del codice di procedura penale precedente e che aveva dato vita a una varietà di opinioni ⁽¹⁸⁰⁾.

Secondo una parte della dottrina, la competenza per territorio dovrebbe essere determinata, allo stesso modo in cui si determina quella per valore, secondo le norme previste dal codice di procedura civile. In particolare, trattandosi di un giudizio civile riconducibile al giudizio di rinvio disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c., il criterio per stabilire il giudice territorialmente competente dovrebbe essere quello previsto dall'art. 383 c.p.c. ⁽¹⁸¹⁾.

Al contrario, altra parte della dottrina ritiene che debbano essere applicati i criteri propri del rinvio sui capi penali della sentenza, sia perché si tratta di un giudizio che deriva da un provvedimento di annullamento adottato in sede penale, sia perché dove l'art. 622 c.p.p. ha voluto derogare alla disciplina penalistica, come per la competenza per valore, lo ha fatto espressamente. In tale ottica, il silenzio dell'art. 622 c.p.p. in merito alla competenza per territorio non può che escludere il richiamo alla disciplina civilistica, e

⁽¹⁸⁰⁾ BERTONI, *Art. 622*, in CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 294; DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 279.

⁽¹⁸¹⁾ PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965, p. 530: "La legge non stabilisce alcun criterio territoriale per determinare quale giudice civile di appello debba essere investito per il giudizio di rinvio, né impone, come faceva il cod. proc. civ. del 1865, che il giudice di rinvio sia il più vicino a quello che pronunciò la sentenza appellata. A nostro parere, una regola può essere desunta dalle disposizioni che regolano il rinvio nel processo civile, tenendo presente che l'art. 383 cod. proc. civ. stabilisce che il rinvio va fatto ad "altro giudice"; DIDI, *L'annullamento in Cassazione e statuzioni civili*, www.enciclopediatreccani.it, 2014: "nel silenzio della legge, in dottrina, si ritiene che possano essere applicate le disposizioni contenute nel codice di procedura civile. Conseguentemente, [...] per quanto concerne quella territoriale dovrà farsi applicazione dell'art. 383 c.p.c.".

pertanto si dovrebbe fare applicazione dei criteri previsti dall'art. 623 c.p.p. per l'individuazione del giudice penale competente per il giudizio di rinvio (182).

Altri ancora, invece, ritengono che il giudice civile del rinvio deve essere individuato sempre in quello più vicino all'autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento annullato (183).

Alla luce delle opinioni sopra riportate, si ritiene che al fine di individuare quale sia il criterio concretamente applicabile, occorre verificare, innanzitutto, quali siano gli effetti pratici derivanti da ciascuna delle soluzioni proposte.

In primo luogo, si evidenzia che se si aderisce all'opinione di chi sostiene che si debbano applicare i criteri di competenza per territorio previsti dal codice di procedura civile, come visto, la norma che verrebbe in rilievo sarebbe l'art. 383 c.p.c., secondo cui *“la Corte [...] rinvia la causa ad altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata”*. Ma è proprio qui che

(182) DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, pp. 238-239: *“Sul punto a fronte di una varietà di posizioni sembra preferibile l'impostazione che ritiene operanti i criteri attributivi di competenza propri del rinvio sui capi penale della sentenza. In effetti il giudizio di rinvio promana sempre da un provvedimento di annullamento adottato in sede penale e quindi salvo espresse deroghe, derivanti anche da incompatibilità di disciplina, si deve uniformare alle regole contemplate dal codice di procedura penale. Non deve del resto sfuggire come l'art. 622 c.p.p. laddove ha voluto derogare alla disciplina penalistica lo ha fatto espressamente. Il riferimento non è solo alla competenza del giudice civile ma anche alla sua individuazione nel giudice “competente per valore” in grado di appello. In tale contesto l'omesso richiamo alla disciplina civilistica relativa alla competenza per territorio non può che determinare la sua esclusione.”*; GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile, annullamento del capo penale e competenza del giudice di rinvio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1975, p. 628 e nota 24: *“Il riferimento contenuto nell'art. 541 c.p.p. al giudice civile d'appello competente per “valore” sembra far pensare che questo sia l'unico dei tre criteri del rito civile che mantiene rilevanza per la determinazione della competenza nel caso di specie. Così la competenza per territorio sarebbe mutuata da quella stabilita per il reato ed il processo penale, mentre del tutto irrilevante sarebbe quella per materia”*, l'Autore conclude sostenendo che *“sembra più in linea con le regole fissate nel sistema del processo penale individuare il giudice di rinvio ex art. 541 nell'ambito dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha pronunciato la sentenza annullata dalla cassazione su ricorso vincente della parte civile”*. Nei medesimi termini, Corte d'Appello di Bologna, 20 dicembre 2016, www.leggeplus.ipsoa.it: *“qualora la corte di cassazione, nell'annullare con rinvio la sentenza di assoluzione dell'imputato ai soli effetti civili, non indichi concretamente il giudice di rinvio, ma si limiti a stabilire che tale giudice va individuato in quello competente per valore in grado di appello, l'unico criterio utilizzabile è quello del valore, mentre risulta inutilizzabile qualsiasi altro criterio, compreso quello della materia”*.

(183) ALOISI - FINI, voce *Cassazione penale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1958, p. 1138: *“è da rilevare, infine, per quanto concerne la competenza territoriale, che il giudice di rinvio dev'essere sempre quello più vicino all'Autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza annullata; senza riguardo alla competenza che sarebbe determinata dal Codice di Procedura Civile”*; BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998, p. 654: *“la competenza territoriale deve essere sempre quella del giudice più vicino all'Autorità Giudiziaria che ha pronunciato la sentenza annullata”*.

emerge il primo inconveniente. L'art. 383 c.p.c. non indica davanti a quale giudice debba svolgersi il giudizio di rinvio, ma lascia la scelta alla Corte di Cassazione, imponendole solo che si tratti di un giudice di pari grado e che sia "altro" rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata⁽¹⁸⁴⁾. Non fornisce, invece, alcun criterio di competenza territoriale, che è però quello che si cerca nel silenzio dell'art. 622 c.p.p.

Al riguardo, infatti, i sostenitori del rinvio alla disciplina civilistica ritengono che la Corte di Cassazione dovrebbe rispettare i criteri di competenza per grado e per valore specificati dall'art. 622 c.p.p., ma sarebbe libera di designare il giudice territorialmente competente, avendo solo riguardo al fatto di indicare un giudice diverso rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza annullata in conformità a quanto disposto dall'art. 383 c.p.c.⁽¹⁸⁵⁾. Se così fosse, però, la Corte di Cassazione penale avrebbe un potere discrezionale in merito alla scelta del giudice civile di rinvio territorialmente competente e, di conseguenza, sarebbe sempre tenuta a indicarlo nella sentenza di annullamento, poiché le parti non avrebbero nessun altro elemento per individuarlo. Tuttavia, se si esaminano le sentenze di annullamento con rinvio ai soli effetti civili si nota che spesso - anzi, forse, la maggior parte delle volte - la Suprema Corte, quando dispone l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 622 c.p.p., si limita ad annullare la sentenza impugnata riportando solo il testo della norma di legge, e cioè "con rinvio al giudice civile compe-

⁽¹⁸⁴⁾ Per tutte, cfr. Cass. civ. Sez. Un., 27 febbraio 2008, n. 5087: "La norma non indica già in astratto e preventivamente davanti a quale giudice debba svolgersi tale giudizio rescissorio, ma ne rimette la scelta alla stessa Corte di Cassazione, fissando due soli requisiti.

Il primo è che si tratti di giudice di pari grado.

Il secondo è che si tratti di "altro" giudice rispetto a quello che ha emesso la sentenza impugnata (contrariamente al cd. rinvio improprio o restitutorio, di cui al terzo comma dell'art. 383 c.p.c., per il quale il rinvio va effettuato necessariamente "al" (e non "ad un") Giudice di primo grado, che non deriva i suoi poteri da una designazione discrezionale della corte, ma dalle norme ordinarie sulla competenza). Questo secondo requisito integra il cd. principio della "alterità" del Giudice". È quindi evidente che non vi è alcuna indicazione di quale sia il criterio territoriale cui la Corte di Cassazione dovrebbe attenersi.

⁽¹⁸⁵⁾ In aggiunta a quanto sopra, CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 918: "Se si emette sentenza ex art. 622 c.p.p. non si deve indicare il giudice civile di rinvio, stante la derogabilità della competenza per territorio e l'alternatività dei fori".

tente per valore in grado di appello"⁽¹⁸⁶⁾, senza fornire alcuna indicazione esplicita in merito a quale sia il giudice civile territorialmente competente. Ebbene, questa interpretazione, pur apparendo coerente con l'opinione - dai più condivisa - che al giudizio di rinvio successivo all'annullamento disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. si debbano applicare le norme previste dal codice di procedura civile per il giudizio di rinvio civile, non fornisce alcun criterio né per verificare se il giudice indicato dalla Suprema Corte sia il giudice territorialmente competente, né per individuarlo in tutti i casi in cui la Suprema Corte ne omette l'indicazione. Si dovrebbe, infatti, ritenere che tutte le volte che la Corte di Cassazione abbia omissa l'indicazione del giudice civile territorialmente competente le parti possano riassumere il giudizio davanti a qualsiasi giudice civile, purché "altro" rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Ma gli inconvenienti che da una tale soluzione possono derivare non permettono di ritenere che questa sia la soluzione corretta. Infatti, basta pensare che in caso di pluralità di parti interessate alla prosecuzione del giudizio, senza un criterio predeterminato per l'individuazione del giudice territorialmente competente, si verrebbe a creare il rischio che le parti riassumano ciascuna la causa davanti a un giudice diverso, tutti apparentemente competenti⁽¹⁸⁷⁾.

Tale situazione, peraltro, potrebbe essere evitata solo se almeno una delle parti proponesse istanza per la correzione dell'errore materiale poiché,

⁽¹⁸⁶⁾ Cass. pen., 9 luglio 2008, n. 37992. A mero titolo esemplificativo si richiamano alcune delle sentenze che così dispongono: Cass. pen., 27 maggio 2016, n. 23166: "*fermi gli effetti penali della decisione, va annullata, pertanto, la sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell'art. 622c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello*"; Cass. pen., 15 febbraio 2013, n. 18639: "*annulla la sentenza impugnata [...] e rinvia sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello*"; Cass. pen. 19 novembre 2009, n. 46771: "*annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il concorso di colpa dell'imputato e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile per valore in grado di appello*"; Cass. pen., 23 ottobre 2009, n. 631: "*annulla la sentenza impugnata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello*".

¹⁸⁷ Come meglio si vedrà *infra* § 6.2 - *Le parti necessarie del giudizio civile di rinvio*, il giudizio di rinvio successivo all'annullamento di una sentenza penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p. non può che essere uno e uno solo. Tuttavia, tale necessità potrebbe essere frustrata dalla mancata indicazione del giudice civile competente se si ritenesse di dover risolvere la questione in applicazione della regola stabilita dall'art. 383 c.p.c. che prevede il solo criterio dell'alterità del giudizio di rinvio. Infatti, le parti potrebbero riassumere il giudizio davanti a diversi giudici civili che, laddove si ritenessero tutti competenti, comporterebbero la scissione dell'unico giudizio in una pluralità di giudizi in evidente violazione del principio di unitarietà del giudizio.

sia che si applichino le norme previste dal codice di procedura penale sia quelle previste dal codice di procedura penale, l'erronea indicazione del giudice del rinvio - fattispecie alla quale si ritiene di equiparare l'omessa indicazione del giudice del rinvio - può essere rivista solo dalla Suprema Corte (188).

Oltre ai predetti inconvenienti, il rinvio all'art. 383 c.p.c. - norma che, come già evidenziato, prevede il solo criterio dell'alterità del giudice del rinvio rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza annullata - risulta anche in contrasto con i principi propri del processo penale, secondo i quali la Corte di Cassazione non ha alcuna discrezionalità nella determinazione del giudice del rinvio (189). La legge delega per la riforma del codice di procedura penale ha infatti imposto al legislatore delegato la *“predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento”*, specificando altresì

(188) Sia per il giudizio penale sia per il giudizio civile vale la regola per cui la designazione del giudice del rinvio non può essere messa in discussione o emendata né dal giudice del rinvio né dalla Corte di Cassazione stessa; pertanto, in caso di erronea indicazione del giudice competente per il giudizio di rinvio, le parti possono solo proporre istanza per la correzione dell'errore materiale alla Corte di Cassazione.

Quanto al giudizio civile di rinvio, Cass. civ., 20 marzo 2014, n. 6603: *“la erronea indicazione del giudice di rinvio, non essendo emendabile da quest'ultimo [...] e neppure potendo formare oggetto di rinvio di ufficio alla Corte perché proceda alla detta correzione [...], si colloca esattamente nell'ambito applicativo della correzione su istanza della parte interessata, le volte in cui la Corte abbia posto i presupposti argomentativi dalla cui applicazione non possa che univocamente discendere la identificazione che si intende correggere”*; Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457; Cass. civ., 9 febbraio 2004, n. 2407: *“la designazione del giudice di rinvio non può essere modificata né dal giudice di rinvio stesso, con declinatoria di competenza, né da questa stessa Corte, la quale può intervenire sulla propria decisione solo con ordinanza per correggere un evidente errore materiale sul tipo (corte o tribunale) o sul luogo del giudice designato (Cass. 25 marzo 1985, n. 2119); ma, salva tale ipotesi di errore materiale, la sentenza di cassazione con rinvio è infatti vincolante anche con riguardo all'individuazione del giudice di rinvio sicché correttamente nella specie il giudizio è stato riassunto innanzi al tribunale di Arezzo, designato appunto quale giudice di rinvio dalla precedente citata pronuncia di questa Corte.”*. MOLFESE, *Ricorso e controricorso per Cassazione in materia civile*, Padova, 2010, p. 852.

Con riferimento al giudizio penale di rinvio, ciò deriva da quanto previsto dall'art. 627 c.p.p., comma 1, secondo cui, dopo una sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione, la competenza del giudice di rinvio non può essere messa in discussione, nonché dal comma 3, della medesima disposizione, in base alla quale il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. Sulla questione, Cass. pen., 28 aprile 2016, n. 27920: *“Rilevato che per mero errore materiale nel dispositivo di sentenza letto alla pubblica udienza del 24/11/2015, disponendo il rinvio della sentenza impugnata innanzi all'A.G. competente per il giudizio, è stato individuato il Giudice di pace di Iglesias, anziché quello territorialmente competente di Cagliari, in seguito alla soppressione dell'ufficio del Giudice di pace di Iglesias; considerato che nella motivazione della sentenza era stata correttamente individuata l'A.G. competente per il giudizio di rinvio; rilevato che trattasi di mero errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p.”*; Cass. pen., 6 novembre 2003, n. 47119; Cass. pen., 24 ottobre 2005, n. 60.

(189) DI NICOLA, *Il giudizio di rinvio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di KALB, vol. IV, Milano, 2015, pp. 323-324; MONACO, *Il giudizio di rinvio, struttura e logiche probatorie*, Padova, 2012, p. 42.

che la “la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell’ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata”⁽¹⁹⁰⁾. In tal senso, basta vedere che da un lato, l’art. 623 c.p.p. indica con precisione quale sia il giudice competente in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento, sia nel caso di cassazione di un’ordinanza, sia nel caso di cassazione di una sentenza⁽¹⁹¹⁾ e, dall’altro lato, l’art. 627, comma 1, c.p.p. specifica che “non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento”⁽¹⁹²⁾. Mentre la Corte di Cassazione civile può scegliere - indicandolo - quale sia il giudice territorialmente competente per il giudizio di rinvio, la disciplina processuale penale, al fine di garantire la terzietà, l’imparzialità e la predeterminazione del giudice, non lascia alcuna libertà di scelta alla Corte di Cassazione penale in merito a quale sia il giudice del rinvio competente. Anzi, impone dei criteri, proprio perché il giudice sia identificabile con certezza *ex ante*. Il giudice di legittimità non è tenuto a indicare nella propria pronuncia il giudice competente per il rinvio perché è determinato direttamente dalla legge e pertanto, ove anche lo indicasse, la sua pronuncia avrebbe solo un effetto dichiarativo. Da ciò si evince perché,

⁽¹⁹⁰⁾ Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma 1, n. 19.

⁽¹⁹¹⁾ Art. 623 c.p.p. “Fuori dai casi previsti dagli artt. 620 e 622: a) se è annullata un’ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento; b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’art. 604 comma 1, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado; c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini; d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata”.

⁽¹⁹²⁾ DI NICOLA, *Il giudizio di rinvio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di KALB, vol. IV, Milano, 2015, pp. 323-324, l’Autore peraltro evidenzia che trattandosi di competenza incontrovertibile e indeclinabile da parte del giudice del rinvio, l’unico modo per contestare l’erronea determinazione è l’attivazione della procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130 c.p.p.; MONACO, *Il giudizio di rinvio, struttura e logiche probatorie*, Padova, 2012, p. 42 con riferimento alla competenza del giudice del rinvio specifica che “Questi caratteri sono tipici di una competenza funzionale inderogabile ed attuano la previsione dell’art. 2, n. 19 della legge-delega che “invita” il legislatore delegato a predeterminare i criteri oggettivi di scelta del giudice del rinvio. Il sistema esclude così ogni possibile spazio discrezionale e garantisce, da un lato, il rispetto del canone costituzionale della naturalità e precostituzione del giudice, dall’altro elimina il pericolo che si verifichino situazioni di incompatibilità. A questa rigida predeterminazione segue che debba riconoscersi natura meramente dichiarativa al punto della sentenza di annullamento in cui si dispone la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente. [...] Il giudice competente al rinvio è individuato dall’originaria pronuncia impugnata e dal vizio dedotto: la cassazione, disponendo l’annullamento, si limita a dare atto della designazione precostituita per legge. [...]”.

a differenza della Suprema Corte civile, la Corte di Cassazione penale molto spesso, quando dispone l'annullamento della sentenza con rinvio, non si premura di indicare il giudice del rinvio.

È alla luce di queste considerazioni che si ritiene che, con riferimento alla competenza per territorio, non si possa fare riferimento a quanto previsto dall'art. 383 c.p.c., ma si debbano applicare i criteri previsti dall'art. 623 c.p.p., quale norma generale che prevede criteri stringenti, in linea con le indicazioni imposte nella legge delega al codice di procedura penale, per individuare il giudice di rinvio territorialmente competente. Solo in questo modo, infatti, è possibile assicurare che il giudizio civile di rinvio prosegua in un'unica sede e che in assenza di alcuna indicazione contenuta nella sentenza di annullamento possa comunque essere individuato un unico giudice civile competente.

A tale conclusione, peraltro, non si ritiene sia di ostacolo l'inciso dell'art. 623 c.p.p. *“fuori dai casi previsti dagli artt. 620 e 622”*. In primo luogo, infatti, l'art. 620 c.p.p. si riferisce alle ipotesi di annullamento della sentenza senza rinvio, ovvero a tutti i casi in cui non è neanche in discussione l'individuazione del giudice competente per un giudizio di rinvio che non c'è. In secondo luogo, si ritiene che l'art. 622 c.p.p. sia fatto salvo limitatamente a quanto espressamente dispone in deroga ai criteri stabiliti dal codice di procedura penale ⁽¹⁹³⁾, e cioè alla sua precipua funzione di indicare che il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza ai soli effetti civili è di competenza funzionale del giudice civile e, in particolare, di quello competente per valore in grado di appello, ma non di derogare ai criteri della competenza per territorio stabiliti dall'art. 623 c.p.p. dato che nulla dice in proposito.

⁽¹⁹³⁾ Cass. civ., 24 novembre 1998, n. 11897: *“va confermata la sentenza impugnata [ndr. in punto di competenza aveva affermato che “il giudice di legittimità aveva designato quale giudice di rinvio quello competente per valore in grado di appello e tale designazione, costitutiva di competenza funzionale ed inderogabile, era insuscettibile di contestazione”] ribadendo che qualora la corte di cassazione, nell'annullare con rinvio la sentenza di assoluzione dell'imputato ai soli effetti civili, non indichi concretamente il giudice di rinvio, ma si limiti a stabilire che tale giudice va individuato in quello competente per valore in grado di appello, l'unico criterio [ndr. civile] utilizzabile è quello del valore, mentre risulta inutilizzabile qualsiasi altro criterio, compreso quello della materia”*.

L'adozione dei criteri previsti dall'art. 623 c.p.p. risulta, inoltre, coerente con il fatto che il giudizio di rinvio avanti al giudice civile costituisce la prosecuzione, seppur ai soli effetti civili, del procedimento penale. In proposito, infatti, non si può non considerare che se anche l'utilizzo dei criteri di competenza previsti dalla disciplina processuale penale dovesse comportare una deroga rispetto a quella che sarebbe l'autorità giudiziaria competente secondo i criteri di competenza previsti dal codice di procedura civile, ciò non costituirebbe niente di più che l'effetto conseguente alla scelta originaria della parte civile di proporre la domanda di risarcimento del danno e/o di restituzione nel giudizio penale ⁽¹⁹⁴⁾. La parte civile, nel momento in cui ha deciso di proporre la propria domanda di risarcimento del danno e/o di restituzione nel processo penale ha scelto consapevolmente di esercitarla davanti al giudice penale individuato non secondo i criteri di competenza previsti dal codice di procedura civile, ma da quelli previsti per il processo penale. E quindi la scelta di ricorrere, ancora una volta, all'applicazione di tali criteri non può ritenersi in pregiudizio della parte civile.

Peraltro, se si valutano gli effetti pratici dell'applicazione dei criteri previsti dall'art. 623 c.p.p., anche ai casi di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., si nota che la soluzione soddisfa anche coloro che sostengono che il giudice competente deve essere individuato nell'autorità giudiziaria più vicina a quella che pronunciato la sentenza annullata. Se, ad esempio, ci si trovasse davanti a una pronuncia della Suprema Corte che annulla con rinvio al giudice civile una sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, in applicazione del criterio previsto dall'art. 623, lett. c), c.p.p. secondo cui *“se è annullata la sentenza di [...] una corte di appello [...] il giudizio è rinviato*

⁽¹⁹⁴⁾ ALOISI - FINI, voce *Cassazione penale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1958, p. 1138; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, pp. 276-277: *“L'azione esperita in sede penale rappresenta alcune deviazioni rispetto alle sue caratteristiche ed al suo svolgimento in sede propria. Prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado la concorde dottrina parlava di deroga alla competenza per valore in ordine al fatto che il pretore poteva giudicare su domande civilistiche eccedenti il limite della sua competenza per valore [...] Altra deroga va ravvisata quanto alla competenza per materia, essendo limitate la competenza civilistica del giudice penale, per le ragioni già esaminate, alle restituzioni e al risarcimento del danno, anche se sussistono altre pretese da far valere, che non trovano però ingresso in questa sede”*.

[...] *a un'altra sezione della stessa corte*", il giudizio di rinvio sarà di competenza della stessa Corte d'Appello di Roma, seppur in sede civile. La stessa soluzione si avrebbe anche se si volesse ritenere che il giudice civile del rinvio deve essere l'autorità giudiziaria più vicina a quella che ha pronunciato la sentenza annullata; infatti, annullata una sentenza penale della Corte d'Appello di Roma, il giudice civile competente per valore in grado di appello più vicino a quello che ha pronunciato la sentenza annullata non può che essere il Tribunale o la Corte d'Appello civile, sempre di Roma.

3.3.1 *La soluzione proposta trova conferma nella giurisprudenza*

A supporto della soluzione sopra delineata si evidenzia che, nonostante il silenzio della giurisprudenza di legittimità sulla questione, da un'analisi della casistica risulta che in tutti i casi in cui la Corte di Cassazione penale, annullando la sentenza ai sensi dell'art. 622 c.p.p., ha indicato il giudice civile territorialmente competente, la Suprema Corte ha sempre rinviato la causa alla medesima autorità giudiziaria che aveva pronunciato la sentenza annullata, ma in sede civile. Non solo, ma se si vede la giurisprudenza di merito, si vede che il giudizio è sempre riassunto davanti al medesimo giudice - civile - che aveva pronunciato la sentenza penale annullata.

Tra le molte si vedano:

- Cass. civ., 15 dicembre 2015, n. 25217: *“la sentenza di proscioglimento fu annullata dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla Banca delle Marche spa [...] ex art. 622 c.p.p. ai soli effetti civili, con rinvio alla sezione civile della stessa Corte d'Appello”*;
- Cass. civ., 28 maggio 2015, n. 11126: *“Il processo penale veniva definito con la sentenza n. 2299 del 2004 della Corte di Cassazione che [...] disponeva, ai sensi dell'art. 622c.p.p., il rinvio della causa di fronte alla sezione civile della Corte d'Appello di Venezia [ndr. la medesima Corte d'Appello che si era pronunciata in sede di appello contro la sentenza di primo grado*

pronunciata dal Tribunale di Verona] *per l'esame delle domande risarcitorie proposte dalla S. nei confronti di B. e F.*”;

- Cass. civ., 8 aprile 2015, n. 7004: *“pronunciando in sede di rinvio, la Corte d’Appello di Roma [ndr. la sentenza annullata dalla Corte di Cassazione penale era stata pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma]”*;
- Cass. civ., 27 gennaio 2014, n. 1611: *“con la sentenza 28 giugno 2002 la Corte d’Appello di Perugia assolse l’imputato per insussistenza dei fatti contestati. [...] Con sentenza in data 19 marzo - 7 maggio 2009 la Corte d’appello di Perugia - in sede di rinvio”*;
- Cass. civ., 2 luglio 2013, n. 16548: *“il giudice civile competente non può che essere la Corte d’appello di Brescia, pacificamente competente per territorio [ndr. la sentenza penale in grado d’appello era stata pronunciata dal Tribunale di Brescia] e per valore, tenuto conto della richiesta risarcitoria avanzata dalla parte civile C.R., quantificata in una somma non inferiore a “Euro 100.000,00 oltre accessori”, come si evince da consolidati precedenti decisioni della Corte di cassazione che in analoghe fattispecie hanno visto l’individuazione della Corte d’appello territorialmente competente, malgrado il giudice di appello, in sede penale fosse stato il Tribunale”*;
- Cass. pen., 11 febbraio 2014, n. 13862: *“rinvia alla Corte di Appello di Bologna, sezione civile”* annullando la sentenza del Tribunale di Modena;
- Cass. pen., 5 febbraio 2013, n. 11554: *“rinvia alla Corte d’appello di Napoli in sede civile per il relativo giudizio”* annullando la sentenza penale pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli;
- Cass. pen. Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155: *“annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinvia alla Corte di appello di Roma in sede civile”*, la sentenza penale annullata era stata pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma;

- Cass. pen. Sez. Un., 14 luglio 2011, n. 40288: “*rinvia alla Corte di appello di Firenze in sede civile*” annullando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo;
- Cass. pen., 11 gennaio 2011, n. 16422: “*rinvia alla Corte di Appello di Venezia in sede civile per le statuizioni in tema di risarcimento del danno e di riparto dello stesso tra gli imputati, nonché di quantificazione delle spese sostenute dalle parti civili nel corso del grado di appello e nel presente giudizio*” annullando la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Venezia;
- Cass. pen., 3 marzo 2009, n. 17857: “*Annulla la sentenza impugnata [pronunciata dalla Corte d’Appello di Catanzaro sezione penale] e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro in sede civile anche per le spese del giudizio di cassazione*”;
- Cass. pen., 5 febbraio 2009, n. 8017: “*annulla la sentenza impugnata [pronunciata dalla Corte d’Appello di Venezia] limitatamente alle statuizioni civili e rinvia alla Corte di appello di Venezia in sede civile*”;
- Cass. pen., 18 novembre 2008, n. 7961: “*Annulla la sentenza impugnata [pronunciata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria] e rinvia alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in sede civile*”;
- Cass. pen., 8 luglio 2008, n. 33313: “*annulla la sentenza impugnata [pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze] limitatamente alla mancata determinazione del concorso di colpa della parte offesa con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in sede civile*”;
- Cass. pen., 26 febbraio 2008, n. 11310: “*La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata [pronunciata dalla sezione penale della Corte d’Appello di Messina] ai soli effetti civili e rinvia alla Corte di Appello di Messina in sede civile anche per l’eventuale rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità*”;

- Cass. pen., 26 aprile 2007, n. 17321: *“Annulla la sentenza impugnata [pronunciata dal Tribunale di Tortona] e rinvia alla Corte di Appello di Torino in sede civile per nuovo giudizio ai soli effetti civili”*;
- Cass. pen., 6 dicembre 2006, n. 1075: *“Annulla la sentenza impugnata [pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino sezione penale] e rinvia alla Corte di Appello di Torino in sede civile per nuovo giudizio ai soli effetti civili”*;
- Cass. pen., 15 novembre 2006, n. 688: *“considerato che il Tribunale di Casale Monferrato non si è pronunciato sulla domanda del D.C., costituitosi parte civile nel procedimento, alla luce del disposto contenuto nell’art. 622 c.p.p., va disposto l’annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili e va rinviato il procedimento alla Corte di Appello di Torino in sede civile”*;
- Cass. pen., 27 aprile 2006, n. 22544: *“Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata [pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli], limitato alle disposizioni civili in parola, così che - in applicazione dell’art. 622 c.p.p. - va disposto rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello e, quindi, alla Corte di Appello di Napoli in sede civile”*;
- Cass. pen., 10 febbraio 2004, n. 14871: *“annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma (con competenza civile: cfr. art. 622 c.p.p.)”* la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma sezione penale;
- Cass. pen., 7 aprile 1997, n. 4482: *“Annulla la sentenza impugnata [pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona, sezione penale] limitatamente alla condanna degli imputati al risarcimento dei danni e, fermo l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di II grado ai soli effetti civili, rinvia alla Corte di appello di Ancona - sez. civile”*;

- Corte d’Appello di Firenze 16 marzo 2015, n. 473, in *DeJure*, la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale penale di Montepulciano impugnata poi davanti alla Corte di Appello penale di Firenze, “*a seguito di ricorso per cassazione proposto da M. M. la Corte Suprema, con sentenza 11.8.2008, n. 33313, annulla la sentenza della Corte di Appello “limitatamente alla mancata determinazione del concorso di colpa della persona offesa con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in sede civile”*”;
- Corte d’Appello di Firenze 21 novembre 2014, n. 1919, in *DeJure*: il giudizio penale in grado di appello si era svolto davanti alla Corte d’Appello penale di Firenze e, a seguito della cassazione con rinvio ex art. 622 c.p.p., Enel ha riassunto il giudizio davanti alla Corte di Appello civile di Firenze; Corte d’Appello di Ancona 18 aprile 2013, n. 241: il giudizio penale di appello si era svolto davanti alla Corte di Appello di Ancona e la Corte civile di Appello di Ancona avanti la quale è stato riassunto il giudizio a seguito di cassazione con rinvio ex art. 622 c.p.p. afferma che “*la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25496/07, annullava la pronuncia di merito, limitatamente alla statuizione relativa al concorso di colpa e rinviava sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello, e cioè a questa Corte di Appello*”.

La conclusione, risulta peraltro confermata anche da due recenti sentenze, ancora inedite. Con sentenza n. 774, pubblicata il 24 marzo 2017, la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato la propria incompetenza per essere la causa di competenza funzionale e inderogabile della Corte d’Appello di Napoli e con sentenza n. 1199, pubblicata il 18 agosto 2017, la Corte d’Appello di Brescia ha concluso nel medesimo senso.

Il caso sottoposto alle due Corti d’Appello era il medesimo: a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione penale ex art. 622 c.p.p., le parti civili hanno riassunto il giudizio davanti a ben tre diversi giudici d’appello: due, correttamente, davanti alla Corte d’Appello di

Napoli, altre due - erroneamente - una davanti alla Corte d'Appello di Bologna e una davanti alla Corte d'Appello di Brescia. Avviati i giudizi, la Corte d'Appello di Bologna, già alla prima udienza, ha rilevato che l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dai convenuti appariva rilevante anche ai fini della definizione del giudizio e pertanto ha fissato udienza di discussione *ex art. 281 sexies c.p.c.* A seguito dell'udienza di discussione, con la sentenza sopra citata, la Corte d'Appello ha, innanzitutto, tenuto a precisare che *"è pacifico che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. sia da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli art. 392 e seg. c.p.c. e che la fase del rinvio "non si presenti autonoma dalla vicenda del processo penale, ma ne rappresenti ... la prosecuzione avanti alla giurisdizione civile successivamente all'intervenuta fase di cassazione in sede penale" (Cass. Civ. 9 agosto 2007, n. 17457)"*.

Con riguardo al criterio da utilizzare per individuare - ai fini della competenza territoriale - il giudice civile del rinvio, ha statuito che *"il Collegio della S.C. ha utilizzato [...] la formula espressamente prevista dall'art. 622 c.p.p. per il caso di annullamento della sentenza ai soli effetti civili e, nonostante la Suprema Corte, nel recepire pienamente la disposizione dettata dal codice di rito penale [l'art. 622 c.p.p.], non abbia espressamente indicato il giudice di rinvio competente per territorio, non è revocabile in dubbio che, nella presente fattispecie, via sia competenza territoriale funzionale della Corte d'Appello di Napoli a decidere della controversia in sede di rinvio"*. E ciò perché *"si tratta, così, di ripetere il giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, e Giudice di tale nuovo appello non può che essere, anche per applicazione di principio processuale generale, la "corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza" (art. 341 c.p.c.)"*. Nonostante, la Corte di Cassazione penale non avesse espressamente indicato il giudice di rinvio competente per territorio, la Corte d'Appello di Bologna ha ritenuto che è indubbio che il giudice di rinvio competente per territorio, quando sia cassata una decisione della Corte d'Appello di Napoli, è la stessa Corte d'Appello di Napoli sezione civile, ai sensi dell'art. 623 c.p.p.

A sostegno della propria decisione, la Corte ha poi evidenziato che *“le regole in materia di litisconsorzio in fase di gravame [e cioè quelle previste dagli artt. 331-335 c.p.c.] quale è il presente, che è un giudizio di appello avverso le statuizioni civili contenute nella sentenza penale di primo grado sono preordinate ad evitare che il processo, diramandosi in modo incontrollato, dia luogo a decisioni contraddittorie, con il rischio che si determini un conflitto almeno “teorico” di giudicati”*, concludendo che, *“nel caso di specie la società [X], al pari di quanto ha fatto [Y], che ha riassunto la causa dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia, [si] pone un presupposto potenziale circa il rischio di un conflitto di giudicati”*. Pertanto, *“si potrebbe verificare, in definitiva, non una (unica) nuova decisione nel merito che si sostituisca a quella cassata, e non ad una (unica) nuova pronunzia sull’appello avverso la sentenza di primo grado, ma a più decisioni, di conferma o di riforma, sotto profili potenzialmente diversi, di quella sentenza di primo grado, con esiti del tutto irrazionali”*. Non solo, ma la Corte ha anche chiarito che la competenza del giudice del rinvio *ex art. 622 c.p.p.* ha carattere funzionale e che, di conseguenza, sono inapplicabili i criteri alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., rilevando che *“non può avere forza di contrasto il diverso ragionamento seguito dal [X] attrice, secondo cui la competenza del giudice di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* non sarebbe funzionale, ben potendo radicare sul foro alternativo del luogo verificazione del danno che, in questo caso, radicherebbe la competenza nel foro in cui ha sede la società. La prospettiva è erronea, in quanto il presente giudizio non è un procedimento di primo grado tout court, soggetto ai fori alternativi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., traendo la sua natura giuridica pur sempre da un giudizio di rinvio, da un giudizio di natura penale, nel quale le parti hanno scelto di esercitare l’azione civile”*.

Poco dopo, nei medesimi termini - sulla medesima vicenda - si è espressa anche la Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 1199, pubblicata il 18 agosto 2017. La Corte - seppur con una motivazione meno articolata rispetto a quella della Corte d’Appello di Bologna - ha rigettato la prospettazione attorea, secondo cui si sarebbero dovuti applicare i criteri propri del processo civile e, segnatamente, le disposizioni previste per l’individuazione del *forum delicti*, evidenziando che la parte civile *“ha già operato una scelta relativa*

all'Ufficio giudiziario avanti il quale esercitare l'azione civile per il risarcimento dei danni asseritamente cagionati in suo danno dalle condotte criminose dei soggetti oggi parti di questa fase del contenzioso. Ed invero, con la costituzione di parte civile avanti il tribunale partenopeo ha optato per quell'Ufficio rispetto a quello alternativo di Brescia avanti il quale avrebbe potuto instaurare autonomo giudizio, con tutte le conseguenze del caso sia in termini di onere della prova che di autonomia del giudizio penale". Anche da ciò si evince che, come evidenziato nelle pagine che precedono, la scelta effettuata decidendo di esercitare l'azione civile nel processo penale, comporta quindi che il danneggiato non si possa poi lamentare di quelle che sono le conseguenze in termini di modifiche che il sistema penale apporta al processo civile, anche quando l'azione civile torna ad essere sottoposta al giudice civile.

Ebbene, non sembrano residuare dubbi in merito al fatto che il giudice civile territorialmente competente per valore e in grado di appello debba essere sempre individuato secondo quanto previsto dall'art. 623 c.p.p.

4. Le modalità e i termini di introduzione del giudizio civile

Delineati i criteri per individuare il giudice civile competente a decidere il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza ai soli effetti civili disposto dalla Corte di Cassazione penale, occorre interrogarsi in merito alle modalità e alle forme di introduzione di tale giudizio poiché anche su questo punto l'art. 622 c.p.p. non dispone alcunché. In particolare, si tratta di stabilire se nel silenzio della disciplina prevista dal codice di procedura penale e dal codice di procedura civile circa un meccanismo di collegamento fra la sede penale e la sede civile si debba fare riferimento alle modalità proprie del processo penale, ovvero a quelle previste per il processo civile di rinvio ⁽¹⁹⁵⁾. Nell'un caso il procedimento di rinvio si incardinerebbe *ex officio* per effetto della sola trasmissione degli atti dalla Corte di Cassazione

⁽¹⁹⁵⁾ LEONE, voce *Azione civile nel processo penale*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, p. 835: "mentre lo sviluppo del rapporto processuale penale è sempre signoreggiato dall'attività del giudice [...], il rapporto processuale civile è tenuto in vita dall'impulso della parte privata ed è sempre sotto il dominio della volontà di costei".

penale al giudice di rinvio, come avviene per il rinvio al giudice penale ai sensi dell'art. 625 c.p.p. ⁽¹⁹⁶⁾; mentre, nell'altro caso la prosecuzione del giudizio sarebbe rimessa all'impulso delle parti alle quali spetterebbe, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio ⁽¹⁹⁷⁾.

4.1 L'atto introduttivo del giudizio

Sulla questione, già sorta nel vigore dell'art. 541 c.p.p. 1930, in merito a quali siano le modalità di introduzione del giudizio civile di rinvio, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che si applicano le disposizioni previste dagli artt. 392 e 393 c.p.c. ⁽¹⁹⁸⁾. In particolare, ritengono che la parte interessata ⁽¹⁹⁹⁾ alla prosecuzione del giudizio in sede di rinvio sia onerata, come accade per ogni giudizio civile di rinvio, di attivarsi per riassumere il giudizio avanti al giudice civile entro il termine perentorio di tre mesi. E ciò è coerente con il fatto che - come si è visto al § 2 - *La natura del giudizio civile conseguente all'annullamento di una sentenza penale* - anche il giudizio di

⁽¹⁹⁶⁾ L'art. 625 c.p.p. regola gli adempimenti successivi alla pronuncia della Corte di Cassazione che deve svolgere la cancelleria e, in particolare, al primo comma prevede che *"In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio"*.

⁽¹⁹⁷⁾ È pacifico che l'atto di riassunzione del giudizio di rinvio costituisca non un atto di impugnazione, ma un mero atto di impulso processuale. SATTA, voce *Corte di Cassazione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, p. 826: *"La riassunzione è un mero atto di impulso processuale"*; GAMBINERI, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, 2008, p. 72; CALAMANDREI - FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1957, p. 1100: *"atto costitutivo del giudizio di rinvio, secondo l'opinione già autorevolmente espressa dal Chiovenda, e oggi confermata testualmente dalla legge, è la stessa sentenza di cassazione, e non già la citazione a comparire davanti al giudice del rinvio (art. 392): la quale, essendo configurata ex lege come atto di riassunzione (e non di proposizione) della causa, ha piuttosto la funzione di impulso processuale, che non di iniziativa"*; CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2012, p. 420; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2015, p. 411: *"La riassunzione è, anche qui, un atto di impulso all'interno del nuovo grado di processo già in corso, non un atto di avvio di esso (come l'appello o il ricorso per cassazione) e tanto meno, ripetersi, di avvio di un nuovo processo"*.

⁽¹⁹⁸⁾ BERTONI, *Art. 622*, in CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 294; DIDDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 279; PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965, p. 530; GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile, annullamento del capo penale e competenza del giudice di rinvio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1975, p. 627; LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, pp. 151 e ss.; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, pp. 881-882; CAPALOZZA, voce *Parte civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XII, Torino, 1957, p. 470: *"la parte deve provvedere a instaurare il giudizio col rito del processo civile"*.

⁽¹⁹⁹⁾ Con riferimento alla questione delle parti del giudizio civile di rinvio, cfr. *infra* § 6 - *L'ambito soggettivo del giudizio*.

rinvio che segue a una sentenza della Corte di Cassazione penale pronunciata ai sensi dell'art. 622 c.p.p. non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta solo una fase del procedimento originario. E ciò è confermato dalla giurisprudenza in materia di riassunzione della causa.

Al riguardo, occorre ricordare che, come ribadito di recente dalle Sezioni Unite - la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio costituisce “non già un atto di impugnazione, bensì un’attività di impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata” (200). Si tratta di un atto di impulso che è necessario che sia compiuto perché il giudizio prosegua, ma che, diversamente dagli atti di impugnazione, per sua stessa natura può essere compiuto da ciascuna delle parti (201).

Risulta già da ciò che la trasmigrazione dell’azione civile dal sistema processuale penale al sistema processuale civile, onerando le parti - contrariamente a quanto accade nel processo penale in cui vige il principio di immanenza della costituzione di parte civile (202) - di attivarsi affinché il giudizio prosegua, comporta il definitivo abbandono dell’impulso d’ufficio (203), proprio del processo penale.

Se, quindi, sono le norme civili a doversi applicare, di conseguenza, sempre in conformità a quanto previsto dall’art. 392 c.p.c., si può affermare che la riassunzione del giudizio deve essere fatta con un atto di citazione in riassunzione (204) che la parte deve notificare alle altre parti del giudizio per-

(200) Cass. civ. Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11844.

(201) Cass. civ., 7 ottobre 2016, n. 20166 e Cass. civ. Sez. Un., 17 settembre 2010, n. 19701.

(202) Al riguardo, si veda, tra i molti SQUARCIA, *L’azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 228 e ss.; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano 2006, p. 277. In sintesi, il principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale è disciplinato dall’art. 76, comma 2, c.p.p., secondo cui “la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo”. Così, il legislatore ha previsto che la parte civile, una volta divenuta tale per il tramite della costituzione in giudizio, possa partecipare a tutte le fasi e i gradi successivi, senza che sia onerata di rinnovare la propria costituzione. È evidente che si tratta di una deroga importante alle regole del processo civile, in cui vige il principio inderogabile in base al quale la parte che agisce in giudizio deve costituirsi in ogni sua fase spiegando le proprie domande.

(203) GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile, annullamento del capo penale e competenza del giudice di rinvio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1975, p. 627: “la “prosecuzione” appunto dell’azione civile diventa un onere in senso stretto delle parti: l’impulso ufficiale è definitivamente abbandonato”.

(204) DIDI, *L’impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 279: “che la parte interessata al giudizio rescissorio nella sede civile deve riassumere, con citazione, la causa davanti al giudice di rinvio entro tre mesi dal depo-

sonalmente ⁽²⁰⁵⁾. E, nonostante la differenza con la disciplina prevista dal codice di procedura penale, si ritiene che onerare le parti del giudizio di attivarsi per la sua prosecuzione sia una soluzione del tutto condivisibile, in quanto rappresenta una mera applicazione del principio della domanda, principio che caratterizza l'azione civile, sia quando è esercitata in sede civile sia quando è inserita nel processo penale tramite la dichiarazione di costituzione di parte civile ⁽²⁰⁶⁾. L'azione civile, infatti, non perde i suoi caratteri per il fatto di essere esercitata nel processo penale. Peraltro, non vi è chi non veda che, disposto l'annullamento ai soli effetti civili vengono meno i profili relativi all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato e pertanto il giudizio di rinvio risulta retto esclusivamente dal principio dispositivo della domanda civile. Di conseguenza, allo stesso modo in cui il giudizio civile di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza civile deve essere avviato su impulso di parte, anche il giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p. non può che proseguire su impulso di parte.

Da ciò consegue altresì che l'atto per la riassunzione del giudizio deve essere un atto di citazione, come prevede il secondo comma dell'art. 392

sito dei motivi della sentenza della Corte di Cassazione"; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, pp. 881-882; PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965, p. 530: "La parte interessata deve riassumere, con citazione, la causa davanti al giudice di rinvio entro un anno dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione".

⁽²⁰⁵⁾ CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, pp. 881-882: "Dunque, per quanto riguarda l'imputato legalmente incapace, la notifica avrà luogo con l'osservanza delle norme concernenti la rappresentanza e l'assistenza e, per il responsabile civile, anche se costituito nel processo penale, ugualmente l'atto sarà notificato personalmente e non al procuratore che lo abbia rappresentato: peraltro, stante la funzione di domiciliatario ex lege di quest'ultimo (art. 33 disp. att. c.p.p.) l'atto potrà ex art. 141 c.p.c. essere notificato personalmente al responsabile civile presso il procuratore domiciliatario. Ciò se alla riassunzione provveda la parte civile".

⁽²⁰⁶⁾ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 151: "Si aggiunga che gravare la parte interessata dell'onere della riassunzione è in linea col principio della domanda, che informa il rapporto processuale civile non solo allorché incardinato nella sede propria, ma pure, come più volte si è ricordato, allorché incardinato in sede penale"; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 282: "I principi fondamentali dell'azione civile valgono anche se detta azione si esercita in sede penale [...] è perciò pienamente valido il principio tipico dell'azione civile, e cioè che questa sorge su domanda di parte: nessuna decisione può essere pronunciata se non su domanda"; LEONE, voce *Azione civile nel processo penale*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, p. 834: "L'azione civile sperimentata in sede penale non perde il suo carattere civile sia per l'interesse che a mezzo di essa il privato mira a raggiungere (interesse meramente privato: restituzione o risarcimento), sia per i poteri di disponibilità dell'azione medesima che al titolare di essa la legge riconosce (rinuncia alla costituzione di parte civile, revoca presunta ed espressa, ecc.)".

c.p.c., da notificare personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e ss. c.p.c.

Quanto al contenuto dell'atto di riassunzione, il tema viene qui solo accennato, perché tocca profili che saranno oggetto di trattazione più approfondita nei paragrafi che seguono, poiché definire quale debba essere il contenuto dell'atto impone di risolvere prima alcune questioni sorte in merito ai poteri delle parti e del giudice nel giudizio in esame ⁽²⁰⁷⁾. Al riguardo, quindi ci si limita a evidenziare fin da ora che poiché l'atto introduttivo del giudizio di rinvio è - come visto - un mero atto di impulso processuale, si ritiene che sia irrilevante quale parte proceda alla riassunzione della causa in quanto ciò non influisce sulla posizione processuale che le parti assumono e che sia sufficiente che il suo contenuto sia determinabile *per relationem* ⁽²⁰⁸⁾. Con ciò intendendo che, ai fini della validità dell'atto riassuntivo, è sufficiente che nell'atto di citazione in riassunzione siano richiamati gli atti del precedente grado di giudizio e la sentenza penale in forza della quale avviene la riassunzione, affinché ogni riferimento a domande, difese ed eccezioni pregresse valga a richiamarle integralmente ⁽²⁰⁹⁾.

⁽²⁰⁷⁾ Cfr. *infra* § 5 - I caratteri e i limiti del giudizio.

⁽²⁰⁸⁾ Tra le molte: Cass. civ., 14 febbraio 2017, n. 3883; Cass. civ., 30 ottobre 2014, n. 23073: “*va ribadito che nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, e ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte, ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario. Pertanto, ai fini della validità dell'atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano rigorosamente riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato - senza necessità, cioè, di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale sia determinabile per relationem il contenuto dell'atto di riassunzione nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima. Di conseguenza, il giudice dinanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda, proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata (nella specie, per violazione del contraddittorio vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario), e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l'atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario”;*

Cass. civ., 2 febbraio 2007, n. 2309.

⁽²⁰⁹⁾ TARANTINO, *Il giudice del rinvio non può quantificare il danno in assenza di una impugnativa della condanna generica*, in *www.dirittoegustizia.it*, 2015, p. 36; Corte d'Appello di Ancona, 2 marzo 2012, n. 166, in *DeJure*. “L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è [infondata], in quanto contiene esplicito e diffuso riferimento alle sentenze penali e quanto in esse argomentato, dovendosi certamente considerare in tal modo soddisfatto il requisito della esposizione dei fatti e nel contempo le ragioni della domanda, che ai fatti come narrati e ricostruiti fa richiamo”. Corte d'Appello di Firenze, 14 ottobre 2014, in *www.leggeplus.ipsoa.it*: richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la riassunzione della causa ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, “nella specie, avendo i riassunti riportato integralmente i passi della sentenza della S.C. da cui poteva evincersi, insieme alle ragioni della decisione, anche una sommaria indicazione dei fatti, descritti quantomeno col titolo di

4.2 Il termine per l'introduzione del giudizio

Se con riferimento alla necessità di procedere all'introduzione del giudizio di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. tramite la notificazione di un atto di citazione in riassunzione, il rinvio all'art. 392 c.p.c. non desta problemi di coordinamento con la disciplina cui l'azione civile è stata soggetta fino a quel momento dato che anche nel processo penale l'azione civile è comunque retta dal principio dispositivo, lo stesso non può dirsi con riguardo all'individuazione del giorno dal quale decorre il termine - perentorio - entro il quale il giudizio deve essere riassunto e in merito alla durata di tale termine.

4.2.1 L'individuazione del giorno dal quale decorre il termine per la riassunzione del giudizio

Come anticipato, dall'art. 622 c.p.p. non è dato ricavare alcuna indicazione in merito alle modalità operative con le quali le parti devono attivarsi per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile. Nel silenzio della disciplina processualpenalistica, non resta che rivolgersi al sistema processuale civile che all'art. 392 c.p.c. prevede che il termine per la riassunzione del giudizio decorre *“dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione”* ⁽²¹⁰⁾. Ma la *“pubblicazione”* della sentenza penale e della sentenza civile non avviene né nello stesso modo né nello stesso momento.

La pubblicazione della sentenza civile avviene, secondo quanto previsto dall'art. 133 c.p.c., *“mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata”*; diversamente, ai sensi dell'art. 615, comma 3, c.p.p., la sentenza penale *“è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato”*, mentre il deposito in cancelleria

reato, si può ritenere che non vi fosse necessità, ai fini del diritto di difesa della convenuta, di riportare nell'atto di riassunzione le precise modalità di commissione dei fatti, in quanto le stesse erano cristallizzate nei capi d'imputazione ampiamente noti alla F. che aveva partecipato e si era difesa nel giudizio penale”.

⁽²¹⁰⁾ CALAMANDREI - FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1957, p. 1100, gli autori evidenziano che trattandosi di un giudizio che si instaura con un atto di riassunzione e non di proposizione e *“decorre dunque dalla data di pubblicazione della sentenza di cassazione il termine di estinzione del giudizio”*.

ria avviene, ai sensi dell'art. 617 c.p.p., “non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione”.

Dato che i due momenti non coincidono e che il giudizio civile in esame deriva da una sentenza penale si è posto il problema di stabilire se per individuare il *dies a quo* dal quale decorre il termine previsto dall'art. 393 c.p.c. per la riassunzione del giudizio, il termine “pubblicazione” debba essere inteso letteralmente, ovvero debba essere interpretato analogicamente. Nel primo caso, si dovrebbe guardare al momento della pubblicazione della sentenza penale della Corte di Cassazione; nella seconda ipotesi, invece, per pubblicazione della sentenza dovrebbe intendersi la conclusione definitiva del giudizio rescindente e così il *dies a quo* andrebbe individuato non già con la pubblicazione della sentenza - intesa secondo il sistema processualpenalistico - ma con il suo deposito, e cioè con il momento in cui anche il giudizio penale si conclude definitivamente.

La prima volta che la questione si è posta in giurisprudenza, la Corte di Cassazione civile ha ritenuto che “il preciso riferimento contenuto nell'art. 392 c.p.c. alla “pubblicazione” della sentenza per la decorrenza del termine di un anno per la riassunzione della causa civile, in sede di rinvio non può non riportarsi, nell'ipotesi di cui all'art. 541 c.p.p., che al momento nel quale la stessa è stata pubblicata ed è diventata immutabile secondo il rito penale, ossia a quello in cui del dispositivo della sentenza di cassazione che dispone il rinvio, è stata data lettura in pubblica udienza”⁽²¹¹⁾. Così ritenendo in merito al significato da attribuire al termine “pubblicazione”, la Suprema Corte ha affermato che il termine per la riassunzione decorre, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., dalla lettura del dispositivo in udienza.

⁽²¹¹⁾ Cass. civ., 5 gennaio 1967, n. 29, in *Giust. civ.*, Milano, 1967, p. 949 e ss: in particolare, la decisione della Suprema Corte si fonda sulla distinzione tra la sentenza civile in cui il momento della pubblicazione e del deposito coincidono e la sentenza penale per la quale tali momenti sono distinti poiché la sentenza è pubblicata con la lettura del dispositivo, mentre il deposito è solo una formalità successiva alla pronuncia. Così anche BERTONI, *Art. 622*, in CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991, p. 294: “è certo che, una volta intervenuto l'annullamento, la causa deve essere riassunta entro un anno dalla lettura del dispositivo della sentenza della Cassazione e quindi si svolge secondo le regole consuete”.

L'interpretazione letterale del termine pubblicazione non è però apparsa del tutto convincente. È stato infatti osservato che in questo modo il termine per la riassunzione inizierebbe a decorrere in un momento in cui la parte non è ancora a conoscenza della motivazione della sentenza che, ai sensi dell'art. 617 c.p.p., *“è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione”* (212). Sarebbe difficile pensare che una parte si attivi per far proseguire un giudizio prima ancora di conoscerne l'esito complessivo. A ciò si è aggiunto, peraltro, che un'interpretazione siffatta *“postula la interpretazione della espressione “pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione” contenuta nell'art. 392 c.p.c. come indifferentemente riferita al rito civile e a quello penale e non dà ragione di un essenziale profilo che discrimina i due riti quanto al momento conclusivo dei rispettivi giudizi di legittimità, dal quale soltanto può prendere avvio il termine dato per attivare la fase consecutiva di rinvio”* (213). La giurisprudenza di legittimità ha poi evidenziato che l'art. 392 c.p.c. fa esclusivo riferimento al giudizio civile di rinvio disposto ai sensi dell'art. 383 c.p.c. in cui la pubblicazione della sentenza costituisce il momento conclusivo del procedimento e fa decorrere il termine per la riassunzione del giudizio da quel momento proprio perché *“l'esercizio della facoltà data alle parti di attivare la fase consecutiva del processo presuppone l'esaurimento di quella precedente di legittimità e postula, funzionalmente, la piena conoscenza della pronuncia del giudice di legittimità, necessaria per conformarvi lo sviluppo difensivo nel giudizio di rinvio”* (214).

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che un'interpretazione letterale del termine *“pubblicazione”* utilizzato dall'art. 392 c.p.c. non sia in linea con la *ratio* sottesa alla norma. Infatti, secondo la disciplina civilistica, il termine per la riassunzione del giudizio decorre dal momento della pubblicazione perché questo è il momento in cui si conclude il giudizio ed è il primo momento in cui le parti vengono a conoscenza del contenuto - integrale - della decisione. Al momento della pubblicazione della sentenza penale, inve-

(212) LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 152.

(213) Cass. civ., 12 giugno 1997, n. 5287.

(214) Cass. civ., 12 giugno 1997, n. 5287.

ce, il procedimento non si è ancora concluso, tanto che non si conoscono nemmeno le motivazioni della decisione. Si ritiene, quindi, che sia necessario optare per un'interpretazione analogica del disposto di cui all'art. 392 c.p.c. e così far decorrere il termine per la riassunzione del giudizio di rinvio *ex art.* 622 c.p.p. dal momento del deposito della motivazione della sentenza penale che, ai sensi dell'art. 617 c.p.p., anche se ciò avviene in un momento successivo a quello della pubblicazione della sentenza, intesa in senso processualcivile. Solo in questo modo, infatti, si assicura la conclusione del procedimento penale e la conoscenza delle ragioni che sorreggono la decisione, elementi entrambi indispensabili perché le parti possano valutare il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio ⁽²¹⁵⁾.

È dunque evidente che quando due sistemi processuali distinti si incontrano, non è sufficiente il mero passaggio dalla disciplina dell'uno a quella prevista dal secondo sistema, ma occorre operare un loro coordinamento, onde evitare di stravolgere quella che è la *ratio* sottesa ai diversi istituti.

4.2.2 *Un quesito trascurato da dottrina e giurisprudenza: si applica in ogni caso il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio?*

Individuato il giorno dal quale decorre il termine per la riassunzione del giudizio di rinvio davanti al giudice civile competente, il rinvio all'art. 392 c.p.c. pone un secondo interrogativo che, però, risulta del tutto trascurato sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina che si sono occupate dell'individuazione della disciplina applicabile al giudizio di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

⁽²¹⁵⁾ Cass. civ., 12 giugno 1997, n. 5287, con nota di SCHERMI, *Cass. 5 gennaio 1967 n. 29, il cui decum, il principio di diritto affermato, - "Nell'ipotesi che la Corte di cassazione, in sede penale, annulli solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile, e rinvii la causa al giudice civile, a norma dell'art. 541 c.p.p., il termine di un anno per la riassunzione davanti al giudice di rinvio decorre dalla pubblicazione, secondo il rito penale, della sentenza della Corte di cassazione (art. 392 c.p.c.), ossia dal momento in cui del dispositivo di essa è stata data lettura in udienza (art. 472 c.p.p.)"* - è stato ribaltato dalla sentenza in rassegna, è pubblicata in questa Rivista 1967, I, 949, in *Giust. civ.*, Milano, 1998, p. 163; Cass. civ., 10 febbraio 1996, n. 846; Cass. civ., 21 dicembre 1999, n. 14384. In dottrina, DIDDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 279; LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 152; MOLFESE, *Ricorso e controricorso per cassazione in materia civile*, Padova, 2006, p. 743.

Il termine di “*tre mesi*” previsto dall’art. 392 c.p.c. è stato introdotto con la l. 18 giugno 2009, n. 69 in sostituzione del precedente termine di “*un anno*”. Tuttavia, ai sensi dell’art. 58, comma 1, l. 69/2009, secondo cui “*le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore*”, ai giudizi instaurati in data antecedente all’entrata in vigore della citata legge si applica ancora il termine di “*un anno*”.

Nell’ambito del processo civile è pacifico che al fine di determinare la durata del termine entro il quale deve essere riassunto il giudizio è necessario verificare la data di proposizione della domanda in primo grado e che, laddove il giudizio di primo grado sia stato avviato prima del 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. 69/2009 -, il termine di cui all’art. 392 c.p.c. è di “*un anno*” ⁽²¹⁶⁾. Sorge spontaneo chiedersi se anche con riferimento alla domanda civile introdotta nel processo penale tramite la costituzione di parte civile in data anteriore all’entrata in vigore della l. 69/2009 si applichi ancora il termine di “*un anno*” per la riassunzione del giudizio.

Come anticipato, sulla questione non si rinvengono opinioni né della dottrina né della giurisprudenza. Anche in un caso recente, in cui una parte ha proposto ricorso per cassazione lamentando che “*essendo stata depositata la seconda sentenza di condanna in data 24 febbraio 2010 e la seconda sentenza di cassazione in data 13 gennaio 2012, dovrebbe applicarsi nella specie il testo dell’art. 392 cit. così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69*”, disposizione che prevede che la riassunzione debba avvenire entro il termine di tre mesi, “*mentre la riassunzione sarebbe avvenuta “ben oltre” il decorso di quel termine*”, la Suprema Corte non si è pronunciata a causa dell’inammissibile formulazione del motivo ⁽²¹⁷⁾.

Tuttavia, se da un lato non si può non considerare che, in assenza di alcuna disposizione in proposito, è sicuramente più prudente riassumere il

⁽²¹⁶⁾ CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2015, p. 411.

⁽²¹⁷⁾ Cass. civ., 12 aprile 2017, n. 9358.

giudizio di rinvio nel termine di tre mesi per evitare il rischio di una declaratoria di estinzione dell'intero processo ⁽²¹⁸⁾, dall'altro lato non si vede perché se al giudizio di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* si applica quanto previsto dall'art. 392 c.p.c. sia per le modalità, sia per le forme, sia per il termine di introduzione del giudizio, non dovrebbe applicarsi anche la disciplina transitoria prevista dalla l. 69/2009 ⁽²¹⁹⁾. A sostegno, si evidenzia che se - come visto - anche il giudizio di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* - al pari del giudizio civile di rinvio - costituisce la prosecuzione, seppur ai soli effetti civili, del giudizio penale entro il quale il danneggiato ha esercitato la propria domanda di risarcimento del danno, non potrebbe sostenersi che si tratta di un nuovo ed autonomo giudizio instaurato per la prima volta in sede civile e che di conseguenza per tutti i giudizi riassunti dopo l'entrata in vigore della l. 69/2009 dovrebbe trovare sempre applicazione il termine abbreviato di tre mesi ⁽²²⁰⁾. Non solo. Se poi si considera che la costituzione di parte civile nel procedimento penale rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione che, come ogni altra domanda giudiziale, produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto azionato, effetto che perdura anche per tutto il corso del giudizio di rinvio fino a quando non si concluda con una sentenza irrevocabile, ovvero si estingua ai sensi dell'art. 393 c.p.c. ⁽²²¹⁾, non può nem-

⁽²¹⁸⁾ Cfr. *infra* § 10 - *L'estinzione del giudizio civile di rinvio: cause ed effetti*.

⁽²¹⁹⁾ Nella sentenza della Corte d'Appello di Brescia, 4 novembre 2015, n. 1129, in *DeJure* - emessa in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. - si legge che "Con sentenza in data 23 giugno 2010 la Suprema Corte di Cassazione, su ricorso della parte civile, annullava agli effetti civili la sentenza di secondo grado rinviando al giudice civile per l'ulteriore corso [...] Con atto di citazione notificato in data 11 e 12 gennaio 2011 [...] ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte convenendo [...]". Considerando che tra il 23 giugno 2010 e l'11/12 gennaio 2011 è trascorso un periodo superiore al termine dei tre mesi attualmente previsto dall'art. 392 c.p.c. e che si tratta di un giudizio introdotto prima del 2002, si ritiene possibile richiamare tale pronuncia come precedente conforme a quanto affermato.

⁽²²⁰⁾ Con riferimento al giudizio di rinvio *ex art. 622 c.p.p.*: Cass. civ., 8 agosto 1990, n. 7999: "La tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio evita l'estinzione del processo e segna un'ulteriore fase dello stesso giudizio, sicché, a norma dell'art. 2945 secondo comma cod. civ., solo il passaggio in giudicato della pronuncia resa in sede di rinvio consente al termine di prescrizione, interrotto dalla domanda introduttiva, di riprendere il suo corso.". In generale quanto al giudizio civile di rinvio: Cass. civ. Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19664: "Non può, dunque, aderirsi alla tesi della ricorrente secondo la quale al giudizio di rinvio, iniziato nella vigenza della predetta legge, troverebbe applicazione i termine abbreviato trattandosi di un giudizio autonomo rispetto alle fasi pregresse".

⁽²²¹⁾ CASSANO, *Prescrizione e decadenza, come farle valere nel processo*, Milano, 2014, p. 209: "resta quindi fermo, in ordine alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, l'effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile"; MOLFESE, *Prescrizione e decadenza*, Milano, 2009, p. 293: "La costituzione di parte civile

meno ritenersi che l'azione civile proposta nel processo penale non equivalga alla proposizione di una domanda giudiziale in sede civile. Ne deriva che, nonostante con la costituzione di parte civile la domanda civile venga inserita in un processo penale, questa determina comunque l'introduzione di un giudizio civile ⁽²²²⁾.

Alla luce degli elementi sopra individuati, si ritiene che la disciplina transitoria prevista dalla l. 69/2009 per il processo civile trovi applicazione anche per tutte le domande civili innestate nel processo penale prima della sua entrata in vigore. Pertanto, il termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice civile del rinvio sarà di tre mesi solo per i giudizi - *id est* le domande proposte con la costituzioni di parte civile - introdotti dopo la data del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della predetta legge.

Infine, si segnala che nel corso di redazione del presente lavoro, è intervenuta una pronuncia della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la conclusione sopra delineata. In particolare, con sentenza pubblicata l'1 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato l'eccezione pregiudiziale di estinzione del giudizio sollevata dagli appellati per tardività della riassunzione proprio perché *“il termine trimestrale invocato da parte appellata è*

nel processo penale rientra, con effetti limitati nel tempo, tra gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti di coloro contro i quali viene rivolta la costituzione nonché nei confronti dei coobbligati solidali anche se rimasti estranei al processo penale. L'effetto interruttivo dura sino a quando non sia stato definito, con sentenza irrevocabile, il giudizio”; Franzoni, *Il danno risarcibile*, Milano, 2010, p. 917; CAPPELLO, *La prescrizione civile, penale e tributaria*, Milano, 2011, p. 256; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p.190; ANCESCHI, *L'azione civile nel processo penale*, Milano, 2012, p. 87.

In giurisprudenza, con riferimento al giudizio di rinvio in esame, Cass. civ., 8 agosto 1990, n. 7999: *“La tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio evita l'estinzione del processo e segna un'ulteriore fase dello stesso giudizio, sicché, a norma dell'art. 2945 secondo comma cod. civ., solo il passaggio in giudicato della pronuncia resa in sede di rinvio consente al termine di prescrizione, interrotto dalla domanda introduttiva, di riprendere il suo corso.*

Qualora si tratti di domanda inserita nel processo penale con la costituzione di parte civile, l'applicabilità di detta norma non può essere esclusa, come invece pretende il ricorrente, per la circostanza che il rinvio sia stato disposto con la cassazione della sentenza penale di assoluzione, in accoglimento dell'impugnazione della parte civile, atteso che, si ribadisce, tale cassazione priva la sentenza stessa di influenza sulla causa civile, la quale non si chiude, ma prosegue, affinché si statuisca sul fondamento della pretesa a suo tempo inserita nel processo penale. La peculiarità della trasmissione della contesa civile, dalla sede penale a quella civile, non incide quindi sulla sua unitarietà, a partire dalla costituzione di parte civile e fino alla statuizione del giudice di rinvio, anche agli effetti del citato art. 2945 cod. civ.”. In generale, si vedano *ex multis*, Cass. civ. Sez. Un., 5 aprile 2013, n. 8348; Cass. civ., 10 novembre 2008, n. 26887; Cass. civ., 6 dicembre 2000, n. 15511; Cass. civ., 9 aprile 2001, n. 5256.

⁽²²²⁾ LEONE, voce *Azione civile nel processo penale*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, p. 834: *“L'azione del danneggiato da reato contro l'imputato o un terzo per la restituzione o il risarcimento è una vera e propria azione civile, come la stessa denominazione chiarisce, proposta o trasferita nel processo penale”*.

inapplicabile alla fattispecie, posto come l'art. 58 della L. n. 69 del 2009 circoscrive le modifiche introdotte da tale legge, tra le quali quella che opera sull'art. 392 c.p.c., ai giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, ipotesi che all'evidenza non riguarda il giudizio che occupa” (223).

È dunque chiaro che il giudizio di rinvio previsto dall'art. 622 c.p.p. rappresenta un punto di contatto tra due sistemi giurisdizionali differenti che quando si incontrano impongono di coordinarne sempre la disciplina. Infatti, come per l'individuazione dei criteri di competenza per territorio, anche con riferimento all'individuazione del *dies a quo* dal quale decorre il termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice civile di rinvio non è possibile applicare direttamente ed esclusivamente la disciplina civilistica, senza avere riguardo agli adattamenti resi necessari dal fatto che si tratta di un giudizio originato da una pronuncia resa dal giudice penale, secondo le regole proprie del processo penale.

5. I caratteri e i limiti del giudizio

Si è visto al § 2 - *La natura del giudizio civile conseguente all'annullamento di una sentenza penale* che il giudizio che segue all'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, deve ritenersi a tutti gli effetti un giudizio di rinvio, con ciò intendendo che si tratta di una fase della medesima vicenda processuale, seppur limitata ai soli effetti civili ancora in discussione. E, si è visto anche che ciò è confermato sia dalla natura della competenza del giudice civile cui spetta pronunciarsi a seguito dell'annullamento ai soli effetti civili disposto dalla Cassazione ai sensi dell'art. 622 c.p.p., sia dalle modalità di introduzione del presente giudizio che necessita solo di un atto di impulso di parte. Infatti, il giudice competente non può essere individuato sulla base delle norme che il codice di procedura civile prevede per l'introduzione di un giudizio di risarcimento in primo grado e, per l'avvio del giudizio, non è necessario

(223) Corte d'Appello di Bologna, 1 febbraio 2017, in *www.leggeplus.ipsoa.it*.

un atto di parte che si possa qualificare come impugnazione o come citazione in giudizio, ma è sufficiente il compimento di un mero atto di impulso processuale, che può essere per sua natura compiuto da ciascuna delle parti.

Risolti alcuni dei primi problemi inerenti all'introduzione del giudizio di rinvio davanti al giudice civile *ex art. 622 c.p.p.*, occorre individuare quali siano i caratteri e i limiti propri di questa fase processuale. Al riguardo, occorre premettere che la giurisprudenza, qualificando il giudizio in esame in termini di giudizio di rinvio del tutto analogo al giudizio civile di rinvio, sostiene che allo stesso debbano applicarsi i principi propri del giudizio civile di rinvio che è regolato dall'*art. 394 c.p.c.*, secondo cui *“le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata”* e impone il divieto di nuova attività assertiva e probatoria, che non sia resa necessaria dalla pronuncia della Corte di Cassazione ⁽²²⁴⁾. Di conseguenza, il giudizio di rinvio viene definito come un giudizio avente carattere chiuso, *“fissato, quindi, nei limiti delle problematiche discusse e giudicate nel precedente giudizio”* ⁽²²⁵⁾.

È dunque alla luce di tali limiti che occorre individuare l'ampiezza dei poteri delle parti e, specularmente, dei poteri del giudice, in modo da definire l'ambito soggettivo e oggettivo del giudizio conseguente all'annullamento della sentenza penale.

⁽²²⁴⁾ Cass. civ., 20 giugno 2017, n. 15182; Cass. civ., 10 aprile 2015, n. 7175. In dottrina, LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 152; TARANTINO, *Il giudice del rinvio non può quantificare il danno in assenza di una impugnativa della condanna generica*, in *www.dirittoegustizia.it*, 2015, p. 36; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 884; GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile, annullamento del capo penale e competenza del giudice di rinvio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1975, p. 629; SPIAZZI, *Cassazione delle sole disposizioni civili di sentenza penale con rinvio in base all'art. 541 c.p.p., e vincoli concreti che derivano per il giudice di rinvio dalle determinazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte*, nota a Cass. civ., 26 luglio 1985, n. 4353, in *Giur. it.*, Torino, 1987, I, I, 849: *“stando alla decisione annotata, la Corte di cassazione tende a configurare, in proposito, un parallelismo ed una equivalenza pressoché totali fra la situazione processuale che si crea allorché è annullata una sentenza civile, e la situazione che si crea allorché è annullata una sentenza penale limitatamente alle sue disposizioni di carattere civilistico”*.

⁽²²⁵⁾ Cass. civ., 20 giugno 2017, n. 15182.

6. L'ambito soggettivo del giudizio

6.1 Le parti legittimate alla riassunzione del giudizio

Quanto al processo civile di rinvio conseguente alla cassazione di una sentenza civile, l'art. 392 c.p.c. prevede che la legittimazione alla riassunzione del giudizio sia un potere che spetta a "ciascuna delle parti". E ciò è coerente con la natura dell'atto di riassunzione che - pacificamente - costituisce un mero atto di impulso processuale. L'atto di impulso processuale si differenzia, infatti, dagli atti di proposizione di una domanda o di impugnazione che, per la loro natura, possono essere proposti solo dalla parte interessata o soccombente, proprio perché può essere proposto da chiunque ⁽²²⁶⁾. Ad ulteriore conferma di ciò, l'art. 394 c.p.c. precisa che ciascuna delle parti mantiene, in sede di rinvio, la posizione processuale che aveva nel precedente grado di giudizio. Da parte di chi venga effettuata la riassunzione del giudizio "non influisce sulla posizione processuale che le parti medesime vengono ad assumere in tale giudizio" ⁽²²⁷⁾.

Innanzitutto si osserva che se anche non è richiesto che l'atto di riassunzione sia sorretto da un interesse ad agire inteso quale presupposto pro-

⁽²²⁶⁾ CALAMANDREI - FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1957, p. 1100: "atto costitutivo del giudizio di rinvio, secondo l'opinione già autorevolmente espressa dal Chiovenda, e oggi confermata testualmente dalla legge, è la stessa sentenza di cassazione, e non già la citazione a comparire davanti al giudice del rinvio (art. 392): la quale, essendo configurata ex lege come atto di riassunzione (e non di proposizione) della causa, ha piuttosto la funzione di impulso processuale, che non di iniziativa"; GAMBINERI, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, 2008, p. 72; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2015, p. 411: "La riassunzione è, anche qui, un atto di impulso all'interno del nuovo grado di processo già in corso, non un atto di avvio di esso (come l'appello o il ricorso per cassazione) e tanto meno, ripetersi, di avvio di un nuovo processo"; SATTA, voce *Corte di Cassazione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, p. 826: "la riassunzione è un mero atto di impulso processuale [...] non si tratta cioè di proporre un nuovo giudizio o una nuova impugnazione, perché in questo caso dovrebbero sussistere i presupposti dei relativi atti (interesse e soccombenza)". Anche secondo la giurisprudenza l'atto di citazione in riassunzione è un atto di impulso processuale che si differenzia dall'atto introduttivo del giudizio, dall'atto di appello e dal ricorso per Cassazione. *Ex multis*, Cass. civ., 11 luglio 2007, n. 15587; Cass. civ., 28 maggio 2004, n. 10322: "Tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium, in caso di cassazione con rinvio, come nella specie, vi è perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che, quindi, non può legittimamente costituirsi davanti al giudice di rinvio se non vengono chiamate in giudizio tutte le parti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata, configurandosi la citazione in riassunzione davanti al detto giudice non quale atto di impugnazione, ma come atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia, per il carattere ed i limiti del giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fra gli stessi soggetti che furono parti nel processo di cassazione"; Cass. civ., 19 gennaio 2000, n. 538; Cass. civ., 13 luglio 1998, n. 6828; Cass. civ., 9 marzo 1998, n. 2581.

⁽²²⁷⁾ CALAMANDREI - FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1957, p. 1101.

cessuale necessario sia per gli atti di impugnazione, sia per gli atti introduttivi di un giudizio civile in primo grado, il fatto che la mancata riassunzione comporta l'estinzione dell'intero giudizio, porta a interpretare l'espressione "*ciascuna delle parti*" in maniera più restrittiva e cioè come riferita alla sola parte o alle sole parti che hanno interesse alla prosecuzione del giudizio.

Ciò premesso in termini generali, dato che nel processo penale in cui è esercitata l'azione civile ci sono necessariamente una pluralità di parti - imputato/i, Pubblico Ministero, parte/i civile/i, responsabile/i civile/i -, ma che l'annullamento con rinvio al giudice civile presuppone che siano "*fermi gli effetti penali della sentenza*", occorre verificare se per effetto della scissione dell'azione civile dall'azione penale debba attribuirsi un significato ancora più limitato al termine "*ciascuna delle parti*". In altre parole, si tratta di verificare, in primo luogo, a chi spetti l'iniziativa per avviare il giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili.

Come visto nel capitolo che precede, la Corte di Cassazione penale quando annulla parzialmente la sentenza impugnata, al fine di esplicitare l'oggetto del giudizio di rinvio, indica con precisione nel dispositivo quali sono i capi della sentenza che ha annullato, poiché è solo su questi che deve svolgersi il giudizio di rinvio. Tale specificazione è indispensabile quando la Suprema Corte annulla la sentenza penale ai soli effetti civili ed è ancora più importante quando nel processo vi siano una pluralità di imputati, parti civili e responsabili civili, poiché costituisce il presupposto per individuare le parti del giudizio di rinvio.

Per tutte le ragioni che si sono esaminate nel capitolo che precede, l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili implica di per sé che il rapporto giuridico che il giudice civile deve decidere sia solo quel rapporto civilistico dedotto in giudizio con la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno e/o le restituzioni ⁽²²⁸⁾. Dato che si tratta di un rapporto che

⁽²²⁸⁾ LEONE, voce *Azione civile nel processo penale*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, p. 835: "*Il rapporto processuale civile è instaurato così [ndr. tramite la costituzione di parte civile nel processo penale] tra colui*

intercorre tra la parte civile, quale creditore, da un lato, l'imputato e, se presente, il responsabile civile, quali debitori, dall'altro lato, si ritiene che il termine "*ciascuna delle parti*" di cui all'art. 392 c.p.c. deve intendersi riferito alla parte civile, all'imputato e, se presente, al responsabile civile. Tuttavia, quando nel giudizio penale si è in presenza di una pluralità di parti civili, imputati e/o responsabili civili, al fine di individuare le parti legittimate alla riassunzione del giudizio occorre avere specifico riguardo a quanto espressamente statuito dalla Suprema Corte. Infatti, se per esempio, un capo civile è già passato in giudicato o la Corte di Cassazione ha confermato un capo civile della sentenza, in entrambi i casi si avrà già una pronuncia definitiva tra imputato e parte civile sulla quale il giudice del rinvio non avrà alcun potere di intervenire ⁽²²⁹⁾. La scissione dell'azione civile non si verifica per tutti quei profili che direttamente non attengono agli effetti civili della sentenza, ma può verificarsi anche solo per alcuni limitati aspetti.

Alla luce di tali presupposti, si ritiene che, in termini generali, debba affermarsi che tra le parti legittimate alla notificazione dell'atto di citazione in riassunzione non possono che rientrare la parte civile, l'imputato e il responsabile civile, in quanto sono le uniche parti titolari del rapporto civile dedotto in giudizio con la costituzione di parte civile; ma che, in termini più specifici, tra le parti del rapporto civilistico siano legittimati solo coloro nei confronti dei quali la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio ai soli effetti civili ⁽²³⁰⁾.

che assume di essere titolare di un diritto di risarcimento o restituzione nei confronti dell'imputato o di un terzo a cui sia diretta la domanda di risarcimento o restituzione".

⁽²²⁹⁾ Cass. civ., 28 giugno 1997, n. 5800: "*è palese [...] che la riassunzione del processo nei confronti del Rossi era inammissibile, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di cassazione ed essere la pronuncia di rigetto delle domande di risarcimento dei danni contro lo stesso proposte dagli aventi causa del Pinato passata in cosa giudicata*".

²³⁰ CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Milano, 2015, p. 409 evidenzia che le parti del giudizio di rinvio potranno essere anche in numero inferiore rispetto a quelle del precedente grado di giudizio quando "*siano state cumulate più cause tra soggetti parzialmente diversi, e su alcune di queste domande si sia già formato un giudicato interno per mancata impugnazione per cassazione del relativo macro capo di sentenza*". In questo senso, Corte d'Appello di Bologna, 20 dicembre 2016, in *www.leggeplus.ipsoa.it*, secondo cui "*è pertanto evidente che nel presente giudizio di rinvio la parte civile WW abbia illegittimamente chiamato a partecipare la XX: la Corte di Cassazione ha infatti cassato parzialmente la sentenza emessa da questa Corte limitatamente alle questioni civili concernenti il YY e la BMPS. spa. Tale statuizione delimita anche l'oggetto del presente giudi-*

La peculiare provenienza del giudizio in esame rende necessario precisare che vi sono soggetti che devono, invece, escludersi dal novero di quelli legittimati alla riassunzione del giudizio. Si tratta senza dubbio del pubblico ministero ⁽²³¹⁾ e di qualsiasi altro soggetto che, pur affermandosi danneggiato dal fatto di reato, non si sia costituito parte civile nel processo penale ⁽²³²⁾.

L'esclusione del pubblico ministero si giustifica in quanto, da un lato, il pubblico ministero, pur essendo parte necessaria del procedimento penale in cui è inserita l'azione civile, egli rimane estraneo al rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni che intercorre esclusivamente tra il danneggiato e l'imputato e/o il responsabile civile ⁽²³³⁾ e, dall'altro lato, perché il rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. non rientra tra quelli considerati dalla legge di interesse pubblicistico tale da imporne la presenza ⁽²³⁴⁾. Si ritiene quindi che, al più, il pubblico ministero possa interveni-

zio, nel quale - pertanto - non può essere proposta la domanda risarcitoria nei confronti della XX e della predetta Banca quale responsabile civile per i reati commessi dalla prima".

⁽²³¹⁾ CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 882: "Non riteniamo possa riassumere il p.m., sebbene sia soggetto necessario dell'azione civile in sede penale, siccome carente d'interesse e la cui legittimazione straordinaria quale parte civile non è certo operativa fuori dal processo penale. Nel giudizio di rinvio il p.m. non è parte necessaria, stante la tassatività dei casi previsti in sede civile, ma potrà intervenire ex art. 70, ult. co., c.p.c."

⁽²³²⁾ Corte d'Appello di Ancona, 18 aprile 2013, n. 241, in *DeJure*.

⁽²³³⁾ ANCeschi, *L'azione civile nel processo penale*, Milano, 2012, pp. 204-205: "la giurisprudenza ha precisato che le altre parti alle quali la costituzione di parte civile deve essere notificata sono l'imputato ed il responsabile civile con esclusione del Pubblico ministero il quale costituisce una parte del tutto estranea all'azione civile". In giurisprudenza. Cass. pen., 24 febbraio 2006, n. 13292: "Per quanto concerne l'omessa notifica al P.M. si ribadisce, nel sottolineare la manifesta infondatezza della doglianza, quanto già evidenziato dai giudici di merito e cioè che - realizzando la costituzione di parte civile l'inserzione nel processo penale di un rapporto civilistico per il risarcimento dei danni e le restituzioni, di cui sono parti, da un lato, il danneggiato e, dall'altra, l'imputato nonché il responsabile civile - l'incombente suddetto non deve essere operato nei confronti dell'organo dell'accusa, soggetto del tutto estraneo al menzionato rapporto"; Cass. pen., 5 giugno 1997, n. 5270: "Posto che costituzione di parte civile realizza la inserzione nel processo penale di un rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni di cui sono parti il danneggiato, da un lato, e l'imputato ed il responsabile civile dall'altro, come confermato dall'art. 74 c.p.p., ne discende (*) le altre parti cui essa deve essere notificata sono appunto l'imputato ed eventualmente il responsabile civile con esclusione del P.M. che è del tutto estraneo al suddetto rapporto".

⁽²³⁴⁾ Per quanto riguarda il processo civile, la partecipazione del pubblico ministero è disciplinata dagli artt. 69 e 70 c.p.c. Tali norme prevedono rispettivamente che "il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge" in quanto la titolarità dell'azione del pubblico ministero in sede civile è ipotesi eccezionale e all'art. 70, commi 1 e 2, c.p.c. i casi di intervento necessario del PM: "Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone; 5) negli altri casi previsti dalla legge. Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.", mentre al terzo comma che egli "Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse".

re nel giudizio di rinvio ove, ai sensi dell'art. 70, comma 3, c.p.c., ne ravvisi un pubblico interesse ⁽²³⁵⁾.

Come il pubblico ministero non è legittimato alla riassunzione del giudizio di rinvio perché, nonostante sia parte necessaria del processo penale, è estraneo al rapporto civilistico dedotto nel giudizio penale tramite la costituzione di parte civile, è evidente che non vi è dubbio che non sono sicuramente legittimati a riassumere la causa tutti coloro che, pur affermandosi danneggiati dal medesimo fatto di reato, non hanno mai partecipato al giudizio penale. Sembra una precisazione superflua, ma un caso c'è stato e la giurisprudenza ha confermato che il giudizio non può essere riassunto da chi non ha partecipato alla fase precedente svoltasi davanti al giudice penale. In particolare, la Corte d'Appello di Ancona quando si è trovata davanti a un giudizio riassunto anche da parte di soggetti che non si erano costituiti parte civile nel processo penale, ha dichiarato *“l'inammissibilità dell'azione [...] trattandosi di soggetti che non erano stati parti del giudizio penale e del giudizio davanti alla Corte di Cassazione (all'esito del quale era stato disposto l'annullamento con rinvio, da cui trae origine il presente giudizio)”* ⁽²³⁶⁾.

Per completezza, si chiarisce fin da ora che il fatto di non aver esercitato l'azione civile nel giudizio penale e di non esserne divenuti parti non esclude solo la legittimazione alla riassunzione, ma anche la legittimazione all'intervento nel giudizio di rinvio ⁽²³⁷⁾. Sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che si tratta di un giudizio il cui ambito soggettivo è chiuso e pertanto chi non è stato parte del giudizio penale non

⁽²³⁵⁾ CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 882.

⁽²³⁶⁾ Corte d'Appello di Ancona, 18 aprile 2013, n. 241, in *DeJure*, nel caso di specie, peraltro, l'azione in riassunzione dichiarata inammissibile era stata proposta nell'interesse di due minori che non erano ancora nati alla data dell'evento, privi quindi della legittimazione ad agire nonché di concreti interessi risarcitori da azionare.

⁽²³⁷⁾ Cass. civ., 3 aprile 1995, n. 3912: *“Il giudizio che si celebra a seguito di annullamento delle disposizioni civili è un giudizio di rinvio in sede civile ed in grado di appello, sicché, in mancanza di diversa regolamentazione, sono ad esso applicabili le disposizioni dell'art. 394 c.p.c. relative ai limiti propri allo stesso. È stato quindi precisato che “nel giudizio di rinvio, che è giudizio a cognizione limitata, il cui thema decidendum è insuperabilmente fissato, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, dalla sentenza di cassazione che lo dispone, non è consentito l'intervento di terzi in causa, che comporterebbe l'inammissibile introduzione di una nuova ed autonoma situazione di diritto o di interesse con la domanda della tutela relativa”*. Conformi: Cass. civ., 10 aprile 2015, n. 7175; Cass. civ., 20 novembre 1998, n. 11743; Corte d'Appello di Roma, 10 gennaio 2012, in *DeJure*.

può intervenire nel giudizio di rinvio, neanche con un intervento adesivo dipendente, salvo solo se si tratta di un terzo titolare di un diritto autonomo tale da legittimarlo alla proposizione dell'opposizione di terzo ⁽²³⁸⁾.

Si può quindi concludere che il giudizio in esame può essere riassunto da ciascuna delle parti, in quanto l'atto da compiere è un mero atto di impulso processuale, ma che sono legittimate alla riassunzione del medesimo solo le parti titolari del rapporto processuale civile dedotto nel giudizio penale che hanno partecipato ai gradi precedenti del giudizio e nei cui confronti la Cassazione ha annullato la sentenza ai sensi dell'art. 622 c.p.p., e cioè l'imputato, il responsabile civile e la parte civile cui il capo civile annullato si riferisce. È dunque evidente che vi sono alcune differenze rispetto al giudizio di rinvio conseguente alla cassazione di una sentenza civile, in quanto vi sarà senza dubbio una modifica dell'ambito soggettivo del giudizio, giudizio che, infatti, non vedrà più come parte almeno il pubblico ministero. Non solo, ma nel caso di processo penale con pluralità di imputati, parti civili e responsabili civili, nel giudizio di rinvio previsto dall'art. 622 c.p.p. saranno parti solamente i titolari del rapporto giuridico cui il capo annullato si riferisce e nel processo penale i capi delle sentenze hanno una autonomia ben diversa rispetto a quelli delle sentenze civili; infatti, ben potrà esserci il caso in cui la Suprema Corte annulli la sentenza solo nei confronti di una delle parti civili che si erano costituite tali nei confronti del medesimo imputato e quindi solo quella parte civile e quell'imputato potranno legittimamente riassumere il giudizio.

6.2 Le parti necessarie del giudizio civile di rinvio

Nel paragrafo che precede si è visto che le parti legittimate alla riassunzione del giudizio di rinvio sono le parti del rapporto processuale civile

⁽²³⁸⁾ Cass. civ., 20 novembre 1998, n. 11743: *“Chi pertanto non ha partecipato al processo penale, non può neanche intervenire adesivamente in sede di rinvio per gli interessi civili, a meno che non sia titolare, nei confronti di entrambe le parti, di un diritto autonomo che la legittimerebbe a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 c.p.c., al fine di escludere un pregiudizio giuridico attuale che dalla esecuzione della sentenza potrebbe derivargli”*; in senso conforme anche Cass. civ., 10 aprile 2015, n. 7175.

nei cui confronti la Suprema Corte ha annullato il capo civile della sentenza penale e, in particolare, che ciascuna può procedere alla notificazione dell'atto di riassunzione poiché si tratta di un mero atto di impulso processuale. Il fatto che ciascuna delle parti del rapporto processuale civile sia legittimata a riassumere il giudizio davanti al giudice del rinvio non chiarisce, però, se sia necessario che la riassunzione avvenga nei confronti di tutte le parti dei precedenti gradi di giudizio o se sia possibile che il giudizio prosegua solo nei confronti di alcune di esse ⁽²³⁹⁾, con ciò intendendo solo alcune di quelle parti nei cui confronti è stato disposto l'annullamento *ex art. 622 c.p.p.*

Con riferimento al giudizio civile di rinvio successivo a una sentenza della Corte di Cassazione civile, costituisce principio pacifico che nel giudizio rescissorio anche l'ambito soggettivo deve rimanere il medesimo del giudizio rescindente, e quindi che *“non può ritenersi correttamente instaurato “se non vengono chiamate in giudizio tutte le parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sentenza di annullamento e quella cassata con rinvio””* ⁽²⁴⁰⁾. Pertanto, è pacifico che il giudizio di rinvio dà luogo ad una situazione di litisconsorzio necessario processuale fra tutti i soggetti che furono parti del giudizio rescindente ⁽²⁴¹⁾.

Quanto al giudizio in esame, l'unico Autore che si è posto il quesito è Chiliberti, secondo cui *“trattandosi comunque di prosecuzione in sede civile di un giu-*

⁽²³⁹⁾ Occorre evidenziare che per lo stesso motivo per cui non possono riassumere il giudizio di rinvio tutte le parti nei cui confronti si sia già formato un giudicato interno, ovvero nei cui confronti la Suprema Corte non abbia annullato con rinvio il capo della sentenza relativo alla loro rapporto giuridico, non si pone nemmeno la questione in merito al fatto se si tratta di parti che necessariamente devono partecipare al giudizio di rinvio. È infatti evidente che quando il capo della sentenza è passato in giudicato o quando la Corte di Cassazione si sia pronunciata senza disporre il rinvio, su tali domande è intervenuta una decisione definitiva che nemmeno il giudice del rinvio può modificare. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Milano, 2015, p. 411. In giurisprudenza, Cass. civ., 13 dicembre 2007, n. 26177: *“dette società sono definitivamente uscite dalla causa, destinata a proseguire solo tra la curatela del fallimento della società Mobilificio Giancaspro (nonché dei soci illimitatamente responsabili), da una parte, e la signora G.P.M., dall'altra. Le società Zanette e Fimes non avrebbero perciò dovuto essere citate a comparire nel giudizio di rinvio (nel quale, peraltro, sono rimaste contumaci) e sono carenti di legittimazione a contraddire nell'ulteriore giudizio di legittimità promosso dalla signora G. per ottenere l'annullamento della sentenza pronunciata all'esito del rinvio”*.

⁽²⁴⁰⁾ GAMBOLI, *Il giudizio di rinvio nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Giur. it.*, Torino, 2017, p. 1708 che richiama sul punto Cass. civ., 19 marzo 2012, n. 4370.

⁽²⁴¹⁾ Cass. civ., 28 maggio 2004, n. 10322; Cass. civ., 28 dicembre 1992, n. 13431; Cass. civ., 28 giugno 1989, n. 3154.

giudizio civile instaurato in sede penale, qualora vi sia un responsabile civile, esiste un litisconsorzio processuale unilaterale tra lui e l'imputato" (242). Secondo l'autore, si verrebbe in una ipotesi di litisconsorzio processuale unilaterale perché l'imputato potrebbe essere condannato al risarcimento e/o alle restituzioni anche senza che sia condannato insieme a lui il responsabile civile, ma non potrebbe accadere il contrario. Conseguentemente, la parte civile potrebbe citare in riassunzione il solo imputato, lasciando così estinguere l'azione nei confronti del responsabile civile, ma se citasse il solo responsabile civile la riassunzione avrebbe comunque efficacia conservativa del giudizio perché il giudice sarebbe tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'imputato (243).

Si tratta però di un'interpretazione che non appare del tutto convincente. Si condivide il presupposto di partenza, e cioè che tra imputato e responsabile civile esista una situazione di litisconsorzio processuale unilaterale, ma non si ritiene che nel giudizio civile di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* il litisconsorzio sia unilaterale. Queste le ragioni.

In primo luogo, si evidenzia che la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che tra responsabile civile e imputato vi sia una situazione di litisconsorzio processuale unilaterale, poiché *"se anche vi sia un soggetto che deve rispondere civilmente per il fatto dell'imputato, l'azione civile in sede penale può svolgersi anche contro il solo imputato, ma non è possibile che sia pretermessa l'azione civile (risarcitoria e/o restitutoria, e non di mero accertamento) contro costui laddove si voglia agire contro il responsabile civile"* (244). Infatti, *"in assenza di un imputato del cui operato il responsabile civile debba rispondere, manca proprio il presupposto della presenza nel*

(242) CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 882.

(243) CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 882: *"potendo esser condannato l'imputato pur senza condanna del responsabile civile, ma non potendo accadere l'inverso, non potrà la parte civile citare in riassunzione nel giudizio di rinvio il solo responsabile civile, ma potrà citare il solo imputato lasciando estinguere l'azione nei confronti del responsabile civile per decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. Comunque la citazione del responsabile civile avvenuta nell'anno avrà efficacia conservativa della riassunzione ed il giudice civile dovrà concedere un termine per la notificazione all'imputato"*.

(244) Cass. pen., 21 giugno 2005, n. 39388; Cass. pen., 30 settembre 2008, n. 41815. In dottrina, GRILLI, *La procedura penale*, Padova, 2010, p. 281; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 514; CANTONE, *Parte civile*, AA.VV., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di LATTANZI e LUPO, Milano, 2008, p. 711.

processo del responsabile civile” (245). In altre parole, dato che l'imputato può essere condannato al risarcimento del danno anche se il responsabile civile non è convenuto nel processo penale, ma non può accadere il contrario perché la condanna dell'imputato costituisce presupposto indefettibile per la condanna del terzo citato in giudizio quale responsabile civile, la situazione che si crea nel processo penale tra imputato e responsabile civile deve essere inquadrata nell'istituto del litisconsorzio processuale unilaterale.

Da ciò si evince che la situazione di litisconsorzio processuale unilaterale sussiste tra imputato e responsabile civile a prescindere dal fatto che si verta in sede di giudizio di rinvio; questa relazione infatti sorge fin dal principio, poiché in assenza della costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato mancherebbe il presupposto per la condanna del terzo responsabile. Ed è per questo motivo che si condivide il rilievo secondo il quale se tra imputato e responsabile civile ricorre un'ipotesi di litisconsorzio processuale unilaterale fin dal primo grado del giudizio, tale situazione deve ritenersi sicuramente persistente anche in sede di rinvio.

Come anticipato, costituisce invece principio pacifico in giurisprudenza che tra giudizio rescissorio e giudizio rescindente civile si instaura una correlazione tale per cui si determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario tra tutti i soggetti che furono parti del giudizio di legittimità (246). E ciò perché la funzione rescissoria del giudizio di rinvio impone una

(245) Cass. pen., 21 giugno 2005, n. 39388.

(246) Cass. civ., 8 settembre 2014, n. 18853: *“dalla verifica degli atti emerge che il ricorso per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio non fu notificato a G.C.A., + ALTRI OMESSI [ndr. nel caso di specie, il giudizio di rinvio era stato riassunto solo da trentacinque degli originari sessantacinque ricorrenti senza che il ricorso fosse notificato agli altri trenta originari ricorrenti, pretermessi nel giudizio di rinvio] sebbene stati parti nel giudizio di cassazione e che, pertanto, dovevano essere considerati litisconsorti necessari. In proposito, il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte è nel senso che “la cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta l’instaurazione, tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium, di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata. Si determina, cioè una situazione di cosiddetto litisconsorzio processuale necessario, in presenza della quale la citazione in riassunzione nella fase procedimentale di rinvio si configura non come atto di impugnazione, bensì come atto di impulso processuale che non può non coinvolgere gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità e nei cui confronti è stata emessa la pronuncia di annullamento della precedente sentenza”*; Cass. civ., 19 marzo 2012, n. 4370; Cass. civ., 18 febbraio 2010, n. 3909; Cass. civ., 13 dicembre 2007, n. 26177: *“il solo fatto che tutti e tre quei fallimenti fossero stati parte del giudizio conclusosi con la sentenza di cassazione con rinvio, e fossero quindi de-*

situazione di litisconsorzio processuale necessario tra tutte le parti nei cui confronti la Suprema Corte ha annullato la sentenza, quindi tra tutti gli imputati, tutte le parti civili e tutti i responsabili civili.

Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha affermato esplicitamente in un caso che nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di una sentenza penale *ex art. 622 c.p.p.* “*si verte in tema di cause inscindibili o interdipendenti tra loro, essendo pacifico che sussista quanto meno un'ipotesi di litisconsorzio processuale tra le posizioni del L. e quella del G. [i due imputati rinviati a giudizio], partecipi entrambi al giudizio di primo grado, per cui tale partecipazione deve necessariamente persistere in sede di impugnazione*” (247). È dunque evidente che anche la situazione litisconsortile sussistente tra imputato e responsabile civile non può essere più inquadrata in quella del litisconsorzio processuale unilaterale, ma deve essere ricondotta a quella del litisconsorzio processuale necessario. Se parti necessarie del giudizio di rinvio sono tutti i soggetti che hanno partecipato ai gradi precedenti e nei cui confronti la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza, il giudizio di rinvio non potrà ritenersi validamente instaurato se non nei confronti di entrambi.

Atteso che il rapporto tra imputato e responsabile civile determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario e non unilaterale e che vi è litisconsorzio necessario anche tra tutti gli altri soggetti destinatari della pronuncia della Corte di Cassazione, perché il giudizio di rinvio sia correttamente instaurato è necessario che siano tutti citati in giudizio. Tuttavia, ove ciò non dovesse accadere, la conseguenza non è quella dell'immediata estinzione del giudizio poiché, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio proces-

stinatari del dictum contenuto in tale sentenza, rendeva processualmente indispensabile la loro partecipazione alla fase di rinvio”; Cass. civ., 17 giugno 2004, n. 11344; Cass. civ., 28 maggio 2004, n. 10322; Cass. civ., 19 gennaio 2000, n. 538; Cass. civ., 13 luglio 1998, n. 6829: “*si parla, in relazione a questa situazione, di litisconsorzio necessario processuale e viene evidenziato che si tratta di un fenomeno [...] [che] presuppone che più persone abbiano già agito o siano convenute nello stesso processo, che cioè, abbiano già assunto la qualità di parte e che sia necessario pervenire ad una decisione unica nei loro confronti*”; Cass. civ., 9 marzo 1998, n. 2581; Cass. civ., 2 marzo 1998, n. 2273; Cass. civ., 18 dicembre 1992, n. 13431: “*il rapporto processuale rimane cristallizzato, quindi, tra quelle parti che abbiano partecipato al precedente giudizio di appello ed a quello di cassazione, tra le quali si istituisce, in tal modo, un litisconsorzio necessario di natura processuale*”; Cass. civ., 9 dicembre 1991, n. 13241; Cass. civ., 28 giugno 1989, n. 3154; Cass. civ., 14 aprile 1980, n. 2422.

(247) Cass. civ., 18 febbraio 2010, n. 3909.

suale necessario, il giudice è innanzitutto tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio anche d'ufficio ⁽²⁴⁸⁾. Trovano infatti applicazione, nonostante il giudizio di rinvio non sia un giudizio di impugnazione, i principi previsti in tema di litisconsorzio in fase di gravame ⁽²⁴⁹⁾. Pertanto, il giudice che dovesse riscontrare che il giudizio non è stato riassunto nei confronti di tutte le parti necessarie è tenuto a disporre, come previsto dall'art. 331, comma 1, c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti. Solo nel caso in cui nessuna delle parti ottemperi all'ordine del giudice, questi sarà tenuto a dichiarare l'estinzione dell'intero processo ⁽²⁵⁰⁾. Di conseguenza, il giudizio di rinvio è da ritenersi tempestivamente instaurato anche se la citazione in riassunzione è notificata solo a una delle parti, ma potrà legittimamente concludersi solo se, disposta l'integrazione del contraddittorio, la riassunzione

⁽²⁴⁸⁾ Cass. civ., 8 settembre 2014, n. 18853; Cass. civ. 19 marzo 2012, n. 4370: *“la conseguenza [ndr. della mancata riassunzione nei confronti di tutte le parti] non è, però, quella invocata, in via principale, da parte ricorrente dell'estinzione del giudizio, dal momento che, dovendosi disporre ex art. 102 cod. proc. civ., anche di ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, la tempestiva riassunzione della causa nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad evitare ogni decadenza, e quindi ad impedire l'estinzione del processo prevista dall'art. 393 cod. proc. civ., purché la riassunzione dei confronti degli altri litisconsorti venga effettuata nel termine assegnato dal giudice”*; Cass. civ., 18 febbraio 2010, n. 3909; Cass. civ., 13 dicembre 2007, n. 26177; Cass. civ., 17 giugno 2004, n. 11344; Cass. civ., 28 maggio 2004, n. 10322; Cass. civ., 19 gennaio 2000, n. 538; Cass. civ., 13 luglio 1998, n. 6829; Cass. civ., 9 marzo 1998, n. 2581; Cass. civ., 2 marzo 1998, n. 2273; Cass. civ., 18 giugno 1994, n. 5901; Cass. civ., 18 dicembre 1992, n. 13431; Cass. civ., 9 dicembre 1991, n. 13241; Cass. civ., 28 giugno 1989, n. 3154; Cass. civ., 6 giugno 1981, n. 3654.

⁽²⁴⁹⁾ Si parla di litisconsorzio in sede di gravame con riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 331 e ss. c.p.c. con cui il legislatore ha voluto impedire che il *simultaneus processus* realizzatosi in primo grado conducesse al proliferare di procedimenti di impugnazione della medesima sentenza. Si tratta, infatti, di regole volte ad assicurare che ad un provvedimento impugnato corrisponda sempre un unico processo di impugnazione.

Da ciò si è dedotto che in sede di impugnazione vige il c.d. principio di unitarietà del giudizio di impugnazione. PERAGO, *Pluralità di parti e processo di impugnazione*, in CALIFANO - PERAGO, *Le impugnazioni civili*, Torino, 1999, p. 185 e ss.

²⁵⁰ Si evidenzia, peraltro, che il rinvio all'art. 331 c.p.c. opera nonostante l'atto di riassunzione del giudizio di rinvio non abbia natura di atto di impugnazione, in forza del rinvio operato dall'art. 394 c.p.c. alle *“norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa”*. Tuttavia, come si è già visto *supra* [●], il rinvio alle norme previste per il giudizio di appello opera solo nei limiti in cui sia compatibile con la disciplina appositamente prevista per il giudizio di rinvio; pertanto se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio entro il termine fissato dal giudice, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta non il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 338 c.p.c., ma l'estinzione dell'intero processo ex art. 393 c.p.c. In giurisprudenza, Cass. civ., 6 febbraio 2004, n. 2292; Cass. civ., 19 gennaio 2000, n. 538; Cass. civ., 13 luglio 1998, n. 6829.

della causa nei confronti degli altri litisconsorti avvenga entro il termine assegnato dal giudice ⁽²⁵¹⁾.

Peraltro, sempre per il principio di unitarietà del giudizio applicabile, come visto, al giudizio di rinvio, nel caso in cui le parti dovessero provvedere separatamente alla riassunzione del giudizio, i giudici saranno tenuti a disporre, come previsto dall'art. 335 c.p.c., la riunione dei giudizi in un solo processo ⁽²⁵²⁾. Tuttavia, qualora le parti del giudizio di Cassazione dovessero procedere a riassumere il giudizio non solo separatamente ma anche davanti a diversi giudici d'appello, intendendosi con ciò diversi Tribunali o diverse Corti d'Appello, si viene a creare una situazione particolarmente complessa proprio in applicazione dei principi in tema di litisconsorzio in sede di gravame e di unitarietà del giudizio di rinvio. Infatti, da un lato, nonostante solo uno dei giudici civili aditi sia competente per la trattazione del giudizio di rinvio, questi non potrebbe disporre l'immediata riunione delle cause in un unico processo poiché l'art. 335 c.p.c. opera solo quando le cause pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario; e, dall'altro lato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 331 c.p.c., tutti i giudici sarebbero tenuti a disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti della sentenza annullata che non sono state citate in riassunzione. In questo modo, quindi, la situazione di litisconsorzio processuale necessario sussistente tra le parti

⁽²⁵¹⁾ GAMBOLI, *Il giudizio di rinvio nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Giur. it.*, Torino, 2017, p. 1708, evidenzia che nel caso in cui le parti non ottemperino all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal giudice, si verificherà una causa di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 19 marzo 2012, n. 4370). Estinzione che, secondo l'Autore a seguito della modifica dell'art. 307 c.p.c. da parte della l. 18 giugno 2009, n. 69 "opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio". Diversamente, nel caso di sentenza pronunciata a contraddittorio non integro - secondo un recente orientamento della giurisprudenza - "è impugnabile e, pertanto, nel caso concreto ricorribile per cassazione" (Cass. civ., 8 settembre 2014, n. 18853).

⁽²⁵²⁾ Cass. civ., 19 gennaio 1996, n. 417: "I ricorsi n. 3.380-93, n. 4.793-93 e n. 5.090-93 devono essere, preliminarmente, riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c., concernendo la medesima sentenza"; Corte d'Appello di Firenze, 12 novembre 2014, n. 1861, in *DeJure* i giudizi riassunti separatamente - a distanza di quattro giorni - davanti alla Corte d'Appello di Firenze dalle parti civili sono stati riuniti; Corte d'Appello di Ancona, 18 aprile 2013, n. 241, in *DeJure* si legge che le parti civili del giudizio di Cassazione hanno riassunto separatamente - a distanza di una settimana - il giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Ancona, "la Nuova Tirrena S.p.A. chiedeva, pertanto, che la Corte di Appello disponesse la riunione dei due procedimenti"; l'eccezione risulta accolta poiché la sentenza è unica per entrambe le cause riassunte.

del giudizio rescindente invece che garantire l'unicità del giudizio di rinvio, verrebbe a creare plurimi e distinti giudizi di rinvio tutti conseguenti all'annullamento della medesima sentenza.

Per completezza, occorre evidenziare che la situazione sopra delineata potrebbe essere in parte evitata in applicazione di un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte, infatti, in applicazione del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo, ha affermato che quando ricorrono evidenti ragioni di inammissibilità o infondatezza del ricorso è possibile *“definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluyente sull'esito del giudizio”* ⁽²⁵³⁾. Alla luce di ciò, nonostante la situazione di litisconsorzio processuale necessario imporrebbe a tutti i giudici davanti ai quali il giudizio di rinvio è riassunto - anche a quelli incompetenti - di disporre, in primo luogo, l'integrazione del contraddittorio, questi potrebbero, seguendo il citato orientamento della Corte di Cassazione, limitarsi a dichiarare - prima di tutto - la propria incompetenza e quindi assegnare un termine alle parti per riassumere il giudizio davanti al giudice competente. L'integrazione del contraddittorio disposta dai giudici civili incompetenti, infatti, costituirebbe un'attività ininfluyente per le parti pretermesse e avrebbe il solo effetto di allungare la durata di un giudizio che, in ogni caso, si chiuderebbe con una

⁽²⁵³⁾ Cass. civ. Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23542. In termini anche, Cass. civ., 20 gennaio 2016, n. 895; Cass. civ., 26 giugno 2015, n. 13203; Cass. civ., 17 giugno 2013, n. 15106: *“Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato o inammissibile (come nella specie, v. par. 5), appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti (come nella specie, risultando la notificazione del ricorso effettuata nei confronti di S. A. e non di S.A. presso il difensore di quest'ultima in grado di appello), la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della S. (a seconda che si consideri inesistente o non la notifica del ricorso già effettuata nel modo già indicato), atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti”*; Cass. civ., Sez. Un., 14 maggio 2013, n. 11523; Cass. civ. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826: *“il rispetto del primario principio della ragionevole durata del processo in presenza di una evidente ragione di inammissibilità del ricorso, impone invero di definire con immediatezza, attraverso la necessaria pronunzia di inammissibilità, il ricorso stesso senza che si debba pervenire allo stesso esito definitivo dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti del P.G. vieppiù considerando che la presenza di tale parte pubblica è stata comunque assicurata in sede di adunanza camerale”*.

pronuncia di incompetenza ⁽²⁵⁴⁾. Al fine di assicurare l'unitarietà del giudizio di rinvio, invece, solo l'unico giudice competente dovrebbe disporre l'ordine di integrazione del contraddittorio poiché si tratta dell'unico giudizio che non è destinato a chiudersi con una pronuncia di incompetenza.

In conclusione, ogni volta in cui vi siano più imputati, più parti civili, o più responsabili civili, il giudizio di rinvio che non è altro che una fase del giudizio di Cassazione non potrà che essere uno e uno solo in considerazione sia della situazione di litisconsorzio processuale necessario che si crea tra le parti dello stesso processo ⁽²⁵⁵⁾. È dunque evidente che per effetto della trasmigrazione dell'azione civile dal processo penale al processo civile entra in gioco un istituto - quello del litisconsorzio necessario - del tutto sconosciuto al processo penale.

7. L'ambito oggettivo del giudizio civile di rinvio

Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione di una sentenza civile è inteso come un giudizio chiuso che ha la funzione di sostituire la sentenza cassata *“con una decisione corretta che applichi il dettato della Corte di Cassazione, fermo restando il thema decidendum, come risultante dai precedenti gradi di merito”* ⁽²⁵⁶⁾. L'ambito oggettivo di tale giudizio, quindi, non ha una dimensione de-

⁽²⁵⁴⁾ In merito si rinvia a quanto statuito dalla Corte d'Appello di Bologna, 24 marzo 2017, n. 774, inedita, in cui il Collegio ha definito il giudizio con una sentenza con cui ha dichiarato la propria incompetenza, senza prima procedere con l'ordine di integrazione del contraddittorio, nonostante abbia rilevato che nel caso di specie vi erano tre giudici aditi e che per il principio di unitarietà del giudizio di impugnazione, nonché le regole previste in materia di litisconsorzio in sede di gravame vi potesse essere una sola Corte d'Appello competente.

⁽²⁵⁵⁾ Dall'analisi delle pronunce emesse in sede di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* non emergono casi di giudizi riassunti separatamente o in fori differenti. Fa eccezione la pronuncia inedita della Corte d'Appello di Bologna, 24 marzo 2017, n. 774, inedita, in cui riassunti i giudizi dalle parti civili davanti a diverse Corti d'Appello ha dichiarato la propria incompetenza.

²⁵⁶ ZUMPANO, *Sui nova nel giudizio di rinvio*, in *Giust. civ.*, Milano, I, 1986, p. 423; DEL CORE, *Osservazioni in tema di rapporti tra giudizio di cassazione e giudizio di rinvio*, in *Giust. civ.*, Milano, 2013, p. 621: *“resta un giudizio chiuso [...] ne consegue l'immodificabilità tendenziale del materiale probatorio e assertivo e il divieto di domande, eccezioni e istanze istruttorie nuove, sancito dall'art. 394 c.p.c. Resta, comunque, la possibilità di deferire il giuramento decisorio, limitatamente alla materia ancora controversa, e di precisare “nuove conclusioni” se la relativa necessità sorge dalla sentenza cassatoria che abbia prodotto una radicale modificazione della materia del contendere, definendo diversamente il rapporto controverso o dando alla causa un indirizzo differente, attraverso la proposizione di tesi giuridiche in precedenza non prospettate, tali da imporre alle parti l'adozione di una diversa linea difen-*

terminata e costante, ma la si deve desumere da una lettura congiunta delle norme che lo disciplinano e dalla regola di diritto dettata dalla Corte di Cassazione. In ogni giudizio, quindi, rileva innanzitutto quanto disposto dalla Suprema Corte poiché quando la Corte di Cassazione cassa integralmente la sentenza, l'oggetto del giudizio di rinvio coincide con quello dell'intero processo, quando invece tocca solo alcune delle disposizioni l'ambito oggettivo del giudizio rescissorio è limitato a queste ⁽²⁵⁷⁾. Lo stesso vale per il giudizio penale di rinvio ⁽²⁵⁸⁾; infatti, anche nel processo penale se l'annullamento della sentenza è totale, la cognizione del giudice del rinvio riguarda l'intero processo, se invece l'annullamento è parziale il giudizio di rinvio ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., le sole disposizioni o capi della sentenza annullati ⁽²⁵⁹⁾.

Quando l'annullamento della sentenza penale è disposto ai soli effetti civili, prima ancora della sentenza della Suprema Corte, è lo stesso art. 622 c.p.p. a delimitare l'oggetto del giudizio di rinvio alle sole statuizioni civili annullate dalla Suprema Corte. Nel caso in esame, infatti, l'oggetto del con-

siva”; SATTÀ, voce *Corte di Cassazione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, p. 825: “*il giudizio riaperto è in definitiva il giudizio rescissorio, destinato a sostituire la sentenza cassata*”.

⁽²⁵⁷⁾ CALAMANDREI - FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1957, p. 1102; GAMBINERI, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, 2008, pp. 156 e ss.: “*al giudice del rinvio è devoluto il riesame della causa limitatamente alle parti di sentenza - o per meglio dire - ai capi di domanda impugnati dalla parte o dalle parti soccombenti e che (a seguito dell'accoglimento del ricorso) la Corte di cassazione ha cassato disponendo il rinvio [...] è la sentenza della cassazione a dare la misura dell'oggetto del giudizio di rinvio*”, prosegue affermando che “*in ipotesi di cassazione totale della sentenza oggetti di ricorso, appare chiaro che l'oggetto del giudizio di rinvio sarà equivalente a quello del giudizio che ha messo capo alla sentenza caducata. Diversamente, in ipotesi di cassazione parziale, al giudice del rinvio saranno devoluti soltanto i capi di sentenza annullati dalla Cassazione oltre che, in virtù del cosiddetto effetto espansivo interno di cui al primo comma dell'art. 336 cod. proc. civ., i capi da esso dipendenti*”. Cass. civ. Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11844: “*il giudizio di rinvio ha come riferimento immediato la sentenza di cassazione che circoscrive l'ambito della fase rescissoria*”; Cass. civ., 10 novembre 2015, n. 22885: “*l'individuazione dei limiti del giudizio di rinvio, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, è stata operata dalla stessa Corte di cassazione quando ha disposto l'annullamento con rinvio e le domande proposte dai vari enti si sono collocate all'interno di tali confini*”.

⁽²⁵⁸⁾ SPIAZZI, *Cassazione delle sole disposizioni civili di sentenza penale con rinvio in base all'art. 541 c.p.p., e vincoli concreti che derivano per il giudice di rinvio dalle determinazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte*, nota a Cass. civ., 26 luglio 1985, n. 4353, in *Giur. it.*, Torino, 1987, I, I, 849, evidenzia che tra i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione commentata il primo è che “*i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono determinati dalla sentenza di annullamento*”; DI NICOLA, *Il giudizio di rinvio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di Kalb, vol. IV, Milano, 2015, p. 329: “*l'oggetto del giudizio di rinvio non ha una dimensione determinata e costante, risultando la dimensione di esso dal contenuto della sentenza di annullamento, con la conseguenza che i poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversamente modulati a seconda che l'annullamento sia totale o parziale ovvero se sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale o processuale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione*”;

⁽²⁵⁹⁾ SAVIO, *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in cassazione*, Padova, 2014, pp. 84 e ss.

tendere si riduce necessariamente alle sole problematiche di natura meramente civilistica che la Corte di Cassazione penale ha annullato con rinvio al giudice civile, in quanto nessun aspetto penale può essere rimesso alla cognizione del giudice civile del rinvio ⁽²⁶⁰⁾. Viene poi in rilievo, come per ogni giudizio di rinvio, il contenuto della sentenza di annullamento che per ogni ipotesi di annullamento con rinvio *ex art. 622 c.p.p.* enuncerà la regola di diritto alle quali il giudice civile si dovrà attenere.

Con riferimento al giudizio di rinvio in esame, è invece più problematico individuare le regole di diritto che ne definiscono l'ambito oggettivo e specularmente i poteri delle parti e del giudice.

Atteso che la funzione propria del giudizio di rinvio è quella di far regressire il processo a una fase anteriore che permetta di sostituire la sentenza annullata o cassata dalla Corte di Cassazione con una decisione corretta ⁽²⁶¹⁾, con riferimento al giudizio conseguente alla cassazione di una sentenza civile o al giudizio di rinvio che si svolge davanti al giudice penale, per individuare i poteri delle parti e i poteri del giudice del rinvio dai quali trarre i confini dell'ambito oggettivo del giudizio di rinvio è normalmente possibile fare riferimento alla disciplina prevista per il giudizio all'esito del quale è stata emessa la sentenza annullata dalla Suprema Corte, e che quindi si deve ripetere. L'art. 394, comma 1, c.p.c., infatti, dispone che *“in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al quale la Corte ha rinviato la causa”* e ciò vuol dire che in sede di rinvio, per quanto non espressamente disciplinato dagli artt. 392, 393 e 394 c.p.c., vale la stessa disciplina già applicata nel giudizio la cui sentenza è stata cassata, dato che la Corte di Cassazione, ai

⁽²⁶⁰⁾ Il principio è pacifico e di recente è stato ribadito da Cass. civ., 31 luglio 2017, n. 18967.

⁽²⁶¹⁾ SAVIO, *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in cassazione*, Padova, 2014, p. 71: *“Come è stato notato da autorevole dottrina, il tratto caratterizzante del giudizio di rinvio è la regressione del procedimento ad una fase anteriore al fine di una sua ripetizione che potrà essere totale o anche soltanto parziale”*; SPANGHER, voce *Suprema Corte di Cassazione (Ricorso per)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999, p. 136: *“elemento caratterizzante del giudizio in esame - anche a causa dei limiti posti ai poteri della cassazione - è la regressione del procedimento in una fase anteriore, al fine di una totale o parziale ripetizione, la determinazione dei poteri del giudice di rinvio risulta, in linea generale (salve le limitazioni stabilite dalla legge), correlata a quelli propri dello stato e del grado nel quale il procedimento viene rimesso e, più in particolare, a quelli stessi che spettavano al giudice che ha deciso nella fase processuale alla quale il processo è riportato a seguito dell'annullamento operato dalla Cassazione”*;

sensi dell'art. 383, comma 1, c.p.c., “*rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata*”. Lo stesso accade anche per il giudizio penale di rinvio in cui l'art. 627 c.p.p. dispone che “*il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata*” (262).

È tuttavia evidente che ciò non può dirsi con riferimento al giudizio di rinvio in esame. L'art. 622 c.p.p. prevede il rinvio “*al giudice civile competente per valore in grado di appello*”, quindi le norme che verrebbero in rilievo sarebbero quelle proprie del giudizio civile di appello, sia che esso si svolga davanti al Tribunale sia davanti alla Corte d'Appello (263), ma in questo caso non si tratterebbe delle norme applicate dal giudice che ha pronunciato la sentenza annullata. Si tratta invece di norme del tutto nuove per l'azione civile che, quando è esercitata nel processo penale, subisce, per il proprio carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale (264). Non solo, ma gli artt. 394 c.p.c. e 627 c.p.p. forniscono anche ulteriori disposizioni in merito ai poteri delle parti e del giudice, come, ad esempio, circa l'attività istruttoria esperibile in sede di rinvio; mentre, nulla è detto con riguardo al giudizio in esame.

Sorge dunque spontaneo chiedersi se per effetto della separazione dell'azione civile dal processo penale conseguente all'annullamento della sentenza penale con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (265), persistano in tale sede i limiti cognitivi e decisorii cui l'azione civile soggiace quando è promossa in sede penale (266), ovvero se per effetto della sede in

(262) SAVIO, *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in cassazione*, Padova, 2014, pp. 70 e ss.

(263) LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 152.

(264) Corte Cost., 29 gennaio 2016, n. 12 DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 281.

(265) Cass. civ., 22 maggio 2006, n. 11936; Cass. civ., 24 novembre 1998, n. 11897. In dottrina, PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965, p. 530: “*Il procedimento si svolge secondo le norme proprie del giudizio civile. Si realizza cioè il completo distacco dall'azione civile da quella penale esauritasi nel giudicato*”.

(266) In questa sede è sufficiente ricordare che nel giudizio penale può essere esercitata la sola azione per il risarcimento del danno e/o le restituzioni, il giudice penale conosce del solo rapporto tra imputato, parte civile ed eventuale responsabile civile, ma non sono ammesse né chiamate in causa di terzi né domande riconvenzionali. Non solo, ma la cognizione del giudice penale sull'azione civile

cui il giudizio si svolge si deve ritenere applicabile la sola disciplina civilistica sia con riferimento all'attività esperibile dalle parti sia per quanto riguarda i limiti cognitivi e decisorii ai quali deve attenersi il giudice civile del rinvio *ex art. 622 c.p.p.* È alla luce di tali premesse che occorre indagare i confini del giudizio di rinvio in esame e, in particolare, individuare i poteri che spettano alle parti del giudizio civile di rinvio e i limiti cognitivi ai quali deve attenersi il giudice civile competente per valore in grado di appello nel pronunciarsi sul capo civile annullato dalla Corte di Cassazione penale.

7.1 I poteri delle parti

Partendo dal presupposto che, attesa la sede in cui si svolge, al giudizio civile di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* si dovrebbe applicare la disciplina prevista per l'omologo giudizio di rinvio conseguente alla cassazione di una sentenza civile, al fine di individuare i limiti dell'attività esperibile dalle parti in tale giudizio viene in rilievo la disciplina prevista dall'art. 394 c.p.c. secondo cui, in primo luogo, *“le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata”* e, in secondo luogo, *“nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”*.

In tema di giudizio civile di rinvio successivo alla cassazione di una sentenza civile, è pacifico che si verte in un caso di giudizio chiuso all'attività assertiva e probatoria delle parti, alle quali è inibito prendere conclusioni diverse da quelle formulate nel precedente grado e che non siano conseguenza della pronuncia della Corte di Cassazione ⁽²⁶⁷⁾. Al riguardo, infatti, di recente

può limitarsi, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., alla sola valutazione della potenzialità lesiva del fatto di reato, così fermandosi a una mera pronuncia di condanna generica.

⁽²⁶⁷⁾ *Ex multis*, Cass. civ., 11 ottobre 2013, n. 23145: *“Il giudizio di rinvio è notoriamente un giudizio chiuso; l'art. 394 c.p.c., non consente alle parti di modificare le loro prospettazioni fattuali”*; Cass. civ., 12 gennaio 2010, n. 327: *“Correttamente, quindi, il giudice a quo ha applicato il principio che nel giudizio di rinvio, nel quale è inibito alle parti, prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento e che la preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le*

le Sezioni Unite hanno ricordato che il comma terzo dell'art. 394 c.p.c., da un lato, ridimensiona l'effetto derivante dal rinvio alle norme previste per il procedimento d'appello prevedendo limiti più stringenti all'attività delle parti rispetto a quella prevista dall'art. 345 c.p.c. e, dall'altro lato, sancisce la “*ristallizzazione della posizione delle parti, nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione*” (268). Pertanto, alle parti è riconosciuto il potere di formulare nuove conclusioni - di merito e istruttorie - solo se la sentenza della Corte di Cassazione dà una diversa definizione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e così modifichi la materia del contendere (269).

Parimenti, è pacifico che il divieto di proporre nuove conclusioni che non siano rese necessarie dalla sentenza della Corte di Cassazione vale anche per le richieste istruttorie, salva solo la possibilità, prevista espressamente dall'art. 394, comma 3, c.p.c., di deferire il giuramento decisorio (270). Le par-

questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa”; Cass. civ., 21 aprile 2005, n. 8357; Cass. civ., 27 luglio 2004, n. 14134: “*Invero la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio (art. 392 c.p.c.) si configura, non già come atto d'impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, per promuoverne la sostituzione, e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale - secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 10598/97 delle sezioni unite, n. 9843, 11615/2002, 5149, 4663/2001, 15787, 13906, 1568/2000, 2420, 617/99, 6829, 6828, 3532/98, 1221/94, 3211/92, 807/90, 3022/89, 8454/87, 1910/84, 4489/79 delle sezioni semplici) - è alle parti preclusa (art. 394, ultimo comma), tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni (come nuove prove, esclusione fatta per il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione - ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata*”; Cass. civ., 6 aprile 2001, n. 5149; Cass. civ., 16 settembre 2000, n. 12276; Cass. civ., 27 dicembre 1991, n. 13957: “*Il giudizio di rinvio è un processo chiuso, destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito, in sostituzione di quella cassata, processo nel quale alle parti è preclusa ogni possibilità di nuove domande, di nuove eccezioni, di nuove prove, di nuove documentazioni: è cioè inibita ogni attività che non sia conseguente alla cassazione medesima*”.

(268) Cass. civ. Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11844.

(269) CALAMANDREI - FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1957, p. 1102, evidenziano che solo quando “*è proprio la Corte di cassazione che sposta il tema di discussione e decisione, e che suggerisce alle parti e al giudice del rinvio di indagare ex novo sul diverso profilo giuridico della causa prospettato nella sentenza di annullamento*” si sfugge al divieto per le parti di formulare nuove e diverse conclusioni; AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 2012, pp. 645 e 647; DEL CORE, *Osservazioni in tema di rapporti tra giudizio di cassazione e giudizio di rinvio*, in *Giust. civ.*, Milano, 2013, p. 621 e ss.

(270) CALAMANDREI - FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1957, p. 1101: “*lo scopo cui mira l'art. 394 essendo quello di tener fermo in sede di rinvio il thema decidendum del giudizio, il divieto di nuove conclusioni stabilito in tale norma non riguarda solo le nuove domande (principali e accessorie) e le nuove eccezioni che modificano la sostanza della causa, ma anche le nuove prove che, per essere richieste, abbisognano sempre*

ti del giudizio civile di rinvio, quindi, ferma restando la posizione processuale assunta nel procedimento conclusosi con la sentenza cassata, non possono esplicitare nuova attività né assertiva né probatoria che non sia resa necessaria per le direttive date dalla Suprema Corte ⁽²⁷¹⁾.

Gli stessi limiti sono delineati dalla giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, e dalla dottrina con riferimento al giudizio di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* Entrambe concordano nel ritenere applicabile a tale giudizio il principio consacrato nell'art. 394, comma 3, c.p.c. che vieta alle parti di prendere conclusioni nuove e diverse, sia di merito sia istruttorie, rispetto a quelle assunte nel grado di giudizio conclusosi con la sentenza annullata ⁽²⁷²⁾, salvo che la loro necessità derivi di annullamento.

di specifiche conclusioni (cosiddette conclusioni istruttorie)"; AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 2012, p. 654.

⁽²⁷¹⁾ Con riferimento al giudizio civile di rinvio, è noto che i poteri delle parti e del giudice si atteggiavano in maniera differente a seconda di quali siano state le ragioni della cassazione della sentenza, con ciò intendendo a secondo di quali siano i motivi di ricorso accolti. Al riguardo, si rinvia a una pubblicazione recentissima cfr. GAMBIOLO, *Il giudizio di rinvio nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Giur. it.*, Milano, 2017, pp. 1706 e ss. L'Autore, ripercorrendo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione civile osserva che se anche *"in tema di cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto vale la regola per cui è precluso al giudice di rinvio qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, avvenga ciò sulla scorta di fatti o profili non precedentemente dedotti, ovvero di una rivalutazione dei fatti accertati o di una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso"*, il principio subisce in alcuni casi dei temperamenti. In particolare, se per effetto del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte viene conferita rilevanza giuridica a fatti prima non presi in considerazione potrà essere ammesso l'ampliamento della *quaestio facti*, anche per il tramite dell'esperienza di nuova attività assertiva e probatoria, ma non potranno comunque essere messi in discussione fatti già accertati; più ampi, invece, potranno essere i poteri del giudice in caso di accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. In sintesi, quindi, *"nell'ipotesi di cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., salvo talune eccezioni, il giudice cui è demandato il rinvio sarà tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, senza poter modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo; diversamente, ricorrendo la cassazione con rinvio ai sensi del motivo n. 5 dell'art. 360 c.p.c., saranno conservati al giudice di rinvio, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, i poteri di indagine e valutazione della prova che gli competevano quale giudice del merito"*.

⁽²⁷²⁾ Cass. civ., 10 novembre 2015, n. 22885; Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457: *"il giudizio di rinvio, che venga disposto, a norma dell'art. 541 c.p.p., a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni civili della sentenza penale, è regolato dai principi fissati dall'art. 394 c.p.c., ivi incluso il divieto per le parti di nuova attività assertiva o probatoria, che non si renda necessaria in conseguenza della pronuncia di Cassazione"*; Cass. civ., 14 luglio 1997, n. 6416; Cass. civ., 28 giugno 1997, n. 5800; Cass. civ., 19 gennaio 1996, n. 417: *"Dalla riduzione delle problematiche da trattarsi in sede di rinvio a quelle di natura meramente civilistica (che, oltre che nel residuo oggetto del contendere, trova conferma nella sede propria in cui si svolge tale giudizio) deriva l'applicabilità anche del principio consacrato nell'art. 394 c. 3 c.p.c., che vieta alle parti di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata"*; Cass. civ. 26 luglio 1985, n. 4353; Corte d'Appello di Brescia, 4 novembre 2015, n. 1129, in *DeJure*; Corte d'Appello di Firenze, 21 novembre 2014, n. 1919, in *DeJure*; Corte d'Appello di Ancona, 18 aprile 2013, n. 241, in *DeJure*.

In dottrina, CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 884, ha evidenziato che a limitare il potere delle parti opera l'efficacia preclusiva della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione penale poiché sono precluse sia *"le questioni dedotte nel giudizio di legittimità ma anche [...]"*

Al riguardo è infatti stato affermato che l'attività delle parti del giudizio di rinvio è limitata prima di tutto dalla stessa Corte di Cassazione che disponendo l'annullamento della sentenza con rinvio definisce l'ambito di cognizione rimesso al giudice civile e, in secondo luogo, dalle problematiche discusse e giudicate nel precedente giudizio ⁽²⁷³⁾. Di conseguenza, tutte le domande e le eccezioni nuove, che non siano conseguenza della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione penale, non possono essere decise dal giudice civile del rinvio, ma devono essere da questo dichiarate inammissibili ⁽²⁷⁴⁾.

Nonostante il principio di preclusione di nuova attività assertiva e probatoria risulti pacifico, le peculiarità del giudizio di rinvio in esame impongono di considerare espressamente alcune ipotesi.

In primo luogo, l'analisi della giurisprudenza dimostra che di frequente la parte civile riassume il giudizio chiedendo al giudice civile del rinvio la liquidazione e/o la rideterminazione definitiva del danno laddove il giudice penale si era limitato a pronunciare la condanna generica dell'imputato rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione. In tali casi, sembra che le parti civili amplino le loro domande perché intendono il giu-

quelle che in tale giudizio avrebbero potuto essere prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio dalla Corte di Cassazione"; SPIAZZI, *Cassazione delle sole disposizioni civili di sentenza penale con rinvio in base all'art. 541 c.p.p., e vincoli concreti che derivano per il giudice di rinvio dalle determinazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte*, nota a Cass. civ., 26 luglio 1985, n. 4353, in *Giur. it.*, Torino, 1987, I, I, 850: "il divieto - sancito dall'art. 394 c.p.c. - di "prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata", va inteso in senso estensivo, e comprende la preclusione non solo di nuove domande ma - altresì - di nuove prove"; SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 325.

⁽²⁷³⁾ Cass. civ., 10 novembre 2015, n. 22885: "l'individuazione dei limiti del giudizio di riassunzione, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, è stata operata dalla stessa Corte di cassazione quando ha disposto l'annullamento con rinvio e le domande proposte dai vari enti si sono collocate all'interno di tali confini"; Cass. civ., 28 giugno 1997, n. 5800: "i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa, dal giudice di rinvio, neppure se fosse, eventualmente erronea"; Corte d'Appello di Brescia, 4 novembre 2015, n. 1129, in *DeJure*: "rileva questa Corte che a seguito della pronunzia emessa dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 622 c.p.p. il giudice civile è investito della cognizione della vicenda quale giudice di rinvio, e pertanto soggiace inderogabilmente alle norme generali dettate in tema di vincolatività della decisione dagli artt. 384 c.p.c. e 627 c.p.p., dovendo sottostare all'osservanza del principio di diritto e comunque di quanto deciso dalla sentenza di annullamento".

⁽²⁷⁴⁾ Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457; Cass. civ., 26 luglio 1985, n. 4353; Corte d'Appello di Firenze, 16 marzo 2015, n. 473, in *DeJure*; Corte d'Appello di Firenze, 21 novembre 2014, n. 1919, in *DeJure*; Corte d'Appello di Ancona, 18 aprile 2013, n. 241, in *DeJure*: "Le domande degli attori di procedere in questa sede anche alla quantificazione definitiva del danno e alla sua attribuzione alle parti civili vanno quindi dichiarate inammissibili"; Corte d'Appello di Firenze, 15 gennaio 2013, in *www.leggeplus.ipsoa.it*.

dice civile del rinvio come il giudice civile cui spetta procedere alla definitiva liquidazione del danno ⁽²⁷⁵⁾. Tuttavia, anche per queste ipotesi, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il giudizio di rinvio rimane fissato nei limiti delle problematiche discusse e giudicate nel precedente giudizio e che, in particolare, allorché il giudice penale si sia limitato a pronunciare la condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno e la mancata liquidazione del danno non sia stata oggetto di previa impugnazione, è escluso che le parti possano chiedere al giudice civile del rinvio la liquidazione definitiva del danno o una sua rideterminazione ⁽²⁷⁶⁾. In tal caso, la domanda che esorbita

⁽²⁷⁵⁾ Ciò accade perché quando ai sensi dell'art. 539 c.p.p. "il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile" per la liquidazione del danno, le parti che vogliono ottenere la liquidazione del danno sono tenute ad avviare un nuovo giudizio davanti al giudice civile e a fornire tutte le prove necessarie per la determinazione del *quantum*. Dato che il rinvio ex art. 622 c.p.p. comporta la trasmigrazione dalla sede penale alla sede processuale civile, le parti civili intendono, spesso, questo come il giudizio civile in cui ottenere la liquidazione del danno lamentato.

⁽²⁷⁶⁾ Cass. civ., 8 aprile 2015, n. 7004, con nota di TARANTINO, *Il giudice del rinvio non può quantificare il danno in assenza di una impugnativa della condanna generica*, in *www.dirittoegustizia.it*, 2015, p. 36: "nella concreta fattispecie, è applicabile il principio per il quale, allorché nel giudizio penale di merito il giudice si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno abbia formato oggetto di impugnazione, non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia rimessa a seguito di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, ampliare i limiti del *decisum* propri della sentenza impugnata procedendo alla liquidazione del danno"; Cass. civ., 19 gennaio 1996, n. 417: "Il giudizio di rinvio rimane fissato, quindi, nei limiti delle problematiche discusse e giudicate nel precedente giudizio, che nella specie concernevano esclusivamente l'an *debeatur* ed i suoi limiti oggettivi. Ne consegue che allorché nel giudizio penale di merito il giudice penale si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento, e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto (nei limiti in cui lo possa) di impugnazione, non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia stata rimessa a seguito di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di Cassazione, ampliare i limiti del *decisum* propri della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno"; Corte d'Appello di Firenze, 16 marzo 2015, n. 473, in *DeJure*: "poiché non risulta che gli attuali riassuntori abbiano mai impugnato, quali parti civili, la sentenza penale di primo grado [...] la Corte ritiene che la domanda riproposta, ora, dagli attuali riassuntori sia, nella parte che esorbita da quanto dagli stessi ottenuto nel processo penale, inammissibile in questa sede"; Corte d'Appello di Firenze, 21 novembre 2014, n. 1919, in *DeJure*: "poiché non risulta che l'Enel Distribuzione S.p.a. abbia mai impugnato, quale parte civile, la sentenza penale di I grado [...] la Corte ritiene che la domanda riproposta, ora, dall'Enel Distribuzione S.p.A., sia, nella parte che esorbita da quanto dalla stessa ottenuto nel I grado del processo penale, inammissibile in questa sede"; Corte d'Appello di Ancona, 18 aprile 2013, n. 241, in *DeJure*: "A questa Corte, a cui la causa è stata rimessa, a seguito di annullamento, della Corte di Cassazione ai soli effetti civili, fissando i limiti del giudizio nei termini sopra indicati, non è pertanto consentito ampliare la materia e i limiti del *decisum* alla liquidazione del danno (rimessa dal Giudice di merito ad altro e separato giudizio e non avendo la questione formato oggetto di appello, né conseguentemente essendo stata materia di ricorso per cassazione e di giudizio e pronuncia della Suprema Corte), che pure forma oggetto di domande degli attori."; Corte d'Appello di Firenze, 25 settembre 2012, n. 1210, in *DeJure*: "si tratta allora di valutare se sia accoglibile la domanda di risarcimento del danno, quantomeno nell'an, essendosi gli attori ritualmente attenuti al principio per il quale in sede di rinvio non è consentito assumere conclusioni diverse da quelle rassegnate in precedenza ed essendosi perciò riservati ad un separato giudizio la quantificazione dei danni, previa conferma in questa sede solo del riconoscimento di provvisori (già corrisposte dai convenuti)"; Corte d'Appello di Firenze 19 settembre 2011, n. 1160, in *DeJure*: "gli eredi [...] vanno condannati al risarcimento nei confronti degli attori in riassunzione, danno che, come richiesto dagli stessi attori, deve essere liquidato in un separato giudizio". In dottrina, CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 974: "allorché nel giudizio penale di merito il giudice pe-

rispetto a quanto chiesto nel processo penale è dunque inammissibile, ancor prima perché domanda nuova vietata dall'art. 394, comma 3, c.p.c., perché il relativo capo della sentenza, non essendo stato impugnato, è passato in giudicato ⁽²⁷⁷⁾. Costituisce infatti principio pacifico che quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in sede rescindente rappresenta una decisione intangibile, in merito alla quale è precluso il riesame, sia in fatto sia in diritto. L'unica condanna al pagamento di una somma di denaro che può essere concessa dal giudice civile del rinvio è quella relativa al pagamento di una provvisoria, nei limiti in cui il giudice ritenga raggiunta la prova del danno ⁽²⁷⁸⁾. Al pari, anche la provvisoria può essere concessa solo laddove la parte civile abbia chiesto fin dal primo grado del processo penale la condanna al pagamento di una provvisoria e questa sia stata almeno una volta concessa e/o il relativo diniego impugnato dalla parte civile poiché, altrimenti, opererebbe anche in questo caso sia il divieto di formulare domande nuove, sia la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul punto.

Lo stesso principio vale anche con riferimento alla possibilità - quindi esclusa - per le parti di chiedere nel giudizio di rinvio il risarcimento di un danno diverso da quello richiesto nel corso del processo penale, ovvero di avanzare domande di restituzione mai proposte prima ⁽²⁷⁹⁾. In questi casi non opera la preclusione del giudicato, ma si tratta evidentemente di domande nuove e inammissibili. Infatti, pur potendo essere proposte fin da principio, le parti non le hanno mai formulate e la loro richiesta, per la prima

nale si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento, e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto (nei limiti in cui lo possa) di impugnazione, non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia stata rimessa da parte della Corte di cassazione, ampliare i limiti del decisum propri della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno”.

⁽²⁷⁷⁾ SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 315: “prestare acquiescenza processuale in ordine al rigetto delle richieste restitutorie o risarcitorie avanzate nella fase precedente del giudizio [comparta che] si forma il giudicato sui relativi capi e punti della decisione”.

⁽²⁷⁸⁾ Corte d'Appello di Firenze, 19 settembre 2011, n. 1160.

⁽²⁷⁹⁾ GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile, annullamento del capo penale e competenza del giudice di rinvio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1975, p. 629. Corte d'Appello di Bologna, 1 febbraio 2017, in www.leggeplus.ipsoa.it: “nulla sulle domande articolate dagli attori aventi ad oggetto il ristoro di ulteriori voci di danno patrimoniale, siccome non coltivate all'interno del procedimento penale, di talché devono qualificarsi come domande nuove”.

volta, in sede di rinvio comporterebbe un'inammissibile modifica del *thema decidendum*.

Le soluzioni elaborate dalla giurisprudenza sono pienamente condivisibili in quanto alle parti civili sarebbe comunque preclusa la proposizione di nuove domande, eccezioni e conclusioni sia che il giudizio di rinvio si svolgesse davanti al giudice penale, sia che al giudizio di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* si applicasse al posto della disciplina processuale civile quella penale. Infatti, anche “*di fronte al giudice penale l'azione civile di danno è governata dai principi della domanda, della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e del contraddittorio*”, motivo per cui anche l'ambito cognitivo e decisorio del giudizio di rinvio penale non può essere ampliato per effetto di nuova attività delle parti, quando sulla questione si è già formato il giudicato ⁽²⁸⁰⁾. Quindi si ritiene che debba operare il divieto imposto dall'art. 394, comma 3, c.p.c.

7.1.1 Una possibile deroga al divieto di proporre domande nuove: il potere di formulare domande che non potevano essere proposte prima perché inammissibili in sede penale

Se con riferimento alle domande appena considerate non si dubita della loro inammissibilità, non si ritiene possa dirsi lo stesso in modo così altrettanto sicuro in merito alla possibilità per gli imputati di chiedere, per la prima volta, al giudice civile del rinvio di accertare il grado di responsabilità di ciascuno nella causazione dei danni, al fine di limitare la propria condanna risarcitoria all'importo corrispondente alla quota di responsabilità personale di ciascuno, nonché in vista di una successiva azione di regresso.

La questione risulta del tutto trascurata dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Al riguardo, infatti, solo nella sentenza della Corte di Cassazione,

⁽²⁸⁰⁾ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 153. In giurisprudenza, Cass. civ., 8 aprile 2015, n. 7004: “*Senonché, nell'ipotesi di azione civile proposta nel giudizio penale, nel caso di condanna in primo grado dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, il giudice d'appello, in assenza di una impugnazione della parte civile sul punto, non può procedere alla liquidazione definitiva del danno, in quanto ne risulterebbe violato il principio devolutivo dell'appello [...] Pertanto, neanche nel giudizio penale di appello conclusosi con l'applicazione della prescrizione il capo concernente gli interessi civili avrebbe potuto essere modificato. Sul punto, dunque, si era formato il giudicato*”.

10 novembre 2015, n. 22885 - che però non si è pronunciata sul punto ritenendo il motivo di ricorso inammissibile - si legge che secondo la Corte d'Appello, davanti alla quale si era svolto il giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p., *“le residue domande anche di regresso appaiono inammissibili in quanto domande nuove”* ⁽²⁸¹⁾.

In proposito, si osserva che sia la domanda di regresso, sia la domanda di graduazione della responsabilità in vista di una successiva azione di regresso non avrebbero potuto essere formulate prima perché nel processo penale l'unico rapporto civilistico che viene in considerazione è quello tra imputato e parte civile ed eventuale responsabile civile ⁽²⁸²⁾. Al giudice penale è infatti preclusa la quantificazione delle colpe concorrenti dei singoli imputati ai fini della graduazione della responsabilità civile, potendosene occupare solo al fine di stabilire la graduazione della loro responsabilità penale ⁽²⁸³⁾. All'esito del giudizio penale, da un lato, ciascuno degli imputati ritenuti

⁽²⁸¹⁾ Cass. civ., 10 novembre 2015, n. 22885.

⁽²⁸²⁾ SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 264 e ss. L'Autore evidenzia che l'impossibilità per il soggetto che nel processo penale riveste la medesima posizione del convenuto nel processo civile di proporre domanda riconvenzionale - di qualunque natura - *“costituisce un ingiustificato privilegio in capo all'attore che abbia scelto, per la sua domanda, la sede atipica”*.

⁽²⁸³⁾ Cass. pen., 9 luglio 2008, n. 37992; Cass. pen., 18 maggio 2006, n. 16998, la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso proposto dalle parti civili con cui hanno censurato la decisione di dividere pro quota, in misura percentuale, la responsabilità dei singoli imputati; Cass. pen., 27 ottobre 2004, n. 49346: *“in tema di reato colposo, poiché nel processo penale l'unico rapporto civilistico che viene in considerazione è quello tra la parte civile e l'imputato - e l'eventuale responsabile civile - è preclusa al giudice la valutazione quantificatoria delle colpe concorrenti degli imputati, ciascuno dei quali, ai sensi dell'art. 2055 Cod. Civ., risponde per l'intero verso il danneggiato. Questa, al più, può essere compiuta al fine di graduare la responsabilità penale dei prevenuti, senza alcuna efficacia vincolante nell'eventuale giudizio civile di regresso.”*; Cass. pen., 4 dicembre 2001, n. 5728: *“La specificazione (percentualistica) del grado di colpa è, invece, necessaria anche in sede penale, ove in questa debbano pronunciarsi statuizioni civilistiche; ma tanto riguarda esclusivamente il rapporto tra imputato e/o responsabile civile (debitori) da un lato e parte civile (creditore) dall'altro, tra i quali soltanto si svolge il rapporto civilistico dedotto in contestazione in sede penale. Tale obbligo, quindi, incombe al giudice solo ove si tratti di determinare il concorsuale apporto del creditore-parte civile (o suo dante causa) alla determinazione dell'evento generatore del danno risarcibile, non anche nel caso in cui si verta in ipotesi di concorsuale apporto di più imputati-debitori (cfr. Cass. sez. IV n. 6547-1996; id. Sez. IV n. 3068-1981) e, men che mai, di imputati e terzi che tale veste non abbiano rivestito nel giudizio penale. Nel primo caso, difatti, ai sensi dell'art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., il giudice deve valutare il concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del risarcimento dovuto, che “è diminuito secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate”. Nel secondo caso, invece, viene in rilievo il principio di solidarietà passiva sancito dall'art. 2055 c.c., secondo il quale, “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”, salva l'azione di regresso del debitore che abbia risarcito il danno nei confronti degli altri condebitori solidali: aspetto, quest'ultimo, che evidentemente non rileva affatto nel rapporto esterno tra creditore danneggiato e debitore imputato, e che potrà, semmai, da quest'ultimo esser fatto valere nella competente sede civilistica nei rapporti interni tra lui, debitore solvente, ed altri eventuali condebitori solidali. Non senza considerare, peraltro ed a tal punto del tutto ultroneamente, che la sentenza penale in questione non potrebbe mai assumere efficacia di giudicato (art. 651 c.p.p.) nei confronti del terzo, non intervenuto nel procedi-*

responsabile risponde, ai sensi dell'art. 2055 c.c., per l'intero verso il danneggiato e, dall'altro lato, l'accertamento compiuto del giudice penale nel valutare il concorso di ciascun imputato ai fini dell'accertamento della responsabilità penale di ciascuno, non ha alcuna efficacia vincolante nell'eventuale successivo giudizio di regresso tra imputati condannati in solido *ex art.* 2055 c.c. Di conseguenza, ogni volta in cui la domanda di graduazione della responsabilità civile dovesse essere formulata nel giudizio civile di rinvio *ex art.* 622 c.p.p. sarebbe sempre una domanda nuova che, ai sensi dell'art. 394, comma 3, c.p.c., dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

La soluzione però non convince. Se, infatti, questa fosse la soluzione, dovrebbe ritenersi *a contrario* che se gli imputati avessero formulato fin dal primo grado del giudizio penale la domanda di graduazione della responsabilità in vista di una successiva azione di regresso, nonostante la sua intrinseca inammissibilità, giunti davanti al giudice civile di rinvio sarebbero legittimati a riproporla. La domanda, in questo caso, sarebbe ammissibile sia perché non sarebbe una conclusione diversa e nuova rispetto a quelle formulate nei gradi precedenti, quindi vietata ai sensi dell'art. 394, comma 3, c.p.c., sia perché il giudice civile, diversamente dal giudice penale, è tenuto a pronunciarsi sulla ripartizione della responsabilità dei coobbligati quando è stata proposta una domanda di regresso o anche solo una domanda di graduazione in vista di una successiva azione di regresso ⁽²⁸⁴⁾. Non appare però sostenibile che

mento penale, non investito della qualità di imputato, non destinatario di specifiche statuizioni di condanne ed addirittura rimasto ignoto"; Cass. pen. 24 maggio 1996, n. 6547: "quanto alla determinazione delle colpe concorrenti degli imputati fatta dalla sentenza (determinazione sulla quale non vi è però alcuna specifica doglianza, come non ve n'è sul trattamento sanzionatorio), che nel processo penale l'unico rapporto civilistico che viene in considerazione è quello tra l'imputato, da un lato, e la parte civile (e l'eventuale responsabile civile) dall'altro, sicché, a rigore, in tema di reato colposo, la valutazione quantificatoria delle colpe concorrenti degli imputati (ciascuno dei quali, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., risponde per l'intero verso il danneggiato) è precluso al giudice (v. Cass. 12.7.1989, ric. Martiradonna) che al più può compierla al fine di graduare la responsabilità penale degli stessi, senza però efficacia vincolante nell'eventuale giudizio civile di regresso".

In dottrina, CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 356: "qualora gli autori del fatto illecito siano molteplici, la decisione sugli effetti civili della condanna penale non è frazionabile tra i coimputati [...] la graduazione della responsabilità civile tra i singoli compartecipi può essere richiesta e disposta, *ex art.* 2055 co. 2 c.c. solamente su richiesta di uno o più imputati che via abbiano interesse, esclusivamente ai fini del loro reciproco diritto di rivalsa, fermo restando la natura solidale dell'obbligazione civile nei confronti del danneggiato costituitosi parte civile nei loro confronti".

⁽²⁸⁴⁾ Cass. civ., 20 giugno 2008, n. 16810.

l'unico modo perché gli imputati possano ottenere l'accertamento delle loro singole quote di responsabilità sia quello di formulare tale domanda fin dal primo grado di giudizio - nonostante l'inammissibilità della stessa - per la sola eventualità che sull'azione civile, dopo tre gradi di giudizio, si pronunci il giudizio civile di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* Si ritiene quindi che la domanda di graduazione della responsabilità di ciascuno sia ammissibile, nonostante appaia come domanda nuova. Al riguardo, peraltro, non si può nemmeno trascurare il fatto che trattandosi di un giudizio che si svolge davanti al giudice civile, questi non è soggetto ai limiti cognitivi e decisorii previsti per il giudice penale quando decide le domande civili proposte dal danneggiato nel processo penale. Ne consegue che, se da un lato, è certamente vero che la domanda formulata per la prima volta davanti al giudice del rinvio è sicuramente una domanda nuova; dall'altro lato, è altrettanto vero che nel caso in esame, a differenza di un normale giudizio civile per il risarcimento del danno, la domanda di regresso o di graduazione della responsabilità in vista di una successiva azione di regresso non avrebbe comunque potuto essere legittimamente formulata prima.

Al fine di ritenere che una domanda del genere possa essere legittimamente esperita per la prima volta in sede di rinvio davanti al giudice civile, si evidenzia che, in primo luogo, si tratta di una domanda che non implica il mutamento del *thema decidendum*, potendo essere decisa sulla base dei medesimi fatti già dedotti in giudizio; e, in secondo luogo, che la graduazione delle colpe non incide sul vincolo di solidarietà esistente tra i più imputati condannati, avendo la sola funzione di ripartire internamente tra i coobbligati la somma versata a titolo di risarcimento del danno. Ne consegue che dall'ammissibilità della domanda di graduazione della responsabilità non deriva un pregiudizio né per la o le parti civili, né per gli imputati. Non solo, ma in questo modo si eviterebbe anche di gravare i condannati in solido dell'onere di dover avviare un successivo e ulteriore giudizio che avrebbe ad

oggetto i medesimi fatti e si svolgerebbe tra le medesime parti al solo scopo di accertarne le quote di responsabilità.

A ciò si aggiunga che non appare dirimente sostenere che le medesime ragioni di economia processuale potrebbero valere anche per l'ipotesi già considerata della domanda di liquidazione del danno; in quel caso, infatti, la domanda è inammissibile non solo perché nuova, ma soprattutto perché si tratta di una domanda che poteva essere proposta fin dalla costituzione di parte civile nel processo penale e pure ribadita in sede di impugnazione, mentre se il capo della sentenza relativo alla mancata liquidazione del danno, non viene impugnato è il giudicato a precluderne la riproposizione. Si tratta quindi di un'ipotesi diversa perché la domanda di graduazione della responsabilità, anche se proposta, sarebbe stata dichiarata dal giudice penale inammissibile, non potendo essere nemmeno presa in considerazione dallo stesso in quanto oltre il suo ambito di cognizione.

7.1.2 Il potere (escluso) di chiamare in causa un terzo

Nel processo penale non è neanche possibile che le parti chiamino in causa un terzo, si potrebbe quindi pensare che la trasmigrazione in sede civile consenta alle parti di chiamare in causa i terzi ⁽²⁸⁵⁾. Tuttavia, come la struttura chiusa del giudizio di rinvio esclude che possano intervenire terzi che non erano parti del giudizio svoltosi in sede penale, si deve escludere che si possano chiamare terzi. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che nel dare continuità al consolidato orientamento in base al quale i soggetti che non hanno partecipato al processo penale non sono legittimati a intervenire in sede di giudizio di rinvio davanti al giudice civile, a maggior ragione

⁽²⁸⁵⁾ SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 266, l'autore sottolinea come l'esercizio dell'azione civile nel processo penale si distingue dall'azione civile esercitata in sede propria anche sotto il profilo dell'impossibilità per l'imputato e il responsabile civile di chiamare in causa terzi, fattispecie notoriamente esclusa nel processo penale, salvo il caso della chiamata in causa dell'assicurazione per i reati da circolazione stradale. Quest'ultima, infatti, è un'ipotesi di responsabilità del terzo prevista dalla legge e solo per questo caso la Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibile la citazione nel giudizio penale del terzo.

deve ritenersi inammissibile la chiamata in giudizio di un terzo ⁽²⁸⁶⁾. La chiamata in giudizio di un terzo, peraltro, comporterebbe inevitabilmente l'ampliamento dell'oggetto del giudizio a fatti, difese, domande ed eccezioni mai valutate prima, così alterando l'oggetto e i termini della controversia in maniera del tutto inammissibile. Non solo, ma se ciò fosse possibile si determinerebbe un inammissibile pregiudizio per il terzo chiamato che si vedrebbe così privato del diritto di partecipare a tutti i gradi di giudizio. Si ritiene quindi che la struttura chiusa del giudizio di rinvio porti necessariamente ad escludere che le parti possano chiamare terzi nel giudizio di rinvio.

In conclusione, deve ritenersi che con riferimento all'attività delle parti, i cui limiti sono tracciati anche per il giudizio di rinvio in esame dall'art. 394, comma 3, c.p.c., vige *“il divieto per le parti di ogni attività assertiva e probatoria che non si renda necessaria per effetto della pronuncia di annullamento”* ⁽²⁸⁷⁾ e che, di conseguenza, la controversia non potrà che essere riproposta negli stessi termini e nello stesso stato in cui si trovava al momento della pronuncia della sentenza di annullamento, senza possibilità di dedurre nuove domande, prove ed eccezioni che non siano conseguenza della stessa sentenza della Corte di Cassazione ⁽²⁸⁸⁾.

⁽²⁸⁶⁾ Cass. civ., 10 aprile 2015, n. 7175: *“Lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 106 c.p.c., non essendogli stato consentito, in sede di rinvio, la chiamata in giudizio del proprio assicuratore.*

Il motivo non ha giuridico fondamento.

Come correttamente evidenziato dal giudice di appello calabrese, il giudizio celebrato dinanzi a se a seguito dell'annullamento della sentenza penale a fini civili è un giudizio civile "chiuso", da celebrarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 394 c.p.c., in ottemperanza dei rigorosi limiti propri di quel giudizio.

Il principio secondo il quale chi non ha partecipato al processo penale non ha veste per alcun intervento, benchè soltanto adesivo, nel giudizio di rinvio per la decisione delle domande civili ben può dirsi consolidato (ex multis, Cass. 391271995; 11743/1998), e ad esso il collegio intende dare continuità, con l'ulteriore precisazione (anch'essa oggetto di consolidato orientamento in sede di legittimità) che al terzo è consentito l'intervento qualora risulti titolare, nei confronti delle parti, di un diritto autonomo tale da legittimarne la proposizione dell'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c., al fine di prevenire un pregiudizio attuale che, dalla esecuzione della sentenza, potrebbe a lui derivare (fattispecie imprevedibile nel caso oggi sottoposto all'esame della Corte, trattandosi di chiamata in garanzia del proprio assicuratore da parte del danneggiante)”

²⁸⁷ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 152; GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile, annullamento del capo penale e competenza del giudice di rinvio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1975, p. 629; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 884: *“sussisteranno i limiti propri del giudizio di rinvio (tipico giudizio ad istruzione chiusa) sì che non potranno essere ammesse nuove prove al di fuori del giuramento decisorio, a meno che l'annullamento non dipenda proprio dall'omessa ammissione di prove che la parte civile aveva richiesto. Né saranno ammesse domande nuove”*.

⁽²⁸⁸⁾ Corte d'Appello di Roma, 10 gennaio 2012, in *Pluris*.

7.2 I poteri del giudice civile

Individuati i limiti del giudizio di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* derivanti dal divieto imposto alle parti di introdurre nuove domande, eccezioni e mezzi istruttori diversi e ulteriori rispetto a quelli già dedotti nel processo penale, salvo che tale necessità derivi dalla sentenza della Suprema Corte, è evidente che, per coerenza, i poteri del giudice del rinvio vadano individuati con riferimento, prima di tutto, alle iniziative legittimamente assunte dalle parti di tale giudizio ⁽²⁸⁹⁾.

Al riguardo, infatti, è pacifico che stante l'inammissibilità della domanda della parte civile di liquidazione del danno per non aver impugnato il capo relativo alla mancata liquidazione, *“non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia rimessa a seguito di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di Cassazione, ampliare i limiti del decisum propri della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno”* ⁽²⁹⁰⁾. Parimenti, il giudice civile del rinvio è tenuto a dichiarare inammissibile la riassunzione del giudizio proposta da un soggetto che non aveva assunto la qualità di parte nel corso del processo penale ⁽²⁹¹⁾, l'intervento di un terzo ⁽²⁹²⁾ e anche la chiamata in causa di un terzo, nonché ogni domanda avente ad oggetto un danno nuovo o diverso, sia per natura sia per ammontare, rispetto a quello chiesto in precedenza

⁽²⁸⁹⁾ Cass. civ., 27 luglio 2004, n. 14134: *“Del pari coerentemente, i poteri del giudice di rinvio - in dipendenza del carattere dispositivo delle impugnazioni - vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative legittimamente assunte dalle parti (vedi, per tutte, Cass. n. 3557/94, 465/99, 4087/2001, con specifico riferimento al giudizio di rinvio; 8804/2001, 785/97, con riferimento al giudizio d'appello).”*

⁽²⁹⁰⁾ Cass. civ., 20 giugno 2017, n. 15182; Cass. civ., 8 aprile 2015, n. 7004; Cass. civ., 19 gennaio 1996, n. 417; Corte d'Appello di Ancona, 18 aprile 2013, n. 241, in *DeJure*: *“a seguito della cassazione della sentenza con cui il giudice del merito abbia limitato la pronuncia alla condanna generica e disposto che il procedimento continuasse per l'ulteriore istruttoria riguardante l'eventuale liquidazione del danno, il giudice del rinvio può pronunciarsi solo su quei punti della controversia che siano inscindibilmente collegati e dipendenti dalle parti cassate, e non anche, pertanto, sul quantum dei danni”*. In dottrina, CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 974.

⁽²⁹¹⁾ Corte d'Appello di Ancona, 18 aprile 2013, n. 241: *“vanno, in primo luogo, rilevata la fondatezza dell'eccezione preliminare formulata dalla convenuta Nuova Tirrena Assicurazioni SpA di inammissibilità dell'azione (con citazione in riassunzione) proposta dai minori V.L. e V.M. (come rappresentati), trattandosi di soggetti che non erano stati parti del giudizio penale e del giudizio davanti alla Corte di Cassazione (all'esito del quale era stato disposto l'annullamento con rinvio, da cui trae origine il presente giudizio) e che, peraltro, non erano ancora nati alla data dell'evento (morte di V.A., avvenuta (OMISSIS)), e quindi privi di ogni legittimazione ad agire in questa sede”*.

⁽²⁹²⁾ Corte d'Appello di Roma, 10 gennaio 2012, in *Pluris*.

(293). Da tutto ciò consegue che l'esame che deve compiere il giudice civile del rinvio deve svolgersi, al pari dell'attività delle parti del giudizio, entro l'ambito oggettivo della decisione annullata, oltre che nei limiti tracciati dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione penale (294). Di recente, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che *"il giudice remittente indicherà al giudice del rinvio quel che ancora deve essere accertato"* (295).

Ciò premesso, occorre evidenziare che la pronuncia della Corte di Cassazione, sia essa civile o penale, non si limita a stabilire i limiti del giudizio rescissorio ma ha anche altri effetti sul giudizio di rinvio. In proposito, si è già visto che non è ammessa discussione né da parte del giudice del rinvio, né della stessa Corte di Cassazione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento (296). Non solo, ma la disciplina processuale prevede,

(293) GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile, annullamento del capo penale e competenza del giudice di rinvio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1975, p. 629; LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 154; Corte d'Appello di Bologna, 1 febbraio 2017, in www.leggeplus.ipsoa.it;

In giurisprudenza, Corte d'Appello di Firenze, 16 marzo 2015, n. 473: *"la corte ritiene che la domanda riproposta, ora, dagli attuali riassuntori sia, nella parte che esorbita da quanto dagli stessi ottenuto nel processo penale, inammissibile in questa sede"*; Corte d'Appello di Firenze, 21 novembre 2014, n. 1919: *"la Corte ritiene che la domanda riproposta, ora, dall'Enel Distribuzione Spa, sia, nella parte che esorbita da quanto dalla stessa ottenuto nel primo grado del processo penale, inammissibile in questa sede"*; Corte d'Appello di Roma, 3 ottobre 2011, leggeplus.ipsoa.it: *"aggiunge la Corte che essa non può provvedere oltre ed in particolare, non può liquidare il danno, né disporre in ordine alla richiesta pubblicazione della sentenza. Infatti, avendo il Tribunale penale pronunciato solo condanna generica in favore delle parti civili costituite, il giudice d'appello non può ampliare i limiti della decisione della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno [...] Peraltro, se così provvedesse, la Corte deciderebbe in grado unico di merito, mentre anche il giudizio per la liquidazione del danno, dopo la sentenza di condanna generica, può svolgersi in due gradi di giudizio di merito"*.

²⁹⁴ In dottrina, SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 324, l'autore evidenzia che le forme del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. sembrano le medesime del giudizio civile conseguente a una sentenza di condanna generica pronunciata dal giudice penale ai sensi dell'art. 539 c.p.p. in cui il compito del giudice civile consiste in una mera operazione di quantificazione del danno. Tuttavia, evidenzia che *"per il caso del giudizio di rinvio innanzi la Corte di appello civile [...] il discorso è assai diverso poiché, in ossequio al principio di diritto formulato dalla suprema Corte, quest'organo territoriale dovrà procedere ad una cognizione assai ampia, coinvolgente, come si è detto, la stessa responsabilità dell'imputato"*.

(295) Cass. civ., 20 giugno 2017, n. 15182.

(296) In particolare, Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457, specifica che a prescindere dalla natura funzionale e inderogabile della competenza in esame, *"la ragione vera e propria della immodificabilità risiede nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento processuale l'impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione, al di fuori dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ. [...] la designazione del giudice di rinvio, quale parte della statuizione della Cassazione, non è suscettibile di essere messa in discussione, perché su di essa, quale questione di rito, si forma nell'ambito del processo in cui è intervenuta, la cosa giudicata formale"*; Corte d'Appello di Firenze, 12 novembre 2014, n. 1861, in *DeJure*, la Corte, rilevato che l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto in riassunzione, secondo cui la Corte di Cassazione penale avrebbe dovuto annullare la sentenza impugnata senza rinvio e il presente giudizio riproposto in primo grado davanti al giudice civile, era la conseguenza logica del percorso argomentativo seguito

sia per il giudizio civile di rinvio sia per quello penale, che il giudice del rinvio debba uniformarsi sia al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte sia a tutto quanto dalla stessa statuito. Da un lato, infatti, l'art. 627, comma 3, c.p.p. specifica che il giudice penale del rinvio “*si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa*” e, dall'altro lato, l'art. 384, comma 2, c.p.c., impone al giudice civile del rinvio di “*uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte*”⁽²⁹⁷⁾.

La sentenza della Corte di Cassazione, quindi, vincola il giudice di rinvio oltre che al principio di diritto enunciato, anche alla qualificazione giuridica del fatto, alla valutazione dei fatti e alla necessità di utilizzare determinati mezzi di prova, oltre a tutto quanto di altro dalla stessa statuito, in modo da porre nel nulla l'effetto derivante dalla sentenza rescindente. In proposito, si afferma che a seconda che l'annullamento sia stato disposto per violazione o falsa applicazione di legge, o per difetto di motivazione o, oggi, per omesso esame di un fatto decisivo⁽²⁹⁸⁾, i poteri del giudice sono diversi⁽²⁹⁹⁾. Nel primo caso, resta ferma la valutazione dei fatti operata nei gradi precedenti; nel secondo caso, l'annullamento travolgerebbe anche tali accertamenti e di conseguenza i poteri del giudice di rinvio si espandono

dalla Suprema Corte, non ha potuto che dichiarare infondata l'eccezione *de quo*, atteso che “*avendo, la SC, cassato con rinvio; da tale pronuncia, inoppugnabile e costituente giudicato, discende la competenza, ex art. 622 c.p.p., della Corte d'Appello di Firenze*”.

In dottrina, SAVIO, *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in cassazione*, Padova, 2014, p. 83.

⁽²⁹⁷⁾ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 153; DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 280; AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 2012, p. 655: “*la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito*”; DI NICOLA, *Il giudizio di rinvio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di Kalb, vol. IV, Milano, 2015, p. 329.

⁽²⁹⁸⁾ DEL CORE, *Osservazioni in tema di rapporti tra giudizio di cassazione e giudizio di rinvio*, in *Giust. civ.*, Milano, 2013, p. 621 e ss: “*il vizio di omesso esame “circa”, e non “di”, un fatto decisivo è un “vizio di motivazione” attinente alla ricostruzione del fatto e alla valutazione del materiale probatorio (operata senza la considerazione di quel fatto); è come se la norma dicesse “omessa (in essa inclusa apparente o illogica) motivazione circa (ossia su quanto possa avere relazione con) un fatto rilevante”. Prova nei sia che, se la sentenza di appello viene annullata per omesso esame circa un punto decisivo della controversia, il giudice di rinvio è sempre libero di accertare i fatti omessi e di rivalutare quelli accertati, come pure di decidere la controversia in base a nuovi presupposti obiettivi*”; RICCI G.F., *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2013, p. 191.

⁽²⁹⁹⁾ SAVIO, *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in cassazione*, Padova, 2014, p. 73.

(300). I limiti, come visto nelle pagine che precedono, non sono tuttavia chiari e netti perché ogni sentenza rescindente ha un suo effetto proprio al quale - comunque - il giudice del rinvio non può non attenersi.

Atteso che i “*i limiti cognitivi e decisorii in cui il giudice di rinvio civile e quello penale incorrono per effetto della sentenza della Cassazione appaiono sostanzialmente sovrapponibili*” (301), si ritiene che tali limiti valgano anche per il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. il cui ambito oggettivo deve quindi ritenersi anch'esso delimitato a quanto statuito dalla sentenza penale della Suprema Corte e alle direttive in essa contenute (302). Di conseguenza, il giudice civile del rinvio

(300) DEL CORE, *Osservazioni in tema di rapporti tra giudizio di cassazione e giudizio di rinvio*, in *Giust. civ.*, Milano, 2013, p. 621 e ss: “*L'ampiezza del limite di cui all'art. 394 c.p.c. varia a seconda che la cassazione con rinvio sia stata disposta per violazione di norme di diritto, ex art. 360, n. 3, ovvero per vizi di motivazione, ex art. 360, n. 5. Nella prima ipotesi, il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, applicando la norma così come interpretata dalla Corte con riguardo al caso concreto, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo. [...] Nei casi di cassazione per vizio di motivazione, ricorrente è l'affermazione che il giudice del rinvio deve soltanto evitare l'errore logico della sentenza cassata, riesaminando i fatti ai fini di una valutazione complessiva; per il resto, non è vincolato da ipotesi interpretative eventualmente prospettate dalla Corte di cassazione, [...] egli, dunque, nell'ambito dello specifico capo di annullamento, conserva intatte tutte le facoltà, relative ai poteri di indagine e valutazione della prova, che gli competevano originariamente quale giudice di merito, anche se, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato, nella sentenza rescindente, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo; non potrà, quindi, fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e dovrà, a seconda dei casi, eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati*”

(301) LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 153; DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 280.

(302) MOLFESI, *Ricorso e controricorso per cassazione in materia civile*, Padova, 2010, p. 873: “*anche in caso di rinvio dopo l'annullamento delle sole disposizioni civili di sentenza penale, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice del rinvio neppure se fosse eventualmente erronea*”; CAPALAZZA, voce *Parte civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XII, Torino, 1957, p. 470: “*va da sé che il giudice del rinvio deve uniformarsi alla decisione della Cassazione, per ciò che concerne le questioni di diritto da essa decise*”; DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 236; SPIAZZI, *Cassazione delle sole disposizioni civili di sentenza penale con rinvio in base all'art. 541 c.p.p., e vincoli concreti che derivano per il giudice di rinvio dalle determinazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte*, nota a *Cass. civ.*, 26 luglio 1985, n. 4353, in *Giur. it.*, Torino, 1987, I, I, 849: “*il giudizio di rinvio va considerato come un processo chiuso, in cui la sentenza, che verrà emanata seguendo le direttive e le determinazioni date dalla Corte suprema*”.

In giurisprudenza, *Cass. civ.*, 15 dicembre 2015, n. 25217: “*il giudizio di rinvio non è che un giudizio di appello (che sostituisce quello annullato) con i poteri cognitivi e decisorii delimitati dal principio di diritto o logico fissato dalla sentenza di annullamento della Cassazione*”; *Cass. civ.*, 28 giugno 1997, n. 5800: “*Pacifico quanto precede deve ribadirsi - in conformità, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che anche quando si tratta di rinvio dopo annullamento delle sole disposizioni civili di sentenza penale (ai sensi dell'art. 541 c.p.p.) i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa, dal giudice di rinvio, nemmeno se fosse, eventualmente, erronea*”; *Cass. civ.*, 8 agosto 1990, n. 7999: “*Il procedimento di rinvio, davanti al giudice civile, dopo l'annullamento della sentenza assolutoria del giudice penale su ricorso della parte civile, non si sottrae alle regole fissate dall'art. 394 cod. proc. civ. (v. *Cass. n. 4353 del 26 luglio 1985*), e, quindi, non consente alle parti di rimettere in discussione i principi di diritto enunciati dalla pronuncia di cassazione, né di sollevare questioni che siano state già decise, esplicitamente od implicitamente*”, nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretto il rilievo del giudice del rinvio che si è rite-

disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. è anch'egli vincolato alla sentenza della Corte di Cassazione, non potendo disattendere né le questioni di diritto risolte dalla Corte né il principio di diritto dalla stessa affermato ⁽³⁰³⁾, “*nemmeno se lo ritenesse sbagliato*” ⁽³⁰⁴⁾.

7.2.1 *Le regole probatorie applicabili dal giudice civile*

Fermi i vincoli derivanti dalla natura di giudizio di rinvio, rimane, tuttavia, aperto il problema di individuare i poteri cognitivi propri del giudice del particolare giudizio di rinvio di cui ci si occupa. Infatti, come si è già accennato nelle pagine che precedono, non solo non vi è alcuna norma che dispone in merito ai poteri del giudice civile del rinvio *ex art. 622 c.p.p.*, ma è anche difficile sostenere che il giudice del rinvio abbia gli stessi poteri del giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, come invece accade per le ipotesi di rinvio da Cassazione penale a giudice penale e da Cassazione civile a giudice civile, poiché il primo è un giudice civile, mentre il secondo un giudice penale. È infatti evidente che se si ritiene che il giudice civile debba giudicare con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata, questi dovrebbe applicare le regole proprie del giudizio penale; al contrario, invece, se si considera il giudizio civile di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* soggetto alla disciplina normale del giudizio civile rescissorio, il giudice civile sarebbe tenuto a seguire le regole proprie del giudizio civile.

Al riguardo, si rammenta che secondo un risalente orientamento della Corte Costituzionale l'azione civile inserita nel processo penale “*non può perdere, per effetto di quella inserzione, né le sue caratteristiche sostanziali, quale ad esempio,*

nuto vincolato alla qualificazione del contratto come atto di contrabbando poiché così la Corte di Cassazione penale aveva deciso; Cass. civ., 26 luglio 1985, n. 4353; Corte d'Appello di Brescia, 4 novembre 2015, n. 1129, in *DeJure*.

⁽³⁰³⁾ Corte d'Appello di Brescia, 4 novembre 2015, n. 1129, in *DeJure*; Cass. civ., 15 dicembre 2015, n. 25217: “*il giudizio di rinvio non è che un giudizio di appello (che sostituisce quello annullato) con i poteri cognitivi e decisorii delimitati dal principio di diritto o logico fissato dalla sentenza di annullamento della Cassazione*”. In dottrina, DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002, p. 236.

⁽³⁰⁴⁾ SPIAZZI, *Cassazione delle sole disposizioni civili di sentenza penale con rinvio in base all'art. 541 c.p.p., e vincoli concreti che derivano per il giudice di rinvio dalle determinazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte*, nota a Cass. civ., 26 luglio 1985, n. 4353, in *Giur. it.*, Torino, 1987, I, I, 849.

la disponibilità, né quelle attinenti alla sfera processuale che le è propria, quali il principio della domanda, il limite del *petitum* e il suo stesso sistema probatorio” e, pertanto, quando il giudice penale passa all’esame della domanda della parte civile “è tenuto a fare applicazione dei principi che regolano l’azione civile” (305). Se così fosse, il trasferimento dell’azione civile dal processo penale al giudizio civile per effetto dell’annullamento disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p. non comporterebbe alcuna modificazione delle regole probatorie applicabile alla domanda di risarcimento e/o di restituzione avanzata dalla parte civile; infatti, il giudice civile del rinvio sarebbe tenuto a continuare ad applicare le regole proprie del giudizio civile già applicate dal giudice penale (306).

Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina più recenti hanno chiarito che, alla luce delle modifiche introdotte al codice di procedura penale in merito al rapporto tra azione civile e azione penale, ora sorretto dal principio di autonomia e separazione dei giudizi, “l’inserimento dell’azione civile nel processo penale pone in essere una situazione in linea di principio differente rispetto a quella determinata dall’esercizio dell’azione civile nel processo civile [...] sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale” (307). Tale diversità è legittima poiché è rimessa “allo stesso danneggiato la scelta sull’opportunità di avvalersi degli strumenti di indagine e dei mezzi di acquisizione delle prove propri di questo processo, ovvero di utilizzare, in sede civile, le presunzioni probatorie stabilite dalla legge in determinate materie” (308). Il giudice penale quindi applica anche all’azione civile le regole processuali e probatorie proprie del processo penale (309). Di qui l’interrogativo in merito alle regole probato-

(305) Corte Cost., 27 febbraio 1974, n. 40. In dottrina, CAVALLARO, *L’accertamento dei fatti inerenti alla responsabilità civile da reato*, in GAITO, *La prova penale*, Torino, 2008, p. 507.

(306) DIDI, *L’impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 281: “ove un tale principio fosse valido, nel caso in cui il giudizio civile, a cagione delle vicende che hanno riguardato i capi penali ai quali era originariamente agganciato, si trovasse ad essere completamente slegato da quello penale, non sorgerebbero particolari questioni, non essendo la parte civile differenzialmente trattata nelle due sedi”.

(307) Corte Cost., 29 gennaio 2016, n. 12; Corte Cost., 27 luglio 1994, n. 353.

(308) Corte Cost., 28 febbraio 1996, n. 60. In dottrina, DIDI, *L’impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 281.

(309) CAVALLARO, *L’accertamento dei fatti inerenti alla responsabilità civile da reato*, in GAITO, *La prova penale*, Torino, 2008, p. 518: “è altresì chiaro che in questi casi [ndr. l’autore si riferisce ai casi di cui agli artt. 576 e 578 c.p.p.] il giudice penale, pur essendo chiamato a decidere soltanto sull’azione civile, utilizzerà le regole

rie che il giudice civile del rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. deve applicare per decidere l'azione civile.

Per coerenza con il principio in base al quale il giudizio di rinvio davanti al giudice civile è considerato un giudizio del tutto riconducibile alla disciplina prevista dagli artt. 392 e ss. c.p.c., si afferma che il giudizio di rinvio è un giudizio a cui si applica la disciplina prevista dall'art. 394 c.p.c., quindi chiuso all'attività istruttoria delle parti, ma aperto ai mezzi di prova che il giudice può disporre d'ufficio ⁽³¹⁰⁾. Proprio perché qualificato come un giudizio civile di rinvio, alcuni sostengono che la naturale conseguenza sia quella di ritenere che il giudice del rinvio sia tenuto ad avvalersi delle regole probatorie proprie del giudizio civile ⁽³¹¹⁾. È evidente, però, che in questo modo si verificherebbe un mutamento del regime probatorio applicabile all'azione civile nel solo giudizio di rinvio ⁽³¹²⁾ per effetto del quale, peraltro, il danneggiato incorrerebbe in questa sede in tutte le limitazioni probatorie connesse al rito civile ⁽³¹³⁾.

Al riguardo, viene in rilievo in primo luogo la differenza tra attività istruttoria esperibile dal giudice civile ai sensi dell'art. 394 c.p.c. e quella esperibile dal giudice penale del rinvio ai sensi dell'art. 627 c.p.p. ⁽³¹⁴⁾; infatti,

probatorie del processo penale sia in ordine all'accertamento dell'illecito penale presupposto, sia per ciò che concerne l'an e il quantum della responsabilità civile".

⁽³¹⁰⁾ Cass. civ., 22 settembre 2016, n. 18595; Cass. civ., 26 luglio 1985, n. 4353; Corte d'Appello di Roma, 10 gennaio 2012, in *Pluris*: "i limiti all'ammissione delle prove concernono solo l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d'ufficio, sicchè, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, tale giudice, può avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi"; Corte d'Appello di Bologna, 1 febbraio 2017, in *www.leggeplus.ipsoa.it*.

⁽³¹¹⁾ CAVALLARO, *L'accertamento dei fatti inerenti alla responsabilità civile da reato*, in GAITO, *La prova penale*, Torino, 2008, p. 516; SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 324: "ebbene, è piuttosto logico sostenere che, in assenza di una espressa previsione normativa, il giudice di rinvio adotterà il suo rito, in considerazione, peraltro, del carattere c.d. chiuso di tale giudizio"; BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA.VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998, p. 654: "anche il potere di cognizione del giudice civile si esplica secondo le regole proprie del giudizio civile, salvo ovviamente, i limiti implicitamente deducibili dalle norme che disciplinano l'ambito della pregiudizialità dell'accertamento penale"; PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965, p. 530: "il procedimento si svolge secondo le norme proprie del giudizio civile"

⁽³¹²⁾ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 155.

⁽³¹³⁾ CAVALLARO, *L'accertamento dei fatti inerenti alla responsabilità civile da reato*, in GAITO, *La prova penale*, Torino, 2008, p. 518; Cass. pen., 24 ottobre 2003, n. 897: "la parte civile, se il rinvio fosse al giudice civile, potrebbe subire un pregiudizio, a causa delle limitazioni probatorie proprie del rito civile".

⁽³¹⁴⁾ SAVIO, *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in cassazione*, Padova, 2014, pp. 73 e ss.

“le forme del giudizio di rinvio davanti al giudice civile sono quelle di cui all’art. 394 c.p.c., che inibiscono alle parti ogni attività istruttoria o assertiva non direttamente dipendente dalla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione (Sez. un. civ., 20/3/1992, n. 3520, riv. 476382; Sez. un. civ., 28/1/2002, n. 1007, riv. 551896), mentre il giudice penale di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, ivi compresa la rinnovazione della istruzione dibattimentale (art. 627, comma 2, c.p.p.).” ⁽³¹⁵⁾. Non solo, ma nel giudizio di rinvio in esame sarebbe precluso anche l’unico mezzo di prova esperibile dalle parti ai sensi dell’art. 394 c.p.c., e cioè il deferimento del giuramento decisorio. Infatti, è stato correttamente evidenziato che ai sensi dell’art. 2739 c.c. *“il giuramento non può essere deferito o riferito [...] sopra un fatto illecito”*, e cioè il fatto che è proprio l’oggetto del giudizio di rinvio disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p. ⁽³¹⁶⁾.

A ciò si è aggiunto che qualora tra le prove raccolte nel corso del processo penale dovessero esserci mezzi di prova non consentiti nel processo civile, il giudice civile del rinvio si troverebbe costretto, in applicazione delle regole probatorie previste per il processo civile, a non poterle considerare ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del danno. In proposito, basta considerare che la testimonianza della parte civile è ammessa nel processo penale, ma è vietata, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., nel processo civile, allo stesso modo in cui anche le prove per testi relative ad un contratto possono essere assunte indipendentemente dal valore economico del contratto di cui si discute nel processo penale, ma non in quello civile ⁽³¹⁷⁾. Al contrario, invece, l’applicazione delle regole probatorie civilistiche consentirebbe alla parte civile di usufruire delle presunzioni legali previste in materia

⁽³¹⁵⁾ Cass. pen., 24 ottobre 2003, n. 897. In dottrina, SQUARCIA, *L’azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 325: *“l’art. 627, co. 2, c.p.p., concede al giudice di rinvio gli stessi poteri che aveva quando ebbe a pronunciare la sentenza annullata, solo che essi poteri sono assai più ampi di quelli ora visti per il procedimento civile, giusta l’art. 60 3 c.p.p., che, come noto, consente la riapertura dell’istruzione, a discrezione del giudicante”*; CAVALLARO, *L’accertamento dei fatti inerenti alla responsabilità civile da reato*, in GAITO, *La prova penale*, Torino, 2008, p. 519.

⁽³¹⁶⁾ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 156, l’autrice rileva altresì che se il giuramento decisorio fosse ammesso *“l’imputato-convenuto potrebbe infatti essere costretto a se detergere in forza di un tale giuramento, dal quale in sede penale è “protetto” vuoi per l’inoperatività, a norma dell’art. 193 c.p.p., dei meccanismi civilistici di prova legale, vuoi in ragione del diritto al silenzio”*.

⁽³¹⁷⁾ SQUARCIA, *L’azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, pp. 277 e ss.

di responsabilità extracontrattuale, la cui applicazione è però esclusa nel processo penale ⁽³¹⁸⁾.

Alla luce di ciò, parte della dottrina ha evidenziato che in applicazione della disciplina propria del giudizio civile si verrebbe a creare una situazione in cui il giudice del rinvio sarebbe tenuto a compiere una difficilissima opera di coordinamento tra le diverse regole di giudizio ⁽³¹⁹⁾. Tali autori, evidenziano che sarebbe stato più coerente prevedere che il giudice civile del rinvio continuasse ad applicare le stesse regole probatorie applicate dal giudice penale ⁽³²⁰⁾, ma escludono che ciò sia possibile in quanto il rinvio al giudice civile comporterebbe necessariamente l'adozione del rito civile ⁽³²¹⁾. Solo Lavarini è critica sul punto.

In senso contrario, invece, si esprime la giurisprudenza. Infatti, nell'unica pronuncia in cui risulta essersi posto in termini espliciti il proble-

⁽³¹⁸⁾ Risultano, invece, scettici sul punto DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 280; LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 155, l'autrice pone due esempi: "ipotizziamo, in primo luogo, che la Cassazione penale abbia annullato su ricorso della sola parte civile una sentenza di proscioglimento, ritenendone mancante, manifestamente illogica o contraddittoria la motivazione in punto inattendibilità dell'unica prova a carico dell'imputato, rappresentata dalla testimonianza dell'offeso-parte civile. *Quid nel giudizio di rinvio davanti al giudice civile, considerato che, in base alla legge processuale civile, la testimonianza della parte civile non è neppure ammessa? Consideriamo, ancora, l'eventualità che la Cassazione, su ricorso della parte civile, annulli una sentenza di condanna per lesioni colpose seguiti a sinistro stradale, nella parte in cui riconosce il concorso di colpa di tale parte, sul presupposto dell'inutilizzabilità delle prove addotte in proposito. L'applicabilità nel giudizio di rinvio delle regole probatorie processual-civilistiche consentirebbe di provare il concorso di colpa anche sulla base della presunzione legale ex art. 2054 comma 2 c.c.: dunque la parte civile, che non riuscisse a fornire la prova liberatoria richiesta dalla disposizione, si vedrebbe nuovamente ascrivere il predetto concorso di colpa, che potrebbe invece risultare insuscettibile di prova se il giudizio di rinvio avesse luogo in sede penale".*

⁽³¹⁹⁾ DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, p. 281; CAVALLARO, *L'accertamento dei fatti inerenti alla responsabilità civile da reato*, in GAITO, *La prova penale*, Torino, 2008, p. 520; SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 325, l'autore manifesta le proprie perplessità in ordine ad una applicazione indiscriminata del rito civile poiché "le due procedure non sembra possano integrarsi, e ragioni quanto meno di equità dovrebbero consentire l'estensione analogica delle norme processuali penali almeno a quei casi in cui la legislazione processualcivile ponga sbarramenti perfettamente compatibili col processo civile, ma irragionevoli ove applicati al giudizio penale (pur se di rinvio per questioni civili)".

⁽³²⁰⁾ CAVALLARO, *L'accertamento dei fatti inerenti alla responsabilità civile da reato*, in GAITO, *La prova penale*, Torino, 2008, pp. 518-519: "Coerenza sistematica avrebbe voluto che i poteri di decisione del giudice penale sull'azione civile, con l'applicazione delle stesse regole probatorie, proseguissero anche nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento dei soli capi civili della sentenza"; SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 325: "una volta annullati i capi della decisione che riguardano la domanda civile, nella fase successiva la parte interessata verrà a subire una decurtazione della posizione processuale sino ad allora perseguita, senza che, per tale statuizione militino ragioni convincenti".

⁽³²¹⁾ SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 325: rilevato che il giudice civile del rinvio adotterà le regole proprie del suo rito, evidenzia che così facendo "si avranno due decisioni adottate con riti diversi, e per questo accertate con limiti completamente difformi in ordine alla prova, senza che per ciò stesso appaia possibile una integrazione nella sede di rinvio, onde non snaturare il rito civile".

ma relativo a quali regole probatorie, civili o penali, debba attenersi il giudice del rinvio *ex art. 622 c.p.p.*, la Suprema Corte ha affermato che continuano ad applicarsi *“le regole proprie del processo penale e la deposizione giurata della parte civile, ormai definitivamente acquisita e ineludibile, dev’essere esaminata dal giudice di rinvio esattamente come avrebbe dovuto esaminarla il giudice penale se le due azioni non si fossero occasionalmente separate”* (322). Nonostante da tale pronuncia non sia dato comprendere quali siano le ragioni individuate dalla Suprema Corte per ritenere applicabili le regole probatorie del processo penale, si desume chiaramente che nonostante la sola decisione dell’azione civile sia rimessa al giudice civile, si devono continuare ad applicare le regole processuali e probatorie proprie del giudizio penale.

La soluzione delineata dalla giurisprudenza sembra essere quella più condivisibile anche alla luce delle ragioni che si vanno a indicare di seguito. Si ricorda innanzitutto che il giudizio di rinvio in esame non è un giudizio instaurato *ex novo* per la prima volta davanti al giudice civile, ma rappresenta la prosecuzione, seppur ai soli effetti civili, del giudizio instauratosi in primo grado davanti al giudice penale. Trattandosi quindi di una fase del medesimo giudizio, si ritiene corretto affermare che il giudice civile sia tenuto a continuare ad applicare le regole proprie del processo penale almeno per quanto riguarda il materiale probatorio già assunto (323). Al riguardo, peraltro, si rile-

(322) Cass. civ., 14 luglio 2004, n. 13068: nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso ritenendo che la Corte d’appello quale giudice di rinvio aveva sbagliato a scartare dal materiale probatorio la deposizione resa dalla parte civile, testimonianza che insieme a tutte le altre emergenze processuali avrebbe dovuto essere invece valutata. Non solo, ma la Corte di Cassazione ribadisce altresì che il principio in base al quale la sentenza di condanna può basarsi anche solo sulla testimonianza resa dalla parte civile è valido anche quando il processo prosegue in sede di rinvio davanti al giudice civile.

(323) LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 157, per ovviare al problema che si verrebbe a creare se si dovessero ritenere applicabili le disposizioni processuali civili al giudizio civile di rinvio, sostiene che *“l’art. 622 c.p.p., infatti, non deroga in toto alla regola, posta dall’art. 573 c.p.p., per cui le impugnazioni civili in sede penale vanno proposte, trattate e decise nelle forme del processo penale, ma vi deroga limitatamente all’individuazione del giudice competente (quello civile, anziché quello penale ex art. 623 c.p.p.). Ciò consente di sostenere che per quanto non attiene all’individuazione del giudice di rinvio - ad esempio per il regime probatorio - dovranno continuare ad applicarsi le disposizioni processuali penali, salvo integrarle con quelle processuali civili, nei limiti in cui ciò sia possibile, per far fronte ad eventuali lacune”*; Corte d’Appello di Firenze, 15 gennaio 2013, in www.leggeplus.ipsoa.it: *“il presente giudizio è deputato al riesame della vicenda sotto il profilo della responsabilità del convenuto rispetto all’attore, e l’analisi non può che basarsi sugli elementi di prova emersi nel corso del procedimento penale con riferimento alle parti del presente giudizio”*.

va che vi è un costante orientamento in giurisprudenza secondo il quale anche quando la sentenza penale non ha alcuna efficacia vincolante nel giudizio civile per il risarcimento dei danni e/o le restituzioni, il giudice civile, pur essendo tenuto a valutare integralmente e autonomamente il fatto in contestazione, può tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale ⁽³²⁴⁾, quindi anche di quelli che secondo le regole civilistiche non sarebbero ammessi. Se ciò è possibile quando si verte in ipotesi di giudizi autonomi e distinti, a maggior ragione non si vede perché nel giudizio civile di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* il giudice civile non dovrebbe attenersi al materiale probatorio raccolto nel corso del processo penale, prescindendo dal fatto che non è stato assunto secondo i limiti imposti dal codice di procedura civile ⁽³²⁵⁾.

⁽³²⁴⁾ *Ex multis*, Cass. pen. Sez. Un., 29 settembre 2016, n. 46688; Cass. civ., 18 novembre 2014, n. 24475, nel caso in esame i ricorrenti lamentavano che la Corte d'Appello li avesse condannati ritenendo che la prova derivasse dalla sentenza penale di perdono giudiziale, dal referto medico e dalla consulenza tecnica, la Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso precisando che fuori dai casi di sentenza penale irrevocabile di assoluzione "il giudice civile deve interamente rivalutare il fatto ma può tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale e non gli è vietato ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni"; Cass. civ., 12 gennaio 2016, n. 287: "il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine al diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico"; Cass. civ., 17 giugno 2013, n. 15112.

In dottrina, BOLOGNINI, *La prova nei rapporti tra giudizio penale e civile*, AA. VV., *La prova penale*, diretto da GAITO, Torino, 2008, p. 699: "la trasmigrazione in sede civile delle prove raccolte dal giudice penale è ammessa purché si tratti di prove raccolte nel dibattimento e il soggetto, nei cui confronti si vogliono utilizzare, abbia esercitato ovvero sia stato posto nelle condizioni di esercitare nel giudizio a quo, il proprio diritto di difesa"; RICCI G.F., *Intervento: Aspetti della circolazione della prova nel processo civile e nel processo penale*, AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1993, p. 113: "per quel che riguarda l'impiego in sede civile della prova penale, l'opinione della dottrina e della giurisprudenza anteriormente alla riforma del processo penale era pressoché univoca: tutte quante le acquisizioni avutesi in quest'ultimo, istruttorie o dibattimentali che fossero, avevano un identico valore probatorio ed erano ugualmente trasferibili in sede civile".

⁽³²⁵⁾ Cass. civ., 29 aprile 1994, n. 4164: "compito del giudice di rinvio [ndr. si tratta del giudice civile del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p.] è, pertanto, quello di accertare se nel fatto potevano ravvisarsi gli estremi del reato e legittimamente lo stesso giudice può fare riferimento alle risultanze probatorie raccolte nel giudizio penale senza che alla parte civile debba farsi carico di alcun onere probatorio"; Corte d'Appello di Firenze, 11 marzo 2015, n. 442, in *DeJure*: "il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente e autonomamente rivalutare il fatto in contestazione"; Corte d'Appello di Roma, 10 gennaio 2012, in *Pluris*: "in primo luogo, debbono condividersi le argomentazioni dei convenuti secondo i quali "il presente giudizio è deputato al riesame della vicenda sotto il profilo della responsabilità dei prevenuti rispetto agli attori, e l'analisi non può che basarsi sugli elementi di prova emersi nel corso del procedimento penale con riferimento alle parti del presente giudizio".

Inoltre, nel caso in esame, la domanda della parte civile, essendo stata esercitata nel processo penale era destinata fin da principio ad essere esaminata dal giudice penale che la avrebbe decisa sulla base delle regole probatorie penali e sul materiale probatorio raccolto in quella sede ⁽³²⁶⁾. A ciò si aggiunga che l'impianto istruttorio della cui ammissibilità si discute è anche lo stesso sul quale il giudice penale si è già pronunciato nel decidere dell'azione civile. Peraltro, non appare erroneo neanche affermare che il giudice civile del rinvio possa considerare la testimonianza resa dalla parte civile, nonostante questa non potrebbe essere legittimamente assunta nel processo civile ⁽³²⁷⁾. Infatti, basta pensare che è pacifico che la condanna penale può essere pronunciata anche solo sulla base della testimonianza resa dall'offeso e se in quel processo l'offeso si è costituito parte civile la sua testimonianza può portare *“persino alla definizione del giudizio civile proposto in sede penale per la sola testimonianza della parte in causa, con uno sconvolgimento radicale delle regole del processo civile”* ⁽³²⁸⁾. Se ciò è possibile, non si vede per quale ragione il giudice civile

⁽³²⁶⁾ LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009, p. 157, ritiene che al giudizio civile di rinvio si applichino le regole processuali penali, salvo che per la competenza del giudice, poiché *“Ciò consente di sostenere che per quanto non attiene all'individuazione del giudice di rinvio - ad esempio per il regime probatorio - dovranno continuare ad applicarsi le disposizioni processuali penali, salvo integrarle con quelle processuali civili, nei limiti in cui ciò sia possibile, per far fronte ad eventuali lacune. Del resto, così come il giudice penale è talora eccezionalmente tenuto ad applicare le regole processuali civili, anche in materia di prova - il riferimento è alle questioni pregiudiziali in tema di stato di famiglia e cittadinanza che siano risolte in sede penale -, non si vede perché il giudice civile non possa fare altrettanto nel giudizio ex art. 622 c.p.p.”*

³²⁷ Al proposito, si riporta un caso in cui il giudice civile del rinvio ha fondato la propria decisione di condanna al risarcimento dei danni patiti dalla persona offesa proprio sulle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa costituita parte civile.

Corte d'Appello di Ancona, 30 maggio 2012, n. 378, in *DeJure*: nel caso di specie, la Corte di Cassazione penale aveva annullato con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. la sentenza penale ravvisando un difetto di motivazione in merito alla ritenuta inattendibilità della persona offesa costituita parte civile. Riassunto il giudizio davanti al giudice civile, la Corte d'Appello di Ancona ha ritenuto che *“la persona offesa in sede testimoniale [...] ha reso dichiarazioni coerenti, puntuali e circostanziate, dotate perciò di quei requisiti che la Suprema Corte, in materia di valutazione della deposizione della persona offesa pur se costituita parte civile, individua come necessari ma sufficienti per addivenire ad una pronuncia di condanna”* e, pertanto, ha condannato l'imputata al risarcimento dei danni patiti dalla persona offesa.

⁽³²⁸⁾ CAPALOZZA, voce *Parte civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XII, Torino, 1957, p. 484, l'autore evidenzia che l'assunzione come testimone dell'offeso, *“nei reati che abbiano prodotto un danno risarcibile o reintegrabile, può condurre a risultati allarmanti”*; PENNISI, voce *Parte civile*, in *Enc. dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981, p. 1011: *“il principio dell'art. 106 c.p.p. [c.p.p. 1930] [...] da un lato privilegia la parte civile perché le dà la possibilità di decidere con la sua testimonianza (che spesso rappresenta l'unica fonte di prova) le sorti del processo penale; dall'altro la danneggia, qualora la testimonianza sia contraria ai suoi interessi”*; SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, pp. 280 e ss., l'autore rileva come dal combinato disposto delle norme processuali penali emerge che non è prevista alcuna incompatibilità per la testimonianza della parte civile anche in ordine alle domande che la stessa ha proposto, così *“il dogma, tipico del pro-*

del rinvio non possa procedere nella stessa maniera. Solo in questo modo, peraltro, vengono garantiti al danneggiato sia il medesimo trattamento che gli sarebbe assicurato se il giudizio di rinvio si svolgesse davanti al giudice penale, sia l'applicazione delle regole processuali per le quali ha optato nel momento in cui ha scelto di esercitare l'azione di risarcimento del danno in sede penale e non in sede civile ⁽³²⁹⁾.

Ciò chiarito, occorre precisare che laddove il giudice civile del rinvio dovesse procedere a una rinnovazione dell'istruttoria, ovvero ad assumere nuove prove, si ritiene che questi sia tenuto a osservare le regole processuali civili. Di conseguenza si ritiene che, salvo i casi in cui la necessità di nuove prove derivi dalla sentenza della Corte di Cassazione, il giudice civile del rinvio potrà disporre dei soli mezzi di prova che, come è noto, non sono mezzi di prova legati alla richiesta di parte e sono quindi pacificamente ammessi nonostante i limiti imposti dall'art. 394, comma 3, c.p.c. ⁽³³⁰⁾.

cesso civile, nemo testis in causa propria, momento imprescindibile di regolazione del processo per l'accertamento dell'azione di danno, che pure subisce alcune deroghe, viene dunque completamente stravolto, a tutto vantaggio dell'attore, solo che questi decida di intraprendere la via del rito penale, in quanto il danno lamentato deriva da un reato, col risultato di potere arrivare ad una decisione, non solo sull'an, ma altresì sul quantum, sulla base della testimonianza del beneficiario della decisione stessa, testimonianza magari resa anche in violazione dei limiti del mezzo di prova che in sede civile sarebbero invalicabili”.

⁽³²⁹⁾ A ciò sembra auspicare SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 326: “in conclusione, una volta che l'ordinamento consenta al danneggiato di abbandonare la sede sua propria, e di valersi di norme procedurali di indubbio vantaggio, quali quelle del processo penale, non sembra del tutto ragionevole, nel momento in cui si pronuncia sulle sue domande, sottrargli quegli stessi poteri, senza neppure consentirgli un recupero di quelle (pur ridotte) facoltà istruttorie che, ove avesse scelto la sede naturale, avrebbe per lo meno avuto, al fine di dimostrare la sua posizione, ed ottenere una decisione conforme alle sue richieste”; CAVALLARO, *L'accertamento dei fatti inerenti alla responsabilità civile da reato*, in GAITO, *La prova penale*, Torino, 2008, p. 520.

⁽³³⁰⁾ SPIAZZI, *Cassazione delle sole disposizioni civili di sentenza penale con rinvio in base all'art. 541 c.p.p., e vincoli concreti che derivano per il giudice di rinvio dalle determinazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte*, nota a Cass. civ., 26 luglio 1985, n. 4353, in *Giur. it.*, Torino, 1987, I, I, 849 secondo cui il divieto posto dall'art. 394 c.p.c. attiene ai soli mezzi di prova rimessi all'impulso delle parti e non a quelli esperibili d'ufficio; DEL CORE, *Osservazioni in tema di rapporti tra giudizio di cassazione e giudizio di rinvio*, in *Giust. civ.*, Milano, 2013, pp. 621 e ss.: “la Suprema Corte è saldamente orientata a ritenere consentite in rinvio le iniziative probatorie che, nell'attuale sistema positivo, afferiscono alla sfera dei poteri officiosi del giudice: la consulenza tecnica, l'ispezione, la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, l'interrogatorio non formale - il quale non integra un mezzo di prova e può essere disposto “in qualunque stato e grado del processo” (art. 117 c.p.c.), con la funzione di fornire elementi sussidiari per la valutazione delle prove già acquisite - e il giuramento suppletorio”; Cass. civ., 22 settembre 2016, n. 18595, si legge che annullata con rinvio la sentenza penale per insufficiente motivazione in merito alle statuizioni sui capi civili, la Corte d'Appello civile in sede di rinvio ha disposto nuova consulenza tecnica. Impugnata la sentenza con ricorso in Cassazione civile, la Suprema Corte ha ribadito che nel giudizio civile di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* non possono essere disposte nuove prove e che “il rinnovo della consulenza deve essere motivato”.

8. L'epilogo del giudizio

Dopo aver individuato l'ambito soggettivo e oggettivo del giudizio di rinvio, i poteri delle parti e del giudice di tale giudizio, è ora possibile analizzare l'esito del giudizio civile di rinvio, analizzando le decisioni che il giudice può pronunciare.

8.1 La decisione del giudice civile

Quanto al contenuto della pronuncia del giudice civile del rinvio *ex* art. 622 c.p.p., occorre in primo luogo chiarire che, come ogni giudizio, qualora manchino i presupposti e/o le condizioni dell'azione, la decisione sarà una pronuncia di rito. In proposito, infatti, basta considerare le ipotesi viste nei paragrafi che precedono.

Nel caso in cui le parti riassumano il giudizio davanti al giudice civile incompetente, la decisione sarà una sentenza con cui l'autorità giudiziaria adita dichiara la propria incompetenza, indica il giudice competente avanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine indicato, ovvero - in assenza - nel termine di tre mesi stabilito dall'art. 50 c.p.c. e liquida le spese di lite relative alla fase svoltasi davanti al giudice incompetente ⁽³³¹⁾.

⁽³³¹⁾ In merito alla questione della liquidazione delle spese di lite, occorre precisare che ove anche l'attore dovesse aderire all'eccezione di incompetenza proposta dai convenuti, trattandosi di competenza avente natura funzionale, il giudice civile è tenuto a pronunciarsi sulle spese di lite. In proposito, infatti, costituisce principio pacifico che allorché sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che la accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, con la conseguenza che il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento. In merito, Cass. civ., 8 giugno 2016, n. 11764; Tribunale di Milano, 21 luglio 2016, n. 9190, in *DeJure*, secondo cui: *“nel caso in cui sia svolta, o rilevata d'ufficio, eccezione di incompetenza per territorio inderogabile, l'eventuale adesione dell'attore (o dell'opposto) all'eccezione di controparte non priva affatto il Giudice del potere-dovere di verificare nel merito l'eccezione svolta, onde il provvedimento che chiude il processo, accogliendo nel merito l'eccezione, ha natura squisitamente decisoria, con conseguente potere-dovere del Giudice di statuire sulle spese”*; Cass. civ., 7 giugno 1985, n. 3415, in *Giust. civ. Mass.* 1985, fasc. 6, secondo cui *“In tema di competenza per territorio, l'adesione della controparte, ai sensi del 3° comma dell'art. 38 c.p.c., alla indicazione del giudice ritenuto competente dalla parte che ha eccepito l'incompetenza del giudice adito comporta che questi, nel rimettere al giudice competente la causa cancellata dal ruolo, non possa pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a sé, dovendo riguardo ad esse provvedere il giudice cui è rimessa la causa; tale principio, operando solo nell'ipotesi di competenza territoriale derogabile, non è applicabile nelle controversie soggette al rito del lavoro, attesa la natura inderogabile della competenza territoriale in ordine a tali cause, con la conseguenza che il pretore adito in funzione di giudice del lavoro, il quale si dichiara territorialmente incompetente, deve*

Nelle ipotesi in cui, invece, la riassunzione del giudizio avvenga oltre il termine previsto dall'art. 392 c.p.c., ovvero le parti non provvedano all'integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, o - ancora - si verifichi nel corso del giudizio una causa che comporta la sua estinzione, la pronuncia del giudice civile non potrà che limitarsi a dichiarare l'estinzione del giudizio, in merito alla quale si rinvia *infra* § 10 - *L'estinzione del giudizio civile di rinvio: cause ed effetti*.

Allo stesso modo, ove il giudice rilevi che le parti prendano - in violazione al disposto di cui all'art. 394 c.p.c. - conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, ovvero formulino domande che esorbitano dai limiti dell'ambito del giudizio di rinvio tracciato alle pagine che precedono, queste non potranno che essere dichiarate inammissibili ⁽³³²⁾. Tuttavia, è evidente che in questi casi il giudizio potrà non chiudersi esclusivamente con una pronuncia in rito, poiché solo le domande nuove saranno dichiarate inammissibili, ma potranno ben essercene altre per le quali il giudice è tenuto a pronunciarsi nel merito. È quindi proprio da questi casi che si può iniziare l'indagine in merito al contenuto delle sentenze pronunciate all'esito del giudizio di rinvio in esame, giudizio che si svolge proprio affinché sia pronunciata una decisione di merito e indagine che necessariamente dipende oltre che dai poteri delle parti e del giudice, da quanto si è già visto a proposito dell'ambito di applicazione dell'art. 622 c.p.p.

pronunciare anche sulle spese processuali relative alla fase svoltasi innanzi a sé, ancorché si spogli della causa accogliendo un'eccezione d'incompetenza sulla quale concordino tutte le parti".

⁽³³²⁾ Si segnala che hanno espressamente deciso per l'inammissibilità delle nuove domande, Corte d'Appello di Firenze, 16 marzo 2015, n. 473, in *DeJure*: "la domanda riproposta, ora, dagli attuali riassuntori sia, nella parte che esorbita da quanto dagli stessi ottenuto nel processo penale, inammissibile in questa sede"; Corte d'Appello di Firenze, 21 novembre 2014, n. 1919, in *DeJure*: "poiché non risulta che l'Enel Distribuzione abbia mai impugnato, quale parte civile, la sentenza penale di I grado, con la quale il Tribunale di Pisa, dichiarando l'imputata colpevole del reato a lei ascritto, l'aveva condannata genericamente, per quanto ancora interessa, al risarcimento del danno cagionato dal reato stesso in favore dell'Enel Distribuzione S.p.A., costituita parte civili ("danno da liquidarsi in sede civile") e aveva concesso alla parte civile una provvisoria provvisoriamente esecutiva di 200.000.000 Lire, la Corte ritiene che la domanda riproposta, ora, dall'Enel Distribuzione S.p.A., sia, nella parte che esorbita da quanto dalla stessa ottenuto nel I grado del processo penale, inammissibile in questa sede".

8.1.1 *La pronuncia sulle spese*

Nei casi in cui la Corte di Cassazione penale annulla la sentenza limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, si è visto che la Suprema Corte ritiene necessario disporre il rinvio poiché si tratta di una decisione che comporta una valutazione di merito che non può essere compiuta in sede di giudizio di legittimità. In particolare, si legge nei dispositivi delle sentenze della Corte di Cassazione penale che quando l'oggetto della domanda riguarda unicamente le disposizioni della sentenza concernenti le spese processuali, l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., "*dovendosi discutere in tale sede solo del quantum*" (333).

Atteso che il giudice civile del rinvio è tenuto a pronunciarsi entro i limiti tracciati dalla sentenza della Suprema Corte, il giudice dovrà limitarsi alla determinazione del *quantum* delle spese processuali, il cui *an* è già stato confermato dalla Suprema Corte. In questi casi, quindi, il giudizio civile di rinvio si chiude con una sentenza di condanna degli imputati e dei responsabili civili al pagamento delle spese di lite quantificate dal giudice civile.

8.1.2 *La decisione della pretesa risarcitoria e/o restitutoria della parte civile*

È invece più complesso delineare il contenuto della decisione del giudice civile nei casi in cui l'annullamento riguarda - più in generale - la pretesa risarcitoria e/o restitutoria della parte civile poiché è proprio in queste ipotesi che occorre analizzare gli effetti derivanti dalla trasmigrazione dell'azione civile dal giudice penale al giudice civile.

(333) *Ex multis*, Cass. pen. Sez. Un., 14 luglio 2011, n. 40288; Cass. pen., 5 luglio 2012, n. 37349; Cass. pen., 7 marzo 2013, n. 15865; Cass. pen., 9 settembre 2015, n. 36350, in cui la Suprema Corte ha specificato che "*annulla la sentenza impugnata nei confronti della parte civile Federazione Italiana Giuoco Calcio limitatamente alla quantificazione delle spese di lite, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello*".

8.1.3 (segue) l'efficacia dei capi penali della sentenza passati in giudicato

In primo luogo, si nota che nel caso in esame l'azione civile si separa da quella penale ed è quindi necessario verificare se e in che termini il giudicato intervenuto sui capi penali della sentenza si riflette sulla decisione dell'azione civile di risarcimento del danno. In proposito, oltre a quanto già detto in merito all'efficacia vincolante della sentenza di annullamento quanto alle statuizioni e al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p. secondo i quali, da un lato, *“la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”* e, dall'altro lato, *“la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima”*. Si tratta - come visto - delle disposizioni con cui il legislatore del 1988 ha introdotto il principio dell'autonomia dell'azione civile rispetto all'azione penale e ha stabilito che nel giudizio civile di risarcimento del danno l'efficacia del giudicato della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione, pronunciata all'esito del dibattimento, fa stato limitatamente all'accertamento del fatto, alla commissione o meno del fatto da parte dell'imputato e alla eventuale sussistenza di cause di giustificazione ⁽³³⁴⁾.

Il codice di procedura penale tralascia però del tutto di esprimersi in merito all'efficacia extrapenale delle sentenze di proscioglimento

⁽³³⁴⁾ BOLOGNINI, *La prova nei rapporti tra giudizio penale e civile*, AA. VV., *La prova penale*, diretto da GAITO, Torino, 2008, p. 692: *“quanto al fatto, è vincolante per il giudice civile non solo l'accertamento degli elementi costitutivi e delle circostanze del reato in contestazione, ma anche dei fatti materiali rilevanti ai fini della decisione [...] quanto alla riferibilità psicologica del fatto al soggetto agente, il giudice civile sarà vincolato all'accertamento del dolo e della colpa da parte del giudice penale pacificamente esteso anche all'accertamento di eventuali responsabilità concorsuali a carico del danneggiato, del coimputato e del terzo estraneo al giudizio penale con la precisazione che a quest'ultimo la sentenza penale non è opponibile. Circa l'eventuale graduazione della colpa, se accertata, anch'essa sarà vincolante per il giudice civile dovendo, tuttavia, distinguersi tra grado della colpa, quale parametro di determinazione della penal ex art. 133 c.p. e misura della colpa avente esclusiva rilevanza civilistica”*.

dell'imputato per amnistia, per prescrizione o per altre cause di estinzione del reato, le c.d. sentenze meramente processuali. A risolvere l'ampio dibattito insorto sul tema, sono quindi intervenute le Sezioni Unite che hanno definitivamente chiarito che si tratta di pronunce che non hanno alcuna efficacia vincolante nel successivo giudizio civile per il risarcimento del danno (335). In particolare, le Sezioni Unite hanno specificato che alla sentenza che dichiara il reato estinto per prescrizione *“non va riconosciuta alcuna efficacia extra-penale, benché per giungere a tale conclusione [quella cioè della prescrizione] il giudice abbia accertato e valutato il fatto”*. In tale caso infatti il giudice civile, ai fini delle statuizioni civili risarcitorie, *“pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente e autonomamente rivalutare il fatto in contestazione”* (336). E ciò proprio perché vige il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile.

Gli stessi principi valgono anche per l'efficacia dei capi penali della sentenza di annullamento nel giudizio di rinvio che si svolge davanti al giudice civile, poiché il fatto che il giudizio civile si svolga in sede di rinvio conseguente al processo penale non comporta alcuna distinzione (337). La giurisprudenza ha infatti più volte precisato che, quanto alle pronunce aventi contenuto processuale, *“la sentenza di annullamento della Cassazione non contiene alcuna statuizione irrevocabile in tema di responsabilità penale, dal momento che essa si è limitata ad annullare la sentenza di secondo grado che aveva - in riforma di quella di primo grado - dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela. Quindi, al giudice del rinvio era rimesso l'intero thema decidendum sulla responsabilità”* (338) e, del pari, che

(335) Cass. civ. Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768 e Cass. pen. Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 40049.

(336) Cass. civ., 5 agosto 2015, n. 16559; Corte d'Appello di Bologna, 1 febbraio 2017, in www.leggeplus.ipsoa.it.

(337) Cass. civ., 12 aprile 2017, n. 9358.

(338) Cass. civ., 15 dicembre 2015, n. 25217; Cass. civ., 12 aprile 2017, n. 9358: *“Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato nella sentenza 26 gennaio 2011, n. 1768, risolvendo un contrasto giurisprudenziale esistente, la disposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 c.p.p., costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno,*

“nella specie, il giudicato interno, formatosi a seguito dell’annullamento parziale della Corte di cassazione penale, impedisce di riconsiderare l’assoluzione per il reato di truffa aggravata, inizialmente contestato agli odierni ricorrenti e del quale, pertanto, essi non possono più essere chiamati a rispondere ai fini civili (art. 652 c.p.p.)” (339).

Peraltro, di recente la Corte di Cassazione civile ha ribadito che *“una volta venuta meno la sussistenza dell’interesse all’accertamento del reato [...] la fase di rinvio da celebrarsi dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d’appello (cfr. art. 622 c.p.p.) deve ritenersi non vincolata al rispetto dei criteri d’indole logica e probatoria che presiedono all’accertamento del reato, dovendo unicamente procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento per i danni derivanti dall’illecito civile, essendo unicamente gli effetti civili quelli residuati, sul piano della rilevanza giuridica, dalla condotta del danneggiante” (340).* E in un’altra occasione, ha precisato che disposto l’annullamento della sentenza penale per intervenuta prescrizione del reato, *“ciò comporta che, riassunto il processo nella sede civile, il giudice di rinvio non era affatto vincolato, nella ricostruzione del fatto, a quanto accertato dal giudice penale” (341).*

Non sembra quindi residuare alcun dubbio in merito ai limiti di efficacia dei capi penali della sentenza passati in giudicato.

mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione. Quest’orientamento, già confermato dalla successiva sentenza 9 ottobre 2014, n. 21299, deve essere ribadito nella pronuncia odierna. Con l’ulteriore precisazione, ad abundantiam, che il fatto che il giudizio civile si svolga in sede di rinvio da quello penale (art. 622 cit.) e non come giudizio derivante da una pronuncia di questa Corte in sede civile non modifica in nulla i termini del problema. E’ vero che, tecnicamente, il giudizio di rinvio è regolato dagli artt. 392-394 cod. proc. civ., ma è altrettanto evidente che non è per questo in alcun modo ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all’enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. da parte di questa Corte.”; Corte d’Appello di Firenze, 11 marzo 2015, n. 442, in DeJure: “le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra penale [...] il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (cfr. cass. SU n. 1758 del 26.1.2011)”.

⁽³³⁹⁾ Cass. civ., 8 settembre 2015, n. 17794; BOLOGNINI, *La prova nei rapporti tra giudizio penale e civile*, AA. VV., *La prova penale*, diretto da GAITO, Torino, 2008, p. 692 e ss.

⁽³⁴⁰⁾ Cass. civ., 26 luglio 2017, n. 13830. Si segnala che la giurisprudenza della Corte di Cassazione penale si esprime in senso contrario, sostenendo che *“in presenza di un appello della sola parte civile avverso una sentenza di assoluzione in primo grado, il giudice del gravame deve valutare la sussistenza della responsabilità dell’imputato, secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile che evocano ipotesi di inversione dell’onere della prova o, peggio ancora, di responsabilità oggettiva”.* Sul punto, vedasi Cass. pen., 4 febbraio 2016, n. 27045; Cass. pen., 11 ottobre 2016, n. 45786.

⁽³⁴¹⁾ Cass. civ., 12 aprile 2017, n. 9358.

8.1.4 (segue) *i presupposti per la pronuncia di una sentenza di condanna - generica o specifica - cambiano per effetto del passaggio dal processo penale al processo civile*

Ciò chiarito in merito agli effetti del giudicato penale sui capi civili annullati, è ora possibile soffermarsi sul merito della decisione dell'azione civile che, per effetto del rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., non è più di competenza del giudice penale ma è diventata di competenza del giudice civile.

Nel processo penale, si è visto che la parte civile può chiedere al giudice penale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., la condanna dell'imputato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato. Con la costituzione di parte civile viene quindi dedotto in giudizio il rapporto civilistico tra imputato e/o responsabile civile e il danneggiato sul quale il giudice è tenuto a pronunciarsi. In particolare, il giudice penale è tenuto a statuire sull'*an* della domanda di risarcimento del danno e/o di restituzione solo laddove abbia pronunciato sentenza di condanna dell'imputato per il reato in ordine al quale l'imputato si è costituito parte civile ⁽³⁴²⁾. La condanna penale, infatti, da un lato, costituisce il presupposto indefettibile per la pronuncia sulle domande avanzate dalla parte civile, ma dall'altro lato non è sufficiente per la condanna al risarcimento del danno perché il giudice penale deve accertare anche che dal reato siano derivati danni alla parte civile. A tal fine, quindi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del fatto illecito, del nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno lamentato, nonché la prova del danno subito al pari di quello che accade in un giudizio civile di risarcimento del danno da fatto illecito. Ove, peraltro, venga in rilievo per la determinazione del risarcimento dovuto il concordo del fatto colposo della parte civile costituita, il giudice è altresì tenuto alla specificazione percentuale di tale concorso poiché, ai sensi dell'art. 1227 c.c., *“è diminuito secondo la*

⁽³⁴²⁾ CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 467.

gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate” (343). Non vi è invece alcun obbligo di quantificazione percentualistica degli apporti causali dei concorrenti nel fatto dannoso, in quanto il credito risarcitorio della parte civile è assistito, ai sensi dell’art. 2055 c.c., dal principio di solidarietà passiva (344).

Tuttavia, nel processo penale, vi è una peculiarità: se le prove raccolte non consentono la liquidazione del danno, ma viene accertata l’esistenza di un fatto potenzialmente produttivo di danno, il giudice penale può limitarsi a pronunciare d’ufficio, ai sensi dell’art. 539 c.p.p., sentenza di condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione del danno (345). In tal caso, peraltro, se la parte civile ne fa richiesta, il giudice penale può condannare l’imputato e il responsabile civile al pagamento di una provvisoria, nei limiti in cui ritenga raggiunta la prova del danno (346).

Nel caso in esame, però, l’autorità cui compete la decisione sull’azione civile non è più il giudice penale, ma è il giudice civile e, nel giudizio civile, i presupposti per la pronuncia di una sentenza di condanna generica sono ben diversi.

Nel processo civile è pacifica l’ammissibilità di una domanda limitata all’*an debeatur* sin dall’atto introduttivo (347) e il suo accoglimento presuppone

(343) Cass. pen., 4 dicembre 2001, n. 5728, evidenzia che, diversamente, nel caso in cui si discuta del concorso di più imputati (debitori) terzi estranei al procedimento, “viene in rilievo il principio della solidarietà passiva sancito dall’art. 2055 c.c., secondo il quale “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”, salva l’azione di regresso del debitore che abbia risarcito il danno nei confronti degli altri condebitori solidali: aspetto, quest’ultimo, che evidentemente non rileva affatto nel rapporto esterno tra creditore danneggiato e debitore imputato, e che potrà, semmai, da quest’ultimo essere fatto valere nella competente sede civilistica nei rapporti interni tra lui, debitore solvente, ed altri eventuali condebitori solidali”.

(344) BOLOGNINI, *La prova nei rapporti tra giudizio penale e civile*, AA. VV., *La prova penale*, diretto da GAITO, Torino, 2008, p. 692.

(345) Cass. civ. Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768: “a rafforzare l’autonomia dei giudizi [ndr. civili e penali] ha, poi, contribuito quella giurisprudenza che ha chiarito che la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell’esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito”.

(346) DI CHIARA, voce *Parte civile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 249.

(347) Cass. civ., Sez. Un., 23 novembre 1995, n. 12103 che ha affermato come “se con la previsione specifica dell’art. 278 c.p.c., si individua l’interesse giuridicamente rilevante dell’attore ad ottenere, sulla base dell’accertata sussistenza di un diritto, una sentenza di condanna generica alla prestazione, salva la liquidazione successiva, non vi è ragione di negare la sussistenza della stessa condizione dell’azione allorché la domanda alla condanna generica sia proposta in via autonoma “ab initio””. In dottrina v. LUISO, *Diritto Processuale Civile*, Milano, 2015, p.

l'accertamento in termini di mera probabilità della sussistenza del danno (348). Il convenuto destinatario di una siffatta domanda può opporvisi - purché lo faccia tempestivamente (349) -, a una “*richiesta di accertamento*”

200, secondo cui “è possibile per comune opinione giurisprudenziale e dottrinale, proporre già fin dall'inizio una domanda giudiziale limitata all'an, riversando la quantificazione, in caso di esito favorevole della controversia, ad un processo successivo”; MARINUCCI, art. 278 c.p.c., in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, a cura di COMOGGIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA, Torino, 2012: secondo cui “L'ammissibilità di una azione con tale oggetto viene da taluni ricavata in via interpretativa dall'art. 2818 c.c., che prevederebbe la condanna generica come autonoma azione “concreta”, ed è tesi seguita dalla giurisprudenza che fa leva sul vantaggio che l'attore ricava, introducendo la domanda, nel non dover indicare le prove sul quantum e nella possibile composizione amichevole della lite. [...] a differenza di quanto accade per la condanna generica resa in forma di sentenza non definitiva, quando si chiede la condanna generica autonoma non vi è l'onere di formulare integralmente le istanze istruttorie, vale a dire non occorre indicare quelle relative al nesso di causalità e al quantum”.

(348) Cass. civ., Sez. Un., 23 novembre 1995, n. 12103, “La giurisprudenza di questa Corte ha più volte stabilito che l'oggetto della condanna generica deve essere portato non solo sul diritto originario assertivamente leso, sulla lesione avvenuta, ma anche sulla sussistenza del danno (e quindi del diritto al risarcimento), ancorché quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e, in relazione alla prova, su base di probabilità”.

(349) Secondo la dottrina prevalente l'opposizione deve essere formulate nei termini di una domanda riconvenzionale ossia venti giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. (CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2015, p. 152: “si ammette la possibilità per il convenuto [...] di opporsi ad un accertamento limitato solo ad alcuni profili della fattispecie costitutiva del diritto. Il convenuto potrà quindi chiedere al giudice di accertare, nell'ambito dello stesso processo, anche la quantità della prestazione dovuta (non si tratterà qui di una vera riconvenzionale, poiché il diritto oggetto del processo rimane lo stesso; i tempi e i modi di proposizione però coincideranno)”; MARINUCCI, art. 278 c.p.c., in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, a cura di COMOGGIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA, Torino, 2012: “Benché i più neghino, ed a ragione, che l'opposizione del convenuto sia riconducibile ad una domanda riconvenzionale, perché non determina un allargamento dell'oggetto del giudizio, si sottolinea che essa vada comunque manifestata nei tempi e nei modi della domanda riconvenzionale. Ed è avverso che merita di essere condiviso (e preferito rispetto a quello secondo il quale l'opposizione del convenuto - un'istanza processuale - potrebbe essere sollevata nei limiti delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.) posto che l'oggetto e le modalità (piena o meno su tutti o solo su alcuni elementi della fattispecie) della cognizione del giudice deve essere delineato in limine litis anche per ragioni di economia processuale, considerate le inevitabili differenze che lo stesso assume secondo che sia destinato alla pronuncia di una condanna generica ovvero piena”; MONTANARI, art. 278 c.p.p., in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di CONSOLO, Milano, 2010, “anche una eventuale opposizione al riguardo [i.e. alla separazione tra an e quantum in corso di causa] non abbisogna di formule particolari es anzi può essere manifestata in via implicita [...]. Per contro essa deve essere tempestiva, se non immediata [a pena altrimenti, di doversi ritenere espresso il consenso sull'istanza di scissione dell'accertamento risarcitorio]: e così, avanzata dall'attore l'istanza di separazione dei giudizi all'atto di della precisazione delle conclusioni, sarà in quella sede processuale medesima che il convenuto dovrà esprimere il proprio dissenso; ed inammissibile, a fortiori, dovrà considerarsi l'opposizione che sia stata formulata per la prima volta nel giudizio di legittimità”), altra dottrina più risalente ritiene invece che il termine sia quello di cui all'udienza ex art. 183 c.p.c.: SCARSELLI, *Considerazioni sulla condanna generica (nella evoluzione giurisprudenziale dopo la riforma)*, in *Il corriere giuridico*, fasc. 6, 1998, p. 712, “dinanzi ad una domanda di condanna formulata genericamente dall'attore, la c.d. opposizione del convenuto altro non è se non una istanza processuale affinché il giudice pronunci su tutta la materia dedotta in giudizio e quindi accerti non solo l'illecito e la sua potenzialità dannosa ma anche l'esistenza o meno del danno con ogni conseguenza di legge. [...]. Questa c.d. opposizione del convenuto andrà poi generalmente considerata quale istanza processuale, e come tale potrà essere sollevata con le (sole) preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., anche perché dopo tale udienza è obbligo aver delimitato definitivamente la materia del contendere, a ciò al fine anche di consentire alle parti, nel rispetto per sempre delle preclusioni di cui all'art. 184 c.p.c., di richiedere l'assunzione di mezzi di prova a loro parere necessari”). In giurisprudenza affermano la necessaria tempestività dell'opposizione del convenuto: Cass. civ., 28 aprile 1972, n. 1343 ove si qualifica come “eccezione in senso proprio” (e come tale soggetta alle preclusioni di rito) l'opposizione del convenuto ad un accertamento limitato al solo *an debeat*; Cass. civ., 22 maggio 1998, n. 5139 “Assume la ricorrente che, avendo in appello limitato la domanda all'*an debeat*, e non avendo le controparti contestato tale limitazione, né in comparsa di costituzione e risposta, né in sede di conclusioni, bene dovevano i giudici del

dell'insussistenza del danno, attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità" (350), manifestando così la volontà che il giudice compia un accertamento in termini di certezza (e non di semplice probabilità) sulla sussistenza del danno. Quando, invece, con la domanda iniziale sia stata richiesta una condanna specifica la limitazione della domanda all'accertamento del solo *an debeat* in corso di causa può avvenire quando l'attore ha formulato con l'atto introduttivo una domanda di condanna specifica (*an* e *quantum*) e in corso di causa decida di ottenere una pronuncia limitata al solo *an* e quando l'attore ha formulato con l'atto introduttivo (in via alternativa o subordinata tra di loro) sia una domanda di condanna generica, sia una domanda di condanna specifica e, in corso di giudizio, decida di rinunciare alla seconda per proseguire solo la prima. In questo ultimo caso, la giurisprudenza ha affermato che la successiva scelta dell'attore di coltivare unicamente la domanda di condanna generica non necessita del consenso del convenuto (351), questi al

gravame considerare il devolutum per l'an debeat e non potevano, se non contraddicendosi, ammettere l'esistenza dell'an (per la responsabilità precontrattuale da sleale interruzione delle trattative, ai sensi dell'art. 1337 cod. civile) e poi rigettare tale domanda, già positivamente verificata. Tali argomentazioni sono da condividere, corrispondendo ad una costante giurisprudenza di questa Corte, che ammette la limitazione della domanda di condanna per responsabilità civile all'an debeat, in sede di appello, quando il consenso della controparte (asserita responsabile, nella specie, ai sensi dell'art. 1337 c.c.) si possa desumere dalla mancata tempestiva contestazione della istanza di scissione dell'accertamento risarcitorio. (Conf. Cass. 26 giugno 1982 n. 3861; 24 febbraio 1982 n. 1169; 29 maggio 1985 n. 3267; Cass. 1994 n. 4467, tra le tante)".

(350) Cass. civ., 31 luglio 2009, n. 17893 secondo cui "richiesta di accertamento dell'insussistenza del danno, attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità, ed è ricollegabile all'interesse del convenuto medesimo ad ottenere una tutela preventiva contrapposta a quella richiesta dall'attore; con la conseguenza che, una volta proposta dall'opposizione, l'attore, al fine dell'accoglimento della propria domanda, è tenuto a dare dimostrazione del danno (non nella sua mera probabilità), anche se indipendentemente dall'individuazione attuale dell'entità dello stesso". Tale pronuncia si pone nel solco tracciato dalla Cass. civ. Sez. Un., 23 novembre 1995, n. 12103 secondo cui "quando ad una domanda limitata allo "an" si contrapponga una richiesta di accertare l'insussistenza (non della probabilità) del danno, non viene richiesta solo una diversa modalità dell'iter valutativo del giudice, ma un diverso risultato, una diversa tutela, che contrapponga certezza e probabilità" (in senso conforme v. anche Cass., 22.11.2000, n. 15066). Le stesse Sezioni Unite precisano anche che "non può qualificarsi l'opposizione del convenuto volta alla liquidazione attuale, in termini di domanda riconvenzionale. Basti considerare che la supposta riconvenzionale avrebbe ad oggetto la quantificazione della prestazione dovuta, e cioè la pronuncia che completa la condanna generica richiesta dall'attore, fornendo un titolo esecutivo contro lo stesso autore della riconvenzionale il quale, in definitiva, chiederebbe una condanna contro se stesso. Si introdurrebbe, quindi, una situazione rispetto alla quale il convenuto avrebbe solo una legittimazione passiva, non attiva. Il che pone la supposta domanda riconvenzionale in contrasto con i principi in tema di interesse ad agire dello stesso convenuto".

(351) Cass. civ., 14 gennaio 2005, n. 681 afferma che "la formulazione, in via originariamente alternativa, di una domanda di risarcimento danni e di una richiesta di condanna generica limitata all'an debeat" (con riserva di ulteriore giudizio per la determinazione del quantum), esclude la necessità del consenso, da parte del convenuto, alla successiva limitazione della domanda stessa alla pronuncia sull'an debeat" [...]. Al convenuto è riconosciuta, pertanto, in caso di domande "ab origine" alternative, la sola facoltà di porre l'autonoma propria domanda di accertamento negativo dell'esistenza del danno, ed in questo solo caso l'attore ha l'onere di provare anche il quantum dello

più potrà formulare in via riconvenzionale una domanda che estenda l'accertamento della responsabilità al *quantum debeatur* ⁽³⁵²⁾.

Diversamente, quando non sia stata formulata nessuna domanda di condanna generica, ai fini della scissione del giudizio sull'*an* da quello sul *quantum*, occorre distinguere secondo che essa avvenga all'interno dello stesso processo, o dia invece luogo a due diversi processi. Mentre in quest'ultimo caso la scissione richiede l'istanza dell'attore ed il consenso del convenuto ⁽³⁵³⁾, nel primo l'adesione della controparte non è necessaria, e la separazione può essere disposta anche d'ufficio ⁽³⁵⁴⁾. In ogni caso, comunque, la giurisprudenza ha specificato che nonostante la limitazione della domanda al solo *an*, l'attore ha *“l'onere d'indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la determinazione del quantum, incorrendo altrimenti nel rigetto della domanda se non adeguatamente provata”* ⁽³⁵⁵⁾.

stesso ed il giudice non può rimettere la decisione a separato giudizio”.

⁽³⁵²⁾ Cass. civ., 8 gennaio 1999, n. 85, Cass. civ., 14 gennaio 2005, n. 681 e Cass. civ., 16 dicembre 2010, n. 25510. Si colloca all'interno di questo orientamento giurisprudenziale anche Cass. 20.2.2015, n. 3366 dove si afferma che *“nel caso di formulazione alternativa delle domande in questione [domanda di condanna specifica e domanda di condanna generica], è consentito all'attore restringere la propria pretesa alla sola condanna generica all'an debeatur. [...] La scelta dell'attore non richiede il consenso del convenuto, sicché questi non può opporvisi. Tuttavia in tal caso il convenuto può domandare in via riconvenzionale che l'accertamento della responsabilità si estenda al quantum debeatur”.*

⁽³⁵³⁾ Cass. civ., 24 settembre 2014, n. 20139; Cass. civ., 6 agosto 2013, n. 18661; Cass. civ., 1 giugno 2012, n. 8854; Cass. civ., 18 febbraio 2011, n. 4051; Cass. civ., 24 ottobre 2006, n. 22836; Cass. civ., 2 aprile 2002, n. 4653; Cass. civ., 3 settembre 1999, n. 9280; Cass. civ., 20 marzo 1999, n. 2572 (caso di determinazione dell'assegno di mantenimento “in separata sede”: laddove vi è una richiesta specifica di condanna anche sul *quantum*, tale istanza vincola il giudice ad una sentenza definitiva su tutta la domanda poiché, in caso contrario, si violerebbe il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.); Cass. civ., 21 febbraio 1996, n. 1339; Cass. civ., 26 ottobre 1991, n. 11418 (se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto per somma determinata o determinabile, il giudice non può d'ufficio rinviare a separato processo la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna generica); Cass. civ., 18 febbraio 1988, n. 1736; Cass. civ., 10 marzo 1987, n. 2468. In dottrina, si veda VITALE, *Condanna generica e separazione dei giudizi*, in *Giust. civ.*, I, Milano, 1999, p. 1099.

⁽³⁵⁴⁾ Cass. civ., 24 marzo 2015, n. 5857; Cass. civ., 24 marzo 2015, n. 5856; Cass. civ., 9 settembre 2013, n. 20609; Cass. civ., 4 ottobre 2012, n. 16899; Cass. civ., 27 aprile 2011, n. 9404; Cass. civ., 29 maggio 2008, n. 14357; Cass. civ., 27 gennaio 1987, n. 736. Sul punto, anche Cass. civ., 23 marzo 2016, n. 5784: *“la pronuncia a norma dell'art. 278 c.p.c. di sentenza non definitiva debeatur, con conseguente scissione delle pronunce sull'an e sul quantum della pretesa, anche in mancanza dell'istanza di parte, non comporta violazione di principi di ordine pubblico e non incide sulla realizzazione delle finalità essenziali del processo, le quali non sono compromesse dalla scissione, sia pure irregolarmente disposta, del processo stesso in due fasi, sicché non ne risultano vulnerati i principi fondamentali del sistema processuale, né pregiudicati i diritti della difesa”.*

⁽³⁵⁵⁾ Cass. civ., 18 dicembre 2015, n. 25528, Cass. civ., 9 settembre 2013, n. 20609; Cass. civ., 27 aprile 2011, n. 9404; Cass. civ., 27 luglio 2005, n. 15686; Cass. civ., 9 aprile 2015, n. 7090 e Cass. civ., 24 settembre 2014, n. 20127.

La differenza tra processo penale e processo civile è sul punto evidente. Solo il giudice penale può infatti limitarsi, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., alla pronuncia di una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni per il solo fatto di aver accertato la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di danno.

Resta quindi da esaminare il contenuto della decisione del giudice civile del rinvio *ex art.* 622 c.p.p., al quale è chiesta la condanna dell'imputato e/o del responsabile civile al risarcimento del danno.

Fermo restando che in applicazione delle regole proprie del giudizio di rinvio, il giudice civile è tenuto a dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande nuove e di tutte le domande che esorbitano da quanto ottenuto e richiesto dalle parti nel grado di giudizio la cui sentenza è stata annullata, in tale sede egli è tenuto ad accertare l'esistenza di un diritto certo al risarcimento del danno, l'esistenza di un nesso causale tra gli illeciti contestati e il danno lamentato ⁽³⁵⁶⁾. Una volta verificata la sussistenza di tutti questi elementi, se la parte civile ha limitato la propria domanda a una domanda di condanna generica, il giudice non potrà pronunciare niente di più di una sentenza di condanna generica, assistita, al più, da dalla condanna al pagamento di una provvisoria ⁽³⁵⁷⁾. È invece quando la parte civile ha chiesto

⁽³⁵⁶⁾ Si noti, peraltro, che in sede civile la valutazione del nesso di causa è diversa da quella che viene effettuata dal giudice penale ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato. Infatti, nel processo civile vige la regola del c.d. "più probabile che non", mentre nel processo penale - attesa la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile - vige la regola della prova "oltre ogni ragionevole dubbio". Sul punto, *ex multis*, Corte d'Appello di Firenze, 11 marzo 2015, n. 442, in *DeJure*: "la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".

⁽³⁵⁷⁾ Corte d'Appello di Firenze, 16 marzo 2015, n. 473, in *DeJure*; Corte d'Appello di Firenze, 21 novembre 2014, n. 1919, in *DeJure*; Corte d'Appello di Firenze, 25 settembre 2012, n. 1210, in *DeJure*: "La situazione descritta, si ripete nemmeno mai contestata dai convenuti costituiti, porta a considerare accertata l'esistenza di emissioni di biogas ai danni degli attori. Si tratta allora di valutare se sia accoglibile la domanda di risarcimento del danno, quantomeno nell'an, essendosi gli attori ritualmente attenuti al principio per il quale in sede di rinvio non è consentito assumere conclusioni diverse da quelle rassegnate in precedenza ed essendosi perciò riservati ad un separato giudizio la quantificazione dei danni, previa conferma in questa sede solo del riconoscimento di provvi-

la condanna specifica dell'imputato e/o del responsabile civile, e tale richiesta è ammissibile, che emergono le differenze tra processo penale e processo civile. Infatti, in applicazione delle regole proprie del processo civile, il giudice ove anche riscontrasse la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di danno, non provato però nella sua consistenza, non può legittimamente pronunciare una sentenza di condanna generica, dovendo, invece, rigettare la domanda nel merito in quanto non provata.

Dall'analisi della giurisprudenza, infatti, risulta che quando non è provata la sussistenza del fatto lesivo, del nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso, ovvero l'esistenza o l'entità del danno, il giudice civile del rinvio rigetta nel merito la domanda ⁽³⁵⁸⁾. Anche in questi casi, la decisione sarà, dunque, una decisione di merito con tutti i conseguenti effetti che ha ogni pronuncia di merito di rigetto di una domanda di risarcimento del danno. Ove, invece, la domanda dovesse risultare fondata e il danno provato, il

sionali (già corrisposte dai convenuti). [...] la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni deve dunque essere accolta, potendo il danno specificamente subito da ognuno degli attori essere liquidato in separata sede e risultando qui sufficiente la conferma delle già corrisposte provvisoriale"; Corte d'Appello di Firenze, 19 settembre 2011, n. 1160, in *DeJure*; Corte d'Appello di Roma, 10 gennaio 2012, in *www.leggeplus.ipsoa.it*: "l'esistenza e l'entità del danno deve sempre essere accertata nel giudizio civile nel rispetto dei principi sull'onere probatorio [...], e questo può, senz'altro, avvenire nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione a seguito dell'annullamento ex art. 622 c.p.p. da valutare come giudizio civile sul risarcimento del danno, senza alcun limite alle normali regole sull'onere probatorio che, sebbene il giudizio avvenga in grado di appello, devono essere quelle previste per ogni parte che intenda dimostrare le ragioni della domanda ex art. 2967 c.c."

³⁵⁸ Corte d'Appello di Firenze, 16 marzo 2015, n. 473, in *DeJure*: "atteso che, con riferimento ai medesimi, non è stato offerto alcun tipo di elemento da cui trarre, neanche in via presuntiva, la prova del danno morale loro patito per la mancata nascita del nipote [...] non può essere riconosciuto in loro favore il risarcimento del danno richiesto"; Corte d'Appello di Firenze, 12 novembre 2014, n. 1861, in *DeJure*: "rilevato che, in concreto, non solo l'ipotesi del concorso è del tutto assente nella fattispecie contestata all'imputato, ora convenuto in riassunzione, ma, inoltre (se ciò non bastasse), non ricorre, negli atti del processo, alcun elemento, neanche di ordine presuntivo, idoneo a indicare che l'imputato avesse, in qualunque modo, istigato il giornalista alla diffamazione degli attuali riassuntori [...] in definitiva, dunque, la Corte ritiene che le domande risarcitorie proposte da Pa. Ra. Pu., Fa. Pa. e Ro. Lu. Be. debbano essere respinte in toto perché infondate"; Corte d'Appello di Ancona, 18 aprile 2013, n. 241, in *DeJure*: "accerta e dichiara, ai fini civili, la misura del concorso di colpa di RR e di VA nella causazione dell'evento nella percentuale del 50% ciascuno, e la spettanza alle parti civili VC di una provvisoriale di Euro 20.000, GG di una provvisoriale di Euro 20.000 e a VS di una provvisoriale di Euro 10.000, confermano le restanti statuizioni civili"; Corte d'Appello di Ancona, 2 marzo 2012, n. 166, in *DeJure*; Corte d'Appello di Firenze, 10 agosto 2011, n. 1090, in *DeJure*; Corte d'Appello di Ancona, 2 marzo 2012, n. 166, in *DeJure*; Corte d'Appello di Roma, 10 gennaio 2012, in *Pluris*.

giudice provvederà a condannare l'imputato e/o il responsabile civile al risarcimento del danno ⁽³⁵⁹⁾.

8.1.5 (segue) la determinazione del concorso di colpa

Come visto, la determinazione del concorso di colpa del danneggiato attiene al rapporto civilistico dedotto nel giudizio penale, tanto che quando la Corte di Cassazione riscontra un vizio della sentenza relativamente a tale profilo, annulla la sentenza con rinvio al giudice civile. In questi casi, spetta dunque al giudice del rinvio - allo stesso modo del giudice penale - la sua determinazione e, se non è stata proposta alcuna domanda di condanna specifica, la decisione del giudice del rinvio avrà ad oggetto la sola determinazione dell'eventuale incidenza causale della condotta della parte civile ⁽³⁶⁰⁾.

Diversamente, invece, quando nel giudizio di rinvio è stata correttamente proposta una domanda di condanna specifica, la determinazione del concorso di colpa della parte civile costituisce uno degli elementi che il giudice è tenuto a valutare per l'eventuale condanna dell'imputato e/o del responsabile civile e per la conseguente determinazione del danno ⁽³⁶¹⁾.

⁽³⁵⁹⁾ Si noti che se il giudice civile del rinvio riconosce che in presenza di più convenuti, le condotte a loro imputabili dovessero risultare diverse per oggetto e per gravità della lesione, la condanna non sarà pronunciata in solido, ma sarà significativamente diversi.

⁽³⁶⁰⁾ Corte d'Appello di Ancona, 18 aprile 2013, n. 241, in *DeJure*: “*l'oggetto del presente giudizio di rinvio deve e può essere soltanto della questione della misura del ritenuto concorso di colpa nell'evento oggetto di causa, e quindi questa Corte deve esaminare soltanto gli aspetti relativi alla responsabilità, procedendo ad una nuova disamina e valutazione della condotta tenuta dai soggetti coinvolti nel sinistro, al fine di valutare la misura della responsabilità del R e di V.A. A questa Corte, a cui la causa è stata rimessa, a seguito di annullamento, dalla Corte di Cassazione ai soli effetti civile, fissando i limiti del giudizio nei termini sopra indicati, non è pertanto consentito ampliare la materia e i limiti del decisum alla liquidazione del danno (rimessa dal Giudice di merito ad altro e separato giudizio e non avendo la questione formato oggetto di appello, né conseguentemente essendo stata materia di ricorso per cassazione e di giudizio e pronuncia della Suprema Corte), che pure forma oggetto di domande degli attori. Le domande degli attori di procedere in questa sede anche alla quantificazione definitiva del danno e alla sua attribuzione alle parti civili vanno quindi dichiarate inammissibili*”; Corte d'Appello di Firenze, 19 settembre 2011, n. 1160, in *DeJure*.

⁽³⁶¹⁾ Corte d'Appello di Firenze, 16 marzo 2015, n. 473, in *DeJure*: “*la Corte è chiamata a determinare il quantum del concorso di responsabilità del lavoratore, la cui esistenza, per effetto del giudicato costituito dalla sentenza di cassazione, non può essere negata*”. Determinato quindi il concorso di colpa nella misura del 10%, la Corte d'Appello ha statuito che “*i capi civili delle sentenze penali in questione debbano essere riformati nel senso che la condanna dell'imputato al risarcimento del danno debba essere limitata al risarcimento del danno al 90% del totale; la condanna generica a favore di ACS deve, dunque, essere ridotta al 90% di quanto a suo tempo, liquiderà, per l'intero, il giudice civile, da investirsi di un apposito, nuovo giudizio, mentre la condanna specifica già pronunciata, cumulativamente, a favore dei fratelli della po', G, R e RM, deve essere, fin d'ora, ridotta alla somma di 36.000 Euro (ovvero al 90% di 40.000 Euro); la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisoria*”.

9. L'impugnazione della decisione del giudice civile del rinvio

Evidenziati i contenuti della sentenza pronunciata all'esito del giudizio civile di rinvio, occorre affrontare il tema relativo ai rimedi esperibili avverso la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di rinvio in esame.

Quanto al processo penale, a seguito dei dibattiti insorti in dottrina e giurisprudenza, il legislatore è intervenuto prevedendo una disciplina esplicita sul punto. Ora, infatti, l'art. 628 c.p.p. prevede espressamente che la sentenza del giudice del rinvio può essere impugnata con ricorso per Cassazione quando è pronunciata dal giudice d'appello e con il mezzo di impugnazione previsto dalla legge se è stata pronunciata da un giudice di primo grado ⁽³⁶²⁾.

Nel processo civile, dato che nel giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 394 c.p.c. si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, la pronuncia del giudice di rinvio è soggetta alle impugnazioni esperibili contro le sentenze emesse in quel grado di giudizio ⁽³⁶³⁾. Di qui, quindi la possibilità di esperire nei confronti della decisione i rimedi della revocazione, dell'opposizione di terzo e, in particolare, del ricorso per cassazione, con la conseguenza che vi potrà essere un secondo ricorso per cassazione e un secondo giudizio di rinvio.

Con riguardo alla decisione emessa all'esito del giudizio di rinvio *ex* art. 622 c.p.p., la giurisprudenza e la dottrina hanno chiarito che la sentenza *“deve ritenersi resa a seguito di una riassunzione agli effetti dell'art. 392 cod. proc. civ. e di un procedimento riconducibile all'ambito dell'art. 394 cod. proc. civ”* ⁽³⁶⁴⁾. Pertanto, anche nei confronti della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di rinvio in esame saranno esperibili i mezzi di impugnazione cui sarebbe soggetta la decisione emessa dal giudice avanti al quale il giudizio si è svolto.

provvisoriamente esecutiva di Euro 70.000 in favore di AC deve essere tenuta ferma, posto che, anche tenendo conto della riforma marginale che qui si dispone, essa rimane pienamente giustificata”.

⁽³⁶²⁾ SAVIO, *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in cassazione*, Padova, 2014, p. 151.

⁽³⁶³⁾ PUNZI, *Il processo civile, La fase di cognizione nella tutela dei diritti*, vol. II, Torino, 2008, p. 530; CALAMANDREI - FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1957, p. 1104.

⁽³⁶⁴⁾ Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457.

Si tratta di una soluzione del tutto condivisibile proprio perché coerente con il principio secondo cui il giudizio di rinvio che ha luogo dopo una sentenza resa dalla Corte di Cassazione penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p. è da considerarsi un giudizio civile a tutti gli effetti. Si è infatti visto che - salvo per alcune peculiarità, che tuttavia non attengono propriamente alla decisione, come ad esempio il criterio per individuare il giudice territorialmente competente - una volta che l'azione civile è rimessa al giudice civile, questa torna ad essere soggetta alle regole proprie del processo civile. Coerentemente, quindi, una volta che l'azione civile passa dal processo penale al processo civile e viene quindi decisa dal giudice civile in applicazione delle regole proprie di tale processo, non vi sono ragioni per le quali la decisione non possa essere impugnata come una decisione pronunciata all'esito di un normale giudizio di rinvio *ex* artt. 392 e ss. c.p.c. Al riguardo, infatti, è sufficiente vedere che sono molteplici i casi in cui la Corte di Cassazione civile è stata adita con ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c. avverso una sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio *ex* art. 622 c.p.p. e che in nessuna si trova una declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità di tale mezzo di impugnazione perché esperito contro la decisioni in esame.

Si può quindi ritenere che, in conclusione, al pari di una normale sentenza emessa all'esito di un giudizio di rinvio, anche la decisione in esame potrà essere impugnata con ricorso per cassazione civile e la Suprema Corte potrà cassare la decisione con o senza rinvio, e potrà dunque esserci un nuovo giudizio di rinvio, questa volta però disposto ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c.

10. L'estinzione del giudizio civile di rinvio: cause ed effetti

Esaurita l'analisi in merito allo svolgimento del giudizio di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., occorre soffermarsi su ciò che accade se il giudizio di rinvio non dovesse essere riassunto tempestivamente, ovvero se

non dovesse essere del tutto riassunto, o ancora se nel corso del procedimento si dovesse verificare una causa di estinzione del processo.

Quando una di queste ipotesi si verifica nel corso del giudizio civile di rinvio, la norma che viene in rilievo è l'art. 393 c.p.c., rubricato "*Estinzione del processo*", secondo cui "*Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda*".

Atteso che il giudizio di rinvio *ex art. 622 c.p.p.* deve essere riassunto con le medesime modalità previste per il giudizio di rinvio *ex artt. 392 e ss. c.p.c.*, si ritiene che qualora il giudizio in esame non dovesse essere riassunto del tutto o dovesse essere riassunto oltre il termine di cui all'art. 392 c.p.c. le conseguenze siano quelle previste per l'omologo giudizio civile, e cioè l'estinzione dell'intero processo prevista dall'art. 393 c.p.c.

L'art. 393 c.p.c. prevede anche che il processo si estingue quando successivamente alla riassunzione si avvera "*una causa di estinzione del giudizio di rinvio*", e cioè una delle cause di estinzione del processo civile indicate agli artt. 306, 307 e 309 c.p.c. ⁽³⁶⁵⁾. Anche a tale riguardo si ritiene che l'estinzione del giudizio di rinvio in esame possa conseguire anche a tutte queste ipotesi, poiché si tratta di un giudizio che si svolge davanti al giudice civile tramite il compimento di atti retti dalla disciplina processuale civile.

A sostegno di ciò, si ritiene sufficiente evidenziare che anche quando l'azione civile è esercitata nel processo penale la parte civile può rinunciare definitivamente e irrevocabilmente in modo che non si abbia alcuna pronuncia sull'azione civile esercitata nel processo penale, e ciò accade quando, ai sensi dell'art. 82 c.p.p., si verifica la revoca della costituzione di parte civile

⁽³⁶⁵⁾ CALAMANDREI - FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1957, p. 1104: "*è appena il caso di dire, poi, che, essendo l'estinzione del giudizio di rinvio disciplinata dalle ordinarie regole in materia (art. 306 e segg., causa di estinzione potrà essere o la rinuncia agli atti del giudizio, oppure l'inattività delle parti*"; GAMBINERI, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, 2008, p. 277: "*si ritiene che il giudizio di rinvio possa estinguersi vuoi per inattività delle parti vuoi per rinuncia*".

(³⁶⁶). La revoca può essere esercitata dalla parte civile sia in forma espressa sia in forma tacita. Nell'un caso si tratta di un atto personale della parte che deve essere fatto in conformità alle formalità previste dall'art. 82, comma 1, c.p.p.; mentre, nel secondo caso, la revoca c.d. tacita o presunta è collegata a un comportamento della parte civile, e cioè alla mancata presentazione delle conclusioni o all'esercizio dell'azione civile davanti al giudice civile previsti dall'art. 82, comma 2, c.p.p. (³⁶⁷). La prima ipotesi si ritiene assimilabile alla rinuncia agli atti del giudizio prevista dall'art. 306 c.p.c.; infatti, entrambe devono essere fatte oralmente in udienza, dalle parti o dai loro procuratori, o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti (³⁶⁸). La seconda ipotesi, invece, costituendo l'effetto del comportamento omissivo della parte civile che non precisa le conclusioni scritte, si ritiene assimilabile alle ipotesi di estinzione del giudizio per inattività delle parti previste dall'art. 307 c.p.c., poiché in entrambi i casi il legislatore prevede che il processo non possa proseguire quale conseguenza del mancato compimento di atti, sia di proposito sia per negligenza, che, essendo essenziali per lo svolgimento del processo, la legge prevede che siano compiuti entro un termine perentorio (³⁶⁹).

Alla luce di ciò, si ritiene che si possa legittimamente sostenere che siano cause di estinzione del giudizio civile di rinvio *ex art. 622 c.p.p.*, le me-

(³⁶⁶) CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 282: "ugualmente in ambo le sedi [civile e penale] l'azione è rinunciabile"; ANCeschi, *L'azione civile nel processo penale*, Milano, 2012, pp. 218 e ss.

(³⁶⁷) CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, pp. 424 e ss.

(³⁶⁸) La revoca espressa della costituzione di parte civile non necessita dell'accettazione dell'altra parte, ma ciò non toglie che l'ipotesi sia del tutto assimilabile alla rinuncia agli atti del giudizio. Infatti, nel processo penale, dato che l'imputato non può proporre domande riconvenzionali, non rientrerebbe comunque nel novero delle "parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione" del giudizio e, quindi, non sarebbe comunque richiesta la sua accettazione. DI CHIARA, voce *Parte civile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, p. 243: "la revoca espressa o tacita deve solo essere portata a conoscenza delle altre parti: non è richiesta l'accettazione o il consenso di queste, a differenza di quanto stabilito per la rinuncia agli atti del processo civile".

(³⁶⁹) La c.d. revoca presunta della costituzione di parte civile prevista dall'art. 82, comma 2, c.p.p. consegue a uno specifico comportamento tipizzato dal legislatore, senza il cui compimento non è possibile per il giudice pronunciarsi sulla domanda avanzata dalla parte civile. Infatti, proprio perché la parte civile può costituirsi in giudizio senza precisare l'ammontare del risarcimento del danno richiesto, la disciplina processuale penale prevede che al più tardi l'importo debba essere precisato insieme alla presentazione delle conclusioni scritte poiché è evidente che altrimenti il giudice non potrebbe pronunciarsi.

desime cause previste per il giudizio civile di rinvio successivo alla cassazione di una sentenza civile.

Individuate le cause di estinzione del giudizio di rinvio, occorre soffermarsi sugli effetti dell'estinzione del giudizio.

La prima parte dell'art. 393 c.p.c. prevede che al verificarsi di una causa di estinzione *"l'intero processo si estingue"*. In proposito, si evidenzia che è pacifico che con l'espressione *"l'intero processo si estingue"* l'art. 393 c.p.c. prevede un effetto diverso da quello previsto dall'art. dall'art. 338 c.p.c., secondo cui *"l'estinzione del procedimento di appello [...] fa passare in giudicato la sentenza impugnata"* poiché, pur trattandosi di un giudizio che si svolge in grado di appello e secondo le regole previste per l'appello, nel giudizio di rinvio non c'è alcuna sentenza di primo grado che possa *"rivivere"* ⁽³⁷⁰⁾. Infatti, quando si estingue il giudizio di appello, la sentenza di primo grado non è ancora stata sostituita da nessuna pronuncia; diversamente, invece, quando si è arri-

⁽³⁷⁰⁾ Con riferimento al giudizio civile di rinvio, tra le molte: Cass. civ., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11844: *"- dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio consegue che la sentenza di primo grado "non rivive" a seguito della cassazione della sentenza d'appello (Cass. 07 febbraio 2013, n. 2955; Cass. 09 marzo 2001, n. 3475); invero il giudizio di rinvio è preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia (cfr Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824); il che significa che la circostanza che il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina del corrispondente grado (di norma, quello di appello), non comporta che esso debba essere inteso come la rinnovazione di detto grado, con la conseguenza che, sarebbe errato applicare al giudizio di rinvio, le norme specificamente dettate per esso"*; Cass. civ., 18 marzo 2014, n. 6188; Cass. civ., 7 febbraio 2012, n. 1680; Cass. civ., 15 maggio 2005, n. 1824; Cass. civ., 6 dicembre 2002, n. 17372; Cass. civ., 13 luglio 1998, n. 6829: *"se è pur vero che il procedimento di rinvio restituisce le parti al secondo grado, non può omettersi di considerare che questo procedimento si pone al di fuori della dinamica comune che intercorre tra il giudizio di primo grado e l'appello, e da ciò consegue che la sua disciplina sarà quella dell'appello nel limite in cui non sia espressamente derogata da norme che rinviengono la loro ragione di essere nell'intervenuta cassazione della sentenza di appello. La norma di cui all'art. 331 c.p.c., collocata nel capo I del titolo III del libro secondo del codice, che reca la disciplina delle impugnazioni in generale, costituisce specificazione ed adattamento (con diverso ambito di applicazione) dell'art. 102 c.p.c., la cui violazione da luogo alla estinzione del processo, e degli effetti della quale in sede di rinvio sono individuati dall'art. 393 c.p.c."*; Cass. civ., 18 giugno 1994, n. 5901: *"nella suddetta ipotesi [ndr. si tratta di un giudizio di rinvio] trova applicazione l'art. 393 c.p.c. secondo il quale se il processo non viene riassunto davanti al giudice di rinvio nel termine stabilito dal precedente art. 392 o se dopo la riassunzione si verifica una causa di estinzione del giudizio di rinvio, si estingue l'intero processo, senza che possa rivivere la sentenza di primo grado già riformata - salvo il limite invalicabile dell'autorità di cosa giudicata che sia stata acquistata dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - poiché la norma esclude l'effetto della estinzione del processo di appello statuito dall'art. 33 c.p.c., che è appunto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado"*.

In dottrina, CALAMANDREI - FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1957, p. 1104: *"non si dubita, peraltro, che l'estinzione del giudizio di rinvio travolga la sentenza di primo grado, la quale non potrà in alcun caso tornare in vita"*.

vati al giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado è stata sostituita da quella di appello che a sua volta è stata cassata dalla Suprema Corte e non vi è quindi alcuna pronuncia che possa passare in giudicato. Quanto all'estinzione del giudizio di rinvio prevista dall'art. 393 c.p.c., la giurisprudenza ha infatti chiarito che l'estinzione *“travolge tutte le pronunzie emanate nel corso di esso, mentre non può toccare le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato, e cioè, oltre alle sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione (o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati), anche quelle definitive ma passate solo parzialmente in giudicato, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza, in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato”* (371).

Dato che anche nel giudizio civile di rinvio conseguente all'annullamento di una sentenza penale ai soli effetti civili, la sentenza di primo grado sul punto ancora in esame non ha più alcuna efficacia in quanto ad essa si è sostituita la sentenza di secondo grado che, a sua volta, è stata annullata dalla pronuncia della Corte di Cassazione penale, si ritiene che non vi sia alcuna pronuncia che possa passare in giudicato nel caso in cui il giudizio di rinvio non dovesse essere riassunto tempestivamente o non dovesse essere riassunto del tutto (372). Pertanto, non risultano esservi ragioni per le quali il disposto di cui all'art. 393 c.p.c. non si dovrebbe applicare anche al giudizio di rinvio in esame (373).

(371) Cass. civ., 19 giugno 2014, n. 13974. *Ex multis*, Cass. civ., 21 dicembre 2012, n. 23813; Cass. civ., 7 febbraio 2012, n. 1680; Cass. civ., 15 maggio 2001, n. 6712; Cass. civ., 30 dicembre 1994, n. 11296.

(372) Cass. civ., 15 maggio 2001, n. 6712; Cass. civ., 16 giugno 1987, n. 5334: *“Difatti, l'estinzione del processo provocata dalla mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio travolge tutte le pronunce emanate nel corso del processo ad eccezione di quelle passate in giudicato, che abbiano definito il giudizio rispetto ad alcune delle domande proposte, ovvero a capi delle domande stesse, e siano, quindi, suscettibili di autonoma esecuzione, salvo l'effetto vincolante che la sentenza della Corte di cassazione a norma dell'art. 393, conserva anche nel nuovo processo, instaurato con la riproposizione della domanda (v. sent. nn. 465-83, 859-81, 1669-80, 3035-79, 2100-74).”*

(373) Con riferimento al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., si veda Cass. civ., 22 maggio 2006, n. 11936 secondo la quale *“Restando, pertanto, definitivamente caducata ogni pregressa pronuncia, compresa quella di primo grado, non sussiste la pretesa “reviviscenza” postulata dal ricorrente, dato che la regola processuale degli effetti estintivi dell'intero processo ex art. 393 cod. proc. civ. risulta naturalmente applicabile anche alla ipotesi (regolata già dall'art. 541 del cod. proc. pen. del 1930 ed oggi disciplinata dall'art. 622 del codice di procedura penale*

Ciò precisato, occorre ora soffermarsi sul significato da attribuire alla seconda parte dell'art. 393 c.p.c. che stabilisce la sopravvivenza dell'effetto vincolante della sentenza della Suprema Corte per un eventuale successivo giudizio instaurato con la riproposizione della medesima domanda. Al riguardo, è innanzitutto necessario premettere che l'estinzione del giudizio di rinvio, come del resto anche la revoca della costituzione di parte civile, comportano la sola rinuncia all'azione civile e non alla domanda che, invece, determinerebbe la perdita dell'azione sostanziale e l'inammissibilità della sua riproposizione ⁽³⁷⁴⁾. Pertanto, a seguito dell'estinzione del giudizio o della revoca della costituzione di parte civile, il preteso danneggiato può riproporre in sede civile e in primo grado la medesima domanda già proposta ⁽³⁷⁵⁾.

Sul punto, si rileva che è pacifico che all'estinzione del giudizio di rinvio - sia esso *ex artt.* 392 e ss c.p.c., ovvero *ex art.* 622 c.p.p. - si applica l'art. 310 c.p.c. e che pertanto *“nel nuovo processo, instaurato attraverso la riproposizione della domanda, conservano efficacia, e sono quindi utilizzabili, tutte le statuizioni di merito, su cui si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive, che non abbiano formato oggetto di impugnazione, o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati, ed anche quelle definitive, ma passate in giudicato solo parzialmente, per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza, in virtù dei*

vigente) della sentenza penale assolutoria della responsabilità penale dell'imputato con rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno”.

⁽³⁷⁴⁾ Ciò è pacifico poiché, da un lato, per il processo civile, l'art. 310 c.p.c. prevede espressamente che *“l'estinzione del processo non estingue l'azione”*; mentre, dall'altro lato, l'effetto derivante dalla revoca della costituzione di parte civile è previsto espressamente all'art. 82, comma 4, c.p.p., secondo cui *“la revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile”*. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 430, evidenzia che *“la revoca comporta la rinuncia agli atti del giudizio”*, ma aggiunge anche che la revoca può conseguire anche alla rinuncia alla domanda civile, con il diverso effetto, però, che in questo caso vi è la perdita dell'azione sostanziale che, per l'effetto, non sarà più proponibile in sede propria; CAPALOZZA, voce *Parte civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XII, Torino, 1957, p. 483: *“la revoca presunta e quella espressa fatta con riserva costituiscono solo rinuncia agli atti del giudizio e non rinuncia all'azione, per cui gli atti compiuti dai soggetti del rapporto processuale civile prima della revoca sono da considerare validi alla stregua e nei limiti delle norme civilistiche sostantive e processuali [rinuncia quale semplice estinzione del processo e non dell'azione: art. 310, 1 comma, cod. proc. civ.]”.*

⁽³⁷⁵⁾ CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 885, nel caso in cui la riassunzione del procedimento non avvenga entro l'anno ritiene che *“in tal caso si potrà instaurare autonoma azione civile e che l'annullamento ai fini civili delle statuizioni della sentenza ad opera del giudice di legittimità impedisca comunque l'effetto di giudicato in sede civile”*.

principi della possibilità di formazione progressiva del giudicato” (376). Estinto il giudizio di rinvio, l’azione civile potrà quindi essere riproposta in primo grado davanti al giudice civile. Tuttavia, ove l’azione civile sia la medesima già svolta nel corso del giudizio penale la sentenza della Corte di Cassazione penale avrà efficacia vincolante sia per quanto riguarda quanto statuito in merito alla responsabilità penale dell’imputato, ma anche per quanto riguarda il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e/o tutte le sentenze o i capi sui quali si è formato il giudicato.

(376) Cass. civ., 21 dicembre 2012, n. 23813; Cass. civ., 29 settembre 1988, n. 5279; Cass. civ., 30 dicembre 1994, n. 11296; Cass. civ., 15 ottobre 2004, n. 20311. In ipotesi di giudizio di rinvio *ex art. 622 c.p.p.*, Cass. civ., 15 maggio 2001, n. 6712, secondo cui: “*Ne consegue che nella fattispecie non contrasta con la riproposizione ex novo della domanda la circostanza che il tribunale abbia ritenuto che sul punto della corresponsabilità delle parti nella produzione del sinistro, per effetto della sentenza della Cassazione, non poteva più discutersi, rimanendo aperta la sola questione della percentuale degli apporti colposi. infatti, avendo la sentenza della cassazione annullato la sentenza del tribunale penale solo nella parte in cui fissava nella misura del 50% gli apporti causali, si era tuttavia formato il giudicato (almeno tra le parti di quel giudizio) sul punto che l’incidente in questione era da ascrivere ad un concorso di colpa dei due conducenti e non a responsabilità esclusiva di uno solo di essi*”. In dottrina, CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 885: “*ex art. 393 c.p.c., la sentenza della Corte di cassazione conserverà il suo effetto vincolante circa il principio di diritto enunciato nel nuovo processo, ma questo non sarà ad istruzione chiusa*”; SATTA, voce *Corte di Cassazione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962, p. 829; CALAMANDREI - FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1957, p. 1104.

SINTESI CONCLUSIVA

Alla luce dell'indagine svolta risulta che il primo passaggio da compiere per procedere all'individuazione della disciplina del giudizio di rinvio che segue all'annullamento della sentenza penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p., è comprendere quale sia la ragione giustificatrice della previsione normativa data la peculiarità insista in un'ipotesi di trasmigrazione - "forzata" - dal sistema processuale penale al sistema processuale civile. A tal fine è risultato opportuno ripercorrere - seppur per brevi cenni - l'evoluzione della disciplina dei rapporti tra azione civile e azione penale, in quanto il giudizio esaminato costituisce un chiaro punto di contatto tra il sistema processuale penale e il sistema processuale civile.

L'indagine ha messo in evidenza che nonostante il testo della norma che prevede l'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili non abbia subito - nel tempo - modifiche equiparabili a quelle che sono state apportate alle altre norme che si occupano del rapporto tra azione civile e azione penale, è invece mutata di pari passo con la concezione di quest'ultimo la funzione riconosciuta all'istituto.

Nell'ambito del sistema delineato dal codice del 1930 - sistema retto dal principio di unitarietà della giurisdizione e di preminenza del processo penale rispetto a quello civile - la previsione dell'annullamento con rinvio al giudice civile non era altro che la conferma della subalternità dell'azione civile esperita nel processo penale. La rimessione dell'azione civile al giudice civile a processo penale chiuso era, infatti, coerente con l'obbligo di sospensione del processo civile in pendenza di quello penale e il vincolo del giudicato penale nei giudizi non penali, secondo i quali l'azione civile poteva riacquistare la propria autonomia e proseguire in sede civile solo una volta definito il processo penale.

Con l'affermarsi dei principi costituzionali e il conseguente disconoscimento dei principi di unitarietà della giurisdizione e di preminenza del processo penale, all'istituto in esame è stata riconosciuta una funzione

coerente con il principio di autonomia e separazione dei giudizi, e cioè quella di esonerare il giudice penale dall'accertamento dell'azione civile ogni volta che viene meno ogni aspetto penale della vicenda. In un sistema retto dal *favor separationis* tra azione civile e azione penale, l'istituto in esame ha mano a mano assunto maggior rilievo. Infatti, prima ad opera della giurisprudenza della Suprema Corte e poi del legislatore, ne è stato esteso l'ambito di applicazione.

Posto che l'oggetto del giudizio di rinvio non può che dipendere - a monte - dalle statuizioni oggetto di annullamento, il secondo passaggio da compiere è individuare quali siano i casi in cui la Corte di Cassazione può disporre - e dispone - l'annullamento con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. In proposito, è emerso innanzitutto che l'annullamento con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. non può essere disposto - coerentemente con il disposto dell'art. 620, lett. l), c.p.p. - ogni volta in cui la Corte di Cassazione può provvedere direttamente alla definizione del giudizio, risulti superflua la prosecuzione del giudizio in sede di rinvio, ovvero siano ancora in discussione alcuni degli capi penali della sentenza. Questo il significato da attribuire alle espressioni "*quando occorre*" e, in prima battuta, "*fermi gli effetti penali della sentenza*" dell'art. 622 c.p.p.

La genericità dell'art. 622 c.p.p. che si limita a prevedere che la Corte di Cassazione rinvia al giudice civile "*se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato*", ha poi posto in evidenza l'esistenza di diverse interpretazioni in merito a quale sia la funzione - c.d. restitutoria o prosecutoria - del giudizio di rinvio in esame, ovvero se il rinvio al giudice civile possa essere disposto sia in caso di *error in procedendo* sia di *error in iudicando*. Da un lato, parte della dottrina sostiene che la trasmigrazione del giudizio dalla sede processuale penale a quella civile non possa operare in caso di *error in procedendo*, poiché nel processo civile non potrebbero essere sanati i vizi verificatisi nel corso del processo penale; dall'altro lato, la

giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui l'art. 622 c.p.p. non ammette distinzioni in relazione alla natura del vizio che inficia le statuizioni civili della sentenza penale, e pertanto vi fa sempre più ampio ricorso.

Alla luce di tali opinioni, è stata condotta l'analisi dei casi in cui più di frequente si è discusso in merito alla possibilità di disporre il rinvio al giudice civile. Da ciò è emerso che vi è un caso in cui all'impugnazione della persona offesa costituita parte civile conseguono effetti penali e che pertanto è escluso che l'art. 622 c.p.p. trovi applicazione; si tratta del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. È invece risultato che - nonostante alcune opinioni divergenti - l'annullamento della sentenza è disposto con rinvio al giudice civile quando la Corte di Cassazione annulla le disposizioni e i capi della sentenza concernenti le spese legali e la determinazione del concorso di colpa della parte civile. Più discussi - anche se ammessi dalla giurisprudenza prevalente - sono infine i casi di sentenze di condanna in cui è omessa la pronuncia sull'azione civile, ovvero le ipotesi di ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza di proscioglimento in cui è omessa la motivazione in merito alla conferma delle statuizioni civili di condanna. Da ultimo, l'entrata in vigore del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ha offerto l'occasione per chiedersi se la trasformazione del reato in illecito civile in pendenza del giudizio di cassazione possa portare la Suprema Corte a disporre l'annullamento con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

Ecco che allora, sono venuti in rilievo i problemi inerenti introduzione, svolgimento, conclusione, struttura e funzione del giudizio di rinvio davanti al giudice civile, nonché ampiezza dei poteri delle parti e del giudice.

Condiviso l'assunto della giurisprudenza secondo cui il giudizio che segue all'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, deve ritenersi a tutti gli effetti un giudizio di rinvio, con ciò intendendo che si

tratta di una fase della medesima vicenda processuale, si è visto che ciò è confermato sia dalla natura funzionale della competenza del giudice civile cui spetta pronunciarsi, sia dalle modalità di introduzione del presente giudizio. Al pari di quanto accade per un “normale” giudizio civile di rinvio, il giudice competente non può infatti essere individuato sulla base delle norme che il codice di procedura civile prevede per l'introduzione di un giudizio di risarcimento in primo grado e, per l'avvio del giudizio, non è necessario un atto di parte che si possa qualificare come impugnazione o come citazione in giudizio, ma è sufficiente il compimento di un mero atto di impulso processuale, che può essere per sua natura compiuto da ciascuna delle parti.

È tuttavia apparso chiaro fin da subito che il giudizio di rinvio previsto dall'art. 622 c.p.p. rappresenta un punto di contatto tra due sistemi giurisdizionali differenti che quando si incontrano impongono di coordinarne sempre la disciplina. Infatti, per l'individuazione dei criteri di competenza da utilizzare e del giorno dal quale decorre il termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice civile di rinvio non è risultato possibile applicare direttamente ed esclusivamente la disciplina civilistica. In particolare, quanto alla competenza, è emerso che l'art. 622 c.p.p. prevede un criterio proprio - del processo penale - con riferimento alla competenza per grado, rinvia invece alla disciplina del processo civile per la determinazione del giudice competente per valore e, infine, il silenzio serbato in merito al giudice territorialmente competente comporta - secondo l'opinione condivisa - l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 623 c.p.p. per il giudizio penale di rinvio. Con riferimento al termine entro il quale il giudizio deve essere riassunto, è risultato necessario adottare una interpretazione analogica dell'espressione “*pubblicazione della sentenza*”, perché la pubblicazione della sentenza avviene in momenti differenti nel processo penale e nel processo civile.

La necessità di coordinare disciplina processuale penale e disciplina

processuale civile è poi emersa anche con riferimento all'individuazione dei caratteri e dei limiti propri di tale giudizio. Infatti, per effetto della trasmigrazione dell'azione civile dal processo penale al processo civile, l'ambito soggettivo del giudizio di rinvio necessariamente si riduce rispetto ai gradi precedenti perché non essendoci più alcun aspetto penale della vicenda in discussione, le parti potranno essere solo i titolari di tale rapporto; ad esempio, il pubblico ministero è sicuramente escluso dal novero dei soggetti che possono riassumere il giudizio. Non solo, ma assumono rilevanza istituti propri del processo civile - come il litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti nei cui confronti è stato disposto l'annullamento della medesima sentenza - del tutto estranei al processo penale svoltosi fino a quel momento.

Anche i poteri delle parti e del giudice risentono del fatto che il giudizio si è svolto nei gradi precedenti nell'ambito di un sistema processuale differente. Nel giudizio in esame, infatti, i limiti derivanti dalla struttura "chiusa" che l'art. 394 c.p.c. impone al giudizio civile di rinvio si aggiungono ai limiti che il sistema processuale penale impone al rapporto civilistico ivi dedotto. In proposito, è emerso che una domanda di regresso e/o graduazione della responsabilità inammissibile davanti al giudice penale, resterebbe tale anche se si è di fronte al giudice civile - davanti al quale sarebbe invece ammissibile - per effetto del divieto di formulare nuove domande imposto dall'art. 394 c.p.c.

L'indagine ha poi posto in evidenza la difficile opera di coordinamento che il giudice civile del rinvio *ex* art. 622 c.p.p. è tenuto a fare tra regole probatorie proprie del processo penale - applicate fino a quel momento anche all'azione civile - e regole probatorie proprie del processo civile, le uniche cui il giudice civile può fare riferimento per l'attività istruttoria che dovesse ritenere necessario esperire in sede di rinvio ed entro i limiti propri di tale fase del giudizio. Non è sembrato infatti condivisibile sostenere nè che il giudice civile debba applicare le regole del processo

penale in quanto giudice civile, né che possa ignorare che il giudizio relativo all'azione civile si è svolto nell'ambito di un processo penale e quindi applicare esclusivamente le regole probatorie previste dalla disciplina civilistica.

Infine, è emerso che all'esito del giudizio la decisione del giudice assume i caratteri propri di ogni decisione pronunciata in sede di giudizio civile di rinvio. Allo stesso modo, infatti, il giudizio in esame si può chiudere con una pronuncia di rito o di merito e questa potrà poi essere impugnata con i mezzi di impugnazione propri del processo civile.

BIBLIOGRAFIA

- ALOISI - FINI, voce *Cassazione penale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1958
- AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 2012
- AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 2012
- ANCESCHI, *L'azione civile nel processo penale*, Milano, 2012
- BARGI, *Il ricorso per Cassazione*, in AA. VV., *Le impugnazioni penali*, a cura di GAITO, vol. II, Torino, 1998
- BELLAVISTA, voce *Corte di cassazione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962
- BERTONI, *Art. 622*, in CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, vol. VI, Torino, 1991
- BOLOGNINI, *La prova nei rapporti tra giudizio penale e civile*, AA. VV., *La prova penale*, diretto da GAITO, Torino, 2008
- BOVE - CIRILLO, *L'esercizio della delega per la riforma della disciplina sanzionatoria: una prima lettura*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 2016
- CALAMANDREI - FURNO, voce *Cassazione civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. II, Torino, 1957
- CANTONE, *Parte civile*, AA.VV., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di LATTANZI e LUPO, Milano, 2008
- CAPALOZZA, voce *Parte civile*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XII, Torino, 1957
- CAPITANI, *Lazigate: concluso il filone penale, la palla passa al giudice civile*, in www.dirittoegiustizia.it, 2014
- CAPPELLO, *La prescrizione civile, penale e tributaria*, Milano, 2011
- CARNELUTTI, *Crisi della giustizia penale*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1958
- CARNELUTTI, *Efficacia diretta e riflessa del giudicato penale*, in *Riv. dir. proc. civ.*,

- vol. I, Padova, 1948
- CASSANO, *Prescrizione e decadenza, come farle valere nel processo*, Milano, 2014
- CAVALLA, *I limiti al rinvio al giudice civile in seguito ad annullamento della sentenza penale*, in *Giust. pen.*, vol. III, Roma, 1968
- CAVALLARO, *L'accertamento dei fatti inerenti alla responsabilità civile da reato*, in GAITO, *La prova penale*, Torino, 2008
- CENERINI, *Introduzione storica allo studio dell'autorità del giudicato penale nel giudizio civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1989
- CHIARLONI, *In tema di rapporti fra giudicato penale e civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1971
- CHIAVARIO, voce *Giudizio (rapporti tra)*, in *Enc. dir.*, vol. XCII, Milano, 1969
- CHIAVIARIO, vol. VI, Torino, 1991
- CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006
- CIANI, *Art. 627 c.p.p.*, AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di
- CONSOLO, *Intervento: Ancora sulla sospensione per pregiudizialità penale*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995
- CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2012
- CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2015
- CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2015
- DEL CORE, *Osservazioni in tema di rapporti tra giudizio di cassazione e giudizio di rinvio*, in *Giust. civ.*, Milano, 2013
- DI CHIARA, voce *Parte civile*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995
- DI NICOLA, *Il giudizio di rinvio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di Kalb, vol. IV, Milano, 2015

- DI TULLIO D'ELISIIS, *L'art. 622 c.p.p.: profili applicativi*, in *www.diritto.it*, 2013
- DIDDI, *Annullamento in Cassazione e statuizioni civili*, in *www.enciclopediatreccani.it*, 2014
- DIDDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011
- DINACCI, *Il giudizio di rinvio nel processo penale*, Padova, 2002
- DINACCI, *Vecchio e nuovo nei limiti di rilevanza delle invalidità nel giudizio di rinvio: verso letture rispettose della legalità processuale*, in *Cass. pen.*, Milano, 2014
- FORTUNA, *Azione penale e azione risarcitoria, La parte civile nel sistema processuale*, Milano, 1980
- FUMO, *Il ricorso per cassazione: b) procedimento e giudizio*, in AA. VV., *Procedura penale, Teoria e pratica del processo*, a cura di KALB, vol. IV, Milano, 2015
- GAITO, *Il ricorso per cassazione*, AA.VV., *Procedura penale*, diretto da GAITO, Torino, 2010
- GAMBINERI, *Giudizio di rinvio e preclusione di questioni*, Milano, 2008
- GAMBIOLI, *Il giudizio di rinvio nella giurisprudenza della Cassazione*, in *Giur. it.*, Torino, 2017
- GATTA, *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 2016
- GIARDA, *Ricorso per cassazione della parte civile, annullamento del capo penale e competenza del giudice di rinvio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1975
- GIONFRIDA, *L'efficacia del giudicato penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, Padova, 1957
- GRILLI, *La procedura penale*, Padova, 2010
- GRILLO, *Art. 627 c.p.p.*, AA.VV., *Codice di procedura penale ipertestuale*, diretto da GAITO, Torino, 2012, p. 3796
- LAVARINI, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino, 2009

- LEONE, voce *Azione civile nel processo penale*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959
- LIEBMAN, *L'efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, Padova, 1957
- LUISO, *Diritto Processuale Civile*, Milano, 2015
- LUISO, *Intervento: I rapporti tra processo civile e processo penale*, in *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, , “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995
- MARINUCCI, *art. 278 c.p.c.*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, a cura di COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA, Torino, 2012
- MOLFESE, *Prescrizione e decadenza*, Milano, 2009
- MOLFESE, *Ricorso e controricorso per cassazione in materia civile*, Padova, 2006
- MOLFESE, *Ricorso e controricorso per Cassazione in materia civile*, Padova, 2010
- MONACO, *Il giudizio di rinvio, struttura e logiche probatorie*, Padova, 2012
- MONTANARI, *art. 278 c.p.p.*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di CONSOLO, Milano, 2010
- MONTESANO, *Intervento: Il “giudicato penale sui fatti” come vincolo parziale all'assunzione e alla valutazione delle prove civili*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995
- MUSIO, *Ambito di operatività dell'art. 622 c.p.p. e individuazione del giudice del rinvio*, in *Cass. pen.*, Milano, 2014
- NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, Torino, 2011
- NUZZO, *Impugnazione della sentenza di proscioglimento agli effetti civili e omessa formulazione delle “richieste”*, in *Cass. pen.*, Milano, 2010
- PENNISI, *Intervento: Nuove prospettive per l'azione di risarcimento del danno*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del

- Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995
- PENNISI, voce *Parte civile*, in *Enc. dir.*, vol. XXXI, Milano, 1981
- PERAGO, *Pluralità di parti e processo di impugnazione*, in CALIFANO - PERAGO, *Le impugnazioni civili*, Torino, 1999,
- PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, in AA.VV., *Trattato teorico e pratico, I singoli mezzi di impugnazione*, vol. II, Milano, 1965
- PUNZI, *Il processo civile, La fase di cognizione nella tutela dei diritti*, vol. II, Torino, 2008
- RICCI E.F., *Il giudizio civile di rinvio*, Milano, 1967
- RICCI G.F., *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2013, p. 191
- RICCI G.F., *Il giudizio civile di Cassazione*, Torino, 2016
- RICCI G.F., *Intervento: Aspetti della circolazione della prova nel processo civile e nel processo penale*, AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1993
- ROMEO, *Le Sezioni Unite sull'individuazione del giudice di rinvio quando il giudice d'appello abbia dichiarato la prescrizione omettendo di motivare sulla responsabilità civile*, www.penalecontemporaneo.it, 2013
- SATTA, *Rapporti fra giurisdizione civile e giurisdizione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, Milano, 1959
- SATTA, voce *Corte di Cassazione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano, 1962
- SAVIO, *Il giudizio di rinvio dopo l'annullamento in cassazione*, Padova, 2014
- SCACCIANOCE, *Prescrizione del reato, vizio di motivazione e rinvio al giudice civile: quali implicazioni sul favor innocentiae?*, in *Proc. pen. giust.*, Torino, 2014
- SCAPARONE, voce *Rapporti tra processo civile e processo penale*, in *Enc. giur.*

- Treccani, vol. XXV, Roma, 1991
- SCARSELLI, *Considerazioni sulla condanna generica (nella evoluzione giurisprudenziale dopo la riforma)*, in *Il corriere giuridico*, fasc. 6, 1998
- SCHERMI, *Cass. 5 gennaio 1967 n. 29, il cui decisum, il principio di diritto affermato, - "Nell'ipotesi che la Corte di cassazione, in sede penale, annulli solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile, e rinvi la causa al giudice civile, a norma dell'art. 541 c.p.p., il termine di un anno per la riassunzione davanti al giudice di rinvio decorre dalla pubblicazione, secondo il rito penale, della sentenza della Corte di cassazione (art. 392 c.p.c.), ossia dal momento in cui del dispositivo di essa è stata data lettura in udienza (art. 472 c.p.p.)" - è stato ribaltato dalla sentenza in rassegna, è pubblicata in questa Rivista 1967, I, 949, in Giust. civ., Milano, 1998*
- SIRACUSANO, *Diritto processuale penale*, vol. II, Milano, 2011
- SPANGHER, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993", Milano, 1995
- SPANGHER, voce *Suprema Corte di Cassazione (Ricorso per)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. XIV, Torino, 1999
- SPIAZZI, *Cassazione delle sole disposizioni civili di sentenza penale con rinvio in base all'art. 541 c.p.p., e vincoli concreti che derivano per il giudice di rinvio dalle determinazioni contenute nella sentenza della Suprema Corte*, nota a *Cass. civ.*, 26 luglio 1985, n. 4353, in *Giur. it.*, Torino, 1987, I, I, 849
- SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002
- TARANTINO, *Il giudice del rinvio non può quantificare il danno in assenza di una impugnativa della condanna generica*, in *www.dirittoegustizia.it*, 2015
- TARZIA, *Intervento: Sui limiti della pregiudizialità ed efficacia della sentenza penale nel processo civile*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, "Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993",

Milano, 1995

TOMMASEO, *Relazione*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, “Atti del Convegno di studio, Trento, 18 e 19 giugno 1993”, Milano, 1995

TRISORIO LIUZZI, *Disposizioni in tema di rapporti tra processo penale e processo civile nel nuovo codice di procedura penale*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, Padova, 1990

VISPO, *L'individuazione del giudice di rinvio nei casi di annullamento della sentenza ai soli effetti civili. L'operatività e l'interpretazione dell'art. 622 c.p.p.*, in *Arch. pen.*, Pisa, 2014

VITALE, *Condanna generica e separazione dei giudizi*, in *Giust. civ.*, I, Milano, 1999

ZUMPANO, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, Torino, 2000

ZUMPANO, *Sui nova nel giudizio di rinvio*, in *Giust. civ.*, Milano, I, 1986

GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

- Corte Cost., 19 febbraio 1965, n. 5
- Corte Cost., 22 gennaio 1970, n. 1
- Corte Cost., 22 marzo, 1971, n. 55
- Corte Cost., 17 febbraio 1972, n. 29
- Corte Cost., 27 giugno 1973, n. 99
- Corte Cost., 27 febbraio 1974, n. 40
- Corte Cost., 26 giugno 1975, n. 165
- Corte Cost., 27 luglio 1994, n. 353
- Corte Cost., 28 febbraio 1996, n. 60
- Corte Cost., 14 maggio 2008, n. 138
- Corte Cost., 29 gennaio 2016, n. 12

CORTE DI CASSAZIONE PENALE

- Cass. pen., 11 ottobre 45786, n. 2016
- Cass. pen. Sez. Un., 21 ottobre 1992, n. 1653
- Cass. pen. Sez. Un., febbraio 1995, n. 1827
- Cass. pen., 7 aprile 1997, n. 4482
- Cass. pen., 5 giugno 1997, n. 5270
- Cass. pen., 22 marzo 2001, n. 17100
- Cass. pen., 4 dicembre 2001, n. 5728
- Cass. pen., 12 febbraio 2003, n. 22038
- Cass. pen., 24 ottobre 2003, n. 897
- Cass. pen., 6 novembre 2003, n. 47119
- Cass. pen., 3 febbraio 2004, n. 14863
- Cass. pen., 10 febbraio 2004, n. 14871
- Cass. pen., 9 marzo 2004, n. 21102

- Cass. pen., 27 ottobre 2004, n. 49346
- Cass. pen., 17 marzo 2005, n. 20580
- Cass. pen., 21 giugno 2005, n. 39388
- Cass. pen., 23 giugno 2005, n. 31314
- Cass. pen., 24 ottobre 2005, n. 44607
- Cass. pen., 24 ottobre 2005, n. 60
- Cass. pen., 20 dicembre 2005, n. 4266
- Cass. pen., 24 febbraio 2006, n. 13292
- Cass. pen., 27 aprile 2006, n. 22544
- Cass. pen., 18 maggio 2006, n. 16998
- Cass. pen., 25 ottobre 2006, n. 11960
- Cass. pen., 15 novembre 2006, n. 688
- Cass. pen., 6 dicembre 2006, n. 1075
- Cass. pen., 15 gennaio 2007, n. 5698
- Cass. pen., 12 aprile 2007, n. 16908
- Cass. pen., 19 aprile 2007, n. 26410
- Cass. pen., 26 aprile 2007, n. 17321
- Cass. pen., 3 maggio 2007, n. 21876
- Cass. pen., 5 giugno 2007, n. 34432
- Cass. pen., 12 giugno 2007, n. 26550
- Cass. pen., 12 giugno 2007, n. 29172
- Cass. pen., 26 giugno 2007, n. 35651
- Cass. pen., 29 novembre 2007, n. 1767
- Cass. pen., 31 gennaio 2008, n. 13163
- Cass. pen. 4 febbraio 2008, n. 21
- Cass. pen. 22 febbraio 2008, n. 12902
- Cass. pen., 26 febbraio 2008, n. 11310
- Cass. pen. Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25695

- Cass. pen. Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 40049
- Cass. pen., 24 giugno 2008, n. 38228
- Cass. pen., 8 luglio 2008, n. 33313
- Cass. pen., 9 luglio 2008, n. 37992
- Cass. pen., 30 settembre 2008, n. 41815
- Cass. pen., 18 novembre 2008, n. 7961
- Cass. pen., 30 gennaio 2009, n. 11530
- Cass. pen., 5 febbraio 2009, n. 8017
- Cass. pen., 3 marzo 2009, n. 17857
- Cass. pen., 24 marzo 2009, n. 14522
- Cass. pen., 6 maggio 2009, n. 26663
- Cass. pen. Sez. Un., 28 maggio 2009, n. 35490
- Cass. pen., 9 giugno 2009, n. 26490
- Cass. pen., 15 luglio 2009, n. 38169
- Cass. pen., 23 ottobre 2009, n. 631
- Cass. pen. 19 novembre 2009, n. 46771
- Cass. pen. Sez. Un., settembre 2010, n. 43055
- Cass. pen., 11 gennaio 2011, n. 16422
- Cass. pen. Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768
- Cass. pen. Sez. Un., 14 luglio 2011, n. 40288
- Cass. pen., 15 luglio 2011, n. 42135
- Cass. pen. Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155
- Cass. pen., 6 giugno 2012, n. 34987
- Cass. pen., 6 giugno 2012, n. 26863
- Cass. pen., 5 luglio 2012, n. 37349
- Cass. pen., 7 dicembre 2012, n. 5764
- Cass. pen., 5 febbraio 2013, n. 11554
- Cass. pen., 15 febbraio 2013, n. 18639

- Cass. pen., 7 marzo 2013, n. 15865
- Cass. pen. Sez. Un., 18 luglio 2013, n. 40901
- Cass. pen., 16 ottobre 2013, n. 8407
- Cass. pen., 8 gennaio 2014, n. 9830
- Cass. pen., 11 febbraio 2014, n. 13862
- Cass. pen., 20 maggio 2014, n. 26807
- Cass. pen., 12 novembre 2014, n. 8354
- Cass. pen., 9 settembre 2015, n. 36350
- Cass. pen., 19 novembre 2015, n. 46812
- Cass. pen., 16 dicembre 2015, n. 4349
- Cass. pen., 4 febbraio 2016, n. 27045
- Cass. pen., 9 febbraio 2016, n. 7124
- Cass. pen., 15 febbraio 2016, n. 14041
- Cass. pen., 19 febbraio 2016, n. 15634
- Cass. pen., 24 febbraio 2016, n. 16131
- Cass. pen., 3 marzo 2016, n. 24029
- Cass. pen., 3 marzo 2016, n. 25062
- Cass. pen., 3 marzo 2016, n. 28643
- Cass. pen., 8 marzo 2016, n. 21598
- Cass. pen., 9 marzo 2016, n. 14044
- Cass. pen. 15 marzo 2016, n. 18910
- Cass. pen., 23 marzo 2016, n. 21721
- Cass. pen., 23 marzo 2016, n. 14529
- Cass. pen., 1 aprile 2016, n. 16141
- Cass. pen., 1 aprile 2016, n. 16147
- Cass. pen., 15 aprile 2016, n. 19516
- Cass. pen., 28 aprile 2016, n. 27920
- Cass. pen., 10 maggio 2016, n. 32198

- Cass. pen., 20 maggio 2016, n. 26840
- Cass. pen., 27 maggio 2016, n. 24299
- Cass. pen., 27 maggio 2016, n. 23166
- Cass. pen., 1 giugno 2016, n. 26862
- Cass. pen., 1 giugno 2016, n. 31643
- Cass. pen., 1 giugno 2016, n. 31646
- Cass. pen., 9 giugno 2016, n. 26071
- Cass. pen., 10 giugno 2016, n. 26091
- Cass. pen., 16 giugno 2016, n. 25062
- Cass. pen., 22 giugno 2016, n. 26092
- Cass. pen. Sez. Un., 29 settembre 2016, n. 46688

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

- Cass. civ., 5 gennaio 1967, n. 29, in Giust. civ., Milano, 1967
- Cass. civ., 28 aprile 1972, n. 1343
- Cass. civ., 14 aprile 1980, n. 2422
- Cass. civ., 6 giugno 1981, n. 3654
- Cass. civ., 7 giugno 1985, n. 3415, in Giust. civ. Mass., Milano, 1985, p. 6
- Cass. civ., 26 luglio 1985, n. 4353
- Cass. civ., 27 gennaio 1987, n. 736
- Cass. civ., 10 marzo 1987, n. 2468
- Cass. civ., 16 giugno 1987, n. 5334
- Cass. civ., 18 febbraio 1988, n. 1736
- Cass. civ., 29 settembre 1988, n. 5279
- Cass. civ., 28 giugno 1989, n. 3154
- Cass. civ., 8 agosto 1990, n. 7999
- Cass. civ., 26 ottobre 1991, n. 11418
- Cass. civ., 9 dicembre 1991, n. 13241

- Cass. civ., 27 dicembre 1991, n. 13957
- Cass. civ., 18 dicembre 1992, n. 13431
- Cass. civ., 29 aprile 1994, n. 4164
- Cass. civ., 18 giugno 1994, n. 5901
- Cass. civ., 30 dicembre 1994, n. 11296
- Cass. civ., 3 aprile 1995, n. 3912
- Cass. civ., Sez. Un., 23 novembre 1995, n. 12103
- Cass. civ., 19 gennaio 1996, n. 417
- Cass. civ., 1 febbraio 1996, n. 846
- Cass. civ., 21 febbraio 1996, n. 1339
- Cass. civ., 12 giugno 1997, n. 5287
- Cass. civ., 28 giugno 1997, n. 5800
- Cass. civ., 14 luglio 1997, n. 6416
- Cass. civ., 23 gennaio 1998, n. 628
- Cass. civ., 2 marzo 1998, n. 2273
- Cass. civ., 9 marzo 1998, n. 2581
- Cass. civ., 22 maggio 1998, n. 5139
- Cass. civ., 13 luglio 1998, n. 6829
- Cass. civ., 20 novembre 1998, n. 11743
- Cass. civ., 24 novembre 1998, n. 11897
- Cass. civ., 8 gennaio 1999, n. 85
- Cass. civ., 20 marzo 1999, n. 2572
- Cass. civ., 3 settembre 1999, n. 9280
- Cass. civ., 21 dicembre 1999, n. 14384
- Cass. civ., 19 gennaio 2000, n. 538
- Cass. civ., 16 settembre 2000, n. 12276
- Cass. civ., 6 dicembre 2000, n. 15511
- Cass. civ., 6 aprile 2001, n. 5149

- Cass. civ., 9 aprile 2001, n. 5256
- Cass. civ., 15 maggio 2001, n. 6712
- Cass. civ., 2 aprile 2002, n. 4653
- Cass. civ., 6 dicembre 2002, n. 17372
- Cass. civ., 6 febbraio 2004, n. 2292
- Cass. civ., 9 febbraio 2004, n. 2407
- Cass. civ., 28 maggio 2004, n. 10322
- Cass. civ., 17 giugno 2004, n. 11344
- Cass. civ., 14 luglio 2004, n. 13068
- Cass. civ., 27 luglio 2004, n. 14134
- Cass. civ., 15 ottobre 2004, n. 20311
- Cass. civ., 14 gennaio 2005, n. 681
- Cass. civ., 21 aprile 2005, n. 8357
- Cass. civ., 15 maggio 2005, n. 1824
- Cass. civ., 27 luglio 2005, n. 15686
- Cass. civ., 22 maggio 2006, n. 11936
- Cass. civ., 24 ottobre 2006, n. 22836
- Cass. civ., 2 febbraio 2007, n. 2309
- Cass. civ., 11 luglio 2007, n. 15587
- Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457
- Cass. civ., 13 dicembre 2007, n. 26177
- Cass. civ., 27 febbraio 2008, n. 5087
- Cass. civ., 29 maggio 2008, n. 14357
- Cass. civ., 20 giugno 2008, n. 16810
- Cass. civ., 12 agosto 2008, n. 21542
- Cass. civ., 10 novembre 2008, n. 26887
- Cass. civ. Sez. Un., 27 maggio 2009, n. 12243
- Cass. civ., 31 luglio 2009, n. 17893

- Cass. civ., 12 gennaio 2010, n. 327
- Cass. civ., 18 febbraio 2010, n. 3909
- Cass. civ. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826
- Cass. civ. Sez. Un., 17 settembre 2010, n. 19701
- Cass. civ., 16 dicembre 2010, n. 25510
- Cass. civ. Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768
- Cass. civ., 18 febbraio 2011, n. 4051
- Cass. civ., 27 aprile 2011, n. 9404
- Cass. civ., 2 febbraio 2012, n. 1527
- Cass. civ., 7 febbraio 2012, n. 1680
- Cass. civ., 19 marzo 2012, n. 4370
- Cass. civ., 1 giugno 2012, n. 8854
- Cass. civ., 4 ottobre 2012, n. 16899
- Cass. civ., 21 dicembre 2012, n. 23813
- Cass. civ. Sez. Un., 5 aprile 2013, n. 8348
- Cass. civ., Sez. Un., 14 maggio 2013, n. 11523
- Cass. civ., 19 marzo 2012, n. 4370.
- Cass. civ., 28 maggio 2004, n. 10322
- Cass. civ., 28 dicembre 1992, n. 13431
- Cass. civ., 28 giugno 1989, n. 3154.
- Cass. civ., 17 giugno 2013, n. 15112
- Cass. civ., 17 giugno 2013, n. 15106
- Cass. civ., 2 luglio 2013, n. 16548
- Cass. civ., 6 agosto 2013, n. 18661
- Cass. civ., 9 settembre 2013, n. 20609
- Cass. civ., 11 ottobre 2013, n. 23145
- Cass. civ., 27 gennaio 2014, n. 1611
- Cass. civ., 18 marzo 2014, n. 6188

- Cass. civ., 20 marzo 2014, n. 6603
- Cass. civ., 19 giugno 2014, n. 13974
- Cass. civ., 8 settembre 2014, n. 18853
- Cass. civ. Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19664
- Cass. civ., 24 settembre 2014, n. 20127
- Cass. civ., 24 settembre 2014, n. 20139
- Cass. civ., 30 ottobre 2014, n. 23073
- Cass. civ., 18 novembre 2014, n. 24475
- Cass. civ., 24 marzo 2015, n. 5857
- Cass. civ., 24 marzo 2015, n. 5856
- Cass. civ., 8 aprile 2015, n. 7004
- Cass. civ., 9 aprile 2015, n. 7090
- Cass. civ., 10 aprile 2015, n. 7175
- Cass. civ., 28 maggio 2015, n. 11126
- Cass. civ., 26 giugno 2015, n. 13203
- Cass. civ., 5 agosto 2015, n. 16559
- Cass. civ., 8 settembre 2015, n. 17794
- Cass. civ., 10 novembre 2015, n. 22885
- Cass. civ. Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23542
- Cass. civ., 15 dicembre 2015, n. 25217
- Cass. civ., 18 dicembre 2015, n. 25528
- Cass. civ., 12 gennaio 2016, n. 287
- Cass. civ., 13 gennaio 2016, n. 340
- Cass. civ., 20 gennaio 2016, n. 895
- Cass. civ., 23 marzo 2016, n. 5784
- Cass. civ., 8 giugno 2016, n. 11764
- Cass. civ. Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11844
- Cass. civ., 22 settembre 2016, n. 18595

- Cass. civ., 7 ottobre 2016, n. 20166
- Cass. civ., 20 gennaio 2017, n. 1553
- Cass. civ., 14 febbraio 2017, n. 3883
- Cass. civ., 12 aprile 2017, n. 9358
- Cass. civ., 9 maggio 2017, n. 11211
- Cass. civ., 20 giugno 2017, n. 15182
- Cass. civ., 26 luglio 2017, n. 13830
- Cass. civ., 31 luglio 2017, n. 18967

GIURISPRUDENZA DI MERITO

- Corte d’Appello di Firenze, 10 agosto 2011, n. 1090, in DeJure
- Corte d’Appello di Ancona, 5 settembre 2011, n. 639, in DeJure
- Corte d’Appello di Firenze 19 settembre 2011, n. 1160, in DeJure
- Corte d’Appello di Roma, 10 gennaio 2012, in Pluris
- Corte d’Appello di Roma, 10 gennaio 2012, in www.leggeplus.ipsoa.it
- Corte d’Appello di Ancona, 2 marzo 2012, n. 166, in DeJure
- Corte d’Appello di Ancona, 30 maggio 2012, n. 378, in DeJure
- Corte d’Appello di Firenze, 25 settembre 2012, n. 1210, in DeJure
- Corte d’Appello di Firenze, 15 gennaio 2013, in www.leggeplus.ipsoa.it
- Corte d’Appello di Ancona, 18 aprile 2013, n. 241, in DeJure
- Corte d’Appello di Firenze, 14 ottobre 2014, in www.leggeplus.ipsoa.it
- Corte d’Appello di Firenze, 12 novembre 2014, n. 1861, in DeJure
- Corte d’Appello di Firenze, 21 novembre 2014, n. 1919, in DeJure
- Corte d’Appello di Firenze, 11 marzo 2015, n. 442, in DeJure
- Corte d’Appello di Firenze, 16 marzo 2015, n. 473, in DeJure
- Corte d’Appello di Brescia, 4 novembre 2015, n. 1129, in DeJure
- Tribunale di Milano, 21 luglio 2016, n. 9190, in DeJure
- Corte d’Appello di Bologna, 20 dicembre 2016, www.leggeplus.ipsoa.it

- Corte d’Appello di Bologna, 1 febbraio 2017, in www.leggeplus.ipsoa.it
- Corte d’Appello di Bologna, 24 marzo 2017, n. 774, inedita
- Corte d’Appello di Brescia, 18 agosto 2017, n. 1199, inedita